

# ACTUALIDAD JURÍDICA IBEROAMERICANA

Revista semestral del Instituto de Derecho Iberoamericano  
Número 2.bis (extraordinario), junio de 2015

*Il fenomeno sportivo nell'esperienza italiana ed europea: profili di diritto civile*  
Coordinado por E. INDRACCOLO



Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana  
Edita: Instituto de Derecho Iberoamericano  
Calle Luis García Berlanga, núm. 7, 1-15  
Valencia, España. 46023.

Correo Electrónico:

[info@idibe.com](mailto:info@idibe.com)

Dirección web:

[www.idibe.com](http://www.idibe.com)

Director General:

José Ramón de Verda y Beamonte

[j.ramon.de-verda@uv.es](mailto:j.ramon.de-verda@uv.es)

ISSN 2386-4567

© Derechos Reservados de los Autores

## **DIRECTOR**

DR. DR. JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

## **SUBDIRECTOR**

DR. JUAN ANTONIO TAMAYO CARMONA  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

## **SECRETARÍA DE REDACCIÓN**

D. PEDRO CHAPARRO MATAMOROS  
BECARIO DE INVESTIGACIÓN F.P.U. DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL,  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

## **SECRETARÍA TÉCNICA**

D. PABLO JOAQUÍN MARTÍNEZ CARLOS  
ADJUNTO 1º A LA PRESIDENCIA DEL IDIBE

## **CONSEJO DE REDACCIÓN**

D. LUIS DE LAS HERAS VIVES  
ABOGADO, VICEPRESIDENTE DEL IDIBE

DRA. ESTHER ALGARRA PRATS  
PROFESORA TITULAR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA

DOÑA BELÉN ANDRÉS SEGOVIA  
ABOGADA

DR. JAVIER BARCELÓ DOMÉNECH  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA

DR. RAFAEL BELLIDO PENADÉS  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO PROCESAL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DR. GIOVANNI BERTI DE MARINIS  
PROFESOR INVESTIGADOR, UNIVERSIDAD DE CAMERINO, ITALIA

DRA. MARIA ELENA COBAS COBIELLA  
PROFESORA CONTRATADA DOCTOR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA,  
ESPAÑA

DRA. ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO  
PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DR. GORKA GALICIA AIZPURUA  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, ESPAÑA

DR. EMANUELE INDRACCOLO  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO PRIVADO, UNIVERSIDAD DE SALERNO, ITALIA

DRA. AURORA LÓPEZ AZCONA  
PROFESORA TITULAR ACREDITADA DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,  
ESPAÑA

DRA. ANNA MALOMO  
PROFESORA INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS,  
UNIVERSIDAD DE SALERNO, ITALIA

DRA. FABIOLA MECO TÉBAR  
PROFESORA ASOCIADA DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DRA. PILAR MONTÉS RODRÍGUEZ  
PROFESORA TITULAR (ESCUELA UNIVERSITARIA) DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE  
VALENCIA, ESPAÑA

DR. ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ  
PROFESOR COLABORADOR DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, UNIVERSIDAD DE  
ELCHE, ESPAÑA

DRA. SONIA RODRÍGUEZ LLAMAS  
PROFESORA CONTRATADA DOCTOR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA,  
ESPAÑA

D. EDUARDO TALÉNS VISCONTI  
BECARIO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNIVERSIDAD DE  
VALENCIA, ESPAÑA

D. FRANCESC CHOLVI ROIG  
ABOGADO

### **COMITÉ CIENTÍFICO**

DR. DR. SALVADOR CARRIÓN OLMOS  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DR. GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD LUMSA, PALERMO, ITALIA

DRA. GIOVANNA CHIAPPETTA  
CATEDRÁTICA DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE CALABRIA, ITALIA

DR. ANDREA FEDERICO  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE SALERNO, ITALIA

DR. GIAMPAOLO FREZZA  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD LUMSA, PALERMO, ITALIA

DR. PABLO GIRGADO PERANDONES  
PROFESOR TITULAR DE DERECHO MERCANTIL, UNIVERSIDAD DE TARRAGONA, ESPAÑA

DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI  
CATEDRÁTICA DE DERECHO DE FAMILIA, UNIVERSIDAD DE CUYO, ARGENTINA

D. CRISTIAN LEPIN MUÑOZ  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE CHILE

D. FABRICIO MANTILLA ESPINOSA,  
CATEDRÁTICO DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO,  
COLOMBIA

DRA. GRACIELA MEDINA  
CATEDRÁTICA DE DERECHO DE FAMILIA Y DE SUCESIONES, UNIVERSIDAD DE  
BUENOS AIRES, ARGENTINA

DR. LORENZO MEZZASOMA  
CATEDRÁTICO DE DERECHO PRIVADO, UNIVERSIDAD DE PERUGIA, ITALIA

MARIEL F. MOLINA DE JUAN  
ABOGADA. PROFESORA DE DOCTORADO EN DERECHO, UNIVERSIDAD DE CUYO,  
ARGENTINA

DR. ORLANDO PARADA VACA  
CATEDRÁTICO DE DERECHO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO,  
BOLIVIA

DRA. MARÍA JOSÉ REYES LÓPEZ  
CATEDRÁTICA DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DRA. ADELA SERRA RODRÍGUEZ  
CATEDRÁTICA ACREDITADA DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA

DR. FRANCISCO TERNERA BARRIOS  
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, COLOMBIA

DR. DAVID VARGAS ARAVENA  
PROFESOR DE DERECHO CIVIL, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA  
CONCEPCIÓN, CHILE



# IL FENOMENO SPORTIVO NELL'ESPERIENZA ITALIANA ED EUROPEA: PROFILI DI DIRITTO CIVILE

a cura di EMANUELE INDRACCOLO

LA «CIVILIZZAZIONE» DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA..... MARCO ANGELONE	9
SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO..... MARCELLO D'AMBROSIO	33
IL SISTEMA SPORTIVO TRA UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI..... LUCA DI NELLA	53
INTERMEDIAZIONE FRA CLUB SPORTIVI E ATLETI MILITANTI IN CATEGORIE DILETTANTISTICHE: REGOLE FEDERALI E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO NEGLI STATI DELL'UNIONE EUROPEA..... EMANUELE INDRACCOLO	77
LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA AL FENOMENO SPORTIVO NELL'ESPERIENZA ITALIANA..... ROBERTA LANDI	105
FENOMENO SPORTIVO E AUTONOMIA PRIVATA NEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO..... ANDREA LEPORE	133
I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI NELL'ESPERIENZA ITALIANA..... MARINA ORILIA	173
LA TUTELA DEL GIOVANE ATLETA NELL'EQUILIBRIO TRA SPECIFICITÀ DELLO SPORT E DIRITTO COMUNITARIO..... LORENZO RIPA	199





LA «CIVILIZZAZIONE» DELLA  
GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA

THE «CIVILIZATION» OF  
SPORT DISCIPLINARY JUSTICE

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 9 a 32*

---

Fecha entrega: 05/06/2015  
Fecha aceptación: 15/05/2015

MARCO ANGELONE  
Ricercatore confermato di Diritto privato  
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara  
marco.angelone@unich.it

**RIASSUNTO:** L’esigenza di «civiltà» della giustizia disciplinare sportiva ha alimentato il graduale adeguamento delle procedure e dei rimedi giurisdizionali previsti nei codici e negli statuti federali agli *standard* costituzionali (obiettivi nell’art. 111 cost.) che assistono l’esercizio della funzione giurisdizionale. Tale evoluzione è peraltro da ultimo culminata – in concomitanza con la riforma del 2014 – nell’adozione dei nuovi «Principi di giustizia sportiva» del CONI, i quali identificano un nucleo di garanzie sostanziali e processuali segnando un’importante tappa nell’affermazione del «giusto processo sportivo». Tuttavia, nell’attuale scenario del diritto vivente, ad allontanare dal traguardo di una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali degli incolpati concorre il penalizzante orientamento giurisprudenziale – avallato dalla Corte costituzionale – che consente di impugnare dinanzi al giudice amministrativo statale i provvedimenti disciplinari illegittimi (*rectius*, ingiusti) soltanto ai limitati fini del risarcimento del danno.

**PAROLE CHIAVE:** sanzione disciplinare; giustizia disciplinare sportiva; giusto processo (diritto a un).

**ABSTRACT:** The impulse of «civilization» of sport disciplinary justice has promoted the gradual adjustment of the procedures and remedies provided by federal codes and statutes to the constitutional standards (portrayed in Article 111 of the Italian Constitution) required for the judicial capacity. This evolution is recently culminated – in conjunction with the reform of 2014 – in the adoption of the new «Principles of sport justice» of C.O.N.I., which identify a core of substantive and procedural guarantees marking an important step in the affirmation of «due process» in sport law. However, in the current scenery, to move away from the goal of a full and effective protection of the fundamental rights of the accused concurs the penalizing jurisprudence – endorsed by the Constitutional Court – that allows to appeal the unlawful disciplinary sanctions before the administrative courts only to obtain the compensation for the loss suffered.

**KEY WORDS:** disciplinary sanction; sport disciplinary justice; due process (right to a).

**SUMARIO:** I. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INCOLPATI. LA PORTATA ESPANSIVA E PRECETTIVA DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI CHE ASSISTONO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE. – II. I «PRINCIPI DI GIUSTIZIA» DEL CONI E LA PROGRESSIVA AFFERMAZIONE DEL «GIUSTO PROCESSO SPORTIVO». – III. I PERSISTENTI LIMITI DEL SISTEMA: IL SINDACATO «ESOFEDERALE» SULLE SANZIONI DISCIPLINARI E IL PENALIZZANTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CHE RICONOSCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO IL SOLO RIMEDIO RISARCITORIO.

## I. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INCOLPATI. LA PORTATA ESPANSIVA E PRECETTIVA DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI CHE ASSISTONO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.

È noto che il fenomeno sportivo è presidiato da un sempre più complesso<sup>1</sup> sistema giustiziale «interno»<sup>2</sup>, che racchiude gli «istituti previsti non dalle leggi statali bensì negli statuti, e nei regolamenti federali, per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni»<sup>3</sup>.

Nell'ambito delle tradizionali espressioni della giustizia sportiva<sup>4</sup> e, segnatamente, tra quelle che il legislatore riserva all'ordinamento sportivo (ai

---

<sup>1</sup> Cosicché è anacronistico quanto scritto sessant'anni addietro da ALBANESI, A.: «Il procedimento disciplinare nell'organizzazione sportiva», *Riv. dir. sport.* (1956), p. 166, il quale a proposito dell'organizzazione giurisdizionale sportiva rilevava che «Le norme procedurali sono così sintetiche da potersi affermare che, praticamente, non esistono meno che per quanto riguarda la statuizione dei termini per ricorrere, il versamento delle tasse di reclamo e l'affermazione che deve essere fatto salvo il diritto di difesa dell'incolpato».

<sup>2</sup> DE SILVESTRI, A.: «La giustizia sportiva nell'ordinamento federale», *Riv. dir. sport.* (1981), p. 5.

<sup>3</sup> SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*. Padova (4<sup>a</sup> ed., 2015), p. 493; in termini pressoché identici, FERRARA, L.: «Giustizia sportiva», *Enc. dir.*, Annali, III. Milano (2010), p. 491.

<sup>4</sup> In base alla classica quadripartizione elaborata da LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*. Milano (1975), p. 36 ss., si usa distinguere, a seconda dell'oggetto e della natura della contesa, la «giustizia tecnica», «disciplinare», «economica» e «amministrativa». In estrema sintesi e lasciando in disparte la giustizia disciplinare di cui si dà conto nel testo, la prima mira a garantire il rispetto delle regole federali che governano il gioco della disciplina praticata consentendo la confrontabilità e l'omologazione dei risultati delle diverse competizioni. La

sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, in l. 17 ottobre 2003, n. 280) un ruolo centrale in vista del ragionamento che si intende sviluppare va riconosciuto alla giustizia c.d. «disciplinare»<sup>5</sup> cui è demandato il compito di infliggere sanzioni nei confronti dei soggetti, individuali e/o collettivi, che non osservino i comportamenti qualificati come doverosi dalle norme sportive<sup>6</sup>. Ciascun ente federale devolve infatti a propri organi «domestici» la potestà disciplinare che si esplica sulla base di procedimenti – oggi non più variabili da federazione a federazione, ma sagomati entro la rigida intelaiatura comune fissata dal CONI<sup>7</sup> – volti ad accertare e reprimere le eventuali condotte illecite poste in essere dagli affiliati allo scopo di assicurare la salvaguardia e la conservazione degli irrinunciabili valori che informano l’attività sportiva quali, in particolare, il dovere deontologico-morale di lealtà<sup>8</sup> nonché «la parità competitiva e la connessa uniformità dei criteri di classificazione dei risultati»<sup>9</sup>.

In quest’ottica, il c.d. «diritto disciplinare» si rivela una componente imprescindibile per la vita ed il funzionamento delle istituzioni dello sport<sup>10</sup>, concorrendo a rimarcare la coesistenzialità e la consustanzialità con la

---

«giustizia economica» si occupa della risoluzione delle dispute di carattere patrimoniale (ad esempio quelle attinenti al rapporto di lavoro sportivo) che vedono contrapporsi società sportive o queste e i loro tesserati. La «giustizia di tipo amministrativo», infine, si configura ogni qualvolta si riconosce la possibilità (contemplata dalla maggior parte delle federazioni) di impugnare dinanzi ad organi interni i provvedimenti federali concernenti il mantenimento del rapporto associativo (ad esempio, di decadenza o diniego dell’affiliazione o del tesseramento) ovvero il livello di tale *status* (si pensi al diniego di ammissione ad un campionato di un’atleta, di una società o di un’associazione).

<sup>5</sup> Le riflessioni che seguono si concentrano deliberatamente sulla sola giustizia disciplinare, in quanto le controversie tecniche abbracciano modelli non contenziosi che mal si conciliano e rendono «materialmente impossibile» [così FERRARA, L.: “Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale”, *Foro amm. C.d.S.* (2009), p. 1597] l’adozione – durante il gioco (si pensi, per l’appunto, ad una decisione di un ufficiale di gara) – dei presidi del giusto processo. Questa inevitabile *deminutio* va allora compensata potenziando il ricorso alla tecnologia in modo da ridurre al minimo gli inevitabili errori umani e le loro conseguenze pregiudizievoli (spesso patrimonialmente molto significative).

<sup>6</sup> SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*, cit., p. 494; LIOTTA, G. e SANTORO, L.: “*Lezioni di diritto sportivo*”, Milano (2<sup>a</sup> ed., 2014), p. 277; CONTE, M.: *Il risarcimento del danno nello sport*, Torino (2004), p. 52 s.

<sup>7</sup> Cfr., *infra*, § II e ivi nota 36.

<sup>8</sup> FRATTAROLO, V.: “Il procedimento disciplinare sportivo”, *Riv. dir. sport.* (1992), p. 574 ss.

<sup>9</sup> Così LIOTTA, G. e SANTORO, L.: “*Lezioni*”, cit., p. 278.

<sup>10</sup> RIGAUX, F.: “Il diritto disciplinare dello sport”, *Riv. dir. sport.* (1997), pp. 388 e 398. La «disciplina» è difatti «una delle manifestazioni più rilevanti della sovranità sportiva» (ALBANESI, A.: “Il procedimento disciplinare”, cit., p. 148). Ad avviso della giurisprudenza, «È [...] da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport» (Corte di Giustizia Federale, Sez. un., com. uff. n. 019/CGF del 2 agosto 2012).

dimensione associativa tipica del fenomeno sportivo<sup>11</sup>: la propensione di ogni gruppo organizzato o formazione sociale a dotarsi di un insieme di regole dirette ad orientare l'azione dei singoli membri al perseguimento dei fini prescelti implica, per l'appunto, l'emersione di un potere gerarchico o di supremazia in grado di imporre in via autoritativa (mediante congegni più o meno sofisticati) l'osservanza di tali regole<sup>12</sup>, finanche giungendo nelle ipotesi più gravi all'espulsione dei trasgressori ossia a recidere il rapporto di appartenenza all'ente.

L'aspirazione al mantenimento dell'ordine istituzionale consente altresì di cogliere – non potendosi qui indagare la dibattuta natura pubblicistica o privatistica<sup>13</sup> – la funzione repressivo-punitiva<sup>14</sup> insita nella sanzione disciplinare sportiva e nella correlativa responsabilità che matura in capo all'autore della violazione, la quale giustifica il mantenimento, benché con qualche licenza e approssimazione<sup>15</sup>, del consueto parallelismo con la giustizia penale dell'ordinamento statale<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> In tal senso LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, cit., p. 38, spiega come la potestà disciplinare trovi la sua ragion d'essere «nel fatto che le federazioni sportive sono figure associative», il che rende «così necessaria una gestione dell'appartenenza degli associati all'associazione, nel senso di reprimere i comportamenti contrari ai valori di base ed agli scopi per i quali l'associazione stessa si è costituita e vive».

<sup>12</sup> RIGAUX, F.: “Il diritto disciplinare”, cit., p. 398; ALBANESI, A.: “Il procedimento disciplinare”, cit., pp. 150, 152 e 167. D'altronde, secondo LANDI, G.: *Disciplina (diritto pubblico)*, *Enc. dir.*, XIII. Milano (1964), p. 27, il potere disciplinare si esplica nella potestà di un soggetto d'imporre ad altri l'osservanza di un insieme di regole dettate per il conseguimento dei fini di una certa istituzione o ordinamento, garantendone così la «auto-conservazione»: difatti «si tratta di una sorta di “difesa immunologica” naturale, tipica di ogni organizzazione esistente e disciplinata secondo regole» [così BORTOLOTTI, D.: *Disciplina (dir. amm.)*, *Enc. giur.* Treccani, XI. Roma (1989), p. 2]. Cfr., sul punto anche FORTI, V.: “Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva”, *Riv. dir. econ. sport.* (2007), n. 2, p. 15 s.

<sup>13</sup> Le contrapposte teorie dottrinarie sono attentamente tratteggiate da BLANDO, F.: “Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria”, *Danno resp.* (2011), p. 931 ss.

<sup>14</sup> VALORI, G.: *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*. Torino (2ª ed., 2009), p. 127.

<sup>15</sup> Difatti, la vaghezza e la ridotta tassatività di molte (se non della maggior parte) delle fattispecie sanzionatorie [VALORI, G.: *o.l.c.*; DE SILVESTRI, A.: “Illecito penale e illecito sportivo”, *Riv. dir. sport.* (1981), p. 431 ss.; FRATTAROLO, V.: “Il procedimento disciplinare sportivo”, cit., p. 580 s.] – che, per questo, hanno sovente suscitato dubbi di compatibilità con i principi costituzionali [IZZO, C.G.: “Le responsabilità nello sport”, in ID., MERONE, A. e TORTORA, M. (diretto da), *Il diritto dello sport*. Torino (2007), p. 124] – impediscono una perfetta assimilabilità o sovrapponibilità dei due impianti rimediali in parola [LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, cit., p. 225 s.; VIDIRI, G.: “Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto”, *Foro it.* (1991), III, c. 341]. Ad ogni modo, val l'opera rammentare che, ragionando sulla falsariga di quanto già acquisito in altri ambiti [cfr. Corte cost., 7 maggio 1981, n. 100, *Giust. civ.* (1981), p. 2171 ss., con nota di FICI, A.: “In tema di tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati”; e *Giur. cost.* (1981), p. 845 ss., con nota di GRASSO, P.G.: “Il principio *nullum crimen sine lege* e le trasgressioni disciplinari dei

Proprio l'intrinseca vocazione repressivo-punitiva ha reso nel tempo sempre più avvertita e impellente l'esigenza di «civilizzazione»<sup>17</sup> della giustizia disciplinare, onde assicurare che l'esercizio del relativo potere avvenga in ossequio alle garanzie minime di tutela degli incolpati, scongiurando così che in importanti segmenti del diritto dello sport possano perpetuarsi «sacche» di (tendenziale) incostituzionalità<sup>18</sup>, dovute a deficienze o incertezze in ordine all'effettivo rispetto dei diritti fondamentali<sup>19</sup> e della stessa dignità<sup>20</sup> dei soggetti coinvolti; situazioni giuridiche che, in ogni caso, non possono essere sterilizzate o sacrificate in nome della pretesa «autonomia» o «insularità» dell'ordinamento sportivo<sup>21</sup>.

Tutto ciò ha fatto sì che, a più riprese ma con intensità crescente, si innescasse a livello normativo un'opera di graduale armonizzazione e adeguamento alle fisionomie del «giusto processo» delle procedure e dei rimedi giustiziali previsti dai codici e dagli statuti federali, in modo da favorirne l'allineamento all'assiologia costituzionale<sup>22</sup>.

---

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario], che – in materia di illecito disciplinare dei magistrati ordinari – ha giudicato conforme a Costituzione l'allora vigente art. 18 del r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511], si ritiene tuttora giustificata (e perciò non irragionevole) la diversa tecnica di formulazione del precetto disciplinare sportivo rispetto a quello penale la quale costituisce il fondamento di una precisa scelta normativa diretta a sublimare la salvaguardia dei valori sportivi e dei relativi principi morali [MORZENTI PELLEGRINI, R.: *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*. Milano (2007), p. 208 s.; D'ONOFRIO, P.: “L'ordinamento sportivo tra giustizia sportiva e giustizia statale”, *www.cahiers.org*, p. 6].

<sup>16</sup> GRECO, A.: *La giustizia sportiva nel calcio*. Milano (2012), p. 245 s.; più in generale sulla comune matrice – che tuttavia lascia impregiudicate le differenze – del potere penale e di quello disciplinare, BORTOLOTTI, D.: *Disciplina*, cit., p. 2.

<sup>17</sup> Così RIGAUX, F.: “Il diritto disciplinare”, cit., p. 404, il quale, di seguito, chiariva come «Il verbo civilizzare deve essere inteso in senso lato: senza voler negare la natura giuridica e l'autonomia del diritto sportivo, occorre che anche quest'ultimo sia sottomesso ai principi fondamentali dello Stato di diritto».

<sup>18</sup> Non a caso era stato sollevato «l'interrogativo se la giustizia sportiva, specie allorché comporta l'irrogazione di sanzioni, possa essere definita “giustizia” ed anzitutto se essa non sia così “inferiore” a quella ordinaria, sul piano degli *standard*, da doversi auspicare una sua radicale riforma [...]» [AIELLO, M.: “Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale”, *Iustitia* (2008), p. 195].

<sup>19</sup> MORO, P.: “La fonte europea del giusto processo sportivo”, in TOGNON, J. (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*. Torino (2009), p. 100.

<sup>20</sup> Anticipando di pochissimo il discorso, val l'opera citare le parole di PICOZZA, E.: “I rapporti generali tra ordinamenti”, in FRANCHINI, C. (a cura di), *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*. Torino (2004), p. 10, secondo il quale «il richiamo alle regole del giusto processo, all'obbligo di motivazione delle decisioni, alla facoltà di impugnazione delle decisioni medesime attiene ad una serie di valori comuni che non sono solo dello sport, ma della dignità umana: sono cioè quelle idee di libertà e di tutela dei diritti che risultano ormai immanenti nella realtà giuridica odierna».

<sup>21</sup> Sull'inattualità di una simile impostazione teorica, cfr., *infra*, nota 66.

<sup>22</sup> Cfr., *amplius*, § II.

Analizzando il *trend* evolutivo in parola in una prospettiva più ampia, sembrano essersi dunque riproposte anche nel contesto sportivo le diffuse e meritorie manovre di attrazione o riconduzione nell'orbita della Costituzione che hanno via via interessato le più rilevanti manifestazioni di potere disciplinare<sup>23</sup>. Iniziative, queste, spesso (se non sempre) innescate e alimentate dalla portata archetipica e trascendente dei canoni obiettivati nell'art. 111 cost.<sup>24</sup>, la quale consente di trasporre gli stilemi e i valori processuali oltre i confini elettivi della giurisdizione e di spiegare la loro travolgente influenza conformativa non soltanto in riferimento alle funzioni *lato sensu* «giustiziali» o comunque «paragiurisdizionali»<sup>25</sup> ovvero

<sup>23</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, alle riforme che nel corso dell'ultimo decennio hanno investito – nel segno del riconoscimento e del potenziamento delle garanzie connaturate alla giurisdizione, quali *in primis* la terzietà e l'imparzialità dell'autorità giudicante – la potestà disciplinare inerente alla carriera magistratuale ordinaria [PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, lezioni svolte negli a.a. 2007 e 2008 raccolte e corredate da M. Angelone, O. Clarizia e M. D'Ambrosio. Napoli (2010), p. 80 s.; FRESA, M.: “Profili procedurali: il procedimento disciplinare innanzi al C.S.M.: iniziativa, istruttoria, conclusione”, in FANTACCHIOTTI, M. - FRESA, M. - TENORE, V. e VITELLO, S. (a cura di), *La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali*. Milano (2010), p. 350; APOSTOLI, A.: *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*. Milano (2009), p. 181, la quale fa presente che «La nuova disciplina, delineata dal Capo II del decreto 109 del 2006, non pare tuttavia accogliere in pieno i principi del “giusto processo” posti, in particolare, dall'art. 111 Cost.»] ovvero alla professione forense [DANOVI, R.: “Il procedimento disciplinare nell'avvocatura e il giusto processo”, *Rass. for.* (2003), p. 15; LO CALZO, A.: “Le garanzie del giusto procedimento nella giustizia disciplinare forense”, in FLAMINI, A. - MEZZASOMA, L. - RUGGERI, L. e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni*. Napoli (2012), p. 236 ss.]. Anche la giurisprudenza nazionale e sovranazionale ha dal canto suo contribuito ad estendere l'osservanza dei principi del giusto processo alle diverse normative in tema di procedimenti disciplinari: cfr., per quanto attiene ai magistrati, Corte EDU, Sez. I, 5 febbraio 2009, n. 22330, *Cass. pen.* (2009), p. 4036; e Cass., Sez. un., 21 maggio 2004, n. 9727, *Foro it.* (2004), I, c. 2746 ss., con nota di CEA, M.C.: “Incompatibilità del giudice e giudizio disciplinare dei magistrati”; per quanto attiene agli avvocati, si vedano Cass., Sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29294, *Giust. civ.* (2009), I, p. 577 ss., con nota di MOROZZO DELLA ROCCA, F.: “Disciplina forense: ammissibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso delibera di apertura del procedimento disciplinare”; nonché Cass., Sez. un., 1 luglio 2008, n. 17938 e Cass., Sez. un., ord., 8 maggio 2008, n. 11213, *Foro it.* (2009), I, c. 1547 ss., con nota di SCARSELLI, G.: “L'avvocato e il giusto processo disciplinare”.

<sup>24</sup> Che d'altra parte riflette la precettività che accomuna le norme costituzionali. Sul punto cfr., per tutti, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. Napoli (3<sup>a</sup> ed., 2006), pp. 205 (ed ivi la bibliografia citata alla nota 170), ma spec. 543 ss.

<sup>25</sup> Al riguardo, si pensi ai procedimenti paragiurisdizionali che si svolgono dinanzi alle *authorities* e che parte della dottrina ritiene debbano essere ugualmente assistiti dalle più piene garanzie del giusto processo. In argomento, RICCIUTO, V.: “Nuove prospettive del diritto privato dell'economia”, in PICOZZA, E. e RICCIUTO, V. (a cura di), *Diritto dell'economia*. Torino (2013), p. 284 ss.; RAGANELLA, E. e VALLA, L.: “La tutela giustiziale dinanzi alle autorità indipendenti”, in IID. (a cura di), *La tutela giustiziale*. Milano, (2007), p. 232 ss. Finanche la giurisprudenza, pur essendosi attestata su posizioni più morbide, ha

«semigiurisdizionali» (come taluno suole reputare quelle connesse all'amministrazione della giustizia – anche disciplinare – nel mondo dello sport<sup>26</sup>); ma, addirittura, in riferimento all'*agere* della p.a., essendo ampiamente documentata la c.d. «processualizzazione» del procedimento amministrativo che, proprio attraverso l'estensione a questo di alcune garanzie paradigmatiche del processo, ha dissolto gran parte delle originarie differenze che contrapponevano le due fenomenologie<sup>27</sup>.

Tale omologazione peraltro consente – almeno in merito al presente svolgimento – di accantonare le incertezze sul carattere giurisdizionale o amministrativo degli organi disciplinari della giustizia sportiva e, quindi, sulla natura di processo o procedimento (di qui l'utilizzo fluttuante dei due termini nel lessico normativo multilivello) dei relativi itinerari decisorii, i quali sembrano ad ogni buon conto assumere «connotati sempre più assimilabili agli atti e alle peculiarità proprie dei procedimenti giudiziari in senso stretto»<sup>28</sup>.

## II. I «PRINCIPI DI GIUSTIZIA» DEL CONI E LA PROGRESSIVA AFFERMAZIONE DEL «GIUSTO PROCESSO SPORTIVO».

La riferita evoluzione in chiave moderna e garantista delle dinamiche giustiziali/disciplinari «endofederali», in coerenza con gli *standard* costituzionali così come con quelli di derivazione internazionale e europea<sup>29</sup>, rinviene i suoi prodromi all'interno del decreto di «Riordino del Comitato

---

preso sintomaticamente atto di come «Il legislatore [...], pur non essendo obbligato a farlo né in base all'art. 6, par. 1, CEDU, né in base a precetti costituzionali, ha, comunque, scelto di estendere al procedimento sanzionatorio di competenza della Consob alcune garanzie tipiche del c.d. giusto processo (come appunto il contraddittorio, la piena conoscenza degli atti e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie)» (Cons. St., Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1595, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>26</sup> In tal senso, FUMAGALLI, L.: “La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione”, *Riv. dir. sport.* (1999), spec. p. 251 ss., il quale propone di distinguere le controversie sportive tra quelle che si svolgono secondo moduli di tipo semigiurisdizionale, da un lato, e arbitrale, dall'altro.

<sup>27</sup> BUFFONI, L.: “Il rango costituzionale del «giusto procedimento» e l'archetipo del «processo»”, *Quad. cost.* (2009), spec. pp. 290 ss. e 295 ss. Ancora, sui rapporti tra procedimento e processo, COMPORI, G.D.: “Il giudice amministrativo tra storia e cultura: la lezione di Pier Giorgio Ponticelli”, *Dir. proc. amm.* (2014), p. 818 ss. Sia altresì consentito rinviare a ANGELONE, M.: “La motivazione delle leggi. Profili funzionali ed implicazioni sistematiche”, in PERLINGIERI, P. (a cura di), *Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico*. Napoli (2010), p. 127, ed ivi nota 38.

<sup>28</sup> RUI, A.: “Le novità introdotte dal nuovo Codice di giustizia sportiva: organi, atti e termini per un nuovo processo sportivo”, [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it) (2014), n. 3, p. 66.

<sup>29</sup> Rimarcano la medesima tendenza anche AGOSTINIS, B. e VIGNA, M.: “Il nuovo Codice di giustizia sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano”, [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it) (2014), n. 2, p. 90.



olimpico nazionale italiano - CONI», che affida alla Giunta nazionale il compito di enucleare «i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva», affinché questi assecondino «i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni» (art. 7, comma 2, lett. *b*-bis, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242<sup>30</sup>). L'impegno di addivenire alla definizione di «requisiti procedurali minimi»<sup>31</sup> trova eco nello stesso Statuto del CONI che, all'art. 2, comma 8, fa carico all'ente, nell'assolvimento della sua *mission* istituzionale, di adoperarsi per «garanti[re] giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo».

Dando seguito e implementazione alle richiamate previsioni, sono stati emanati – dapprima nel 2003, ma poi riformulati nel 2007<sup>32</sup> e, da ultimo, in concomitanza con la più ampia riforma varata nel 2014<sup>33</sup> – i «Principi di giustizia sportiva»<sup>34</sup> che ordinano il catalogo<sup>35</sup> dei principali diritti in ambito processuale-sportivo ai quali devono uniformarsi<sup>36</sup>, a pena di illegittimità, gli statuti ed i regolamenti delle singole federazioni nazionali<sup>37</sup>.

<sup>30</sup> Nel testo novellato dal d.lg. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. «decreto Pescante»).

<sup>31</sup> Si mutua l'espressione da RIGAUX, F.: «Il diritto disciplinare», cit., p. 402.

<sup>32</sup> Non è casuale che un primo intervento correttivo si sia compiuto all'indomani dello scandalo (noto ai più come «Calciopoli») che nel 2006 ha coinvolto il calcio italiano e che – come tra l'altro ricordano AIELLO, M.: «Sanzioni disciplinari», cit., pp. 195 e 204 s., nonché D'ONOFRIO, P.: «La giustizia sportiva, processo o procedimento?», *Dir. sport* (2007), p. 802 – si era dipanato in una serie di vicende processuali asseritamente caratterizzate da diffuse carenze e violazioni delle garanzie proprie del giusto processo quali il diritto di difesa, ad un giudice naturale e terzo, *etc.*

<sup>33</sup> Sui contenuti complessivi della riforma della giustizia sportiva, cfr. BASILICO, A.E.: «La riforma della giustizia sportiva», *Gior. dir. amm.* (2014), p. 647 ss.; CIVALE, S.: «La riforma della giustizia sportiva adottata dal CONI: un nuovo sistema procedurale unico», *Riv. dir. econ. sport* (2014), p. 159 ss.; SANTONASTASO, F.: «Considerazioni a margine della nuova riforma della giustizia sportiva», *www.giustiziasportiva.it* (2014), n. 3, p. 95 ss.

<sup>34</sup> Cfr. deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014. Si tenga presente che il medesimo *corpus* di principi trova collocazione e, in alcuni casi, ulteriore svolgimento anche all'interno del «Codice della giustizia sportiva» del CONI (adottato con deliberazione n. 1532 del 10 febbraio 2015 e successivamente approvato con d.P.C.M. 3 aprile 2015).

<sup>35</sup> Di «base comune» discorre CIVALE, S.: «La riforma», cit., p. 193 s.

<sup>36</sup> L'innalzamento del tasso di uniformità delle procedure federali, con conseguente declassamento dell'autonomia dei codici di giustizia delle singole federazioni, costituisce una delle cifre distintive della richiamata riforma della giustizia sportiva: «mai prima d'ora, infatti, era stata imposta dall'esterno una codificazione dei procedimenti federali, da sempre disciplinati con 'regolamenti di giustizia' a efficacia meramente interna» (FERRARA, L. e ORSO, F.: «Il Codice di Giustizia del Coni tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale, *www.rivistadirittosportivo.coni.it*, p. 1 s., i quali esaminano la tensione innescatasi tra le pretese autonomistiche delle federazioni e la spinta del Coni verso l'omogeneizzazione della giustizia sportiva; cfr. spec. p. 9 ss.); e similmente: «È la prima volta, infatti, in cui il Comitato Olimpico emana un insieme di norme e prescrizioni, che esondano dai confini dei principi di giustizia sportiva consistenti in mere linee guida, atte a delineare in maniera

Si intuisce già a prima lettura che i Principi in parola ricalcano in modo fedele quelli di rango costituzionale dettati in tema di «giusto processo», al dichiarato scopo di esportare le corrispondenti tutele<sup>38</sup> anche al cospetto dei giudici sportivi, con ciò disattendendo le deduzioni della pregressa giurisprudenza amministrativa<sup>39</sup> e, per converso, recependo quelle decisamente più «protettive» espresse dalla Consulta, la quale aveva già chiarito in linea generale come anche in campo disciplinare si imponga «il rispetto di garanzie nella contestazione degli addebiti, nell’istruttoria, nella partecipazione dell’interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio»<sup>40</sup>.

L’opzione normativa confederale – incoraggiata dalle suggestioni promananti dalla giurisprudenza<sup>41</sup> e dalla dottrina più attenta<sup>42</sup> – si attesta quindi sulla

---

netta e inderogabile i confini temporali, processuali e strutturali del procedimento sportivo» (RUI, A.: “Le novità”, cit., p. 56). Sul punto anche AGOSTINIS, B. e VIGNA, M.: “Il nuovo Codice”, cit., p. 91.

<sup>37</sup> Come ribadito *expressis verbis* dal «Principio di giustizia sportiva» sancito dall’art. 15 dei «Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate» (approvati con deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014). Sulla medesima lunghezza d’onda anche l’art. 9, comma 1, del citato «Codice della giustizia sportiva» del CONI.

<sup>38</sup> In ordine alle quali, cfr. – senza alcuna pretesa di completezza – PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale*, cit., p. 25 ss.; CECCHETTI, P.: *Giusto processo (dir. cost.)*, *Enc. dir.*, Agg., V. Milano (2001), p. 595 ss.; nonché ANDRONIO, A.: “Sub art. 111”, BIFULCO, R. – CELOTTO, A. e OLIVETTI, M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, *Artt. 101-139. Disposizioni transitorie e finali*. Torino (2006), spec. p. 2111 ss.

<sup>39</sup> Secondo la quale le decisioni degli organi di giustizia sportiva «sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo» [TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 8 giugno 2007, n. 5280, *Foro amm. TAR* (2007), p. 2078]; ne consegue che sono «inapplicabili [...] le norme di rango costituzionale che concernono l’attività giurisdizionale e l’organizzazione dei plessi giudiziari» (TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 21 giugno 2007, n. 5645, *ivi*, p. 2084). Alla sessa conclusione potrebbe giungersi seguendo la giurisprudenza ordinaria [Cass., Sez. I, 5 dicembre 2002, n. 17245, *Società* (2003), p. 702 ss., con nota di SOLDATI, N.: “Opposizione alla delibera di esclusione del socio di società cooperativa”] e la dottrina [GALGANO, F.: *Delle persone giuridiche*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca. Bologna-Roma (2<sup>a</sup> ed., 2006), p. 386] che hanno ritenuto che non è neppure ipotizzabile un problema di imparzialità dell’organo giudicante là dove questo sia espressione di meccanismi di giustizia «endoassociativa».

<sup>40</sup> Corte cost., 1 marzo 1995, n. 71, *Foro it.* (1995), I, c. 1738 ss., con osservazione anepigrafa di AMATO, G.; e *Giur. cost.* (1995), p. 679 ss., con nota di MARZO, P.: “Il Consiglio della magistratura militare: dubbi di legittimità costituzionale”.

<sup>41</sup> «[...] i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell’art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due commi dell’art. 111 Cost. [...] sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedurali ed in contraddittorio) e quindi anche nel settore della giustizia sportiva, regolata dall’ordinamento sportivo e in

rotta della progressiva affermazione di un «giusto processo sportivo»<sup>43</sup>, quale frutto di una convergenza osmotica (che l'oramai preponderante dimensione economica e affaristica che governa lo sport ha acuito e accelerato) tra il modello processuale sportivo e quello giurisdizionale.

Nel dettaglio, il CONI ha innanzitutto imposto – riproducendo pressoché pedissequamente il recitativo dell'art. 111 cost. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – che anche nelle controversie sportive sia assicurata la parità delle parti ed il contraddittorio (art. 2, comma 2). Ne discende che l'incolpato non può essere costretto a subire gli effetti di una misura punitiva presa dall'organo titolare della potestà disciplinare senza essere stato messo in condizione – con le medesime prerogative e con le stesse facoltà riconosciute all'accusa – di partecipare effettivamente al procedimento e, quindi, di concorrere alla formazione della decisione finale. L'integrità della dialettica processuale sottintende, altresì, la necessaria corrispondenza tra gli addebiti contestati e quelli in seguito stigmatizzati nel provvedimento sanzionatorio finale, non potendosi ammettere – se non a detrimento del diritto di difesa (sul quale si tornerà tra breve) – che la sanzione riguardi fatti (diversi o nuovi) che, ancorché emersi nel corso dell'istruttoria, non siano stati previamente oggetto di specifica censura.

È del pari riconducibile ai succitati referenti italo-comunitari la previsione secondo cui «I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale» (art. 2, comma 3): si vuole così assicurare che l'attivazione (*id est*, l'esercizio dell'azione da parte dell'autorità inquirente) e la conclusione dell'*iter*

---

ogni caso rispettosa dei principi della Costituzione» (Alta Corte di Giustizia, 8 luglio 2011, n. 15); «l'ordinamento della giustizia sportiva, per quanto autonomo ed indipendente, non può sottrarsi ai principi fondamentali irrinunciabili contenuti nella Costituzione Italiana e negli atti anche essi fondamentali della Unione Europea, dovendo, invece, interpretare ed applicare le norme dello stesso ordinamento sportivo alla luce degli anzidetti principi fondamentali soprattutto quelli attinenti alla persona umana e alla sua tutela» (Alta Corte di Giustizia, 3 aprile 2012, n. 9).

<sup>42</sup> FERRARA, L.: «Il contenzioso sportivo», cit., p. 1599; AIELLO, M.: «Sanzioni disciplinari», cit., p. 199 s.; VIGORITI, V.: «Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia», *Riv. arb.* (2005), p. 442.

<sup>43</sup> Adoperano tale locuzione: SANDULLI, P.: «Brevi note in tema di giusto processo sportivo», *Riv. dir. econ. sport.* (2015), in corso di pubblicazione; MORO, P.: «La fonte europea», cit., p. 94; MARINO, G.: «Ordinamento sportivo e diritti fondamentali: verso il «giusto processo sportivo»», in BRUSCUGLIA, L. – ROMBOLI, R. e FAMIGLIETTI, G. (a cura di), *Sport e ordinamenti giuridici*. Pisa (2009), pp. 155 ss. e 158 ss. Si ricordi, infine, il convegno organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, dal titolo «*Verso un giusto processo sportivo. Idee e prospettive di riforma*» (Caltanissetta, 12-13 aprile 2013).

disciplinare siano tempestive e per quanto più possibile rapide<sup>44</sup>, non tanto e non solo per le menzionate ragioni di «efficienza del sistema» (cioè per agevolare l'ordinato e celere svolgimento dell'attività federale), quanto piuttosto per salvaguardare il diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento, posto che l'aumento del *gap* temporale dal momento di commissione del presunto illecito potrebbe rendere man mano più arduo il reperimento di prove ed elementi a discarico.

Un ulteriore tassello sul quale alligna l'innalzamento della soglia di tutela e la «torsione costituzionale» dei meccanismi punitivi sportivi si rintraccia nel successivo comma 4, là dove si stabilisce che «La decisione del giudice è motivata [e pubblica]», dovendo essere corredata da una espressa motivazione dalla quale si evinca – «in maniera chiara e sintetica» (comma 5) – il percorso logico-giuridico seguito del giudicante. L'obbligo motivazionale risponde infatti, com'è noto<sup>45</sup>, sia ad una esigenza «endoprocessuale», connessa al riconoscimento della possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi ad altro organo; sia ad una esigenza «extraprocessuale» (si spiega così anche il perché della asserita pubblicità), in quanto garantisce un controllo diffuso sulle decisioni giudiziali da parte della comunità sportiva che ha in tal modo la possibilità di verificare, sebbene *ab externo* e *a posteriori*, l'operato dei giudici.

Gli organi di giustizia sportiva<sup>46</sup> devono poi essere posti in condizione di operare in piena indipendenza nonché con autonomia di giudizio e di valutazione (art. 3, comma 3)<sup>47</sup>. La terzietà e l'imparzialità dei giudici, quale attributo basilare di ogni sistema giustiziale<sup>48</sup>, si perfeziona nella fissazione – demandata per quanto concerne gli aspetti di dettaglio al Codice di giustizia sportiva del CONI ed ai regolamenti federali – di specifici requisiti soggettivi che ne assicurano l'elevata professionalità, ai quali si affiancano precisi limiti

---

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 2, del «Codice della giustizia sportiva» del CONI, «Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare», mentre «Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo». Anche l'introduzione della condanna al pagamento delle spese processuali per la lite temeraria (art. 10) dovrebbe contribuire alla deflazione del contenzioso ed al conseguente miglioramento della *performance* della giustizia sportiva anche sul versante della tempistica.

<sup>45</sup> ANDRONIO, A.: “*Sub art. 111*”, cit., pp. 2102 s. e 2120.

<sup>46</sup> In concreto identificati nel Giudice sportivo nazionale, nei Giudici sportivi territoriali, nella Corte sportiva di appello, nel Tribunale federale e nella Corte federale di appello. In ordine alle rispettive competenze sia consentito il rinvio a SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*, cit., p. 534 ss.; e a CIVALE, S.: “La riforma”, cit., pp. 167 ss. e 169 ss.

<sup>47</sup> In merito alle innovazioni introdotte, cfr. PROTO, M.: “Su autonomia e indipendenza dei ‘nuovi’ organi di giustizia”, *www.rivistadirittosportivo.coni.it*, p. 2 ss.

<sup>48</sup> BAGATTINI, F.: “Gli organi della giustizia sportiva”, in D'AVIRRO, A. (a cura di), *Commento al nuovo codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*. Milano (2008), p. 255.

di durata (e di rinnovabilità) dell'incarico<sup>49</sup>; nella determinazione di apposite cause di incompatibilità e astensione che precludono ai componenti, durante il mandato, di intrattenere «rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze» (art. 3, comma 3)<sup>50</sup>; come pure nel divieto di cumulare gli incarichi, posto che «La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni» (comma 5).

L'esigenza di custodire al massimo l'autonomia e l'indipendenza dei giudici sportivi è peraltro alla base della scelta organizzativa, costituente una delle principali novità introdotte dalla riforma del 2014, di istituire presso ogni federazione una Commissione federale di garanzia<sup>51</sup>, composta da tre o cinque membri designati – per la durata di sei anni, rinnovabili una sola volta e salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna federazione – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori (art. 4, comma 1)<sup>52</sup>. La Commissione ha, tra l'altro, il compito di individuare, con determinazione insindacabile, «i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello» nonché di quelli «idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale»; è inoltre chiamata ad adottare «nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque

---

<sup>49</sup> Si da minimizzare le tentazioni di preconstituirsì posizioni di potere finalizzate alla riconferma nell'incarico.

<sup>50</sup> Esamina i contenuti della disposizione *de qua*, MERONE, A.: “Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, autonomia ed indipendenza”, *www.rivistadirittosportivo.coni.it*, p. 3 s.

<sup>51</sup> In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la singola federazione può optare di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13-ter dello Statuto del CONI.

<sup>52</sup> CIVALE, S.: “La riforma”, cit., p. 164 s.; MERONE, A.: “Nomina dei giudici”, cit., p. 4 s.

indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo» (comma 2).

Risulta in tutta evidenza ispirato all’art. 24 cost., quale epifania del più ampio diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale (sancito anche a livello sovranazionale dall’art. 19, par. 1, comma 2, del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), il riconoscimento a tutti i tesserati, affiliati e a ogni altro soggetto legittimato della possibilità di adire gli organi di giustizia per la tutela delle pretese riconosciute loro dall’ordinamento sportivo (artt. 2, comma 1 e 5, comma 1)<sup>53</sup>. A tal proposito, ogni federazione garantisce l’accesso ai servizi di giustizia determinando l’importo del contributo iniziale in modo da non renderlo eccessivamente oneroso (comma 2) e prevedendo, al contempo, forme di patrocinio gratuito per quanti non possano sostenere i costi di assistenza legale (comma 3)<sup>54</sup>.

In perfetta sintonia con l’obiettivo di ravvicinamento della giustizia sportiva al «*due process of law*» si colloca sia il rinvio residuale agli «altri principi del giusto processo» (art. 2, comma 2) (per vero non necessario, dovendosi ritenere questi ultimi immediatamente applicabili a prescindere dall’esplicito richiamo, in forza della incidenza diretta della Costituzione sui rapporti intersoggettivi – c.d. «*Drittwirkung*»<sup>55</sup>) sia la previsione che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile»<sup>56</sup> (art. 2, comma 6): entrambi

---

<sup>53</sup> Il corrispondente art. 6, comma 2, del «Codice della giustizia sportiva» del CONI – nel regolare ulteriormente l’accesso alla giustizia – aggiunge che «L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale». Il che, secondo CIVALE, S.: *o.c.*, p. 165, fa sì che «l’accesso alla giustizia sportiva federale risult[is] subordinato al superamento di un “*giudizio preliminare di ammissibilità*”» (corsivo dell’autore), nel senso che «si rende necessario non solo il possesso di un interesse qualificato ad agire ma, altresì, della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, tutelata dall’ordinamento», spettando all’organo adito la verifica *in limine litis* della sussistenza di tale doppio presupposto.

<sup>54</sup> Cfr. inoltre l’art. 8 del «Codice della giustizia sportiva» del CONI. Ad ogni buon conto, ad oggi, le disposizioni attuative non sono state ancora licenziate.

<sup>55</sup> Cfr., *retro*, testo e nota 24.

<sup>56</sup> Sottolineano SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*, cit., p. 525, che «Se si considera che, fino ad oggi, i codici di giustizia sportiva federale prevedevano un richiamo esplicito ai principi del diritto processuale penale, si può comprendere come la disposizione in questione, con la quale il legislatore sportivo sembra aver mutato radicalmente il proprio orientamento in materia, abbia suscitato qualche perplessità e nel contempo particolare interesse». Difatti, il normatore sottopone le controversie sportive, quanto agli aspetti non regolati, ai dettami del processo civile, nonostante l’impianto generale e alcuni istituti previsti nei vari codici di giustizia sportiva risultino di chiara derivazione processualpenalistica. La scelta si pone peraltro in controtendenza rispetto ad altri sistemi disciplinari: si pensi a quello a carico dei magistrati ordinari che, in base al d.lg. n. 109 del 2006, è guidato dalle norme del codice di rito penale, in quanto compatibili.

confermano e assecondano l'applicazione diretta degli ulteriori paradigmi (di estrazione costituzionale e non) che caratterizzano l'esercizio della funzione giurisdizionale, identificando così un nucleo di garanzie sostanziali e procedurali supplementare<sup>57</sup> che si coniugano con quelle espressamente evocate nei Principi di giustizia sportiva del CONI e di cui del pari si esige il rispetto in sede disciplinare, pur nel silenzio delle norme federali.

Ecco dunque che, nonostante l'assenza di uno specifico riferimento testuale, l'interpretazione sistematica (condotta alla luce delle norme costituzionali<sup>58</sup> e di quelle ordinarie dettate in altri analoghi contesti<sup>59</sup>) ha imposto anche nel diritto disciplinare sportivo il principio di proporzionalità che esige di tenere conto della gravità degli illeciti commessi e del loro effettivo disvalore ai fini della selezione e della dosimetria della sanzione da irrogare<sup>60</sup>. D'altronde, la necessaria congruità del trattamento sanzionatorio rispetto al grado di

---

<sup>57</sup> «L'idea [è quella] di non rinserrare in un elenco "chiuso" i principi del processo sportivo» [PANZAROLA, A.: "Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva)", *www.rivistadiritto sportivo.coni.it*, p. 6 ss.].

<sup>58</sup> Anche secondo la Consulta è d'obbligo – da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione – una valutazione «compiuta alla stregua del principio di proporzione della pena disciplinare al caso concreto» [Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220, *Giur. cost.* (1995), p. 1642 ss., con nota di CERRI, A.: "Dalla garanzia del «giusto procedimento» in sede disciplinare al criterio della «proporzionalità»: spunti problematici e riflessioni a partire da un'interessante sentenza della Corte].

<sup>59</sup> Si osservi, ad esempio, in riferimento all'illecito disciplinare nel lavoro privato, l'art. 2106 c.c. (valevole *ex art.* 55 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 anche nel pubblico impiego) in forza del quale occorre valutare «la gravità dell'infrazione»; nonché, in riferimento all'illecito disciplinare a carico dei magistrati ordinari, l'art. 12 del d.lg. n. 109 del 2006, che dà più volte rilevanza alla «gravità» ed alla «abitualità» della condotta.

<sup>60</sup> Numerose sono le decisioni che impiegano tale criterio: cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia Federale, Sez. un., com. uff. n. 035/CGF (2011/2012) del 13 settembre 2011, nel quale si legge: «Occorre [...] valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dai reclamanti, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l'attribuzione di un corposo rilievo scusante all'errore sulla norma potrebbe suggerire nell'agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l'attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l'individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza».

offensività della condotta dell'incolpato, misurata in riferimento al bene giuridico protetto e tenuto attentamente conto dei fatti contestati<sup>61</sup>, diviene una priorità nei sistemi – come quello in esame – nei quali non sempre sussiste una correlazione netta e predeterminata tra illecito e sanzione da infliggere (di cui spesso non si stabilisce né la natura né l'entità) ovvero nei quali sono numerose le fattispecie prive della componente c.d. «precettiva in senso stretto», essendo imperniate sulla mera violazione di generici doveri di lealtà, correttezza e probità<sup>62</sup>. La proporzionalità (al pari della gradualità e dell'equità) della sanzione concorre allora a fissare (in funzione di garanzia) un argine agli ampi margini di discrezionalità lasciati al giudicante, offrendo un utile parametro<sup>63</sup> per sindacarne le scelte<sup>64</sup>, che – a loro volta – vanno sempre adeguatamente motivate sul punto<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Sulla necessità di un'analisi puntuale degli elementi di fatto e di una comparazione degli stessi congiuntamente alle norme invocate onde evitare giudizi affrettati o incompleti, cfr. Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1869 del 27 agosto 2010) del TNAS del 29 ottobre 2010.

<sup>62</sup> Cfr. FRASCAROLI, R.: *Sport (diritto pubblico e privato)*, Enc. dir., XLIII. Milano (1990), p. 533.

<sup>63</sup> Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 643 (prot. n. 2223 del 4 settembre 2012) del TNAS del 10 ottobre 2012; Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 504 (prot. n. 1445 del 31 maggio 2011) del TNAS del 23 luglio 2011. Ad ogni modo, la cognizione deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia: tra i molti precedenti in tal senso cfr., per tutti, il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 597 (prot. n. 1017 del 27 aprile 2012) del TNAS del 11 giugno 2012, ed il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2724 del 10 dicembre 2010) del TNAS del 25 luglio 2011; si ripropone *mutatis mutandis* il principio – pacifico nella giurisprudenza del g.a. [Cons. St., Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705, *Foro amm. C.d.S.* (2005), p. 1411; Cons. St., Sez. IV, 30 ottobre 2001, n. 5868, *Foro it.* (2002), III, c. 412; Cons. St., Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2259, *Foro amm.* (2001), p. 833; Cons. St., Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 3647, *ivi* (2000), p. 2573] – secondo cui la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari, così come della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati, costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità soltanto per macroscopici vizi logici.

<sup>64</sup> Ciò comunque non abilita gli incolpati a segnalare eventuali «disparità di trattamento» rispetto ad altre decisioni adottate in casi analoghi, poiché le singole fattispecie sono «da ritenere sempre assolutamente specifiche, e mai tra loro assimilabili e/o comparabili». Così Corte di Giustizia Federale, III sezione L.N.D. Comitato Interregionale, com. uff. n. 275/CGF (2009/2010) del 27 maggio 2010: 1) *Ricorso A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 e diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Pianura/Pomigliano del 14.2.2010*; nello stesso senso Alta Corte di Giustizia Sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; e il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2151 del 15 settembre 2011) del TNAS del 25 giugno 2012, nel quale si legge che il semplice raffronto con altre decisioni assunte dal giudice sportivo non vale a dimostrare la disparità di trattamento «in quanto la legittimità della misura sanzionatoria contestata [...] va valutata *ex se* sulla scorta di un sindacato riferito alle peculiarità proprie del caso concreto, che verifichi la rispondenza del *decisum* alla normativa di riferimento».



### III. I PERSISTENTI LIMITI DEL SISTEMA: IL SINDACATO «ESOFEDERALE» SULLE SANZIONI DISCIPLINARI E IL PENALIZZANTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CHE RICONOSCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO IL SOLO RIMEDIO RISARCITORIO.

Non può sottacersi – nonostante la questione sia abitualmente affrontata nel prisma dei rapporti di forza che si generano dal (presunto) riconoscimento della «autonomia» dell'ordinamento sportivo<sup>65</sup> – che una tappa essenziale nel percorso di «civiltà» del potere disciplinare è segnata, oltre che dalla diffusione delle garanzie minime che devono assistere qualsivoglia sistema giustiziale, da un appropriato controllo «esterno» sulle decisioni rese dagli organi federali. In altri termini, ragioni di giustizia sostanziale e di coerenza con l'orizzonte valoriale costituzionale raccomandano che le pretese punitive non sfuggano al vaglio giurisdizionale dello Stato territoriale: d'altronde, «infliggendo pene a coloro che hanno accettato la competenza delle organizzazioni sportive, restringendo la loro libertà, escludendoli dall'accesso alla formazione ed alle competizioni, le istituzioni di diritto privato si pronunciano sui diritti e le libertà dei cittadini; a questi ultimi, pertanto, deve

---

<sup>65</sup> Ad esempio, il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 313 (prot. n. 0853 del 5 maggio 2009) del TNAS del 28 gennaio 2010, ha ritenuto incongrua, per eccesso, la pena irrogata rilevando che la relativa decisione era dotata «di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza sancito, a livello generale, dall'art. 132, comma 1, c.p. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della complessa fattispecie come sopra esposta ed analizzata»; in termini pressoché identici si esprimono il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 316 (prot. n. 0866 del 5 maggio 2009) del TNAS del 28 gennaio 2010; ed il Lodo arbitrale nel procedimento di arbitrato n. 315 (prot. n. 0865 del 5 maggio 2009) del TNAS del 28 gennaio 2010.

<sup>66</sup> Invero, la dottrina moderna «ha posto decisamente in dubbio la costruzione ordinamentale» del sistema sportivo (così FERRARA, L.: «Giustizia sportiva», cit., p. 493), sostenendo l'assoluta improprietà del linguaggio del legislatore ordinario e costituzionale che pertanto non dà né intende dare vita o riconoscimento a un ordinamento (in senso tecnico, come tale) distinto e separato da quello dello Stato. Sul punto cfr., *amplius*, LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*. Napoli (2009), p. 46 ss.; PERLINGIERI, P.: «Riflessioni conclusive», in AA.VV. (a cura di), *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*. Napoli (2008), p. 716 s.; FEMIA, P.: «Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione», *ivi*, pp. 235 ss., ma spec. 282 s.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*. Napoli (2008), *passim*, ma spec. p. 64 ss.; nonché DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli (1999), p. 83 ss., il quale – già tempo addietro – riteneva non convincente l'inquadramento del fenomeno sportivo sulla scia teorica della pluralità degli ordinamenti giuridici, potendosi al più parlare di un settore normativo comunque integrato all'interno dell'unitario tessuto ordinamentale italo-comunitario, la cui autonomia (no già indipendenza) deve nondimeno svolgersi nella cornice dei valori dell'ordinamento giuridico generale.

essere riconosciuto il diritto di domandare al giudice statale di verificare, perlomeno, la legalità della sanzione disciplinare irrogata»<sup>67</sup>.

Quest’ultima asserzione mette a fuoco l’ontologica rilevanza «esoassociativa» delle sanzioni disciplinari<sup>68</sup>, attesa l’attitudine di molte (se non addirittura della maggior parte) di queste ad incidere negativamente su situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento generale e facenti capo al soggetto dichiarato responsabile del comportamento disapprovato<sup>69</sup>. In simili eventualità, precludere l’accesso alla giustizia statale – come peraltro potrebbe suggerire un’interpretazione del «vincolo di giustizia sportiva»<sup>70</sup> non conforme al quadro superprimario<sup>71</sup> – entrerebbe in aperta risonanza con il principio che accorda a chiunque la facoltà di agire in giudizio a protezione dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi desumibile dagli artt. 24, 103 e 113 cost.<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> RIGAUX, F.: “Il diritto disciplinare”, cit., p. 394.

<sup>68</sup> FRANCHINI, C.: “La rilevanza giuridico-economica delle decisioni dei giudici sportivi”, in LOMBARDI, R. - RIZZELLO, S. – SCOCA, F.G. e SPASIANO, M.R. (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*. Milano (2009), spec. pp. 91, 94 s., e 99 s.; DEL GIUDICE, I.: “La rilevanza giuridica della sanzione sportiva nella recente giurisprudenza del giudice amministrativo: luci ed ombre”, *ivi*, pp. 201 s. e 204 s.

<sup>69</sup> Il che emerge in modo plastico specie dinanzi a quelle misure a contenuto interdittivo (ad esempio, la revoca dell’affiliazione per le società o la radiazione per i tesserati) ovvero aventi quale effetto quello di inibire o impedire una o più prerogative connesse alla pratica della disciplina sportiva di appartenenza (ad esempio, la squalifica temporanea di un tesserato o una sanzione pecuniaria a carico di una società) che arrecano un indubbio pregiudizio alla sfera patrimoniale (e non: si pensi alla limitazione della libertà di associazione o di svolgimento della personalità del singolo tesserato; del diritto al lavoro; della libertà di iniziativa economica delle società professionistiche; *etc.*) del destinatario.

<sup>70</sup> Che campeggia negli statuti e nei regolamenti della quasi totalità delle federazioni, obbligando tesserati e affiliati a deferire ogni insorgenza controversia alle autorità «domestiche». Sull’argomento, SPASIANO, M.R.: “La giustizia sportiva”, in SCOCA, F.G. (a cura di), *Giustizia amministrativa*. Torino (6<sup>a</sup> ed., 2014), p. 564 s.; FERRARA, L.: “Giustizia sportiva”, cit., p. 522 ss.; FRATTAROLO, V.: “Il procedimento disciplinare sportivo”, cit., p. 584 s.

<sup>71</sup> L’impostazione che struttura la giustizia sportiva e quella statale «a compartimenti stagni» trova smentita anche a livello sistematico, poiché è lo stesso legislatore che prefigura e apre a forme di collegamento e di «dialogo» tra le rispettive sfere settoriali (e, dunque, tra i rispettivi plessi giurisdizionali), là dove nell’art. 1, comma 2, della stessa l. n. 280 del 2003 dispone che «I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia», ma facendo subito dopo «salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».

<sup>72</sup> Come pure con il divieto di istituzione di «giudici straordinari» o «speciali» di cui all’art. 102, comma 2, cost., dal momento che i giudici sportivi finirebbero per configurare una sorta di magistratura speciale.

Ecco allora perché la giurisprudenza<sup>73</sup> più sensibile ha sostenuto – come peraltro già additato in ambiente europeo<sup>74</sup> – la ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo (in particolare presso il TAR del Lazio cui è oggi rimessa la competenza funzionale inderogabile *ex art.* 135, comma 1, lett. g, del codice del processo amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive) e quindi la sindacabilità stessa delle sanzioni disciplinari inflitte a livello federale allorché da esse discendano effetti sfavorevoli che non si esauriscono all'interno del fenomeno e dell'universo sportivo, ma che per contro si proiettano all'esterno investendo la sfera morale, professionale, giuridica ed economica di società o singoli tesserati. Spingendo tale approdo alle sue logiche conseguenze, si giunge altresì ad ammettere la possibilità per il g.a. di procedere – ove ne ravvisi l'illegittimità – all'annullamento dei provvedimenti afflittivi emanati dalle federazioni.

Per altro verso, fatta salva l'affermazione (costituzionalmente necessitata) della giurisdizione amministrativa, va ricordato che un difforme orientamento giurisprudenziale ha suggerito di circoscriverne e di ridimensionarne i poteri cognitivi, avanzando dei dubbi circa la possibilità di azionare in tale sede il classico rimedio di tipo demolitorio avverso l'atto impugnato. Secondo un noto arresto del Consiglio di Stato<sup>75</sup>, infatti, il giudice speciale non potrebbe essere investito delle vicende disciplinari direttamente ai fini dell'annullamento delle sanzioni sportive, potendo al più conoscere di queste in via meramente incidentale e indiretta ai (più limitati) fini del risarcimento del danno. Il sillogismo decisorio fa leva sul fatto che il legislatore, sebbene fosse ben consapevole che le statuizioni disciplinari avrebbero potuto comportare effetti nell'ordinamento statale, ha comunque optato per la riserva a favore della giustizia sportiva, ribadendo così la propria intenzione

---

<sup>73</sup> Cfr., *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645, *Foro it.* (2007), III, c. 473; TAR Lazio, Roma, Sez. III, ord., 22 agosto 2006, n. 4666, *Giur. merito* (2006), p. 2532; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 aprile 2005, n. 2801, *Foro amm. T.A.R.* (2005), p. 1095.

<sup>74</sup> Corte giust. UE, Sez. III, 18 luglio 2006, c. 519/04, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, *Giust. amm.* (2006), p. 902 ss., con nota di DEL GIUDICE, I.: “La Corte di giustizia delle Comunità europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive”. In disparte il famoso precedente appena ricordato, la c.d. «rilevanza esterna» delle norme sportive (e, più in generale, delle questioni connesse al fenomeno sportivo) è ampiamente accreditata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e, in particolare, all'interno delle decisioni concernenti la libera circolazione dei calciatori: si legga, da ultimo, Corte giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Bernard e altro, *Dir. un. eur.* (2010), p. 707 ss., con nota di BASTIANON, S.: “Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea”.

<sup>75</sup> Cons. St., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, *Dir. proc. amm.* (2010), p. 1417 ss., con nota di GOISIS, F.: “Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche-sportive?”; *Danno resp.* (2009), p. 612 ss., con nota di CIMELLARO, L.: “Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale”; e *Foro it.* (2009), III, c. 197 ss., con nota di PALMIERI, A. “In tema di giustizia sportiva”.

di impedire che tali contese fuoriescano dall’ordinamento di settore; il che lascia pertanto spazio – non essendo concepibile una compromissione totale del diritto di azione e di difesa – alla sola tutela risarcitoria mediante la quale reintegrare le eventuali ingiustizie subite da chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante.

La tenzone così insorta all’interno della magistratura amministrativa ha trovato composizione a seguito dell’intervento della Consulta cui era stata sottoposta<sup>76</sup> la questione di legittimità costituzionale del criterio di riparto tra giurisdizione sportiva e statale risultante dal c.d. «decreto salva-calcio».

Il Giudice delle leggi<sup>77</sup> – fornendo una lettura *secundum Constitutionem* delle norme sospette di illegittimità – ha infatti avuto modo di chiarire che non è fondata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. *b*, e comma 2, d.l. n. 220 del 2003, «nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi e interessi legittimi. Tali norme, infatti, devono essere interpretate nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva,

---

<sup>76</sup> Cfr. l’ordinanza di rimessione TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, ord., 11 febbraio 2010, n. 241, *Giur. merito* (2010), p. 2567 ss., con nota di MARZANO, L.: “La giurisdizione sulle sanzioni disciplinari sportive: il contrasto fra Tar e Consiglio di Stato approda alla Corte Costituzionale”.

<sup>77</sup> Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, *Riv. trim.* (2012), p. 1009 ss., con nota di PESCATORE, V.: “Corte costituzionale e risarcimento del danno da sanzione sportiva”; *Giust. civ.* (2012), I, p. 2519 ss., con nota di SANTAGADA, G.: “Le sanzioni disciplinari sportive: se non sono annullabili non sono «atti amministrativi», ma «fatti storici» non arbitrabili e la domanda risarcitoria si propone davanti al giudice ordinario”; *Giur. it.* (2012), p. 187 ss., con nota di PIAZZA, I.: “Ordinamento sportivo e tutela degli associati: limiti e prospettive del nuovo equilibrio individuato dalla Corte costituzionale”; *Corr. giur.* (2011), p. 1548 ss., con nota di SCOCA, F.G.: “I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore”; *Danno resp.* (2011), p. 919 ss., con nota di BLANDO, F.: “Sanzioni sportive”, cit.; *Giur. cost.* (2011), p. 688 ss., con nota di MANFREDI, G.: “Gruppi sportivi e tutela endoassociativa”; e di DI TODARO, A.A.: “La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana «fuga» della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente”; sulla decisione in parola si sofferma anche il saggio a firma di DI NELLA, L.: “Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport”, *Rass. dir. econ. Sport* (2012), pp. 45 ss., ma spec. 50 ss.

innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. In particolare, quindi, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. In tali fattispecie l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno». Quest'ultima, aggiunge l'organo di garanzia costituzionale, integra «sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione», posto peraltro che «ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento», come attesta l'art. 30 del codice del processo amministrativo che svincola l'azione di condanna dalla previa impugnazione del provvedimento fonte di pregiudizio.

Si è perciò ritenuto «non irragionevole» il bilanciamento operato dal legislatore che ha individuato un adeguato «punto di equilibrio» tra le contrapposte esigenze di autonomia dell'ordinamento sportivo, da un lato, e di irrinunciabile tutela giurisdizionale dei tesserati, dall'altro, riconoscendo al soggetto colpito da una sanzione disciplinare che abbia inciso su posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo di disporre di un «doppio binario» di tutela: questi può sia azionare i rimedi domestici approntati dall'apparato federale per reagire e vedersi neutralizzare la sanzione; sia ricorrere al giudice amministrativo, non al fine di ottenere la caducazione del provvedimento illegittimo (che permane prerogativa esclusiva degli organi di giustizia sportiva), bensì per far emergere gli eventuali profili risarcitori derivanti da tale illegittimità.

Com'era prevedibile, le indicazioni maturate in seno alla Corte sono successivamente filtrate a livello pretorio<sup>78</sup>. In una delle ultime decisioni in

---

<sup>78</sup> Cons. St., Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5514, *Foro amm. C.d.S.* (2013), p. 3164; Cons. St., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5998, *ivi* (2012), p. 3019; Cons. St., Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302, *Foro it.* (2012), III, c. 213; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 novembre 2013, n. 10158, *Foro amm. T.A.R.* (2013), p. 3433; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 gennaio 2013, n.

materia<sup>79</sup> il giudice amministrativo ha ribadito il proprio difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. Il risarcimento in forma specifica – espressamente richiamato dall'art. 30, comma 2, del codice del processo amministrativo – è caratterizzato dalla rimozione della fonte del danno e delle sue conseguenze pregiudizievoli, essendo volto a ristabilire lo *status quo* risalente al momento in cui si è verificato l'evento dannoso, con l'attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita o, comunque, delle stesse utilità garantite dalla legge, non già quindi, come per l'altra forma di risarcimento, di utilità solo equivalenti. Dunque, la necessità, per ottenere la *restitutio in pristinum*, di annullare l'atto lesivo tronca *a priori* la possibilità di far rientrare tale modalità di riparazione tra quelle «assentite» dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 49 del 2011: l'annullamento della sanzione comporterebbe infatti quella «forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo» che lo *Iudex legum* ha voluto evitare con la sua pronuncia di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Opposta è stata invece l'accoglienza serbata dalla dottrina maggioritaria<sup>80</sup> che ha sin da subito criticato aspramente le conclusioni, per così dire, «compromissorie» patrocinata dalla Consulta alla quale si rimprovera di aver fornito una soluzione tanto castrante per gli organi federali, sui cui già risicati bilanci viene riversato il peso economico dei risarcimenti accordati dal giudice statale; quanto deludente per i soggetti sanzionati, cui si appronta una tutela irragionevolmente «dimidiata».

A tal ultimo proposito, la decisione di riconoscere a chi è stato leso da un provvedimento punitivo ingiusto il solo rimedio risarcitorio appare «molto

---

392, *ivi*, p. 164; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 10304, *ivi* (2012), p. 3900, che, quanto ai termini per proporre l'azione risarcitoria, ha chiarito che il definitivo superamento della c.d. «pregiudizialità amministrativa» comporta la generale applicazione del principio per cui il *dies a quo* della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno coincide con la data del provvedimento lesivo, e non più con quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha annullato.

<sup>79</sup> TAR Lazio, Roma, Sez. III, ord., 24 aprile 2013, n. 1783, *Giur. merito* (2013), p. 1673 s., confermata poi da Cons. St., Sez. VI, ord., 7 maggio 2013, n. 1628, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>80</sup> SPASIANO, M.R.: “La giustizia sportiva”, cit., p. 581 ss.; LUBRANO, E.: “La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?”, *Riv. dir. econ. sport.* (2011), p. 43 ss.; BASILICO, A.E.: “L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela «dimezzata»?”, *Gior. dir. amm.* (2011), p. 734 ss.; PALMIERI, A.: “Tutela giurisdizionale dimidiata per le sanzioni disciplinari in ambito sportivo”, *Foro it.* (2011), I, c. 2611 ss.; SCALA, A.: “Autonomia dell'ordinamento sportivo, diritto di azione *ex art.* 24 cost., effettività della tutela giurisdizionale: una convivenza impossibile?”, in *Annali. 2010 – 2011*. Torino (2011), p. 519.

discutibile»<sup>81</sup>, anche alla luce del fatto che, essendo le federazioni sportive associazioni riconosciute, dovrebbe venire in rilievo – a scampo di ingiustificate disparità di trattamento – la disciplina civilistica e, nella specie, l'art. 23 c.c. che conferma l'annullabilità (e la suspendibilità) delle deliberazioni illegittime; senza poi considerare che il richiamo stesso all'art. 30 del codice del processo amministrativo, compiuto al fine di avallare la totale autonomia del rimedio annullatorio (da esperire innanzi a giudice sportivo) rispetto a quello risarcitorio (affidato invece alla giurisdizione del g.a.), non persuade e per di più contrasta sia con la lettura della citata disposizione data dalla successiva giurisprudenza sia con gli stessi principi ispiratori del nuovo sistema codicistico di giustizia amministrativa che lasciano la scelta tra l'uno o l'altro strumento alla libera determinazione del ricorrente<sup>82</sup>.

Infine, si centra un ulteriore e non meno delicato *punctum dolens* quando si denunciano le «indubbie difficoltà di quantificazione» dei pregiudizi subiti che devono fronteggiare i giudici investiti del risarcimento<sup>83</sup>: si pensi solo al caso di un atleta non professionista attinto da un provvedimento inibitorio illegittimo e alle incertezze che accompagnano la monetizzazione del danno emergente, ma soprattutto del lucro cessante (il quale dovrebbe avere cura, ad esempio, delle potenzialità e delle *chance* di carriera frustrate).

È proprio sotto questo punto di vista che l'assetto attuale – nonostante gli innegabili passi in avanti effettuati nella giusta direzione del superamento della concezione ordinamentale e autonomistica del sistema sportivo – sconta ancora dei limiti, scoprendo il suo perenne «tallone d'Achille», che allontana la *societas* sportiva e i suoi accoliti da una tutela piena ed effettiva, confacente all'ortodossia costituzionale<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Così DI NELLA, L.: «Costituzionalità della «giustizia sportiva»», cit., p. 85.

<sup>82</sup> STANGHELLINI, L.: *La risarcibilità del danno provocato da sanzioni disciplinari sportive e da errori arbitrali*. Napoli (2013), p. 75 s.: «È vero che l'art. 30 cod. proc. amm. consente di proporre [...] l'azione di condanna autonomamente rispetto al rimedio annullatorio», ma è altrettanto vero che ciò costituisce «una facoltà rimessa alla decisione del ricorrente, dalla quale non è consentito dedurre che il giudice amministrativo sia stato privato della giurisdizione sugli atti amministrativi».

<sup>83</sup> DI NELLA, L.: «Costituzionalità della «giustizia sportiva»», cit., pp. 87 e 89 s.

<sup>84</sup> Il che, su più ampia scala, ripropone l'inesauribile problematica della protezione del singolo nei confronti della pubblica amministrazione.





SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE  
E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO

SPORTS DISCIPLINARY MEASURES  
AND LEGAL SYSTEM

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 33 a 52*

---

Fecha entrega: 03/05/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

MARCELLO D'AMBROSIO  
Ricercatore confermato di Diritto privato  
Università degli Studi di Salerno  
mdambrosio@unisa.it

**RIASSUNTO:** Lo scritto affronta il tema delle sanzioni disciplinari sportive, con particolare attenzione alla questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. L'autore ricostruisce la natura delle sanzioni disciplinari e gli orientamenti giurisprudenziali nei quali si affermano i temi dell'autonomia del fenomeno sportivo e della risarcibilità del danno subito a seguito dell'irrogazione di una sanzione disciplinare. Al termine dell'indagine si rinviene nell'autonomia del diritto dello sport una manifestazione dell'autonomia privata, sì da ammettere un controllo di validità sul provvedimento disciplinare.

**PAROLE CHIAVE:** Sanzioni disciplinari sportive; autonomia privata; unità della giurisdizione.

**ABSTRACT:** This paper analyses the issues related to sports disciplinary sanctions, as part of the wider issue concerning the autonomy of sport, which is still under debate. The author examines in depth the disciplinary action fundamentals and points out the main case law (about the above-mentioned autonomy), as well as the conditions required in order to be refunded, when disciplinary sanctions are concretely applied. At the conclusion, the author confirms the autonomy of sport being a mere effect of the privates': it can not be considered as an autonomous legal system. Therefore, the legitimacy of the final verdict can surely be verified by ordinary Courts.

**KEY WORDS:** Sports disciplinary measures; private autonomy; legal system.

SUMARIO: I. PREMESSA. – II. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA. – III. AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. – IV. NATURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE. – V. CONFINI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STATALE. – VI. GIUSTIZIA SPORTIVA E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO. – VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

## I. PREMESSA.

Il tema delle sanzioni disciplinari sportive in Italia risente, inevitabilmente, di un'annosa questione che, da tempo, impegna gli studiosi del diritto sportivo e non solo: l'ordinamento sportivo è davvero autonomo da quello statale? Al riguardo, non si intende cimentarsi in un esercizio teorico proteso ad accertare la tenuta della presunta separazione degli ordinamenti<sup>1</sup>, attesa l'impossibilità di raggiungere, in questa sede, tale obiettivo per economicità della trattazione. Non si omette, tuttavia, di prendere, *ab ovo*, posizione affermando che con difficoltà l'unitarietà dell'ordinamento giuridico ammette la presenza di un ordinamento altro, inteso come comparto stagno rispetto al primo<sup>2</sup>.

L'unitarietà dell'ordinamento giuridico non giustifica l'esistenza di ambiti di regolamentazione di interessi separati dall'insieme delle norme che disciplinano la vita dei consociati<sup>3</sup>. La libertà concessa all'autonomia privata, della quale è espressione il fenomeno sportivo, non si concreta nell'attribuzione del potere di adottare soluzioni insindacabili alla luce dell'ordinamento giuridico statale.

Assunta, prontamente, una posizione nel campo di osservazione del fenomeno indagato, con la precisazione che a seguire si tenterà, comunque, di dare conto del postulato pronunciato, è possibile procedere con l'analisi

---

<sup>1</sup> In dottrina la letteratura è sterminata, ivi si rinvia ai più significativi studi di ROMANO, S.: *L'ordinamento giuridico*. Firenze (2<sup>a</sup> ed., 1945): Sansoni; CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*. Milano (1963): Giuffrè; Modugno, F.: "Giustizia e sport: problemi generali", *Riv. dir. sport* (1993), p. 327 ss.; nonché alla recente ricostruzione del panorama dottrinario offerta da MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*. Torino (2007): Giappichelli.

<sup>2</sup> Sul punto PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. Napoli (2006): ESI, p. 130 ss.; ID., "Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale", *Foro napoletano* (2014), núm. 1, p. 100.

<sup>3</sup> Per tutti, DI NELLA, L.: "Lo sport nel diritto primario dell'Unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", *www.giustiziasportiva.it* (2010), f. 3.

della natura delle sanzioni disciplinari sportive e, con essa, affrontare i temi della competenza giurisdizionale e della tutela dei diritti.

## II. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA.

Nell'autonomia riconosciuta e favorita dalla Repubblica italiana, come precisato dall'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, all'ordinamento sportivo è riservata la regolamentazione dei «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»<sup>4</sup>. La comminazione delle sanzioni in oggetto rientra in quel particolare esercizio di potere giurisdizionale qualificabile in termini di «giustizia disciplinare»<sup>5</sup> che si distingue dalle altre sue manifestazioni pure individuate dalla normativa in parola<sup>6</sup>. Difatti, l'ordinamento sportivo disciplina, con attribuzione riservata, «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»<sup>7</sup>. In questo caso, il riferimento è a un esercizio di attività considerata di tipo 'tecnico'. Si pensi alle questioni o controversie che possono sorgere nell'applicazione delle regole di gioco o di attività nello svolgimento della pratica sportiva, la cui cognizione è attribuita esclusivamente al giudice sportivo. Ciò nella convinzione che le vicende tecniche dell'attività sportiva non abbiano alcuna rilevanza per l'ordinamento statale, non essendo coinvolti nella loro manifestazione diritti soggettivi o interessi legittimi<sup>8</sup>.

Tornando alla ripartizione della giurisdizione sportiva ricordiamo le controversie di carattere economico<sup>9</sup>, ovverosia quelle relative alle vicende patrimoniali sorte in esecuzione di rapporti contrattuali costituiti nello

<sup>4</sup> Precipuamente art. 2, comma 1, lett. *b*) del d.l. 19 agosto 2003, n. 220.

<sup>5</sup> In tema di illeciti disciplinari, si rinvia a LUISO, F.P.: "Le pene private nel diritto sportivo", in AA.VV., *Le pene private* (a cura di F.D. BUSNELLI e G. SCALFI). Milano (1985): Giuffrè, p. 172 ss.; nonché DE SILVESTRI, A.: "La giustizia sportiva nell'ordinamento federale", *Riv. dir. sport* (1981), p. 3 ss.

<sup>6</sup> Si tenga conto della posizione di chi, ad esempio, omologa le vicende disciplinari a quelle tecniche [cfr. COCCIA, M.: "Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione", *Riv. dir. sport* (1997), p. 617].

<sup>7</sup> Art. 2, comma 1, lett. *a*) del d.l. 19 agosto 2003, n. 220

<sup>8</sup> Sul punto, per tutti, LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*. Milano (1975): Giuffrè, p. 229; nonché DE SILVESTRI, A.: "Enfatizzazione delle funzioni e «infortuni giudiziari» in materia di sport", *Riv. dir. sport* (1993), p. 379, ove si argomenta sulla natura delle regole tecniche e di conseguenza sulla individuazione di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale nell'esercizio dell'attività sportiva.

<sup>9</sup> Sull'ampiezza della categoria DE SILVESTRI, A.: "Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio", *Riv. dir. sport* (2000), p. 503 ss.

svolgimento della pratica sportiva, di norma affidate ad una composizione arbitrale in forza di clausole compromissorie<sup>10</sup>.

Alla giustizia sportiva è, dunque, riservato il potere di emettere provvedimenti di tipo disciplinare, la cui natura risulta oggetto di dibattito.

La natura delle sanzioni disciplinari sportive è condizionata, tradizionalmente, dalla qualificazione degli interessi perseguiti nell'esercizio dell'attività<sup>11</sup>. Ove si propenda per qualificare le situazioni interessate dall'emanazione di una sanzione disciplinare in termini di diritti soggettivi, si presuppone la natura negoziale delle sanzioni<sup>12</sup>. È largamente diffusa, all'opposto, la convinzione che le federazioni sportive, nella conduzione della loro attività, assicurino la realizzazione di interessi generali. Sebbene esse siano soggetti di diritto privato, godono di un potere di conformazione di interessi fondamentali della società. Ne consegue che i provvedimenti che le stesse emanano sono assimilabili all'atto amministrativo<sup>13</sup> e che i destinatari delle decisioni sono titolari di situazioni giuridiche qualificabili in termini di interesse legittimo.

La questione, sommariamente presentata, sottende un notevole rilievo, atteso che dalla qualificazione delle situazioni giuridiche coinvolte nell'erogazione della sanzione disciplinare si determina la competenza giurisdizionale del giudice statale. Anche volendo riconoscere la piena autonomia dell'ordinamento sportivo, sono, a ogni modo, rilevanti per l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003, le situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento sportivo<sup>14</sup>. In giurisprudenza, salvo taluni isolati (sebbene autorevoli) arresti<sup>15</sup>, è diffuso l'orientamento favorevole alla qualificazione in termini di interessi legittimi delle situazioni in parola<sup>16</sup>. Una posizione, questa, avallata pure dalla Corte costituzionale<sup>17</sup>, per

---

<sup>10</sup> Per tutti INDRACCOLO, E.: "Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport", in AA.VV., *Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti giuridici d'impresa* (a cura di R. Vitolo). Napoli (2012): ESI, p. 291 ss.

<sup>11</sup> In generale sulla natura pubblica o privata dei provvedimenti disciplinari, di recente a commento della pronuncia n. 49 del 2011 della Consulta, BLANDO, F.: "Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria", *Danno resp.* (2011), p. 924 ss.

<sup>12</sup> Si rinvia, ancora, a LUISO, F. P.: "Le pene private", cit., p. 172 ss.; nonché FERRARA, L.: "Giustizia sportiva", *Enc. dir., Annali*, III. Milano (2010): Giuffrè, p. 514 ss.

<sup>13</sup> Cfr. GOISIS, F.: *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*. Milano (2007): Giuffrè, p. 211 ss.; nonché, più di recente, SANTAGADA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive: se non sono «atti amministrativi», ma «fatti storici» non arbitrabili e la domanda risarcitoria si propone davanti al giudice ordinario", *Giust. civ.* (2012), p. 2519 ss. In giurisprudenza, v. la nota pronuncia Tar Lazio, Roma, ord., 11 febbraio 2010 n. 241 (*Foro it.* 2010, 528); unitamente a, tra le molte, Tar Lazio, Roma, 9 giugno 2008 n. 5595; Tar Lazio, Roma, 5 giugno 2008 n. 5492 (*ivi*, 598); Tar Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472 (*ivi*, 599).

<sup>14</sup> Cass., Sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 (*Giust. civ.* 2005, 6, I, 1625 ss.).

<sup>15</sup> Cass., Sez. un., 1° ottobre 2003 n. 14666 (*Foro amm.-Cons. Stato* 2004, 93).

<sup>16</sup> V. giurisprudenza citata in precedenza n. 13.

la quale la sanzione disciplinare sportiva è idonea a ledere una situazione anche di interesse legittimo, sì da giustificare l'intervento del giudice statale, che potrà accertare, seppure in via 'incidentale' e 'indiretta', l'offensività dell'atto e riconoscere la tutela risarcitoria.

È possibile dedurre, pertanto, che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva e che le medesime possono incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico<sup>18</sup>, la cui lesione è, comunque, risarcibile. Il quadro delineato, apparentemente coerente con il sistema, presenta, tuttavia, apprezzabili criticità – nemmeno troppo velate – che è necessario analizzare per comprendere se effettivamente la soluzione invalsa garantisca i diritti che afferma di tutelare.

### III. AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ai fini dell'indagine proposta, è utile procedere dalla posizione assunta nel 2011 dalla Corte costituzionale. La decisione della Consulta origina da un'ordinanza di rimessione del Tar Lazio (n. 241 del 2011), mediante la quale il giudice amministrativo capitolino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. *b*), del d.l. n. 220 del 2003, nella parte in cui «riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 cost.»<sup>19</sup>.

L'ordinanza del giudice amministrativo segue a una *querelle* giurisprudenziale, sorta sull'interpretazione del dato normativo sindacato, che ha visto la giustizia amministrativa divisa tra l'affermazione dell'irrilevanza delle questioni disciplinari sportive per l'ordinamento giuridico<sup>20</sup> (giacchè rimesse

---

<sup>17</sup> Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49 (*Danno resp.* 2011, 1, 919 ss.) e a commento della pronuncia DI NELLA, L.: "Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport", *Rass. dir. econ. sport* (2012), p. 45 ss.; nonché ID.: *Lo sport. Profili teorici e metodologici*. Napoli (2010): ESI, p. 155 ss.

<sup>18</sup> Il tema è puntualmente affrontato da FERRARA, L.: "Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale", *Foro amm.-Cons. Stato* (2009), p. 1591 ss.

<sup>19</sup> Tar Lazio, Roma, ord. 11 febbraio 2010 n. 241, cit.

<sup>20</sup> Cons. Giust. amm. sic. 8 novembre 2007, n. 1048 (*Foro it.*, 2008, III, 134), laddove è affermato che ai sensi degli art. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) del d.l. n. 220 del 2003, le controversie aventi a oggetto atti del comitato olimpico nazionale o delle federazioni sportive, che applicano norme regolamentari sportive ovvero irrogano sanzioni

per espressa previsione legislativa alla giustizia sportiva) e il riconoscimento della giurisdizione statale in caso di violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi a seguito di emanazione di provvedimenti sanzionatori<sup>21</sup>. Una contrapposizione che ha condotto il Consiglio di Stato<sup>22</sup>, in seguito, a rifuggire dall'interpretazione che conduce alla disapplicazione della disciplina in oggetto, ritenendo la riserva limitata al mero accertamento dell'annullamento dell'atto e non anche alla proposizione dell'azione risarcitoria.

La Corte costituzionale, chiamata a risolvere il conflitto relativo alla riserva di giurisdizione riconosciuta al giudice sportivo, si è pronunciata adottando un'interpretazione non priva di luci e ombre<sup>23</sup>. La Consulta, nel premettere che la normativa sindacata è stata adottata in un momento di grave difficoltà del mondo del calcio, riconosce la difficoltà di un *actio finium regundorum* proprio nell'*incipit* del decreto legge ove è riconosciuta l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Aggiunge, ancora, la Corte che l'ordinamento sportivo nazionale è un'articolazione di quello internazionale riconducibile al C.O.N.I., dotato di una «struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica»; nonché la stessa afferma che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione<sup>24</sup>. Accertata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, i giudici costituzionali si preoccupano di dare struttura alla tutela giurisdizionale, al punto da definire i confini del potere statale da quello sportivo. Si individuano, nell'interpretare il d.l. n. 220 del 2003, le seguenti forme di tutela: a) una «limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti» demandata al giudice ordinario; b) un'altra relativa alle vicende di cui all'art. 2 del decreto in parola, ovverosia «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni», nonché i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare», la cui cura è affidata a «organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in

---

disciplinari sportive, «sono riservate agli organi della giustizia sportiva e dunque sottratte alla giurisdizione tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, a nulla rilevando le eventuali conseguenze patrimoniali indirette, ancorché di rilevante entità, originate dai predetti atti».

<sup>21</sup> Nel tentativo di superare l'intento, nemmeno troppo celato al d.l. n. 220 del 2003, di sottrarre le vicende sportive alla cognizione del giudice ordinario: Tar Lazio, Roma, 8 giugno 2007, n. 5280 (*Foro it.* 2007, III, 474); Tar Lazio, Roma, 21 giugno 2007, n. 5645 (*ivi*, 473); Tar Lazio, Roma, 22 agosto 2006, n. 4666 (*ivi*, III, 2006, 538); Tar Lazio, Roma, 22 agosto 2006, n. 4671 (*Foro amm.-Tar*, 2006, 2967).

<sup>22</sup> Cfr. Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782 (*Foro it.* 2009, III, 195) allorchè si discosta da altre decisioni assunte in precedenza: Cons. Stato 9 febbraio 2006, n. 527 (*Giustizia amm.* 2006, I, 201); già Cons. Stato 9 luglio 2004, n. 5025 (*Cons. Stato* 2004, I, 1504).

<sup>23</sup> Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, *o.l.c.*

<sup>24</sup> Cass. 16 febbraio 2005, n. 18919 (*Dir. giust.* 2005, 40, 37)

questione sono state poste [...] secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”»; c) un'altra, infine, di carattere residuale, relativa a ogni altra controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come si può osservare, la pronuncia, prima ancora di entrare nel merito della questione sollevata dal Tar Lazio, tratta della legittimità dell'impianto di base del d.l. n. 220 del 2003 e riconosce che «l'ordinamento sportivo recede allorchè siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che [...] siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica». Prosegue, poi, nel ridimensionare lo spazio della violazione presunta. Difatti, se per il giudice remittente la normativa sindacata presenta un *fumus* di incostituzionalità in relazione agli artt. 24, 103, e 113 cost., per la Consulta non si prospetterebbero violazioni «diverse da quelle formulate con riferimento all'art. 24 cost.», giacchè, forse in modo non del tutto condivisibile, non sarebbero rilevanti per individuare il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Così i giudici di legittimità costituzionali si spingono a fornire un'interpretazione costituzionale del dato normativo oggetto della loro attenzione, mutuando quale «diritto vivente» l'orientamento, in precedenza richiamato, del Consiglio di Stato. Con una letterale tecnica di ‘copia e incolla’, la Consulta afferma che «tali norme debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere»<sup>25</sup>. In forza di tale interpretazione sono proponibili innanzi al giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che le sanzioni disciplinari hanno provocato, allorchè incidono su situazioni rilevanti per l'ordinamento generale. I giudici costituzionali, dunque, riconoscono, in aderenza alla posizione dei colleghi di Palazzo Spada, che il «giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione»<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, cit., p. 923.

<sup>26</sup> Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, *o.l.u.c.*



Alla luce dell'interpretazioni offerta dalla Consulta, il giudice amministrativo può accertare, seppure in via residuale, le violazioni dei diritti affermati dall'ordinamento, nei limiti di una tutela per equivalente. Sul punto, la posizione dei giudici costituzionali è, quantomeno, singolare. La mancanza di un potere di annullamento in capo al giudice amministrativo in relazione agli atti della giustizia sportiva lesivi di un diritto soggettivo e di un interesse legittimo pare poco comprensibile. La debolezza dell'argomentazione della decisione si osserva, ove a sostegno dell'orientamento accolto si adduce che l'annullamento «difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo»<sup>27</sup>. La soluzione sarebbe, pertanto, offerta in nome di un 'non irragionevole bilanciamento' che avrebbe indotto il legislatore «ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo»<sup>28</sup>.

#### IV. NATURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE.

Come innanzi ricordato, la qualificazione dell'attività dei protagonisti del fenomeno sportivo condiziona gli esiti del procedimento ermeneutico. Attribuendo alle federazioni sportive il compito di perseguire interessi generali, le situazioni giuridiche coinvolte dalle sanzioni non possono che essere qualificate in termini di interessi legittimi e disciplinate da provvedimenti di tipo amministrativo. Viceversa l'attribuzione della natura privatistica ai soggetti sopra richiamati conduce a rintracciare nelle sanzioni disciplinari sportive la natura di pene private le quali possono, eventualmente, incidere su situazioni di diritto soggettivo. In questo senso, ancora una volta, la pronuncia della Corte costituzionale evocata non ha contribuito a chiarire la questione.

La Consulta non ha assunto alcuna posizione in merito alla diafrasi pubblico-privata dell'attività delle federazioni sportive e di conseguenza sulla natura dei diritti eventualmente coinvolti dall'attività disciplinare. Con una decisione 'pilatesca', i giudici costituzionali si sono limitati ad affermare che le sanzioni disciplinari sportive possono incidere sia su diritti soggettivi che su interessi legittimi, lasciando così del tutto aperto il dibattito.

Si potrebbe concordare con chi propende nel ritenere che il richiamo della Consulta agli interessi legittimi, nonché la previsione della giurisdizione,

---

<sup>27</sup> *Ididem.*

<sup>28</sup> *Ibidem.*

seppure residuale, del giudice amministrativo di cui all'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, escluderebbe la possibilità di poter giungere a qualificare l'attività disciplinare quale esercizio di una giustizia di stampo 'privatistico'<sup>29</sup>. Non resta che vagliare la possibilità di seguire la strada che conduce alla qualificazione delle sanzioni sportive quali 'atti amministrativi'.

In favore di tale orientamento, come ricostruito poc'anzi, milita la previsione normativa che attribuisce una competenza giurisdizionale al giudice amministrativo. La scelta del legislatore potrebbe far intendere che lo stesso abbia preferito qualificare la natura degli interessi coinvolti nella manifestazione del fenomeno sportivo. Per questa via, le sanzioni disciplinari assumerebbero la natura dei veri e propri 'atti amministrativi'. La soluzione prospettata è degna di nota, giacché presenta, come giustamente evidenziato, il rischio di ledere il principio della necessaria impugnabilità degli atti amministrativi. Le sanzioni disciplinari sportive sarebbero dei singoli atti amministrativi sindacabili dal giudice statale nei limiti della mera tutela risarcitoria per equivalente e non in punto di illegittimità del provvedimento in funzione dell'annullamento. Per tale via, potrebbe ragionevolmente dirsi leso il disposto dell'art. 113 cost., atteso che contro gli atti amministrativi «è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» e la tutela «non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti»<sup>30</sup>.

Senza indagare la natura dell'interesse legittimo quale situazione nella quale l'assetto di interessi non è predeterminato da legislatore ma dall'amministrazione caso per caso e per questo, particolarmente, tutelato dalla Carta costituzionale; ovvero senza indulgiare nella ricostruzione del potere di agire, autonomamente, innanzi al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento o il risarcimento del danno, si potrebbe obiettare a quanto ricostruito che la scelta del legislatore non è poi così infondata. Basti ricordare che il disposto dell'art. 113 cost., al terzo comma, stabilisce che la legge possa determinare quali organi di «giurisdizione» siano legittimati ad «annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa». Ebbene, se l'interpretazione giunge ad accostare le sanzioni disciplinari sportive all'atto amministrativo, presupponendo che l'attività delle federazioni sia, sempre per via ermeneutica, assimilabile all'attività di cura di interessi generali propria della pubblica amministrazione, allora il riferimento al potere di selezionare gli organi preposti a sindacare

---

<sup>29</sup> Per SANTAGADA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., p. 2524, a ogni modo, l'aver riconosciuto, avverso le sanzioni disciplinari sportive, soltanto la tutela risarcitoria e non l'annullamento dell'atto non violerebbe l'art. 24 cost. Al contrario, potrebbe essere un elemento a favore della ricostruzione privatistica del fenomeno sportivo.

<sup>30</sup> Ancora SANTAGATA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., pp. 2525-2526.

L'atto illegittimo può essere inteso fino a ricomprendere nel suo raggio di azione il giudice sportivo, ciò anche alla luce del principio di unitarietà dell'ordinamento. Ne consegue che non del tutto biasimabile è la decisione della Consulta di escludere la sola impugnabilità della sanzione disciplinare innanzi al giudice amministrativo, attribuendo a questo una «giurisdizione di legittimità meramente risarcitoria»<sup>31</sup>.

A ogni modo, la questione rilevante – sia concesso – non è questa ma quella utile a comprendere se davvero c'è uno spazio, anche se residuale, per la giurisdizione amministrativa e, nel caso di risposta positiva, se a esse compete l'annullamento dell'atto in violazione di un interesse legittimo.

## V. CONFINI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STATALE.

La necessità di accertare l'effettiva portata ermeneutica del disposto della Corte costituzionale può certamente indurre a rintracciare una soluzione, coerente con il sistema, che ammetta una giurisdizione amministrativa meramente risarcitoria.

Si potrebbe ripartire dalla qualificazione delle sanzioni disciplinari sportive come 'fatti giuridici'. Una scelta, quest'ultima, avallabile stante la difficoltà ad ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo sprovvista del potere di annullamento dell'atto. L'attività disciplinare terminerebbe con l'adozione di un atto qualificabile per l'ordinamento giuridico quale mero fatto giuridico, potenzialmente idoneo ad incidere su una situazione intesa di diritto soggettivo. Sarebbero, dunque, del tutto coerenti i riferimenti agli artt. 2043 e 2058 c.c. e la giurisdizione meramente risarcitoria non potrebbe che essere riconosciuta in capo al giudice ordinario, atteso che il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi soltanto su atti autoritativi espressione dell'esercizio di un potere pubblico.

Si noti, l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari sportive è prevista dal dato normativo. L'art. 133, lett. z), c.p.a. ricomprende tali provvedimenti all'interno di una giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva, attribuendo al giudice amministrativo esclusivamente la competenza sulle controversie «aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», nonché escludendo dalla medesima giurisdizione quelle «inerenti i rapporti

---

<sup>31</sup> SANTAGATA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., p. 2529; in tal senso, v. pure le note critiche di LUBRANO, E.: "La Corte cost. n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?", *Riv. dir. economia sport* (2011), p. 63.

patrimoniali tra società, associazioni e atleti». In base al combinato disposto degli artt. 133, lett. z), c.p.a. e dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, l'annullamento della sanzione disciplinare sportiva non può essere dichiarato da giudice statale né amministrativo né, tantomeno, ordinario. Inoltre, nel accogliere l'idea che le sanzioni non sono atti amministrativi, la tutela risarcitoria accordata dal giudice statale può passare soltanto dal giudicato di quello ordinario per violazione di un diritto soggettivo.

La ricostruzione offerta non soddisfa. Non si comprende, infatti, quale spazio sia effettivamente affidato al giudice amministrativo e, soprattutto, se questi alla luce del modello proposto sia ancora titolare di una competenza in materia, la quale, è bene ribadirlo, è formalmente riconosciuta dal dato normativo e, in via ermeneutica, accordata dalla giurisprudenza costituzionale con il richiamo da questa effettuato agli interessi legittimi. Ove si riconosca che il giudice amministrativo non sia competente a conoscere delle sanzioni giacché a) esse non sono atti autoritativi emessi da un organo che eserciti un potere pubblico; b) non è possibile ammettere l'operatività di una tutela amministrativa non demolitoria<sup>32</sup>, non si comprende in quali casi il giudice amministrativo possa conoscere degli effetti di una vicenda sportiva. Difatti, ammesso che le sanzioni disciplinari non sono atti autoritativi espressione di un pubblico potere resta da individuare quale altra manifestazione del fenomeno sportivo possa esserlo. Senza dimenticare che il postulato teorico della inammissibilità di una tutela amministrativa meramente risarcitoria<sup>33</sup>, fa sì che la giurisdizione del giudice amministrativo è, in principio, sempre esclusa.

In realtà, il quadro delineato presenta un'*impasse* superabile, ammettendo il ricorso all'avversato principio dell'unità della giurisdizione. Tuttavia, prima di delineare una diversa prospettiva di analisi in grado, per chi scrive, di conciliare l'indipendenza del fenomeno sportivo con il rispetto dei diritti fondamentali dell'ordinamento, è utile attardarsi sulla natura del giudizio disciplinare che si concluda con l'irrogazione di una sanzione sportiva.

## VI. GIUSTIZIA SPORTIVA E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO.

I limiti riscontrati nel tentativo di individuare nel fenomeno sportivo l'esercizio di un potere pubblico inducono a ritenere che non vi sia altra via

---

<sup>32</sup> Una ricostruzione della tematica è offerta da SANDULLI, M.A., "Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche amministrazioni: tra soluzione di vecchi problemi e nascita di nuove questioni", *www.giustamm.it* (2011).

<sup>33</sup> La scelta della del rimedio è una facoltà rimessa al ricorrente e non un'imposizione posta in capo al giudice: sul punto, segnatamente, STANGHELLINI, L.: *La risarcibilità del danno provocato da sanzioni disciplinari sportive e da errori arbitrali*. Napoli (2013): ESI, p. 75 ss.

per la qualificazione dell'esperienza sportiva che quella diretta ad affermarne il carattere privatistico. Il fenomeno sportivo è, infatti, l'esercizio di un'attività associativa che presuppone un'organizzazione per la cura degli interessi privati. Alle regole di gestione interna può essere affidato anche il compito di vagliare e reprimere le condotte dei membri non in linea con le prescrizioni cristallizzate nei regolamenti interni<sup>34</sup>. Il potere disciplinare è, pertanto, previsto e strumentale al corretto svolgimento della vita associativa<sup>35</sup>.

Tanto premesso, le sanzioni disciplinari sportive approdano a una qualificazione in termini di pene private, o finanche di «diritto penale dei corpi sociali»<sup>36</sup>, e, secondo una visione privatistica del fenomeno sportivo (segnatamente negoziale con ricorso alle categorie delle obbligazioni e dei contratti), avverso la condotta non rispondente al regolamento è ammesso il ricorso mediante gli strumenti posti a difesa dell'inadempimento. Al riguardo, potrebbe ritenersi che detto potere, quale manifestazione della libertà organizzativa associativa, sia 'sostanzialmente' autonomo dall'ordinamento giuridico. Sul punto, non va sottaciuto che, per quanto la libertà associativa sia un valore costituzionalmente garantito e promosso, il rilevante ruolo che la formazione sociale svolge nella formazione dell'individuo non fa di questa un soggetto operante in un ambito alieno all'ossequio dei valori, tutti, fissati nell'ordinamento giuridico.

Quale sia la ricostruzione della natura delle sanzioni disciplinari sportive accolta, tuttavia, non può essere concesso all'interprete di sottrarre tale esercizio di potere alla giurisdizione statale. Difatti, al di sopra del fenomeno indagato, giacchè strumento di sviluppo e di realizzazione della persona, è includibile il controllo dell'ordinamento giuridico. Gli interessi individuali coinvolti nella vita associativa, seppure rimessi a una gestione endoassociativa nel rispetto dell'autonomia privata riconosciuta dalla Carta fondamentale, 'devono' ricevere una regolamentazione necessariamente rispettosa dell'assetto valoriale che la medesima Costituzione ha conformato<sup>37</sup>, così come sancito dall'art. 1322 c.c.

La rilevanza per l'ordinamento giuridico delle vicende sportive è testimoniata dalla circostanza che un illecito disciplinare non esclude che la condotta sia pure penalmente sanzionabile, ovvero che lo sia in sede civile, e ciò a

---

<sup>34</sup> FERRARA, L.: "Giustizia sportiva", cit., p. 491 ss.

<sup>35</sup> Nella prospettiva del diritto dello sport, per tutti, RIGAUX, F.: "Il diritto disciplinare dello sport", *Riv. dir. sport* (1997), p. 387 ss.

<sup>36</sup> CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 80.

<sup>37</sup> Sul valore del controllo di meritevolezza PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., *passim*.

prescindere dalla effettiva sanzionabilità innanzi alla giustizia sportiva<sup>38</sup>. Inoltre, la natura meramente negoziale dell'ordinamento sportivo fa sì che al suo interno siano assenti gli strumenti giuridici in grado di dare esecuzione alle sanzioni disciplinari. Senza i rimedi esecutivi concessi dall'ordinamento giuridico le sanzioni disciplinari corrono il rischio di perdere effettività. Diversamente si ammetterebbe l'esistenza di uno spazio operativo, una sorta di zona franca, ove alla violazione di interessi regolamentati a livello sia endoassociativo sia generale non segua alcuna sanzione effettiva. L'autonomia dello sport corrisponde al potere di regolamentare liberamente un'attività di rilevanza primaria in forza ad un principio di sussidiarietà, secondo una logica propria del fenomeno associativo e dell'autonomia privata in generale di cui il fenomeno sportivo non ne è che un'articolazione. Le sanzioni disciplinari sportive sono sanzioni contrattuali e, dunque, rilevanti per l'ordinamento giuridico. L'autonomia dell'ordinamento sportivo può di certo attribuire un'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione, ma non di certo nella protezione degli interessi posti alla base dell'ordinamento giuridico<sup>39</sup>.

L'ordinamento sportivo, dunque, non è un ordinamento autonomo ovvero sia indipendente da quello giuridico, come affermato da tempo, e non da ultimo dalla stessa giurisprudenza costituzionale. L'autonomia presuppone, comunque, il rispetto delle valori fondamentali dell'ordinamento. Anche nell'esercizio della giustizia disciplinare viene il rilievo il rispetto del principio sancito nell'art. 24 cost. e, al riguardo, non è sufficiente riconoscere una mera tutela risarcitoria. Contrariamente, è necessario garantire che il giudice statale possa conoscere anche dell'invalidità dei provvedimenti<sup>40</sup>, nonché del rispetto delle garanzie costituzionali connessi all'esercizio di un potere con funzione giudicante. Il processo di riforma della giustizia sportiva, che nel 2013 ha visto segnare un'importante tappa del suo percorso, ha prodotto un sistema di giustizia che presenta, ancora, vistose lacune o *deficit* di garanzia rispetto ai principi costituzionali. Si pensi, ad esempio, al Collegio di garanzia dello sport ovvero alle Corti federali per le quali le regole di composizione non garantiscono a pieno la soddisfazione dei principi di imparzialità e terzietà che dovrebbero essere propri di ogni forma di 'giudizio'<sup>41</sup>, come pure

---

<sup>38</sup> INDRACCOLO, E.: "Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport", cit., p. 285 ss.

<sup>39</sup> Si esprime in termini di autonomia 'condizionata' COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»", *Riv. dir. econ sport* (2006), p. 17.

<sup>40</sup> Diversamente si riconoscerebbe in favore del fenomeno associativo sportivo una irragionevole disapplicazione della disciplina codicistica (art. 23 c.c.) posta a protezione degli associati contro le delibere assunte dall'ente.

<sup>41</sup> Ampiamente PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*. Napoli (2010): ESI, p. 37 ss.

affermato ricorrentemente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>42</sup>. In sintesi, la giustizia sportiva seppure espressione dell'autonomia privata (ma ancor di più ove la si consideri manifestazione di un potere pubblico) deve rispettare i principi del giusto processo.

La cultura giuridica che attribuisce eccessiva preponderanza a uno statalismo imperante anche nell'esercizio dell'attività giudicante deve essere abbandonata<sup>43</sup>. Sposando tale impostazione, l'esercizio del potere giurisdizionale non può che essere espressione dell'attività statale e l'attività negoziale non può mai avere carattere giurisdizionale. Si tratta di una posizione frutto della tendenza, tutta italiana, a guardare con sfavore alla larga diffusione dell'istituto dell'arbitrato, la quale ha inciso negativamente sull'evoluzione della giustizia sportiva<sup>44</sup>. Il ricorso ad una giustizia privata non inevitabilmente lede i principi di legalità e le regole del giusto processo<sup>45</sup>. Inoltre, le norme inderogabili possono riguardare, a buon diritto, anche i diritti disponibili sui quali il giudice privato può decidere, anche perché la fonte della legittimazione del potere giudicante non incide sulla natura giurisdizionale dell'attività. Come in dottrina si è affermato una equivalenza tra giustizia arbitrale e giustizia statale, nel rispetto dei principi e delle garanzie del giusto processo, così il dato rileva anche per il fenomeno della giustizia sportiva che, al di là della sua natura di arbitro o no, è essa stessa esercizio di un'attività giurisdizionale in quanto tale sottoposta agli stessi dettati costituzionali.

Giova precisare che «il sistema ordinamentale è unitario» e che «il rapporto tra processo e diritto va inteso in modo più realistico, considerando il processo – una realtà autonoma – ma pur sempre uno strumento attuativo del diritto sostanziale, a questo servente»<sup>46</sup>. Pertanto, le clausole negoziali

---

<sup>42</sup> Ad esempio, si rinvia a CEDU 27 settembre 2011, *Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia*, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

<sup>43</sup> Si rinvia a TENELLA SILLANI C.: *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*. Milano (2006): Giuffrè, p. 57 ss.

<sup>44</sup> Il principio del «monopolio statale esclusivo della giurisdizione» ancora riecheggia in Cass., Sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153 (*Foro it.*, 2013, I, 3407), che, seppur riconoscendo «la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale», afferma che «il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza (e non di giurisdizione) sulla base della nota tesi del “convogliamento” dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario».

<sup>45</sup> Come osserva TENELLA SILLANI C., *L'arbitrato di equità*, cit., p. 359, «se il giudizio di equità non è e non può essere un giudizio extragiuridico nelle liti di scarso valore, caratterizzate dall'esigenza di celerità ed economicità del procedimento [...] a maggior ragione non dovrebbe esserlo nell'arbitrato, dove le questioni giuridiche da risolvere sono in genere molto più complesse e spesso dal valore economico ingente».

<sup>46</sup> PERLINGIERI P.: *La giustizia civile tra efficienza e garanzie (in ricordo di Franco Cipriani)*, *Giust. proc. civ.* (2013), núm. 4, p. 1295.

«che, nel regolamentare il funzionamento di un procedimento disciplinare sportivo o di un arbitrato sportivo, si pongano in contrasto con norme di vertice dell'ordinamento generale, non potranno essere idonee a disciplinare la concreta fattispecie, in ragione della loro invalidità»<sup>47</sup>. In sede di giustizia sportiva, anche nella sua manifestazione disciplinare, dunque, è necessario salvaguardare i principi fondamentali costituzionalmente garantiti. Diversamente, non potrà che ammettersi il ricorso al giudice statale. Ciò comporta che il giudice sportivo non è sottoposto alla sola regolamentazione federale ma, altresì, alle norme dell'ordinamento giuridico. Come il giudice arbitrale, anche il giudice sportivo risponde al principio di legalità, una legalità costituzionale che impone di interpretare le norme alla luce della Carta fondamentale<sup>48</sup>.

Il ricorso al giudice statale per ottenere la tutela dei propri diritti, anche invocando una protezione di tipo demolitorio<sup>49</sup>, deve sempre essere ammesso (o quanto meno dovrebbe esserlo), allorchè il provvedimento disciplinare abbia leso un diritto riconosciuto dall'ordinamento e, ogniqualvolta, sia la stessa pattuizione negoziale ad essere sospetta di incoerenza con il sistema valoriale di riferimento<sup>50</sup>. Il rinvio è alla clausola compromissoria o al vincolo di giustizia sportiva che istituisce una forma obbligata di giudizio. Non si nega il valore della giustizia espressione dell'autonomia privata, ma si contesta l'impossibilità di evitarla ricorrendo direttamente al giudice statale. La questione, in realtà, è da tempo affrontata. Basti ricordare che la giurisprudenza europea<sup>51</sup> ha avuto modo di asserire che la clausola compromissoria è legittima finchè non precluda di adire i tribunali di diritto comune. Anche se la clausola compromissoria «si basa un momento di libertà», ciò non significa che essa «non debba non rispondere a regole sostanziali che rappresentano principi e valori sui quali è costruito lo Stato repubblicano»<sup>52</sup>. È evidente che all'autonomia privata e, quindi, anche a quella sportiva (che ne è un'espressione) non è dato negare o sovvertire il rispetto della gerarchia dei valori dell'ordinamento. Del resto la clausola compromissoria «si giustifica pur sempre in relazione al contratto o

---

<sup>47</sup> PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e conciliazione*. Napoli (2002): ESI, p. 289.

<sup>48</sup> PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e costituzione*, cit., p. 13 s.

<sup>49</sup> Contrariamente da quanto accade innanzi al giudice amministrativo, il quale influenzato, non da ultimo dall'orientamento della Consulta, continua ad escludere un intervento ai sensi dell'art. 2058 c.c.: Tar Lazio, Roma, 24 aprile 2013, n. 1783, *Giur. merito* (2013), p. 1673.

<sup>50</sup> Un giudizio che secondo INDRACCOLO, E.: "Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport", cit., p. 293 deve essere «svolto con particolare attenzione alla peculiare situazione coinvolta».

<sup>51</sup> Trib. di primo grado CE 26 gennaio 2005, c. T-193/02, *Piau c. Commissione delle Comunità europee* (Guida al diritto, 2005, 2, 63 ss.).

<sup>52</sup> PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e costituzione*, cit., p. 9.



comunque all'atto o al rapporto sostanziale sul quale deve poi svolgere la sua incidenza»<sup>53</sup>.

Si evidenzia un giudizio da effettuare caso per caso che può condurre sino alla dichiarazione di invalidità dell'atto negoziale<sup>54</sup>. Come avvenuto, ad esempio, in un noto caso deciso, recentemente, dalla Corte di Appello di Monaco di Baviera<sup>55</sup>. I giudici tedeschi di seconda istanza hanno confermato l'orientamento del tribunale di prime cure<sup>56</sup>, ritendo la clausola compromissoria sottoscritta da un'atleta nulla perché non liberamente accettata, atteso che lo sportivo non ha scelta nell'adesione alla federazione operando, quest'ultima, in posizione di 'monopolio'. Nell'adesione alla federazione ci si trova nell'impossibilità di negoziare il contenuto della clausola in virtù di palese squilibrio contrattuale che non può non avere ripercussioni sulla validità dell'atto negoziale. L'interpretazione fornita dalla Corte tedesca presenta un'indubbia *vis* dirompente. Ove oltrepassasse i confini nazionali, essa metterebbe a dura prova la consolidata tenuta della presunta autonomia dell'ordinamento sportivo. In questo senso, gli atleti sarebbero posti nella condizione di non avere limiti nell'adire i giudici statali avverso i provvedimenti emessi dalle federazioni sportive e, viceversa, l'ordinamento giuridico sarebbe in grado di incidere, conformandolo, il rapporto tra atleta e federazione.

## VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Dall'*excursus* fin qui svolto è emerso che la giustizia disciplinare sportiva ha natura privatistica. Con essa si garantisce il rispetto delle regole endoassociative. La competenza riservata risponde a principi di autonomia negoziale e sussidiarietà e si colloca in modo armonico nel sistema. L'ordinamento giuridico attribuisce ai privati il potere di autoregolamentare talune manifestazioni del loro agire: così è concesso nel fenomeno associativo e, pertanto, in quello sportivo. Autonomia nella conformazione degli interessi privati non significa, tuttavia, 'autarchia'. I privati non possono regolamentare le vicende giuridiche in contrasto con il quadro di valori e principi stabiliti dall'ordinamento<sup>57</sup>. L'autonomia privata si muove all'interno

---

<sup>53</sup> *Ibidem*.

<sup>54</sup> In tema, utili sono le considerazioni espresse da LEPORE, A.: "Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità", *Rass. dir. econ. sport* (2011), p. 175 ss.

<sup>55</sup> OLG München 15 gennaio 2015 – U 1110/14 Kart. (SpuRt, 2015, 78 ss.).

<sup>56</sup> Landgericht München 26 febbraio 2014 – O 28331/12 (Dir. comm. int., 2014, 2, 542).

<sup>57</sup> Come già insegnava RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*. Milano (1952): Giuffrè, p. 220, le sanzioni possono essere ammesse «purchè non contraddicano a norme cogenti di legge o dell'ordine pubblico o al buon costume». Inoltre, sul ruolo delle sanzioni disciplinari

dei confini del sistema giuridico e di esso è attuazione. Il fenomeno sportivo, che rappresenta una manifestazione del potere autonomo concesso ai consociati, non può che rispondere alla medesima logica, essendo sottoposto ai medesimi limiti. In questi termini deve essere inteso il riferimento all'autonomia dell'ordinamento sportivo, il quale è un insieme di regole private in relazione con l'ordinamento giuridico, negli stessi termini nei quali lo è l'autonomia privata. La giustizia sportiva, come la giustizia arbitrale, si colloca nell'ampio esercizio dell'attività giurisdizionale così come definito dall'ordinamento costituzionale. L'esercizio di tale potere è sottoposto al rispetto dei principi del giusto processo<sup>58</sup>. Terzietà e imparzialità del giudice<sup>59</sup>, diritto al contraddittorio<sup>60</sup>, sono alcune delle garanzie costituzionali che la giurisdizione deve assicurare nella cura degli interessi coinvolti<sup>61</sup>. Garanzie, quest'ultime, che non sembra siano pienamente assicurate nella giustizia sportiva, anche alla luce delle più recenti riforme in materia<sup>62</sup>.

Ancora lunga, pertanto, appare la strada verso il superamento del retaggio che vede nell'autonomia dell'ordinamento sportivo una separazione di questo dall'intero sistema giuridico. I punti di contatto tra vicenda sportiva e ordinamento giuridico si manifestano soltanto in occasione di violazione di diritti soggettivi e interessi legittimi. Facendo intendere che esistano delle espressioni dell'attività sportiva del tutto irrilevanti per l'ordinamento, quasi non siano fatti giuridici. Viceversa, è evidente che con difficoltà sono ipotizzabili fatti relativi all'esercizio dell'attività sportiva, manifestazione di libertà costituzionali espressione del valore della persona, che non coinvolgano interessi dell'individuo, cristallizzati in situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento. Ciò non toglie che la sussidiarietà non possa attribuire alla regola sportiva di provvedere alla cura di detti interessi. Questo a patto che la conformazione avvenga in piena armonia con l'assetto valoriale posto a fondamento del sistema. Ecco perché non si può contestare che la competenza a decidere in materia di provvedimenti disciplinari nell'esercizio dell'attività sportiva sia affidato, anche in modo riservato, a organi sportivi appositamente previsti. È legittimo, al contrario, lamentare che l'esercizio dell'attività disciplinare si manifesti in spregio di valori

---

nel fenomeno associativo, sia concesso il rinvio a D'AMBROSIO, M.: "Art. 24", in AA.VV. *Delle persone*. Artt. 11-73 (a cura di A. BARBA e S. PAGLIATINI), *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI). Torino (2014): Utet, p. 230 ss.

<sup>58</sup> Si parla di «civilizzazione» della giustizia sportiva e in questi termini v., RIGAUX, F.: "Il diritto disciplinare dello sport", cit., p. 404; nonché ANGELONE, M.: "La «civilizzazione» della giustizia disciplinare sportiva", in questa rivista.

<sup>59</sup> Art. 3, comma 3, codice della giustizia sportiva.

<sup>60</sup> Art. 2, comma 2, codice della giustizia sportiva.

<sup>61</sup> Sul ruolo dei valori costituzionali nell'esercizio della giurisdizione, si rinvia a PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale*, cit., 25 ss.

<sup>62</sup> BASILICO A.E.: "La riforma della giustizia sportiva", *Giornale dir. amm.* (2014), p. 647.

costituzionalmente garantiti. Le sanzioni disciplinari sportive, quali provvedimenti emessi in forza di un potere giurisdizionale, seppure esercitato mediante uno strumento di attuazione privato, incidono su interessi di rilevanza costituzionale protetti dall'ordinamento. La cura di questi, anche se rimessa a una decisione 'privata', è sempre affidata al controllo dell'ordinamento ed è 'sempre' ammesso il ricorso al giudice statale, il quale non può avere limiti a conoscere il provvedimento lesivo. La sanzione disciplinare è un atto di autonomia privata e, dunque, un atto negoziale la cui validità resta sindacabile.



IL SISTEMA SPORTIVO TRA UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO  
E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI\*

AUTONOMY OF SPORT: UNITY OF THE LEGAL SYSTEM AND  
CASE LAW

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 53 a 76*

---

Fecha entrega: 12/06/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

---

\* Il presente scritto riproduce la relazione, ampliata e corredata di note, tenuta al Convegno dal titolo “Le nuove frontiere della giustizia sportiva”, svoltosi a Padova il 29 settembre 2014.

LUCA DI NELLA  
Professore ordinario di Diritto privato  
Università degli Studi di Parma  
luca.dinella@unipr.it

**RIASSUNTO:** Lo scritto esamina la controversa ipotesi dell'autonomia del sistema sportivo rispetto all'ordinamento italiano, soffermandosi sulla giustizia sportiva, che costituisce un angolo visuale privilegiato per coglierne, piuttosto, l'unitarietà. L'indagine si svolge nella prospettiva del confronto della giurisprudenza nazionale con l'esperienza europea e, tra i singoli stati membri, con quella tedesca, avallanti la ricostruzione suggerita dall'autore.

**PAROLE CHIAVE:** unitarietà dell'ordinamento; giustizia sportiva; giurisprudenza e sport.

**ABSTRACT:** Considering the autonomy of sport as a not convincing hypothesis, the author examines sports justice, in order to point out the phenomenon being ascribable to the whole legal system. The analysis is set on a dynamic comparison and involves the Italian and the German case law, as well as the Court of Justice's, supporting the author's dissertation.

**KEY WORDS:** autonomy of sport; sports justice; sports case law.

**SUMARIO:** I. INTRODUZIONE. - II. LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI SPORT. - III. LA «GIUSTIZIA SPORTIVA» NELLE DECISIONI DELLA CASSAZIONE, DEL T.A.R. LAZIO - ROMA, DEL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA E DEL CONSIGLIO DI STATO. - IV. LA SENTENZA N. 49 DEL 2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. - V. *SEGUE*. ASPETTI CONDIVISIBILI E PASSAGGI CRITICI DELLA DECISIONE. - VI. *SEGUE*. IL GRANDE ASSENTE: IL PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ DELLO SPORT. «IRRILEVANZA», «RILEVANZA» DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE E PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA: TECNICHE ERMENEUTICHE A CONFRONTO. - VII. LA SCELTA DEL RIMEDIO RISARCITORIO CONTRO GLI ATTI FEDERALI ILLECITI. - VIII. UNO SGUARDO ALLA ESPERIENZA TEDESCA IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA. IL CASO PECHSTEIN. - IX. CONCLUSIONI.

## I. INTRODUZIONE.

Nella realtà giuridica italiana è sempre più attuale la questione dei rapporti tra l'ordinamento giuridico della Repubblica, per usare una terminologia presente nella Costituzione, e il c.d. ordinamento sportivo, ossia i regolamenti federali che disciplinano il fenomeno. L'impostazione che pare affermarsi è quella che può essere sintetizzata dal concetto di «sistema sportivo». Tale locuzione indica l'insieme di regole e principi di fonte europea, interna e negoziale che concorrono a disciplinare lo sport. Si tratta dunque del superamento della tradizione impostazione della pluralità degli ordinamenti.

Proprio in virtù di questa impostazione, l'analisi analizzerà gli orientamenti giurisprudenziali italiani ed europei, ossia il piano in cui il sistema viene costruito, decisione su decisione, con il contributo di giudici ed avvocati. Il punto da cui partire divengono inevitabilmente le decisioni statali sulla «giustizia sportiva», le quali hanno toccato alcuni aspetti centrali della problematica in esame. In ragione della pluralità di fonti che creano il sistema *de quo*, occorre prender le mosse dal diritto europeo, in forza anche dell'insegnamento della Corte costituzionale sull'integrazione di quest'ultimo nel diritto interno. Al termine una rapida prospettiva dell'esperienza tedesca consentirà di trarre delle conclusioni.

## II. LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI SPORT.

A séguito del nuovo Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il processo di integrazione avanza con maggior vigore anche nel settore dello sport. Oltre all'art. 6, che prevede la competenza dell'Unione a svolgere azioni aventi ad oggetto lo sport, è contemplato nel Titolo XII l'art. 165 che reca delle disposizioni specificamente rivolte alla regolamentazione generale del fenomeno sportivo<sup>1</sup>.

Il § 1, comma 2, dell'art. 165 statuisce che «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». Questa disposizione codifica il principio di specificità dello sport elaborato negli anni dalla Corte di giustizia e il contenuto di alcuni importanti documenti della Commissione relativi al modello europeo dello sport.

Secondo il § 2 «L'azione dell'Unione è intesa: [...] - a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Il diritto primario dello sport dovrebbe incidere sulla giurisprudenza dell'Unione e interna in materia sportiva. Per un verso, la previsione del principio di specificità dello sport, di cui al § 1, comma 2<sup>2</sup>, fornisce ai giudici il criterio legale per guidare l'applicazione delle norme giuridiche dell'ordinamento ai regolamenti sportivi. Le regole che esprimono valori e scopi specificamente tipici dello sport possono essere riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela, purché risultino conformi al principio di proporzionalità<sup>3</sup>. Per l'altro, l'art. 165 TFUE pone dei principi e

---

<sup>1</sup> CGCE, 12 dicembre 1974, c.36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c. U.C.I. e a., in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado* (1974), pp. 1405 ss.. In argomento sia consentito rinviare a DI NELLA, L.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", in ID. (a cura di). *Manuale di diritto dello sport*. Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 46 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici in materia, e ID., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli, (1999): Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 155 ss.

<sup>2</sup> Su tale principio sia consentito rinviare a DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 53 ss.; ID., "Lo sport", cit., p. 54 ss.

<sup>3</sup> Il principio di proporzionalità (detto anche principio del giusto mezzo; in argomento sia consentito ancora rinviare a DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 233 ss.) è uno strumento di controllo dei regolamenti federali che pongono limiti ai destinatari e opera su tre livelli: in primo luogo, occorre verificare la meritevolezza di tutela degli scopi (ad esempio,



crea dei diritti soggettivi perfetti a favore degli sportivi i quali rappresentano rispettivamente dei parametri di validità dei regolamenti sportivi e delle posizioni giuridiche protette, quindi direttamente azionabili di fronte alla giurisdizione europea e a quella nazionale a favore dei destinatari delle stesse, in virtù della *Drittwirkung* (efficacia diretta) dei diritti previsti nei Trattati<sup>4</sup>.

### III. LA «GIUSTIZIA SPORTIVA» NELLE DECISIONI DELLA CASSAZIONE, DEL T.A.R. LAZIO – ROMA, DEL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA E DEL CONSIGLIO DI STATO.

Uno dei punti di grande complessità dei rapporti tra norme dell'ordinamento della Repubblica e le "carte" federali è la giustizia sportiva, disciplinata dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modifiche in l. 17 ottobre 2003, n. 280. Da tempo la giurisprudenza ha fornito la propria interpretazione del "riparto di giurisdizione" in materia, allineandosi alle posizioni sostenute prima della riforma. Di queste decisioni vengono di séguito richiamate le più significative.

Le Sezione Unite della Cassazione hanno statuito che in virtù della l. n. 280 del 2003 alla giustizia sportiva sono state devolute le controversie relative all'applicazione delle regole sportive mentre alla giustizia statale restano devolute le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi<sup>5</sup>.

Sono stati così individuati in seno alla l. n. 280 del 2003 quattro àmbiti differenziati per "competenza":

a) le questioni che hanno ad oggetto l'osservanza di norme interne alle Federazioni, che non presentano rilevanza alcuna per l'ordinamento generale, sottoposte quindi ad una giustizia di tipo associativo;

---

l'equilibrio delle competizioni e l'incertezza dei risultati) e/o dei valori precipui (ad esempio, solidarietà, etica sportiva, composizione delle squadre nazionali quale valore culturale) perseguiti dalle regole sportive; se l'esito è positivo, si controlla se l'attuazione degli stessi poteva essere conseguita con strumenti meno invasivi delle situazioni giuridiche degli sportivi (ad esempio, *moral suasion* o altre tipologie di regole); infine, superato il precedente controllo, si valuta se le disposizioni federali siano proporzionali alla protezione degli interessi in gioco.

<sup>4</sup> Di questa efficacia sono chiara prova le decisioni emesse in materia sportiva, le quali hanno fatto valere i diritti e le libertà riconosciute nel Trattato di Roma nei confronti delle organizzazioni sportive.

<sup>5</sup> Cass., Sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, *Giustizia civile* (2005), 6, I, p. 1625 ss., con nota di VIDIRI, G.: "Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione".

b) le questioni disciplinari «derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo», che restano, come le prime, devolute interamente alla giustizia sportiva;

c) le questioni aventi ad oggetto provvedimenti delle Federazioni, le quali, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa esclusiva;

d) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sempre dopo aver esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie.

In realtà, una problema rimane controverso ed è quello concernente l'ipotesi delle questioni disciplinari, poiché è indubbio che un provvedimento di carattere punitivo adottato nell'ambito dell'«ordinamento sportivo» possa incidere su situazioni soggettive rilevanti anche per l'ordinamento generale.

Due sono gli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono sul punto.

Da un lato, la tesi sostenuta dal T.A.R. Lazio che ammette la giurisdizione amministrativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti delle società o di singoli tesserati, ogni qual volta la sanzione non esaurisca i suoi effetti nell'ambito strettamente sportivo ma si «propaghi» nell'ordinamento generale dello Stato<sup>6</sup>.

Dall'altro, la tesi fondata sulla interpretazione letterale degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 220 del 2003 secondo la quale il legislatore ha considerato l'applicazione dei regolamenti sportivi e l'irrogazione di sanzioni disciplinari come atti propri dell'«ordinamento sportivo», non ostante sia ben consapevole delle conseguenze patrimoniali anche assai rilevanti sul piano dell'ordinamento generale che possono derivare dagli stessi. Così, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dal T.A.R. Catania sul terzo caso Catania, poiché la questione veniva ritenuta assorbita dal difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del 2003<sup>7</sup>. I giudici siciliani hanno argomentato, sostenendo che con il

---

<sup>6</sup> Così, tra le altre, TAR Lazio, 20 dicembre 2010, n. 37668, caso Pistolesi c. FIT, *Foro italiano* (2011), III, p. 533 ss.; TAR Lazio, 5 novembre 2007, n. 10894, e TAR Lazio, 22 agosto 2006, n. 7331, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>7</sup> Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2008), p. 369 ss., con nota critica di GALLI, M.: "Sanzioni disciplinari e difetto di giurisdizione statale: sui rapporti tra «ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica»; *Diritto e processo amministrativo* (2008), p. 1115 ss., con nota, anch'essa in parte critica per gli aspetti procedurali della sentenza, di DELSIGNORE, M.: "Sanzioni sportive:

d.l. n. 220 lo Stato «ha dichiarato apertamente il proprio disinteresse per ogni questione concernente “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale” in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerna “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive potrà considerarsi di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico» della Repubblica<sup>8</sup>.

Siffatta interpretazione lascia aperti dei dubbi di legittimità costituzionale della normativa *de qua*, manifestati dal Consiglio di Stato nella decisione n. 5782 del 2008 ( caso A.C. Arezzo), per il suo possibile contrasto con gli art. 24, 103 e 113 cost.<sup>9</sup>. Con detta pronuncia, considerata dal T.A.R. Lazio «diritto vivente», il Consiglio ha proposto una chiave di lettura costituzionalmente orientata delle predette norme: qualora il provvedimento delle federazioni sportive o del C.O.N.I. incida anche su situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, la domanda volta ad ottenere - non la caducazione dell’atto, ma - il risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva. In effetti, la tutela per equivalente non è preclusa dall’esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari, posta a tutela dell’autonomia dell’«ordinamento sportivo», e la mancanza di un giudizio di annullamento non viola l’art. 24 cost. Peraltro, si osserva che l’annullamento difficilmente produrrebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l’esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque un’intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento legislativo di tutelare l’«ordinamento sportivo». Nel caso di specie, quindi il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo.

---

considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale”.

<sup>8</sup> Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, cit., p. 373 s. Criticamente in proposito v. DI NELLA, L.: “Il tifoso e lo sport: tutele giusconsumeristiche e rapporti istituzionali”, *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2011, p. 573 ss., spec. 579 ss.

<sup>9</sup> Cons. St., 25 novembre 2008, n. 5782, *Foro it.* (2009), IV, c. 195 ss.

#### IV. LA SENTENZA N. 49 DEL 2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

In questo quadro giurisprudenziale va collocata la sentenza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49, la quale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 2, commi 1, lett. *b*, e 2, d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Articolato è il castello argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale attinge a piene mani dalla giurisprudenza di cui si è appena discusso.

Questi i passaggi essenziali:

- il d.l. n. 220 riconosce e favorisce «l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale», la quale trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 cost., dato che non può porsi in dubbio che «le associazioni sportive siano tra le più diffuse “formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità” e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive»<sup>10</sup>;
- l'art. 2, comma 1, riserva all'«ordinamento sportivo» le questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle «regole tecniche», nonché «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari»;
- per le questioni oggetto di riserva, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate, la tutela è apprestata da organismi dell'ordinamento secondo lo schema della 'giustizia associativa'.

---

<sup>10</sup> Così, già Cass., 16 febbraio 2005, n. 18919, *Diritto e formazione* (2005), p. 1583 ss., con nota di GIACOMARDO, L.: “Legittimo il vincolo di giustizia delle federazioni sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo”, e Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, *Notiziario giuridico del lavoro* (2006), p. 417, le quali affermano che il fondamento dell'autonomia dell'«ordinamento sportivo» deve essere rinvenuto «nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché dell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo».

- Per «le norme meramente tecniche dunque è escluso un intervento della giurisdizione statale [...], poiché non può essere loro attribuita natura di norme di relazione dalle quali derivino» diritti soggettivi o interessi legittimi<sup>11</sup>.
- Al contrario, la possibilità di essere affiliati o tesserati ad una Federazione nonché la possibilità di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati federali, «non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo». Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà, fra tutti quello allo svolgimento della propria personalità e quello di associazione<sup>12</sup>, sia non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali, ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale<sup>13</sup>, tutti oggetto di tutela costituzionale.

---

<sup>11</sup> Siffatte conclusioni richiamano quelle cui le Sezioni Unite sono pervenute in due sentenze caratterizzate da analoga struttura argomentativa, la prima antecedente alla legge in esame (Cass., 26 ottobre 2009, n. 4399, *Rivista di diritto sportivo* (1990), p. 57 ss.) e la seconda successiva alla sua entrata in vigore (Cass., Sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, cit.). Nell'ultima si afferma in particolare che tali questioni «non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base [alle regole promananti dall'associazionismo sportivo] sono collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza della tutela giurisdizionale statale» (Sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, cit.). Ad analoghe conclusioni è giunto il medesimo giudice, affrontando la questione sotto l'aspetto processuale del diritto di agire in giudizio per la loro eventuale tutela. Nella ordinanza 4 agosto 2010, n. 18052, *Foro italiano* (2011), I, c. 125 s., le Sezioni Unite ritengono inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione concernente la possibilità di sottoporre al giudice statale una controversia relativa al ridimensionamento degli iscritti nei ruoli dei direttori di gara, altrimenti riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto «costituisce [...] accertamento rimesso al giudice del merito la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento statale e, come tale, tutelabile»<sup>11</sup>. In altre parole, la valutazione tra l'irrilevante giuridico, che non dà accesso alla giurisdizione statale, e ciò che invece è per quest'ultima rilevante deve essere rimessa al giudice di merito, che assumerà le sue decisioni secondo quanto prevede il diritto positivo (così anche Cass., Sez. un., 24 luglio 2013, n. 1729, ined.).

<sup>12</sup> Così, ma differenziando per tipologie di pratica, già DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., pp. 162 ss. per i dilettanti e 171 ss. per i parasportivi.

<sup>13</sup> V., ancora, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 153 ss. per le società e gli sportivi professionisti. In tal senso, di recente, v. Cons. St., 14 novembre 2011, n. 6010, *Rivista di diritto sportivo* (2012), p. 127: «la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica – disputando le gare ed i campionati organizzati dalle federazioni sportive facenti

- Pertanto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2008 fornisce una chiave di lettura che fugge i dubbi di costituzionalità, là dove afferma la domanda volta ad ottenere non la caducazione del provvedimento dell'ente sportivo che viola situazioni soggettive rilevanti, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

## V. *SEGUE*. ASPETTI CONDIVISIBILI E PASSAGGI CRITICI DELLA DECISIONE.

La sentenza della Corte presenta alcuni aspetti positivi e diversi passaggi non condivisibili. In linea di principio, essa segna sicuramente un considerevole passo avanti nella configurazione dei rapporti tra organizzazione sportiva e ordinamento giuridico. È significativo in tal senso l'aver inquadrato il fenomeno nel sistema costituzionale dell'autonomia associativa e della tutela della persona nelle formazioni sociali. L'autonomia negoziale è quindi la fonte delle regole sportive, anch'esse di natura negoziale quindi soggette ad accettazione<sup>14</sup>, e comunque inquadrate nella gerarchia delle fonti.

---

capo al CONI – non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo».

<sup>14</sup> Cfr., in tal senso, di recente Cass., 1° dicembre 2010, n. 24391, *Foro italiano* (2011), p. 2121 ss. «Nel caso di specie, invece, i rapporti contrattuali sono intercorsi tra una società sportiva e, una banca, cioè un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo la cui disciplina è, come già detto, di carattere particolare e non generale ed applicabile, quindi, solo ai soggetti che ne fanno parte. In tale fattispecie ritiene la Corte che nessun effetto invalidante possa determinarsi tra le parti per effetto del mancato rispetto di disposizioni dell'ordinamento sportivo cui è sottoposto solo uno dei contraenti, non potendo il detto ordinamento estendere i suoi effetti al di fuori dell'ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui esso opera. In tal senso, va anzitutto evidenziato a tale proposito che il soggetto aderente al detto ordinamento e, cioè, la Basket Viola Reggio Calabria, è una società per azioni che, in quanto tale, è interamente sottoposta alla disciplina societaria stabilita dal codice civile. In secondo, il contratto di mutuo stipulato con la Banca popolare di Crotone è un contratto di diritto civile e non già uno dei contratti sportivi atipici previsti dalla L. n. 91 del 1981 e, pertanto, non investe alcun aspetto direttamente rilevante ai fini dell'ordinamento sportivo. Deve pertanto ritenersi che sia lo svolgimento dell'attività sociale della Basket Viola che la validità del contratto stipulato tra le parti debbano essere valutati in base alla normativa del codice civile. In particolare, si osserva che l'aspetto che costituirebbe il fondamento dell'invalidità del contratto di mutuo deriverebbe dal fatto che la delibera a contrattare assunta dalla società sportiva non era stata sottoposta all'approvazione della Federazione prima di stipulare il contratto di conto corrente con apertura di fido e che tale violazione avrebbe reso inefficace o invalido quest'ultimo. A tale proposito, ritiene la Corte, in base a quanto in precedenza detto, che la delibera a contrattare assunta dall'organo deliberante della Basket Viola, debba ritenersi adottata conformemente alla disciplina civilistica, nulla essendo stato dedotto al riguardo. Tale delibera, quindi, risulta pienamente valida e, come tale, legittimante il legale rappresentante

Altrettanto significativo è il riconoscimento della rilevanza per l'ordinamento della Repubblica delle posizioni soggettive di tesserati ed affiliati che possono essere lese dalle sanzioni disciplinari emesse dalle istituzioni sportive.

Non sembrano invece del tutto convincenti altri passaggi della motivazione. In primo luogo, sono criticabili gli aspetti relativi alla «irrelevanza» delle questioni relative alle regole tecniche e alla individuazione delle regole tecniche stesse.

a) *L'irrelevanza delle questioni relative alle regole tecniche.* La sentenza non è sicuramente condivisibile per l'incongruente qualificazione in termini di «irrelevanza» per l'ordinamento giuridico dei rapporti dipendenti dalle regole tecniche<sup>15</sup>, con buona pace dei «casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica delle situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo», come recita l'art. 1, comma 1, d.l. n. 220. Questa

---

della società a stipulare il contratto di mutuo». Riconoscono la natura negoziale dello statuto della F.I.G.C. Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, cit., p. 417 e Cass., 16 febbraio 2005, n. 18919, cit., p. 1583 ss., la quale discorre di natura privatistica delle federazioni e di «origine contrattuale e non autoritativa dell'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva». In dottrina, in tal senso, v. INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli (2008): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 105 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici in argomento; G. VIDIRI, «Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina», *Foro italiano* (2000), c. 1481, il quale afferma che con il d.lg. n. 242 del 1999 il tesseramento non può più essere considerato in termini di provvedimento amministrativo, connesso alla presenza di un interesse legittimo, né di licenza *sui generis*, dovendo essere qualificato come atto di natura negoziale disciplinato dalle disposizioni del codice civile; cfr. anche BASILE, M.: «L'autonomia delle federazioni sportive», *Nuova giurisprudenza civile commentata* (2008), p. 307 ss.

<sup>15</sup> In proposito, pur se dalla prospettiva della pluralità degli ordinamenti, si riportano le osservazioni di STANGHELLINI, L.: *Gli interessi delle associazioni dei tifosi di calcio tutelati nel diritto sportivo*, Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 22, nota 18: «Su questa tematica, preliminarmente, è opportuno rilevare la singolarità della codificazione, all'interno dell'ordinamento statale, del vincolo di giustizia sportiva. Quest'ultimo, con la legge n. 280/2003, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico nelle materie indicate dall'art. 2, comma 1 [...] La predetta volontà del legislatore di introdurre in una legge nazionale il vincolo di giustizia, così come formulato, in favore di altro ordinamento giuridico, pare contraddittoria. Se le materie indicate dalla norma o, comunque, alcune di esse, sono irrilevanti, sotto il profilo giuridico, per lo Stato, la codificazione del vincolo non ha alcun senso e sarebbe stato preferibile che esso continuasse ad essere previsto soltanto all'interno degli statuti o dei regolamenti degli organi sportivi. Se, invece, taluna delle questioni, indicate dalla stessa norma, assume rilevanza giuridica per l'ordinamento statale, la codificazione del vincolo sportivo, in favore di altro ordinamento, costituisce una palese manifestazione di volontà contraddittoria rispetto all'interesse statale per quelle questioni».

salvezza sembra infatti essere intesa erroneamente come eccezione: l'art. 2 d.l. n. 220 fisserebbe i casi in cui tale rilevanza senz'altro non ricorre<sup>16</sup>.

Sicuramente contraddittorio è discorrere di «autonomia» e nel contempo ritagliare una zona di «irrilevanza» all'interno della stessa, in spregio anche al dettato dell'art. 1322 c.c. per il quale l'autonomia negoziale è tenuta a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: *ergo*, le manifestazioni dell'autonomia sono per ciò stesse giuridicamente rilevanti. Peraltro, da un punto di vista sistematico vale menzionare la sentenza della Cassazione emessa nel caso Renault, con la quale si sancisce l'operatività del divieto di abuso nell'esercizio dell'autonomia negoziale, che non genera quindi un'area di «irrilevanza»<sup>17</sup>.

Non del tutto convincente è poi ritenere che le liti patrimoniali tra atleti e sodalizi siano rilevanti per l'ordinamento giuridico, mentre quelle tra federazioni affiliati e tesserati, pur se attinenti a rapporti patrimoniali e a quelli fondamentali della persona, siano riservate soltanto all'«ordinamento sportivo» in quanto relative a norme regolamentari, organizzative e statutarie di quest'ultimo. Questa affermazione è frutto in primo luogo di una lettura non corretta degli artt. 1 e 2 d.l. n. 220 del 2003. Il comma 1 dell'art. 2 riserva alcune controversie al giudice sportivo nel rispetto dei «principi» fissati dall'art. 1, ossia dell'autonomia dell'organizzazione sportiva e della rilevanza, tutt'altro che eccezionale, delle situazioni per l'ordinamento della Repubblica. Diversamente, ci si deve chiedere se quanto statuito dal Consiglio di Stato e ripreso dalla Corte costituzionale comporti, ad esempio, la «irrilevanza» dei casi Pistorius e Casey Martin, considerato che per loro la questione verteva sull'applicazione di norme tecniche da cui dipendeva la loro esclusione dalle competizioni, essendo contestato ad entrambi il ricorso a strumenti non contemplati dai regolamenti tecnici di gara (rispettivamente, le protesi e una *golf cart* per lo spostamento da una buca all'altra del campo di *golf*)<sup>18</sup>. E lo stesso quesito vale anche per la posizione di giovani atleti bloccati dal «vincolo sportivo» e per questo impossibilitati a praticare lo sport presso altri sodalizi in mancanza dello svincolo dell'ente per il quale sono tesserati,

---

<sup>16</sup> Così anche il Cons. giust. amm. per la Regione Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, cit., pp. 373 e 374.

<sup>17</sup> Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, *Giustizia civile* (2009), I, c. 2671.

<sup>18</sup> Sul caso Oscar Pistorius sia consentito rinviare a DI NELLA, L.: «Lo sport per disabili tra integrazione e segregazione», *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2008), p. 260 ss., spec. 277 ss., sul caso Casey Martin a ID., «La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva», in AA.VV. Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del III convegno nazionale, 27-28-29 marzo 2008, Grand Hotel Quisisana, Capri, Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 121 s.



trattandosi di vicende legate a regole organizzative<sup>19</sup>. Delle due l'una: o si vuole affermare che queste situazioni non sono "rilevanti" per l'ordinamento giuridico in quanto legate all'applicazione di regole tecniche; oppure si ritiene che siano giustiziabili anche dinanzi ai giudici statali, con buona pace delle regole tecniche, che allora non delimitano l'ambito del "rilevante", essendo tale funzione svolta piuttosto dalla natura dell'interesse leso.

Anche in dottrina è stata propugnata l'opinione secondo la quale «le regole dettate dalle comunità sportive per disciplinare le loro attività - siano esse regole di organizzazione, di comportamento, o tecniche - hanno, nell'ordinamento dello Stato, potenzialmente la stessa rilevanza che hanno le regole di ogni altra comunità che rientri nel catalogo delle formazioni sociali riconosciute e garantite dallo Stato»<sup>20</sup>.

Pertanto, tutte le fattispecie relative allo sport sono rilevanti per l'ordinamento giuridico, il quale le lascia in parte disciplinare in via esclusiva dai regolamenti federali e dai relativi sistemi di giustizia interna, ma sempre nel rispetto quanto meno delle norme imperative e dei principi dell'ordinamento della Repubblica. Fattispecie dunque sempre giustiziabili dalla giurisdizione amministrativa, salvo il preventivo ricorso alla giustizia sportiva se del caso, ogni volta si configuri la lesione di una posizione giuridica che non sia giustificata dal principio di specificità dello sport o che discenda dalla scorretta applicazione delle regole sportive.

Da questa prospettiva, infine, un ultimo aspetto criticabile della decisione è l'equiparazione tra irrilevanza e meritevolezza di tutela che sembra emerge in un passo della motivazione<sup>21</sup>. Ciò che è irrilevante, non è oggetto di valutazione da parte dell'ordinamento; ciò che è non meritevole, è rilevante

---

<sup>19</sup> V., ad esempio, il caso di un minore che voleva esercitare la pratica sportiva presso un altro sodalizio per il quale non era tesserato: Trib. Venezia, ord. 14 luglio 2003, *Famiglia e diritto*, 2004, p. 51 ss., con nota di VULLO, E.: "Provvedimento d'urgenza, potestà parentale e legittimità del vincolo di esclusiva tra un giocatore e l'associazione sportiva per cui è tesserato", disconoscendo la natura contrattuale del vincolo sportivo ed affermando che «la presenza» dello stesso «non rappresenta una insostenibile limitazione alla libera esplicazione dell'attività sportiva», ha rigettato il ricorso presentato dalla madre per ottenere un provvedimento di urgenza che annulli oppure dichiari nullo o inefficace il modulo di tesseramento ad un'associazione sportiva sottoscritto dal minore e dal padre o, in via subordinata, le clausole che vietano il tesseramento per un altro sodalizio sportivo in mancanza del nullaosta dell'associazione di appartenenza.

<sup>20</sup> Così CAPRIOLI, R.: "Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti nel diritto sportivo nazionale", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, II, p. 285.

<sup>21</sup> Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2012), p. 270 s., afferma che il tesseramento e l'affiliazione come anche l'ammissione ad un'attività agonistica «non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo».

giuridicamente in quanto oggetto di un giudizio di disvalore volto a negare tutela<sup>22</sup>.

b) *L'individuazione delle regole tecniche*. Molto criticabile è il ricorso alle regole tecniche<sup>23</sup>, in quanto sono di difficile concettualizzazione e individuazione ai

---

<sup>22</sup> V. in argomento PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3 ed., Napoli (2006): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 348: «Il controllo di meritevolezza [degli atti di autonomia negoziale], in un sistema come il nostro fondato su valori forti, su norme imperative inderogabili, s'impone all'interprete. Non basta che l'atto sia lecito, ma necessita che esso, anche se tipico, sia meritevole di tutela in quel contesto particolare (in considerazione di quei soggetti, di quel momento, di quella clausola aggiunta, ecc.). Le particolarità e, quindi, le diversità possono aver inciso sulla funzione e l'interesse contrattuale, in modo da rendere indispensabile il controllo di meritevolezza da parte del giudice».

<sup>23</sup> Sul tema, v. già lo studio di KUMMER, M.: *Spielregel und Rechtsregel*, Bern (1973: Stämpfli Verlag AG, p. 23 ss., il quale distingue tra *Spielregeln in engstem Sinne* («nach denen ein Spiel in seiner Grundform, in seinem elementaren Ablauf, ausgetragen wird; Regel also, die sagen, welche Spielhandlungen dem einzelnen Wettkämpfer offenstehen»), *Regeln des Mehrstufenspiels* («die nicht dem Verhalten des Einzelspielers auf dem Spielfeld gelten, sondern „am grünen Tisch“ angewendet werden. Sie beantworten, wie den Sieger ermitteln, wenn ihn ein Spiel seiner Art nach nicht aus einmaliger Auseinandersetzung, wie etwa auf der Ringmatte, hervorgehen lässt»), *Regeln der Spielberechtigung* (le quali indicano «wer als Spieler mitwirken kann, insbesondere welche Mannschaften, wer als Mitglied einer Mannschaft, wann ein Spieler unter 20 Jahren, wann ein Berufsspieler, wer als Berufsspieler gilt usw.») e *Regeln der technischen Spielbehelfe* (che «befassen sich [...] mit dem „Spielzeug“, dem Spielmittel, den äußeren Voraussetzungen des Spiels», come l'equipaggiamento, gli attrezzi di gioco, le caratteristiche del campo, ecc.). Nella dottrina tedesca, v. in proposito B. PFISTER, *Autonomie des Sports, sport-typisches Verhalten und staatliches Recht*, in *Festschrift für Werner Lorenz*, Tübingen, 1991, p. 177 ss., il quale distingue le regole federali in base a due criteri giuridici: «Nach ihren größeren oder geringeren *Sport-Typizität*, also nach ihrer Bedeutung für den Sport bzw. die einzelne Sportart (a) und hinsichtlich ihrer *unmittelbaren Wirkung* (allein) auf die Sportausübung oder (auch) auf außersportliche Bereiche (b)» (corsivi nel testo). In base alla loro tipicità sportiva si distingue tra *Spielregeln im engeren Sinne* (le quali «gestalten das einzelne Spiel, den einzelnen Wettkampf»), *Spielregeln im weiteren Sinne* (sono le *Regeln des Mehrstufenspiels*, le quali «hängen insoweit eng mit der betreffenden Sportart zusammen, als sie den Typus des *verbandmäßig* betriebenen Sports prägen») e altre regole più o meno tipicamente sportive che riguardano direttamente l'esercizio dello sport, ma non il *Typus* (i presupposti di ammissione e le squalifiche) o che determinano l'immagine attuale dello sport (selezione e formazione dei vivai o delle rappresentative nazionali); in base alla loro efficacia, si distingue tra regole che hanno una efficacia meramente interna relativa al gioco e allo «*status sportivus*» dell'atleta o riguardante direttamente anche la vita dello sportivo, ossia lo «*status extra-sportivus*» in quanto consentono lesioni del corpo, squalifiche e ammissioni, regole che investono primariamente lo «*status oeconomicus*» e poi la pratica dello sport (sostegno economico ad un giovane), e regole che hanno effetti soltanto sullo «*status oeconomicus*» ma non sull'esercizio dello sport (come le sanzioni meramente pecuniarie). Nell'esperienza italiana, sulle regole tecniche sportive e sulla loro rilevanza nell'ordinamento generale, v. anche LIOTTA, G.: *Attività sportive e responsabilità civile dell'organizzatore*, Napoli (2005): Jovene, p. 25 ss., ove ulteriore bibliografia.

fini indicati dalla Corte, come pure dimostra una recente decisione del TAR Lazio<sup>24</sup>.

Dal punto di vista teorico, va osservato che questo è un concetto di per sé oscuro e sfuggente. Un recente studio ha affrontato il problema della possibilità di trattare siffatte regole come valide in, e per, un ordinamento giuridico, giungendo alla conclusione che le regole tecniche sono normative a tutti gli effetti, ancorché dotate di uno speciale carattere di refutabilità: esse infatti giustificano le scelte pratiche se e in quanto sia confermato che i comportamenti-mezzo prescritti sono efficaci in vista del conseguimento dei fini perseguiti dagli agenti<sup>25</sup>. Il tema è dunque assai complesso. In ogni caso, a prescindere dal resto, che tali regole siano giuridicamente rilevanti risulta in modo incontrovertibile sia dal fatto che il potere di emanarle è legislativamente previsto a favore delle federazioni sportive, sia dalla loro vigenza nell'ordinamento generale<sup>26</sup>, in cui costituiscono i regolamenti negoziali che disciplinano la pratica sportiva<sup>27</sup>. La giurisprudenza ordinaria utilizza peraltro anche le regole relative alle pratiche sportive quale parametro di valutazione della liceità dell'azione di giuoco lesiva dell'integrità fisica dell'avversario<sup>28</sup>. La regola tecnica è dunque quanto meno chiamata a disciplinare la disciplina del concreto rapporto giuridico.

---

<sup>24</sup> TAR Lazio, 20 dicembre 2010, n. 37668, caso Pistolesi c. FIT, *Foro italiano* (2011), III, p. 533 ss.

<sup>25</sup> V., GOMETZ, G.: *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, Pisa (2008): ETS, spec. pp. 115 ss. e 128 ss.

<sup>26</sup> Sul problema delle norme tecniche, v. l'interessante studio di MARBUGER, P.: *Die Regeln der Technik im Recht*, Köln (1979): Heymann, *passim*, il quale analizza in modo approfondito la rilevanza giuridica delle regole della tecnica. Riguardo al *Recht der Sicherheitstechnik* si afferma dal punto di vista strutturale che esso è costituito dal «Zusammenspielen staatlicher Rechtsnormen mit privaten, von technisch-wissenschaftlichen Fachverbänden aufgestellten technischen Normen in einem komplexen, mehrstufigen Normensystem» (p. 111). Quanto alle *Regeln der Technik* in generale nel diritto privato, dalla loro violazione si fa dipendere l'antigiuridicità dell'aggressione a beni giuridici protetti (p. 439), aderendo così al *natürlicher Handlungsbegriff* elaborato da LARENZ, K.: «Rechtswidrigkeit und Handlungsbegriff im Zivilrecht», *Festschrift für Hans Dölle* (1963), I, p. 183 ss.

<sup>27</sup> V., espressamente in questo senso, Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, *Foro italiano* (1994), I, c. 136 ss., con nota adesiva di VIDIRI, G.: «Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali»; anche Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., c. 904 s., lascia intravedere una siffatta qualificazione dei regolamenti interni. In proposito, la Corte distrettuale degli Stati Uniti – Corte Distrettuale degli USA, Distretto meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992, *Rivista di diritto sportivo* (1995), p. 173, con nota di IZZO, U.: «Cento milioni a metro: il caso Reynolds», ha deciso che un organismo sportivo internazionale (la I.A.A.F.) è responsabile per inadempimento contrattuale qualora nell'esperire un procedimento disciplinare nei confronti di un atleta associato non rispetti i principi e le regole procedurali e sostanziali da esso stabilite per la conduzione del procedimento disciplinare.

<sup>28</sup> Cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985, *Rivista di diritto sportivo* (1985), p. 194 ss., con commento di PALOMBI, E.: «I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta».

La individuazione di questa categoria di regole federali, d'altra parte, non ha neppure molto senso, là dove si presume che rispetto ad esse non vi sia la possibilità di ledere situazioni giuridiche rilevanti degli sportivi in quanto non sarebbero «norme di relazione» da cui derivino diritti soggettivi o interessi legittimi. I casi menzionati di Pistorius e Casey Martin dimostrano ampiamente il contrario<sup>29</sup>.

#### VI. *SEGUE*. IL GRANDE ASSENTE: IL PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ DELLO SPORT. «IRRILEVANZA», «RILEVANZA» DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE E PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA: TECNICHE ERMENEUTICHE A CONFRONTO.

Altro problema della decisione è che essa prescinde totalmente dal principio di specificità dello sport, oggi espressamente previsto sia dall'artt. 165, § 1, comma 2, TFUE sia dall'art. 1, comma 2, lett. *b*, d.lg. 19 luglio 2007, n. 106, relativo alla legge delega sui diritti audiovisivi.

Ai fini che qui rilevano, va ribadito che l'art. 165, § 1, comma 2, TFUE costituisce uno strumento per guidare l'interpretazione degli atti normativi europei e interni da applicare in materia sportiva. L'applicazione fattane dalla Corte di giustizia con sentenze emesse in via pregiudiziale, dotate quindi di una speciale portata *ex* art. 267 TFUE<sup>30</sup> è significativa: basti ricordare i casi Bosman, Deliège e Lehtonen. Molto importante è poi la decisione relativa al caso Meca-Medina, la quale coglie l'occasione per chiarire con forza il campo di applicazione dello stesso: «1. Le regole sportive, ove anche si qualificano alla stregua di norme tecnico-disciplinari e pertanto siano distinte da quelle aventi un immediato riflesso economico, hanno rilievo per il diritto comunitario ai sensi degli artt. 49, 81 e 82 Tratt. CE in quanto viene in considerazione l'attività sportiva in sé considerata e non la natura giuridica delle norme sportive»<sup>31</sup>. Infine, va menzionato il recente caso Bernard, interessante perché costituisce anche la prima applicazione dell'art. 165 TFUE<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Cfr., su tali casi, anche PASSAGLIA, P.: «La soluzione delle controversie sportive e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti di fronte alla giurisdizione comune», [www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/CC\\_SS\\_OrdinamentoSportivo\\_10052011.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_OrdinamentoSportivo_10052011.pdf).

<sup>30</sup> In argomento v. NASCIMBENE, B. e BASTIANON, S.: *Diritto europeo dello sport*, Torino (2011): Giappichelli.

<sup>31</sup> CGUE, 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen c. Commissione Ce, c. 519/04, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>32</sup> CGUE, 16 marzo 2010, c. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC, [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

Da queste decisioni emerge come, correttamente, non sia posto alcun limite artificioso alla sottoposizione delle regole federali al principio di specificità e al conseguente controllo di proporzionalità. L'esito del controllo si fonda sul bilanciamento tra le prerogative di autoregolamentazione delle organizzazioni sportive e quelle dei soggetti dello sport. Detto bilanciamento protegge dunque entrambe le situazioni, pendendo a favore dei regolamenti quando siano espressione delle tipicità e dei valori propri dello sport e non siano realizzabili altrimenti. Il controllo opera invece a favore delle situazioni giuridiche degli sportivi, quando le esigenze tecniche ed organizzative delle organizzazioni sportive possono essere realizzate in forme meno invasive e lesive delle prerogative dei soggetti riguardati dalle stesse. Sul piano dei rimedi, l'eventuale non proporzionalità della regola sottoposta al controllo ne determina la caducazione per contrarietà al diritto europeo.

Non pare allora revocabile in dubbio il fatto che la giurisprudenza interna si distacchi ampiamente da quella europea in quanto:

- considera svolto *una tantum* il bilanciamento degli interessi, partendo da una aprioristica prevalenza *tout court* della autonomia organizzativa dello sport, non ostante il legislatore introduca il correttivo della «rilevanza», aprendo quindi ad una verifica caso per caso;
- crea artificialmente un'area di irrilevanza, nell'ambito della quale non vi è alcun spazio per l'intervento del giudice statale;
- non applica il principio di specificità dello sport, verificando la proporzionalità delle regole sportive, a prescindere dalla loro natura;
- rinuncia *a priori* al rimedio della caducazione della regola o dell'atto federale illegittimo, introducendo al suo posto in via esclusiva il rimedio per equivalente.

Ma vi è di più. Data la sostanziale differenza contenutistica e operativa tra il principio di specificità dello sport di cui all'art. 1, comma 2, lett. *b*, d.lg. n. 106 del 2007 e il criterio della «rilevanza» di cui all'art. 1, comma 2, d.l. n. 220 del 2003, specie se applicato come statuito dalla Corte, ci si deve chiedere se quest'ultimo non debba essere reinterpretato ai sensi del primo oppure, come sembra doversi preferire, considerarsi abrogato dallo stesso, giacché intervenuto successivamente a regolare in modo diverso la materia dei rapporti tra ordinamento giuridico e regole sportive. Anche su questo punto avrebbe dovuto esprimersi la sentenza *de qua*.

## VII. LA SCELTA DEL RIMEDIO RISARCITORIO CONTRO GLI ATTI FEDERALI ILLECITI.

Il riconoscimento a favore del soggetto leso dal provvedimento federale del solo rimedio del risarcimento del danno a carico della federazione è altresì criticabile per un altri aspetti.

Premesso che le federazioni sportive sono associazioni riconosciute e che in forza dell'art. 15, comma 2, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, è applicabile ad esse la disciplina codicistica per quanto non espressamente previsto dal predetto decreto, almeno in linea generale si dovrebbe poter ricorrere all'art. 23 c.c. per l'annullamento delle delibere, salvo dimostrare che vi è la predetta incompatibilità. Su questo aspetto però si tace completamente, facendo riferimento soltanto alle forme di tutela del diritto amministrativo.

La motivazione addotta per giustificare l'irrogazione della sola sanzione risarcitoria non è condivisibile. Il giudizio di annullamento, scrive la Corte, «difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori», considerati i tempi necessari per arrivare alla sentenza statale. Annullamento che rappresenterebbe comunque «una forma non armonica di intrusione rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo». Così si opera una scelta aprioristica e cristallizzata a favore della «autonomia» dell'ordinamento sportivo, i cui atti non sono in alcun caso caducabili, negando qualsiasi bilanciamento di interessi con posizioni altrettanto meritevoli di tutela. Si ripresenta così il vecchio vizio di voler invertire le tutele e le priorità di cui all'art. 2 cost., non tutelando pienamente la persona nelle formazioni sociali in cui opera, bensì privilegiando queste ultime rispetto alla prima, senza alcuna eccezione. Anche il discorso relativo alla scarsa utilità del rimedio caducatorio per ragioni di intempestività della tutela non convince. Si è sicuri che l'annullamento di un atto federeale sia sempre in assoluto inutile? Forse no, essendovi dei casi in cui l'annullamento consente di ottenere una tutela effettiva.

La scelta adottata crea poi una evidente disparità di trattamento, che emerge clamorosamente alla luce del caso del giocatore del Togo S.I.B.K. Il Tribunale di Lodi con ordinanza del 2010 ha annullato le N.O.I.F. impugnate per la discriminazione che esse provocavano in applicazione degli artt. 4 d.lg. 9 luglio 2003, n. 215 (sui comportamenti discriminatori) e 44 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286<sup>33</sup>. Questo caso, di certo non solitario<sup>34</sup>, mostra come sia

---

<sup>33</sup> Trib. Lodi, ord. 13 maggio 2010, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2011), p. 422 ss., con nota di TULLIO, L.: "Sport: tra cultura e integrazione ... o tra «etnocentrismo» e «discriminazione»? Minori extracomunitari, accesso all'attività agonistica e pieno sviluppo della persona umana".

possibile per gli stranieri annullare atti federali, ma non per gli italiani, ai quali la Corte riserva ora soltanto il rimedio risarcitorio. Vi è quindi una disparità di trattamento, non giustificata dalla nazionalità, trattandosi di diritti dell'uomo.

Il profilo dei rimedi si rivela dunque particolarmente problematico. In sostanza, sembra essersi aperta la via alla “monetarizzazione” del pregiudizio subito dagli sportivi, che può essere persino irrisorio per le indubbie difficoltà di quantificazione. Quando invece non sia tale, questo può anche risolversi in serio pregiudizio per le federazioni, non sempre dotate di adeguate risorse finanziarie. La soluzione più equilibrata sembra dunque essere quella di ammettere il ricorso al rimedio risarcitorio quando non avrebbe senso dichiarare l'annullamento del provvedimento oppure questo comporterebbe una alterazione eccessiva di specifici meccanismi di funzionamento del sistema sportivo. Diversamente, invece, si dovrebbe procedere alla caducazione dell'atto, venendosi altrimenti a creare una ulteriore disparità di trattamento tra gli enti sportivi e le altre associazioni soggette al Libro Primo del codice civile, rispetto alle quali è applicabile l'art. 23 c.c., il quale prevede l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni a cui si affiancano anche le patologie della nullità, della illiceità e della inesistenza, secondo quanto ritiene autorevole dottrina<sup>35</sup>. Non è infatti detto che l'autonomia delle altre realtà associative sia meno rilevante costituzionalmente di quella del c.d. «ordinamento sportivo».

## VIII. UNO SGUARDO ALL'ESPERIENZA TEDESCA IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA. IL CASO PECHSTEIN.

Uno sguardo alla esperienza tedesca mostra che la questione della giustizia sportiva è trattata in modo totalmente diverso in questo ordinamento<sup>36</sup>. Si parte dall'idea che «Anerkennung von Vereinsautonomie nicht

---

<sup>34</sup> Per altri casi, v. DI NELLA, L.: “La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva”, cit., p. 105 ss.

<sup>35</sup> In argomento v., per tutti, BASILE, M.: *Le persone giuridiche*, Milano (2003): Giuffrè, p. 230 ss.

<sup>36</sup> V., in argomento, tra gli altri, BUTTE, F.C.: *Das selbstgeschaffene Recht des Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Rechts*, Baden (2010): Nomos, p. 221 ss.; FENN, H.: *Verbandsrechtliche Wettkampf- und Disziplinarregeln und das AGBG*, Zivilrechtslehrer 1934/1935 (a cura di W. HADDING), Berlin e New York (1999): Walter De Gruyter, p. 103 ss.; BUCHBERGER, M.: *Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit. Ein Vergleich der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika*, Berlin (1999): Duncker e Humblot, spec. p. 117 ss.; RÖHRICHT, V.: “Chancen und Grenzen von Sportgerichtsverfahren nach deutschem Recht”, in ID.(a cura di) *Sportgerichtsbarkeit*, Stuttgart (1997): Boorberg, p. 19 ss.

Gerichtsfreiheit bedeutet, sondern lediglich Gewährung eines gerichtlich kontrollierten Freiraums zur Gestaltung des Rechtsverhältnisses des Vereins bzw. Verbandes zu seinen Mitgliedern»<sup>37</sup>.

La questione si sposta dunque sulla intensità e sui parametri del controllo giudiziale degli statuti e regolamenti federali nonché dei provvedimenti. In generale, statuti e regolamenti sottostanno alla *Inhaltskontrolle* fondata sulla buona fede *ex* § 242 *BGB*<sup>38</sup>. Si ritiene però che questi possano essere sottoposti a controllo anche ai sensi del § 305 ss. *BGB* sulle condizioni generali di contratto, quando regolano rapporti di scambio o comunque sono efficaci rispetto a contratti stipulati dagli associati con terzi, sottraendosi così alla regola della *Bereichsausnahme* di cui al § 310, comma 4, *BGB* prevista per le società<sup>39</sup>.

I provvedimenti disciplinari e non sono invece sottoposti alla *Inhaltskontrolle ex* § 242 *BGB*. I *Prüfungskriterien* elaborati dai giudici sono i seguenti: estensione del potere regolamentare della federazione o del sodalizio, fondamento statutario del provvedimento, rispetto delle regole endoassociative del procedimento, rispetto dei principi giuridici in materia di procedimento, non contrarietà del provvedimento alla legge o al buon costume, correttezza dell'accertamento del fatto, non arbitrarietà o palese ingiustizia del provvedimento<sup>40</sup>.

Questi criteri valgono per i *Vereine* o *Verbände* che non hanno una posizione sociale di forza o una posizione monopolistica. Nei confronti degli enti che invece rivestono una posizione sociale di forza o una posizione monopolistica, il controllo si estende oltre il semplice arbitrio o ingiustizia, investendo anche la *inhaltliche Angemessenheit* (proporzionalità del contenuto) del *Regelwerk*, il quale secondo la giurisprudenza deve realizzare «einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen des

---

<sup>37</sup> SUMMERER, T.: “Sport, Vereine und Verbände”, in *Praxishandbuch Sportrecht* (a cura di J. FRITZWEILER, B. PFISTER e T. SUMMERER), München (2014): C.H. Beck, p. 220.

<sup>38</sup> BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* (1995), p. 583 ss., Reiterfall.

<sup>39</sup> Così, SUMMERER, T.: “Sport, Vereine”, p. 227, ove altra letteratura dello stesso orientamento. In giurisprudenza, BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* (1995), p. 585, pur partendo dall'applicabilità del § 242 *BGB*, ha relativizzato questa impostazione richiamando in gioco i *Wertungsmaßstäbe* propri del controllo delle *AGB*, nella misura in cui siano compatibili con il rapporto *de quo*.

<sup>40</sup> Ha deciso la piena controllabilità dell'accertamento di fatto effettuato dal *Verein* BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* (1984), p. 918 s.; BGH, in *Neue Juristische Wochenschrift* (1997), p. 3368 ss., ha esteso il controllo anche all'antigiuridicità e alla colpa. Sui singoli criteri, v. SUMMERER, T.: “Sport, Vereine”, p. 228 ss.



Verbandes und den schutzwürdigen Interessen derjenigen, die der Verbandsgewalt unterworfen sind»<sup>41</sup>.

Molto interessante è il recente caso Pechstein. Claudia Pechstein è una pattinatrice sul ghiaccio tedesca di alto livello, che si mantiene con l'attività sportiva. A causa di una presunta violazione del codice antidoping, nel luglio 2009 è stata squalificata per due anni dalla Commissione disciplinare della federazione internazionale di pattinaggio (*International Skating Union, ISU*), essendo così preclusa la sua partecipazione alle competizioni. Informata dell'accaduto, la federazione nazionale (*Eisschnelllauf-Gemeinschaft e.V.*) provvedeva ad escludere l'atleta anche dalla partecipazione agli allenamenti federali e dell'associazione per la quale era tesserata nonché dalla selezione che doveva gareggiare ai Giochi olimpici invernali di Vancouver del 2010.

In virtù della sottoscrizione di diversi accordi con la *ISU* contenenti, tutti, clausole arbitrali, la Pechstein dovette impugnare la decisione dinanzi al T.A.S. di Losanna. Per avviare la procedura dovette sottoscrivere anche l'accettazione delle regole procedurali che, tra l'altro, affermavano la competenza del T.A.S. Il *Panel* decise che il provvedimento impugnato era corretto, respingendo pertanto la domanda attorea. La Pechstein si rivolse allora alla Corte federale svizzera, chiedendo la revisione del lodo. Il ricorso venne respinto con la conferma del lodo sia la prima volta, sia la seconda, quando la ricorrente ricorse di nuovo alla luce di un ulteriore parere medico a lei favorevole.

Terminata la squalifica, la Pechstein tornò con successo a gareggiare. Poiché, a suo avviso, era stata ingiustamente condannata e aveva subito una perdita valutata in 4,4 milioni di Euro, la pattinatrice decise di citare dinanzi al *Landesgericht* di Monaco la federazione internazionale e quella nazionale, chiedendo che fossero dichiarate responsabili e condannate in solido al risarcimento dei danni patiti.

Il *Landesgericht* ha respinto la domanda, argomentando che con l'accettazione dell'arbitrato prima della procedura dinanzi al T.A.S. era stata validamente rifiutata la giurisdizione ordinaria, non potendosi quindi più lamentare della violazione del diritto di accesso alla giustizia statale<sup>42</sup>. Tuttavia, il *Landesgericht* ha condiviso il fatto della mancanza di volontà delle sottoscrizioni di siffatte clausole arbitrali e ha palesato dubbi rilevanti sulla effettività terzietà del T.A.S., la cui mancanza sarebbe rilevante anche ai sensi dell'art. 6, § 1,

---

<sup>41</sup> OLG Frankfurt, *SpuRt*, 2001, p. 28; BGH, in *Neue Juristische Wochenschrift* (1995), p. 587.

<sup>42</sup> LG München, *SpuRt* (2014), p. 113 ss.; sulla sentenza v. MONHEIM, D.: "Das Ende des Schiedszwangs im Sport - Der Fall Pechstein", *SpuRt* (2014), p. 90 ss.

CEDU, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale federale svizzero in due recenti decisioni<sup>43</sup>.

La Pechstein ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al competente *Oberlandesgericht*, che è giunto a conclusioni diverse<sup>44</sup>. I giudici di appello ritengono che l'accordo arbitrale sia inefficace, poiché viola norme imperative del diritto sui cartelli. Viene infatti riconosciuta la posizione di monopolista della federazione internazionale di pattinaggio nel mercato delle competizioni internazionali, rispetto alle quali vi è un rilevante interesse degli atleti a parteciparvi per evidenti ragioni, non essendo a questo paragonabile l'interesse alla partecipazione alle gare di livello nazionale.

A causa della posizione dominante sul mercato non è permesso alle imprese di imporre condizioni negoziali di qualsiasi tipo che derogano a quelle che sarebbero invece usuali in presenza di una condizione di maggiore concorrenza. Pertanto la federazioni non può esigere l'accettazione della clausola compromissoria da parte degli atleti.

L'*OLG* precisa, tuttavia, che gli accordi di arbitrato intercorsi tra una federazione internazionale che organizza competizioni e gli atleti che vi prendono parte non sono da ritenere *tout court* invalidi per mancanza di volontà dell'accettazione di questi ultimi. In effetti, vi sono motivi oggettivi che depongono per la sottoposizione delle liti ad un unico giudice, invece che ai giudici statali di diversi paesi, ciò che potrebbe condurre a decisioni divergenti.

Nel caso concreto si rinviene però un abuso di potere di mercato da parte della federazione per il fatto che la competenza arbitrale viene riconosciuta a favore del T.A.S., sul cui funzionamento e sulla cui composizione influiscono il C.I.O., le federazioni internazionali e i Comitati Olimpici Nazionali ma non gli atleti che ne devono accettare la competenza per non essere esclusi dalle competizioni internazionali. La composizione del C.I.A.S. e le modalità di

---

<sup>43</sup> Si tratta delle sentenze Tribunal fédéral, 10 giugno 2010, 4A\_458/2009, <http://www.swissarbitrationdecisions.com>, relativa al caso Mutu, e Tribunal fédéral, 10 febbraio 2010, 4A\_612/2009, <http://www.swissarbitrationdecisions.com>, relativa al caso Pechstein. Queste decisioni avevano ritenuto sussistere la contestata indipendenza e imparzialità del T.A.S., conformemente alla precedente giurisprudenza federale, e per tale ragione sono state impuginate dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nei ricorsi alla Corte europea entrambi gli sportivi lamentano, tra l'altro, la mancanza di indipendenza e imparzialità del T.A.S., ciò che secondo loro determina la violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU. I giudizi sono tuttora pendenti e gli esiti sono di sicuro interesse per tutti gli operatori del settore.

<sup>44</sup> OLG Frankfurt, in *SpuRt* (2015), p. 78 ss.; sulla decisione v. STANCKE, F.: "Pechstein und der aktuelle Stand des Sportkartellrecht", *SpuRt* (2015), p. 46 ss.

sceita degli arbitri, di fatto selezionati principalmente dagli enti sportivi di vertice, pone questi ultimi in una situazione strutturale di forza che pregiudica alla base la neutralità del T.A.S. Inoltre, il presidente del collegio nei procedimenti di appello viene nominato dal Presidente del relativo settore all'interno del C.I.A.S. Per questo non è garantita la terzietà dei collegi arbitrali, essendo questi composti da persone più vicine agli enti di vertice che agli atleti. Agli atleti dovrebbe pertanto essere riconosciuto almeno il diritto di scegliere arbitri al di fuori della lista del T.A.S., magari indicando astratte caratteristiche professionali quali requisiti per la nomina.

Quindi l'accettazione della competenza del T.A.S. dipende soltanto dalla posizione di forza delle federazioni. Se agli atleti fosse offerta la possibilità di rivolgersi anche a strutture arbitrali effettivamente neutrali per risolvere le loro controversie, probabilmente a queste sarebbe data la preferenza. Questo consente dunque di applicare la disciplina sul divieto di abuso di posizione dominante, integrandone la soglia della rilevanza. Pertanto l'accordo arbitrale è stato considerato nullo per violazione del divieto di abuso ai sensi del § 134 BGB.

L'OLG ritiene infine che la domanda dell'attrice non possa essere ritenuta infondata in ragione del riconoscimento del lodo arbitrale. Questo è infatti in contrasto con l'ordine pubblico e pertanto non può essere riconosciuto ai sensi del § 1061, comma 1, ZPO e dell'art. 5, comma 2, lett. b, della Convenzione di New York sui lodi stranieri. I giudici non sono quindi vincolati al lodo nella valutazione della richiesta di risarcimento del danno ai sensi del GWB. La causa non è però ritenuta matura per la sentenza e l'OLG si è riservato di decidere con altro procedimento le questioni del risarcimento.

## IX. CONCLUSIONI.

Viene così autorevolmente confermata l'attuale fase postordinamentale nei rapporti tra sport e diritto, incentrata sul riconoscimento dell'autonomia del sistema sportivo da esercitare nell'ambito delle finalità e dei valori dell'ordinamento giuridico<sup>45</sup>.

Il diritto *antitrust* applicato allo sport segna una ulteriore evoluzione della svolta che si tende a porre in rilievo ed a sostenere.

---

<sup>45</sup> In argomento, v. DI NELLA, L.: "Sport e diritto: dalla teoria della pluralità degli ordinamenti al principio di specificità del fenomeno sportivo", in Studi in memoria di Giuseppe Panza (a cura di G. TATARANO, R. PERCHINUNNO E G. PANZA), Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 239 ss., spec. p. 245.

L'unitarietà dell'ordinamento serve anche a dare efficacia ed efficienza al sistema sportivo nel suo insieme. Molto significativo è in tal senso l'editoriale «Compliance im Sport» pubblicato nel n. 3 del 2014 della rivista tedesca *Sport und Recht*<sup>46</sup>. La funzione di *compliance* dovrebbe garantire l'osservanza del diritto statale e dei regolamenti sportivi. Forte è l'affermazione di unitarietà dell'ordinamento giuridico che è posta alla base di questa osservazione.

---

<sup>46</sup> KRÄHE, C.: “Compliance im Sport”, *SpuRt* (2014), p. 89.

INTERMEDIAZIONE FRA CLUB SPORTIVI E ATLETI MILITANTI  
IN CATEGORIE DILETTANTISTICHE: REGOLE FEDERALI E  
UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO NEGLI STATI MEMBRI  
DELL'UNIONE EUROPEA

SPORTS CLUBS AND AMATEUR ATHLETES' INTERMEDIARIES:  
FEDERAL RULES AND UNITY OF LEGAL SYSTEM IN THE EU  
MEMBER STATES

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 77 a 104*

---

Fecha entrega: 03/05/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

EMANUELE INDRACCOLO  
Professore Associato di Diritto privato  
Università degli Studi di Salerno  
eindraccolo@unisa.it

**RIASSUNTO:** Il saggio analizza l'attività di intermediazione nell'ambito dello sport dilettantistico. Nella prima parte si tratta della natura giuridica delle regole federali, del dilettantismo in generale e della controversa figura del procuratore sportivo. Lo studio è condotto sulla base di un'impostazione che rifiuta le teorie della pluralità degli ordinamenti. Si analizzano, quindi, le varie tipologie di intermediazione riscontrabili nella prassi e si svolgono riflessioni sulla loro conformità con l'unitario ordinamento giuridico.

**PAROLE CHIAVE:** Dilettantismo; Lavoro sportivo; Procuratore sportivo.

**ABSTRACT:** The essay analyses the issues related to intermediaries' activity in amateur sport. The first part investigates the legal nature of federal rules, the amateurism in general and the debatable figure of the sports agent. Criticising scholars' approaches focussed on plurality of legal systems, we analyse the various types of mediation current in practice and demonstrate their compliance with the unitary legal system.

**KEY WORDS:** Amateur Sport; Sports Labor; Sports Agent.

**SUMARIO:** I. PROFILI INTRODUTTIVI. – 1. FENOMENO SPORTIVO E ORDINAMENTO GIURIDICO: APPROCCIO METODOLOGICO. – 2. IL FENOMENO SPORTIVO NELLE CATEGORIE INFERIORI: AMMISSIBILITÀ DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO FRA ATLETI E CLUB. – 3. L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLO SPORT: IL C.D. PROCURATORE SPORTIVO NEL DIRITTO DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA. – II. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLE CATEGORIE INFERIORI. – 1. IL “PROCURATORE-DIRIGENTE”. – 2. IL “PROCURATORE” CHE “INVESTE NELL’ACQUISTO DEL CARTELLINO”. – 3. IL “PROCURATORE-MEDIATORE”. – III. CONCLUSIONI.

## I. PROFILI INTRODUTTIVI.

L’analisi delle molteplici problematiche connesse all’attività di intermediazione nei rapporti fra club sportivi e atleti militanti in categorie definite dilettantistiche richiede qualche preliminare considerazione in merito alla corretta individuazione delle fonti normative e regolamentari applicabili alle concrete fattispecie.

In letteratura, tuttavia, molti studi dimostrano scarsa attenzione alla natura e alla portata delle regole endoassociative poste dagli enti di governo dello sport; spesso si dà per presupposto, erroneamente, che tali regole siano *in ogni caso* la fonte di regolamentazione esclusiva dei singoli rapporti. Sono rare, invece, considerazioni in ordine alla loro previa valutazione di conformità alle norme dell’ordinamento generale. Questo atteggiamento può dipendere, come si avrà modo di analizzare, dall’inesatta comprensione del principio di specificità dello sport<sup>1</sup>, sancito dall’art. 165 TFUE, e/o dal non condivisibile utilizzo delle teorie della pluralità degli ordinamenti<sup>2</sup>, al fine di spiegare giuridicamente il fenomeno sportivo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul principio di specificità cfr. DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma”, *Rivista di Diritto Sportivo* (2000), p. 53 ss.; ID., “Lo sport. Profili teorici e metodologici”, in AA.VV. *Manuale di diritto dello sport* (a cura di L. DI NELLA). Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 54 ss.; ID., “Lo sport nel diritto primario dell’unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo”, *www.giustiziasportiva.it* (2010), f. 3.

<sup>2</sup> Sulle teorie pluralistico-ordinamentali, seppure con diverse argomentazioni e prospettive, v. ROMANO, SANTI: *L’ordinamento giuridico*. Pisa (1917): Mariotti, p. 93 ss.; CAMMARATA, A.E.: “Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici”, in ID.: *Formalismo e sapere giuridico*. Studi. Milano (1963): Giuffrè, p. 185 ss.; CAPOGRASSI, C.: “Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici”, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* (1935), p. 9 ss.; PICCARDI, L.: “La pluralità degli ordinamenti giuridici ed il concetto di rinvio”, in AA.VV. *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova (1940),

Sembra opportuno un diverso approccio metodologico. Ciò, da un lato, consentirà di individuare – seppure in modo sintetico e limitatamente a taluni aspetti rilevanti – la corretta disciplina dei rapporti riscontrabili fra club, atleti e federazioni, nelle categorie inferiori; dall'altro, permetterà di chiarire cosa s'intende per "attività di intermediazione" in questo settore, sí da delineare i tratti peculiari della "professione" di "procuratore sportivo".

### 1. Fenomeno sportivo e unitarietà dell'ordinamento giuridico: approccio metodologico.

Il fenomeno sportivo, come noto, è governato da numerosi enti (Comitato Olimpico Internazionale, Comitati Olimpici Nazionali, Federazioni Sportive Internazionali, Continentali, Nazionali, spesso articolate, al loro interno in Leghe o Delegazioni Territoriali) dotati di potestà regolamentare; tali enti, in ragione delle loro specifiche competenze, sono in grado di emanare regole endoassociative, (potenzialmente) vincolanti per le persone fisiche tesserate (atleti, tecnici, dirigenti etc.) e i club affiliati. La disciplina endoassociativa è sviluppata in modo capillare e include numerosissimi aspetti connessi all'esercizio della pratica sportiva; essa prevede, addirittura, complessi sistemi di giustizia privata, per risolvere celermente e con la dovuta competenza le controversie che sorgono fra i soggetti coinvolti.

Le caratteristiche di questo articolato insieme di regole hanno indotto alcuni autorevoli Maestri<sup>4</sup> a considerare il fenomeno sportivo un paradigmatico

---

Cedam, I, p. 249 ss.; ROMANO, SALV.: *Autonomia privata*. Milano (1957): Giuffrè, *passim*; CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*. Milano (rist. 1963), Giuffrè, *passim*; MODUGNO, F.: "Pluralità degli ordinamenti", in Enciclopedia del diritto. Milano (1985): Giuffrè, vol. XXXIV, p. 32 ss.; LATTY, F.: *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*. Leiden-Boston (2007): Martinus Nijhoff Publishers, spec. p. 50 ss.

<sup>3</sup> L'utilizzo delle teorie della pluralità degli ordinamenti è stato di recente messo in discussione da una diversa lettura del fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico, unitariamente inteso alla luce del dettato costituzionale e composto da un pluralità di fonti. In tal senso, per tutti, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli (1999): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 83 ss.; FEMIA, P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione", in AA.VV. *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile*. Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 235 ss., spec. 282 s.; PERLINGIERI, P.: "Riflessioni conclusive", *ivi*, p. 715 ss. Sull'unitarietà dell'ordinamento, in generale, ID.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. 3ª ed., Napoli (2006): Edizioni scientifiche Italiane, p. 290 ss.

<sup>4</sup> V., ad esempio, CESARINI SFORZA, W.: "La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo", *Il Foro Italiano* (1933), parte I, colonna 1381 ss. (e *ivi* riferimenti bibliografici sugli autori che precedentemente si erano occupati dell'argomento); GIANNINI, M.S.: "Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi", *Rivista di Diritto*



esempio – forse il più calzante – di “ordinamento autonomo”, similmente agli “ordinamenti cavallereschi”, agli “ordinamenti professionali”, agli “ordinamenti religiosi”, etc. È scorretto sostenere che esista una sola teoria della pluralità degli ordinamenti; negli anni, infatti, si sono sviluppate diverse concezioni al riguardo, anche piuttosto eterogenee fra loro, nelle premesse e nelle applicazioni. Muovendo dalla comune idea, secondo la quale i privati possono spontaneamente costituire, ricorrendo certe circostanze, ordinamenti diversi da quello dello Stato, è stato talora affermato, nelle ricostruzioni più estreme, che questi “ordinamenti settoriali” o “micro ordinamenti” sarebbero, addirittura, del tutto autonomi da qualunque altra norma (in quest’ottica, si potrebbe teorizzare anche la giuridicità di “ordinamenti criminali”<sup>5</sup>); è stato affermato, più diffusamente, che gli “ordinamenti altri” – e, quindi, anche quello sportivo – sarebbero sì autonomi, ma non al punto da poter contrastare con quello dello Stato. Nel mezzo, numerose sono le ricostruzioni, la maggior parte delle quali applicate proprio nel settore del diritto dello sport, che hanno tentato di “graduare l’autonomia” di volta in volta attribuibile all’“ordinamento settoriale”.

Non è questa la sede per trattare dettagliatamente i fondamenti di ognuna di queste impostazioni, né di indugiare su critiche analitiche. Del resto, il contesto nel quale tali teorie nacquero e si svilupparono, circa cent’anni fa, era profondamente diverso da quello attuale; comprensibilmente, sarebbe inutile affermare, oggi, che, in quel tempo, le teorie della pluralità degli ordinamenti fossero corrette oppure no, se esse potessero ben spiegare il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico ovvero se il ragionamento di fondo non fosse coerente. Il problema sta, attualmente, nell’interrogarsi sul fondamento giuridico della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie, in generale, e, nell’economia del presente lavoro, delle istituzioni sportive. Il punto di riferimento, a tal fine, non può che essere la Carta costituzionale e i valori espressi nei principi in essa contenuti.

Ebbene, il fondamento della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie nel sistema costituzionale è, oggi, il principio di sussidiarietà<sup>6</sup>;

---

*Sportivo* (1949), parte I, p. 10 s.; ID.: “Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi”, *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico* (1996), p. 671 ss.;

<sup>5</sup> Si pensi agli studi di PIGLIARU, A.: *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*. Nuoro (2000): Il Maestrale, spec. p. 52 ss., riedizione di ID., *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Milano (1959).

<sup>6</sup> Sul punto, autorevolmente, FEMIA, P.: “Due in uno”, cit., p. 293, secondo il quale, correttamente, «la sussidiarietà non rafforza affatto il modello del pluralismo degli ordinamenti, ne provoca al contrario il definitivo superamento». Cfr., altresì, DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive”, cit., p. 70 ss.; LEPORE, A.: “Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell’ordinamento giuridico e giudizio di validità”, nota a Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., 5 marzo 2009, *Rassegna di Diritto*

quest'ultimo, per quel che interessa in questa sede, è intimamente connesso al principio di specificità dello sport, del quale si è avuto modo di accennare in precedenza: entrambi contribuiscono a spiegare il fenomeno sportivo nell'ordinamento italo-europeo. In un sistema costituzionale unitario, seppure composto da una pluralità di fonti gerarchicamente ordinate in base ai valori che s'intendono attuare, non ci può essere spazio, ad oggi, per "ordinamenti altri".

Dunque, non esiste alcun "ordinamento sportivo"!

Ciò non significa, però, che le regole endoassociative sportive siano irrilevanti. Al contrario: la singola, concreta fattispecie è disciplinata, all'un tempo, da norme (regole e principi) imposte da fonti eteronome e regole poste da fonti diverse; nel caso delle regole federali, si tratta di regole endoassociative poste da enti privati e, dunque, aventi natura negoziale. Il principio di specificità dello sport e quello di sussidiarietà costituiscono, oltre che il *fondamento*, anche il *limite* della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie: in linea generale, in tanto una regola sportiva è valida e vincolante, in quanto essa costituisce attuazione dei valori espressi dai principi di sussidiarietà e di specificità dello sport. Una regola sportiva, ad esempio, la quale ponga un divieto irragionevole per un atleta o per un club, non può concorrere fra le fonti di regolamentazione del concreto rapporto: essa è invalida e, quindi, inapplicabile. L'irragionevolezza va valutata caso per caso; essa dipende dalla concreta inidoneità della regola endoassociativa ad attuare quei valori, i quali giustificano l'attribuzione della potestà regolamentare all'istituzione intermedia che l'ha emanata. Fra questi valori, *in primis* vi è la realizzazione della persona-atleta, tramite la fisiologica organizzazione delle attività sportive: ogni regola posta dagli enti sportivi dev'essere, dunque, funzionale a questa primaria esigenza.

Nell'individuazione del regolamento del caso concreto, i primi, imprescindibili quesiti che deve porsi il giurista, allorché analizza fattispecie che coinvolgono regole endoassociative, sono: "la regola sportiva che consente (o vieta) un certo comportamento è valida? Essa è conforme a regole e principi sovraordinati dell'ordinamento? Essa è coerente con i valori che giustificano l'attribuzione della potestà regolamentare all'ente che l'ha emanata?" Solamente nel caso in cui la risposta a questi quesiti dovesse essere affermativa, quella regola sportiva, specificamente analizzata, potrà essere ritenuta idonea a vincolare i soggetti che l'hanno convenzionalmente accettata.

---

*ed Economia dello Sport* (2011), spec. p. 183; MANCINI, M.: *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*. Padova (2012): Cedam, spec. p. 76 ss.

## 2. Il fenomeno sportivo nelle categorie inferiori: ammissibilità di contratti a titolo oneroso fra atleti e club.

Non è possibile, in questa sede, indugiare su riflessioni che dimostrino le dimensioni raggiunte dal fenomeno sportivo nell'attuale contesto socio-economico. Del resto, si tratta di aspetti facilmente intuibili, allorché si pensi a manifestazioni quali Giochi Olimpici ovvero Campionati Mondiali e Continentali, soprattutto in certi sport, o eventi i quali, per un motivo o per l'altro, attraggono l'attenzione di milioni di spettatori in ogni parte del mondo. Se ciò accade nei livelli di vertice, nell'ambito del c.d. mercato delle *star*, non si creda che il medesimo interesse non si riscontri pure nelle categorie inferiori. Anche a questi livelli esiste una regolamentazione capillare posta dagli enti di governo dello sport. In alcune esperienze, per altro, il fenomeno è stato disciplinato anche a livello normativo, per lo più nell'ambito di atti normativi disciplinanti il professionismo sportivo, i quali, *a contrario*, normano anche il dilettantismo<sup>7</sup>.

Numerosi sono gli aspetti rilevanti; particolarmente utili per il presente lavoro, tuttavia, paiono alcune notazioni in tema di ammissibilità di contratti a titolo oneroso fra atleti e club, conclusi nell'ambito di categorie inferiori, nei quali il corrispettivo supera il mero rimborso delle spese sostenute.

In linea di massima, è comune l'idea che nel settore del dilettantismo non vi possa essere remunerazione per l'attività prestata dagli atleti; ciò è previsto, molto spesso, anche dalle regole federali. In Italia, ad esempio, l'art. 94 delle "Norme Organizzative Interne" della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) vieta la conclusione di contratti a titolo oneroso, là dove il club milita in categorie che la stessa F.I.G.C. definisce, aprioristicamente, "dilettantistiche"; eventuali violazioni possono determinare sanzioni a carico di atleti, club e dirigenti. Analogamente si prevede nei regolamenti di altre federazioni.

Tali regole, si ritiene, costituiscono attuazione dei valori del c.d. Olimpismo<sup>8</sup>; esse, però, si pongono in contrasto, certamente, con i principi posti dal

---

<sup>7</sup> Si pensi, ad esempio, alla l. 23 marzo 1981, n. 81, in Italia; alla *Loi* 24 febbraio 1978, in combinazione con l'*Arrêté Royal* del 27 maggio 1974, in Belgio; al *Real Decreto* 26 giugno 1985, n. 1006, e alle diverse *Leyes del Deporte* emanate nelle Comunità Autonome, in Spagna. Su questi aspetti cfr. INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti: aspetti normativi", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2013), p. 290 ss.

<sup>8</sup> Cfr. DE COUBERTIN, P.: *Olympism: selected writings*. Editing Director: R. Müller, Lausanne (2000): International Olympic Committee, *passim*. ID., *Memorie olimpiche* (1931). Trad. it. di M.L. Frasca, (a cura di R. FRASCA), Milano (2003): Oscar Mondadori, p. 95, afferma che lo sport è religione, con tanto di dogmi, chiesa e culto, e soprattutto «sentimento religioso»;

Costituente italiano in materia di tutela del lavoro e di iniziativa economica privata, oltre a violare palesemente, in molti casi, il principio di uguaglianza. Su quest'ultimo aspetto, si consideri che la F.I.G.C., ad esempio, non ammette mai il professionismo nel calcio femminile, neppure nelle categorie di vertice. Alle calciatrici, per il solo fatto di essere donne, la F.I.G.C. nega la possibilità di concludere contratti di lavoro sportivo; la stessa preclusione vale per i calciatori che, per un motivo o per un altro, non possono o non vogliono giocare nelle categorie aprioristicamente definite "professionistiche", anche qualora vi fosse un club disposto a corrispondere loro un salario. Si pensi all'atleta, il quale, a causa di un grave infortunio, non sia più in grado di competere nelle categorie di vertice e, cionondimeno, desideri comunque fare dello sport la propria professione, col consenso di un club datore di lavoro, in categorie più consone al suo stato di salute.

È evidente che non esiste un ragionevole motivo, il quale giustifichi simili discriminazioni; i c.dd. valori ideali dello sport – l'attualità dei quali, per altro, è tutta da dimostrare – non potrebbero comunque giustificare la lesione di interessi costituzionalmente protetti. Per altro, la funzione sociale ed educativa dello sport non viene meno, senza dubbio, in ipotesi di remunerazione dell'attività svolta dall'atleta; analogamente, reputare il pagamento degli atleti non conforme alla reale natura dello sport, secondo quanto affermato circa un secolo fa dal barone Pierre de Coubertin, è frutto di una visione del lavoro ancorata a ideologie ampiamente superate. Ciò che più conta da un punto di vista normativo: dell'Olimpismo, a quanto consta, non v'è traccia nella Carta costituzionale di nessuno Stato moderno<sup>9</sup>. In sintesi: nulla vieta a un club sportivo di adottare una politica (forse eticamente meritoria), che si fondi sulla gratuità delle prestazioni offerte dagli atleti; non è, però, giuridicamente lecito che le federazioni *impongano* tale gratuità, anche nelle categorie inferiori.

La conseguenza di tali riflessioni è che la regola sportiva, la quale vieti contratti a titolo oneroso fra atleti e club, in qualunque categoria, è invalida (così come la regola, strettamente connessa, che prevede sanzioni in caso di inadempimenti)<sup>10</sup>. Il contratto a titolo oneroso fra atleta e club militante in

---

sembrerebbe «infantile collegare tutto ciò al fatto che un atleta possa aver ricevuto un pezzo da cento».

<sup>9</sup> Del resto, l'idea che i professionisti dovessero essere "banditi" dai Giochi Olimpici è venuta meno – si ritiene comunemente – già dai Giochi di Barcellona del 1992. Per una prima analisi delle discriminatorie regole endoassociative che esclusero famosi atleti, come Ingemar Stenmark, dai Giochi di Sarajevo del 1984, cfr. NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law*. New York (1988): Transnational Publishers, p. 145 ss.

<sup>10</sup> In senso diverso, RIPA, L.: "Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), pp. 60 ss., spec. 89 ss., muovendo dall'analisi degli obiettivi socio-pedagogici che tradizionalmente caratterizzano il

categorie definite dilettantistiche (che sarebbe nullo, se si applicassero le invalide regole federali) è, quindi, valido ed efficace. Solamente nel caso in cui, a prescindere dalla categoria, non vi siano accordi economici fra atleta e club, allora potrà ben parlarsi di “dilettantismo” *strictu sensu*. In altre esperienze, del resto, la regolamentazione federale è diversamente congegnata, nel rispetto di norme statali ed europee di livello sovraordinato. In Germania e in Belgio, ad esempio, la disciplina non dipende dalla qualificazione *ex ante* della categoria come dilettantistica o professionistica, effettuata dalla federazione; al contrario, la qualificazione del rapporto dipende dall’analisi *ex post* delle singole previsioni contrattuali, negoziate fra club e atleta<sup>11</sup>.

### 3. L’attività di intermediazione nello sport: il c.d. procuratore sportivo nel diritto degli Stati dell’Unione Europea.

I notevoli risvolti economici raggiunti nel c.d. sport postmoderno<sup>12</sup> hanno determinato lo sviluppo di una nuova figura professionale, dai caratteri del tutto peculiari; essa si affianca all’atleta e alle società nel compimento delle attività necessarie alla stipula dei contratti di lavoro sportivo, nonché di altri contratti, comunque riconducibili all’attività dell’atleta (si pensi, ad esempio, ai contratti di cessione dei diritti d’immagine). La pratica esigenza di avvantaggiarsi delle prestazioni di un soggetto particolarmente competente nel settore del diritto e dell’economia dello sport e, all’un tempo, in grado di creare e curare relazioni fra atleti e imprese operanti, direttamente o indirettamente, nel mondo dello sport, ha determinato la nascita e l’evoluzione della figura del c.d. procuratore sportivo<sup>13</sup>. A livello

---

dilettantismo, nonché da considerazioni sulle funzioni del fenomeno sportivo riconosciute, a più riprese, anche a livello normativo europeo, orienta la propria indagine verso la ricerca di un «antidoto che repentinamente reprime il fenomeno delle intese economiche vietate» dalle regole endoassociative. Che i contratti a titolo oneroso fra atleti e sodalizi compromettano la realizzazione della funzione educativa dello sport, a ben guardare, è circostanza tutta da dimostrare. Al contrario: specie a livello giovanile, l’esercizio dell’attività sportiva può assolvere anche alla funzione di introdurre l’atleta nel mercato del lavoro; più in generale, l’educazione al lavoro è obiettivo che, certamente, si giustappone agli altri perseguiti dal legislatore italiano ed europeo, nella disciplina del fenomeno in analisi.

<sup>11</sup> Sia consentito, ancora, il rinvio a INDRACCOLO, E.: “L’organizzazione sportiva”, cit., pp. 292 ss. e 307 ss., ed *ivi* ulteriore bibliografia.

<sup>12</sup> DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive”, cit., p. 67 s.

<sup>13</sup> BRANCO MARTINS, R. e PARRISH, R.: “Players’ agents”, in AA.VV. Handbook on International Sports Law (a cura di J.A.R. NAFZIGER e S.F. ROSS). Cheltenham-Northampton (2011): Edward Elgar, p. 545 ss. Per un’analisi della figura in questione nel sistema tedesco, particolarmente attenta ai possibili conflitti di interessi tra *Manager* e assistito, KRETSCHMER, B. e KARAKAYA, I.: “Der Sportler und sein Manager: Eine

endoassociativo, tale figura è variamente disciplinata, secondo le scelte operate dalle singole federazioni<sup>14</sup>; nel calcio, il nuovo Regolamento F.I.F.A.<sup>15</sup> (*Regulations on Working with Intermediaries*), entrato in vigore il 1° aprile 2015, ha imposto alle federazioni nazionali una sostanziale revisione dei regolamenti interni, improntata, fra l'altro, a una *ratio* – almeno così sembrerebbe – di “liberalizzazione” dell'attività. La F.I.G.C. ha recepito le indicazioni della F.I.F.A. e ha emanato, con C.U. 26 marzo 2015, n. 190/A, il nuovo “Regolamento Procuratori Sportivi” (anch'esso in vigore dal 1° aprile 2015)<sup>16</sup>, che sostituisce il previgente “Regolamento Agenti dei Calciatori”.

Come testé accennato, si tratta di una figura professionale *sui generis*, dacché presenta tratti assimilabili a diverse fattispecie tradizionalmente conosciute nel diritto civile<sup>17</sup>; ciò non consente, tuttavia, la riconduzione, con valenza

---

sittenwidrige Rechtsbeziehung?”, *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (2004), p. 45 ss.; più di recente, STOPPER, M., “Spielervermittlung”, in AA.VV. *Handbuch Fußball-Recht* (a cura di M. STOPPER e G. LENTZE). Berlin (2012): Erich Schmidt Verlag, p. 593 ss. In giurisprudenza, da ultimo, LG Frankfurt am Main, 29 aprile 2015, Az. 2-06 O 142/15, in *www.openjur.de* (2015), n. 9766. Nell'ordinamento belga v., per tutti, VANDEN EYNDE, J.: “L'agent de sportifs”, in AA.VV. *Quelques questions d'actualité in droit du sport*. Bruxelles (2006): Éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, p. 143 ss.

<sup>14</sup> V., ad esempio, per il pugilato, BORRIONE, G.: “Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico”, *Rivista di Diritto Sportivo* (1999), p. 646 ss.

<sup>15</sup> Per una prima analisi della nuova disciplina endoassociativa cfr. ANTIGNANI, F.: “Gli intermediari: ruolo e portata nella regolamentazione calcistica internazionale”, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), f. 2, p. 13 ss.

<sup>16</sup> La nuova disciplina non sembra essere stata accolta favorevolmente dagli operatori del settore: la I.A.F.A. – Italian Association of Football Agents – ha recentemente impugnato di fronte al T.A.R. Lazio, con ricorso n. 6246 del 2015 (in *www.giustizia-amministrativa.it*), il nuovo Regolamento della F.I.G.C. L'udienza per la discussione della domanda cautelare per la sospensione dell'efficacia si terrà il 25 giugno 2015.

<sup>17</sup> Nella dottrina italiana, su diverse posizioni, CIANCI, A.G.: “Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza”, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* (2006), parte II, p. 642 ss.; LUBRANO, E.: *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*. Roma (2004): Istituto Editoriale Regioni Italiane, p. 214; SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*. 3ª ed., Padova (2011): Cedam, p. 107; STELLA RICHTER jr., M.: “L'agente di calciatori: natura e ragioni”, in *Calcio professionistico e diritto* (a cura di I. DEMURO e T.E. FROSINI). Milano (2009): Giuffrè, p. 113 ss.; MIRANDA, L.: “Intermediazione di manodopera e agenzia sportiva: un rapporto controverso”, *Giurisprudenza del Lavoro* (2006), p. 653 ss.; PASQUALIN, C.: “Lo «svincolo» degli atleti professionisti e la loro rappresentanza: verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali?”, *Rivista di diritto sportivo* (1985), p. 183 ss.; DI FRANCESCO, M.: *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*. Bari (2007): Cacucci, p. 75 ss.; MANZARI, F.: “La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato”, in AA.VV. *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma* (a cura di P. AMATO e M. COLUCCI). Bracciano (2011): Sports Law and Policy Centre, p. 77 ss.; MORO, P.: “La figura dell'agente sportivo alla luce del diritto del lavoro interno e comunitario”, *ivi*, p. 97; VIDIRI, G.: “Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?”, nota a Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, *Giustizia Civile* (2013), parte

*nunc et semper*, entro qualche tipo legislativamente predeterminato (contratto di agenzia, di mandato, di mediazione, di prestazione d'opera intellettuale, contratto atipico, etc.). Il quadro normativo e regolamentare che governa la materia è complesso ed in continua evoluzione, ove si considerino le numerose modifiche, negli anni, dei regolamenti delle principali federazioni nazionali e sovranazionali<sup>18</sup>. La ricostruzione della disciplina applicabile ai singoli rapporti dipende, quindi, da un'accurata indagine delle varie fonti che concorrono alla regolamentazione delle diverse fattispecie, sulla base delle considerazioni sopra esposte relativamente al corretto approccio metodologico da seguire. Il nuovo Regolamento Procuratori Sportivi della F.I.G.C. qualifica come "Contratto di Rappresentanza" il contratto con il quale l'atleta o il club conferiscono l'incarico al procuratore. La terminologia, com'è palese, è atecnica. Il giudice chiamato a decidere di un'eventuale controversia dovrà prescindere dal *nomen iuris* indicato nella fonte privata e sarà tenuto a riqualificare la fattispecie, sulla base della corretta individuazione della sintesi degli effetti essenziali prodotti in concreto dal singolo contratto.

Le questioni problematiche sulla figura del procuratore sportivo sono ulteriormente complicate dalla circostanza che i soggetti che esercitano tale "professione" sono, molto spesso, iscritti anche all'Albo degli Avvocati ovvero ad altro Ordine professionale. La "doppia qualifica" di avvocato (o, ad esempio, dottore commercialista) e procuratore sportivo determina la contestuale applicabilità, almeno in astratto, di regole endoassociative emanate da enti privati diversi; segnatamente, dall'Ordine degli Avvocati o da altro Ordine professionale e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali di competenza (ad esempio, nel calcio, la F.I.G.C., l'U.E.F.A. e la F.I.F.A.). Là dove tali disposizioni fossero fra loro compatibili – oltre che coerenti con l'intero sistema ordinamentale – poche difficoltà avrebbe

---

I, p. 1813 ss.; BORRIONE, G.: "Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico", cit., p. 652; MENNEA, P.P.: "Il procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad esso assimilate", *Impresa* (1995), p. 283 ss.

<sup>18</sup> Anche il previgente "Regolamento agenti di calciatori", emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 3 marzo 2011, n. 142/A, era stato oggetto, negli anni, di acce dispute di fronte ai giudici a all'AGCM e, per ciò, esso aveva subito numerose modifiche. Si pensi, fra l'altro, a TAR Lazio, 11 novembre 2010, n. 33427, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2012), p. 451 ss., con nota di CERBARA, A.: "Agente di calciatori, libertà economiche, clausola compromissoria e poteri regolamentari della FIGC", e, con ancora maggior vigore, TAR Lazio, 16 dicembre 1999, n. 3925, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* (2000), parte I, p. 63 ss.; AGCM, provv. 24 maggio 2006, n. 15477, in [www.agcm.it](http://www.agcm.it). In argomento cfr. GULLO, D.: "Le regolamentazioni applicabili agli agenti dei calciatori alla luce del diritto della concorrenza", in AA.VV. *L'agente sportivo*, cit., p. 35 ss. L'attività dei "procuratori sportivi" è stata posta in discussione, per altro, in séguito al celeberrimo scandalo di "calciopoli" del 2006, anche dai vertici federali che avevano preso le redini della precedente amministrazione del calcio.

l'interprete nel ricomporre la disciplina applicabile; spesso si assiste, tuttavia, a un conflitto fra regole private e la soluzione delle conseguenti problematiche non può dipendere che dalla corretta interpretazione alla luce del principio di sussidiarietà. La Corte di Cassazione italiana, malgrado abbia recentemente deciso un'annosa questione relativa alla presunta invalidità di un contratto fra agente sportivo/avvocato e calciatore, non ha affatto preso posizione sulle problematiche relative al conflitto fra fonti regolamentari private, dal momento che non sembra aver colto l'importanza della questione, anche – e soprattutto – sul piano applicativo<sup>19</sup>.

Per poter correttamente intendere le disposizioni endoassociative coinvolte nei diversi casi che si analizzeranno, indispensabile è la descrizione dei principi, già espressi a livello europeo dal Tribunale di Primo Grado della CE (c.d. caso Piau)<sup>20</sup>, che gli enti sportivi non possono in alcun caso violare nella regolamentazione dell'attività dei procuratori.

Benché la giurisprudenza europea si sia pronunciata sulla potestà regolamentare specificamente della F.I.F.A. in materia di disciplina dell'attività dei procuratori, le considerazioni svolte dai giudici valgono, com'è ovvio, anche per le Federazioni Sportive Nazionali. Gli argomenti espressi, per altro, sono perfettamente coerenti con i numerosi precedenti della Corte di Giustizia in tema di rapporto fra regole federali e ordinamento generale<sup>21</sup>. In primo luogo, rileva il Tribunale, tali regolamenti sono adottati dalle federazioni «*motu proprio* e non in virtù di poteri normativi che le sarebbero stati delegati dalle autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale riguardante l'attività sportiva. Tale regolamento non si giustifica neppure con la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive» (punto 74). Vieppiù: con specifico riguardo all'indagine sulla natura del Regolamento Agenti dei Calciatori, nella versione all'epoca vigente, si specifica che esso «non ha un oggetto sportivo bensì

---

<sup>19</sup> Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), p. 911 ss., con nota fortemente critica INDRACCOLO, E.: “Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale”.

<sup>20</sup> Trib. Primo grado CE, Sez. VI, 26 gennaio 2005, T-193/02, Piau c. Commissione, *Guida al Diritto*, 2005, fascicolo 2, p. 63 ss., con nota di CASTELLANETA, M.: “Gli evidenti aspetti economici dello sport sottopongono il settore a regole comunitarie”. In argomento, per approfondite riflessioni, cfr. DI NELLA, L.: “Potere regolamentare della F.I.F.A. e attività degli agenti di calciatori”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2008), p. 50 ss., e in ID., *Sport e mercato: metodo, modelli, problemi*. Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 81 ss.

<sup>21</sup> Oltre ai casi “Walgrave e Koch”, “Donà e Mantero”, “Heylens”, “Bosman”, “Deliège”, “Lehtonen”, “Simutenkov” e “Meca-Medina”, cfr., da ultimo, Corte Giust., 16 marzo 2010, n. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Bernard, *Il Foro Italiano* (2010), parte IV, colonna 506 ss., sulla quale v. INDRACCOLO, E.: “L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2011), p. 237 ss.



disciplina un'attività economica periferica all'attività sportiva in questione e tocca libertà fondamentali». Alla luce di questo, «c'è effettivamente da interrogarsi sulla compatibilità del potere normativo che si autoattribuisce un'organizzazione privata come la FIFA, il cui scopo statutario preminente è la promozione del calcio [...], con i principi comuni agli Stati membri sui quali si fonda l'Unione europea» (punto 76, il corsivo è nostro). Emerge da subito l'orientamento, assolutamente condivisibile, che pone le regole endoassociative a un livello subordinato rispetto ai principi dell'ordinamento generale. Per altro, si sottolinea come i regolamenti federali che disciplinano la "professione" del procuratore (o dell'intermediario, se si preferisce utilizzare la terminologia oggi adottata dal Regolamento F.I.F.A.), a differenza di altri regolamenti endoassociativi, non sono affatto destinati a ordinare attività che si esauriscono esclusivamente nel settore sportivo<sup>22</sup>.

Ancora con maggior vigore, al punto 77, si sottolinea come «il principio medesimo della regolamentazione di un'attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall'autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere *prima facie* ritenuto compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche». La decisione, poi, analizza le censure alle singole disposizioni contenute nel regolamento oggetto di analisi e si pronuncia, di volta in volta, argomentando sulla loro conformità o no con i principi dell'ordinamento generale.

In sintesi, in tanto una regola endoassociativa è fonte di diritto in virtù del principio di sussidiarietà, in quanto essa non contrasta con i principi fondanti l'ordinamento generale entro il quale s'inserisce. La mera circostanza che gli enti sportivi abbiano modificato i propri regolamenti non esime il giurista dallo svolgere, di volta in volta, il sempre doveroso giudizio di conformità della disciplina endoassociativa con l'ordinamento generale; in caso di esito negativo di tale giudizio, la regola illegittima non può che essere disapplicata.

---

<sup>22</sup> Questo sarebbe già sufficiente a smentire il principio di diritto enunciato da Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, cit., nella parte in cui fa discendere la non meritevolezza del contratto fra agente/avvocato e atleta dalla sua inidoneità a spiegare i propri effetti nel solo ambito del c.d. ordinamento sportivo.

## II. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLE CATEGORIE INFERIORI.

Non è infrequente che, anche nelle categorie inferiori, c.dd. “procuratori sportivi” s’intromettano nei rapporti fra atleti e sodalizi, promettendo, verso corrispettivo, prestazioni analoghe o identiche a quelle offerte secondo quanto disciplinato dai regolamenti federali nei settori professionistici; per altro, talora nel calcio capita che costoro operino, all’un tempo, in favore sia di atleti di alto livello, sia di atleti militanti in categorie inferiori.

La prassi degli operatori del settore dimostra che questa attività è svolta, in concreto, attraverso svariate modalità, sulle quali si avrà modo di tornare in séguito; certamente, nessuna di queste è presa in considerazione dalla disciplina endoassociativa sportiva, almeno in Italia. Al contrario, malgrado non esista piú, oggi<sup>23</sup>, uno specifico divieto in tal senso posto dalle regole federali, da una lettura complessiva del “Regolamento Agenti dei Calciatori” della F.I.G.C. (di séguito, piú semplicemente, “Regolamento”) emerge il disfavore con il quale sono viste tali forme di interposizione. In particolare, l’art. 1 del Regolamento, nell’individuare l’ambito di applicazione soggettivo, richiama esclusivamente i concetti di “calciatore” e “Club” professionisti. Nella nuova versione del Regolamento, non v’è piú menzione alle limitazioni precedentemente previste in caso di conferimento dell’incarico da parte di atleta minore d’età. Fermo restando che in tal caso, ovviamente, il contratto dev’essere sottoscritto dal rappresentante legale (né sarebbe stata ammissibile una previsione differente), non è piú previsto che tale incarico cessi «di avere effetti, senza alcun diritto per l’Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell’incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società» (art. 23, Regolamento previgente). È venuta meno anche la disposizione successiva del vecchio art. 23, secondo la quale «l’incarico ad un agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla F.I.G.C. (...)». Con riferimento al compenso per il procuratore, al punto 6.4 si prevede che «nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né

---

<sup>23</sup> Prima del 2011 era esplicitamente posto il divieto, all’art. 12 del Regolamento allora in vigore, di svolgere l’attività di procuratore «a favore e/o nell’interesse di calciatori giovani di serie o non professionisti, a meno che la stessa, in previsione del cambiamento di status, sia diretta esclusivamente alla regolamentazione economica dei rapporti di prestazione sportiva e venga svolta, tassativamente, non prima della stagione sportiva avente inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età».

da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista».

La configurabilità, in astratto, del “procuratore dei dilettanti” non può essere esclusa solamente per la circostanza che, da un’interpretazione complessiva delle regole federali<sup>24</sup>, si evince un atteggiamento ostile da parte delle federazioni. Del resto, come già accennato, la fonte privata di regolamentazione dei rapporti non prevede più un esplicito divieto in tal senso; anzi, oggi il Regolamento federale si limita ad escludere il corrispettivo per il procuratore, il quale abbia assistito un calciatore militante in categorie inferiori: forse chi ha redatto il Regolamento immaginava un “Contratto di Rappresentanza” con il dilettante, valido ma a titolo gratuito. Non rileva: coerentemente col metodo che s’intende proporre, la regolamentazione sportiva dev’essere valutata senza esaltarne irragionevolmente la *vis* normativa. La disciplina endoassociativa rappresenta certamente una delle fonti di regolamentazione dei rapporti – probabilmente la più importante per specificità – nonché un imprescindibile parametro di valutazione per l’interprete; la sua natura di fonte negoziale, tuttavia, la colloca in posizione subordinata rispetto a regole e principi dell’ordinamento generale. Sì che, anche nel caso dei “procuratori dei dilettanti”, l’eventuale illiceità della condotta dei soggetti coinvolti dev’essere non dev’essere riscontrata in un – esplicito o implicito – divieto (la legittimità del quale, per altro, non potrebbe essere mai data per scontata) previsto dalla disciplina sportiva; al contrario, occorrerà verificare se vi sia stata una violazione di regole e principi imposti dall’ordinamento generale.

Com’è ovvio, nulla vieta a un atleta, ancorché dilettante, di farsi tutelare da un avvocato, il quale gli fornisca assistenza legale per la regolamentazione dei rapporti, anche di natura economica e di fonte negoziale, col sodalizio sportivo di appartenenza; neppure sarebbe da escludere che egli si rivolga a un altro professionista, ad esempio un dottore commercialista, o ad altra persona di fiducia, al fine di farsi rappresentare nella stipula di accordi economici con il club. Del resto, non sarebbe valida – e quindi vincolante – una regola federale, la quale neghi a chi milita in categorie definite dilettantistiche tali facoltà. Un atleta militante in categorie inferiori non potrebbe invocare, dunque, l’art. 6.4 del Regolamento, per sostenere l’inesistenza del diritto al corrispettivo per l’avvocato che lo abbia assistito

---

<sup>24</sup> La circostanza che sia sempre necessaria un’interpretazione sistematica [su cui cfr. PERLINGIERI, P.: “L’interpretazione della legge. L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in *Rassegna di Diritto Civile* (1985), p. 999 ss.] non impone certamente di considerare *soltanto* le regole federali, isolatamente dalle norme dell’ordinamento nel quale esse si inseriscono.

nella stipula di un contratto col sodalizio sportivo. L'osservazione della prassi, tuttavia, dimostra che, molto spesso, si verificano situazioni ben diverse da quelle testé prospettate: altro è l'esercizio di una professione intellettuale, altro l'attività di "procacciatore di affari", caratterizzante la figura del procuratore sportivo. Le attività di interposizione si concretizzano in diverse tipologie, che saranno dettagliatamente analizzate.

### 1. Il "procuratore-dirigente".

Una prima "categoria" di "procuratori dei dilettanti" si può riscontrare in quei soggetti (c.dd. dirigenti), legati a un sodalizio sportivo da un vincolo associativo, da un rapporto di lavoro subordinato o da altro rapporto di collaborazione di diversa natura, i quali, in ragione della loro reale o presunta competenza tecnica, propongono ai club gli atleti da loro "assistiti". Com'è facilmente intuibile, in tal caso questi soggetti agiscono dietro incarico preventivamente rilasciato dall'atleta e il corrispettivo è solitamente fissato in una percentuale sul corrispettivo (sia esso realmente un "rimborso spese" o una vera e propria retribuzione) promesso dal club all'atleta; viene da sé che il "procuratore" si adoperi, affinché il corrispettivo sia più sostanzioso possibile. Il lucro, in tal caso, deriva non già dall'esercizio di una libera professione (sempre che il soggetto sia regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati o ad altro Albo professionale), ma dalla mera interposizione tra club e atleta. Risulta evidente che un comportamento del genere è censurabile sotto diversi aspetti.

Si può innanzitutto ravvisare una responsabilità contrattuale nei confronti del sodalizio sportivo, qualora si dimostri che, per interessi personali, il soggetto abbia agito, in mala fede, contro l'interesse dell'associazione. In secondo luogo, è riscontrabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'atleta, qualora il comportamento del procuratore abbia impedito o reso difficoltoso l'esercizio dell'attività sportiva; ciò può capitare, ad esempio, in séguito al rifiuto dell'atleta di corrispondere la percentuale ovvero di conferire l'incarico al "procuratore". La condotta potrebbe perfino risultare penalmente rilevante, anche in considerazione del fatto che il diritto al libero esercizio della pratica sportiva è riconducibile ai diritti della personalità; ciò vale, si badi, anche là dove l'atleta percepisca (in violazione di regole federali invalide per l'ordinamento generale e quindi) legittimamente emolumenti di qualsiasi entità, come corrispettivo per l'attività sportiva prestata in favore del sodalizio. Atleti e club possono essere legati, secondo i casi, da svariate tipologie di rapporti (rapporto associativo – benché ciò capiti

in ipotesi rarissime<sup>25</sup> –, contratto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, contratto d'opera, contratto atipico di prestazione sportiva a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito): nessuna di queste, tuttavia, consente di comprimere la tutela del diritto fondamentale al libero esercizio della pratica sportiva, indiscutibilmente riconosciuto in favore della persona-atleta<sup>26</sup>. La sorte del contratto eventualmente concluso, in tal caso, risentirebbe dell'illiceità penale della condotta della parte<sup>27</sup>; il giusto rimedio<sup>28</sup>, da individuare volta per volta, deve realizzare la miglior tutela dell'interesse maggiormente meritevole, vale a dire quello al libero esercizio della pratica sportiva. Nell'ipotesi appena delineata, più che procacciare l'affare, il "procuratore" offre alla controparte "protezione" presso un certo sodalizio, in considerazione del suo ruolo all'interno del club medesimo (di fatto, anche le scelte tecniche degli allenatori potrebbero essere influenzate dal peso assunto dal nostro "procuratore-dirigente" nelle decisioni dell'ente sportivo). La violazione di interessi sovraindividuali, costituzionalmente tutelati, è evidente.

<sup>25</sup> Si tratta, ad esempio, delle ipotesi nelle quali tutti gli atleti, o alcuni di essi, partecipano nella gestione dell'ente – direttamente ovvero tramite un'adeguata rappresentanza – e svolgono, così, un ruolo attivo nelle decisioni assunte di volta in volta. Così DI NELLA, L.: "La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva", in AA.VV. Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, cit., p. 102 ss. Dubbi analoghi, al riguardo, sono espresso anche da BUTTE, F.C.: *Das selbstgeschaffene Recht des Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Rechts*. Baden-Baden (2010): Nomos, p. 29 s. Per una diversa prospettiva, particolarmente attenta alle diverse forme di partecipazione e ai valori coinvolti nel fenomeno sportivo, cfr. LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro. Pluralità degli scopi e variabilità dei modelli associativi", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), p. 37 ss. DI NELLA, L.: "Le attività economiche delle federazioni sportive: problemi e prospettive", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2006), p. 64, ha anche ritenuto che «il dilettante sia un consumatore, se non risulta diversamente nel caso concreto»; su questa tematica, MEIER, P.: "Sportler als Unternehmer, Verbraucher und Kaufleute", *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (2012), p. 229 ss.

<sup>26</sup> Per una lettura del fenomeno sportivo, impostata proprio sulla necessità di tutela dell'atleta in quanto persona, cfr. LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*. Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, *passim*.

<sup>27</sup> Sui rapporti fra contratto e reato cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 54 ss.; DI AMATO, AS.: *Contratto e reato. Profili civilistici*, in *Trattato di Diritto Civile CNN*, diretto da P. Perlingieri. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 1 ss.; AA.VV. *Contratto e reato* (a cura di A. FLAMINI e L. RUGGERI). Napoli (2014), *passim*.

<sup>28</sup> Non ritiene corretto né utile individuare una "categoria" dei rimedi, costruita sul diritto positivo, PERLINGIERI, P.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Il Giusto Processo Civile* (2011), p. 4 s., il quale propone, invece, di affrontare la problematica «in chiave funzionale, rifiutando schemi rigidi», poiché «non è l'interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi considerati dalla concreta fattispecie». Ulteriori approfondimenti in PERLINGIERI, G.: *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*. Napoli (2013): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 84 ss.

Com'è agevole notare, non è dirimente, ai fini della soluzione del quesito circa la sorte dei rapporti in analisi, verificare se il “dirigente-procuratore dei dilettanti” violi oppur no le regole endoassociative, eventualmente poste in tema di repressione di condotte tenute in conflitto di interesse<sup>29</sup>. L'invalidità del contratto dipende da violazioni (ben più gravi) di regole e principi imposti dall'ordinamento generale, senza che la disciplina endoassociativa sportiva possa togliere o aggiungere alcunché alle argomentazioni appena riportate.

## 2. Il “procuratore” che “investe nell'acquisto del cartellino”.

Un'altra tipologia di “procuratore dei dilettanti” si caratterizza per l'interferenza *ab externo* sulle vicende relative ai rapporti tra atleti e sodalizi sportivi. È molto diffusa la pratica di alcuni soggetti, legati o no ai club, i quali “investono” nell'acquisto dei “cartellini” di giovani atleti, considerati “vincolati” da invalide regole federali<sup>30</sup>. Questi “procuratori” conseguono materialmente la detenzione del “cartellino” dai sodalizi sportivi, i quali millantano di esserne proprietari e pretendono per ciò un corrispettivo, per poi “rivenderlo” a terzi soggetti (tesserati, affiliati, o estranei al mondo sportivo); non è infrequente che questo genere di “procuratore dei dilettanti” conceda la detenzione del cartellino, per un periodo di tempo definito e dietro la corresponsione di un “canone”, al club interessato alla prestazione dell'atleta per una o più stagioni sportive. A prescindere dalla materiale detenzione del “cartellino”, spesso il meccanismo si verifica con la mera pretesa di una percentuale sui costi di trasferimento dell'atleta, l'entità della quale dipende dalla “quota di cartellino” in precedenza acquisita.

Si badi, l'ipotesi prospettata non riguarda solamente piccole realtà tipicamente dilettantistiche; al contrario, il fenomeno è estremamente diffuso su scala globale e si può agevolmente ricondurre alla c.d. *Third Party Ownership*

---

<sup>29</sup> Cfr. il punto. 3.2. del citato Regolamento Procuratori Sportivi, in virtù del quale «non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate» e, più in generale dal punto 7 in tema di conflitto di interesse.

<sup>30</sup> Si pensi, ad esempio, all'invalido comma 2 dell'art. 40, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, presso la F.I.G.C., in virtù del quale «All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici “non professionisti” e i “giovani dilettanti” assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 *bis* delle N.O.I.F.». Analogamente dispone l'altrettanto invalido art. 32 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

– T.P.O<sup>31</sup>. Questa pratica, a ben vedere, è molto sviluppata, fra l'altro, nell'Europa dell'Est e in Sudamerica<sup>32</sup>, ove sono le stesse federazioni a prevedere la possibilità che persone fisiche o giuridiche siano titolari di un diritto sui cartellini. È nota, in particolare, la costituzione di veri e propri fondi di investimento privati, mirati all'acquisto (solitamente di una quota) del "cartellino" di giovani atleti promettenti: il lucro si concretizza nell'acquisizione di una percentuale sui costi dei futuri trasferimenti, "scommettendo" sull'affermarsi professionale di un atleta.

Da un punto di vista meramente economico, l'operazione sembrerebbe presentare, almeno *prima facie*, indubbi vantaggi per le parti coinvolte: maggiori *chances* per l'atleta, normalmente giovane, di affermarsi professionalmente e, più in generale, implementazione delle attività di *talent scout*, con beneficio dell'intero movimento; liquidità immediata per i club con conseguente incremento degli investimenti in atleti di valore; maggior competitività dei campionati, con tutto ciò che ne consegue in termini di rientro economico per cessione di diritti mediatici sugli eventi, *merchandising*, vendita di biglietti degli stadi etc.; potenziale lucro per gli investitori, là dove il talento dell'atleta promettente dovesse sbocciare, con eventuale distribuzione dei rischi di insuccesso su diversi patrimoni. Diritto ed economia, tuttavia, operano su piani ben distinti, seppure intimamente connessi<sup>33</sup>; quel che più conta: non sempre la soluzione economicamente più efficiente può incontrare, per ciò soltanto, il favore dell'ordinamento giuridico. In altri termini, l'aspetto economico è di certo da considerare nell'individuazione del regolamento del caso concreto, poiché costituisce un elemento di sicura utilità per la ricostruzione della fattispecie; esso, per altro, può talora soccorrere nella ricostruzione della *ratio legis* e ciò rende imprescindibile una sua consapevole considerazione. L'analisi delle conseguenze economiche di una scelta *interpretativa*, tuttavia, non deve confondere il giurista, il compito del quale è e resta la corretta individuazione

---

<sup>31</sup> Per un utile resoconto sulla disciplina adottata dalle varie Federazioni sportive europee in merito alla *Third Party Ownership* cfr. ABATAN, E.: "An Overview of Third Party Ownership in European Professional Football", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 22 ss.; MELERO, V. e SOIRON, R.: "The dilemma of third-party ownership of football players", *ivi*, p. 42 ss.

<sup>32</sup> Sul punto v. RECK, A.: "Third party player ownership: current trends in South America and Europe", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 50 ss.

<sup>33</sup> Non è questa la sede per approfondire i rapporti fra diritto ed economia. Per diversi punti di vista nella dottrina italiana cfr. IRTI, N.: *L'ordine giuridico del mercato*. 5<sup>a</sup> ed., Roma-Bari (2009); Laterza, *passim*; PERLINGIERI, P.: "Economia e diritto", in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 274; ID., *Il diritto civile*, cit., p. 100 ss.

del regolamento del caso concreto, nel rispetto dei valori fondanti un certo sistema ordinamentale e positivizzati innanzitutto nei principi costituzionali<sup>34</sup>.

Il problema, quindi, non è stabilire se sia vantaggiosa oppure no la scelta, da parte delle federazioni sportive, di consentire o proibire tali pratiche (ciò occupa, invece, l'indagine della maggior parte della letteratura che si è occupata della questione<sup>35</sup>); l'interrogativo del giurista dovrebbe riguardare la conformità di tali investimenti con regole e principi dell'ordinamento giuridico<sup>36</sup>. Ciò permette, per altro, di stabilire la legittimità delle regole federali che, eventualmente, consentono o vietano tali pratiche.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'attività in analisi non può essere ritenuta legittima; ciò non tanto per il disfavore con il quale essa è vista dalle regole federali<sup>37</sup>, né per (giuridicamente evanescenti) questioni etico-sportive,

---

<sup>34</sup> V. PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e sistema dei valori", *Rivista Giuridica del Molise e del Sannio* (2001), p. 86.

<sup>35</sup> Tale approccio è molto diffuso; cfr., *ex multis*, CRESPO PÉREZ, J. e WHYTE, A.: "A review of third party ownership – Where do we go from here?", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 45 ss.; FERRARI, L.: "Some thoughts on Third Party Ownership", *ivi*, p. 66 ss.

<sup>36</sup> Sulla necessità di un'analisi della meritevolezza dell'interesse dedotto nel rapporto di investimento cfr. DI RAIMO, R.: "Impresa, profitto e categorie dello spirito", *Rivista di Diritto dell'Impresa* (2011), p. 610 s., nonché, specificamente sui fenomeni di *social venture capital*, sugli EuSEF e sui *social impact bond*, MIGNONE, C.: "Terzo settore e strumenti finanziari ad impatto sociale", *www.giustiziacivile.com* (2014), p. 10 ss.

<sup>37</sup> Oltre a quanto si avrà modo di indicare in seguito, relativamente alla contrarietà a regole e principi dell'ordinamento generale, rileva in questa sede anche l'art. 43, comma 2, Regolamento L.N.D., il quale vieta espressamente accordi a titolo oneroso sul trasferimento di atleti non militanti in categorie definite professionistiche. Con specifico riferimento alla *Third Party Ownership*, è opportuno citare il celebre "caso Tavez-Mascherano", nel quale la *Football Association*, nell'aprile del 2007, rilevò la non conformità alle regole federali delle operazioni economiche che portarono i calciatori al *West Ham United*. In particolare, in occasione del trasferimento il club in inglese, fra l'altro, aveva versato una somma di danaro in favore di una società collegata a un agente sportivo, la quale deteneva – secondo le regole della Confederação Brasileira de Futebol – metà del "cartellino" dei giocatori. Come rilevato, fra gli altri, da R. ANDREWS, *Third Party Ownership – Risk or Reward?*, in *Sports Law Bulletin*, 2012, 10, p. 33, l'art. 18 *bis* del Regolamento F.I.F.A. sullo *Status* e sui Trasferimenti dei Calciatori, vieta espressamente (prevedendo sanzioni per i club sportivi inadempienti) la stipula di contratti «che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all'interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua autonomia sulle scelte politiche o sull'attività della propria squadra». Contestano la scelta delle federazioni di proibire la *Third Party Ownership*, RECK, A.N. e GEEY, D.: "Third-party ownership & UEFA's FFPR: a Premier League handicap", *Sport & EU Review* (2011), 3, 2, p. 6 ss.; analogamente, GONÇALVES, P.: "Brief Note for a positive view on player's third-party ownership", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 61 ss.; VEIGA GOMES, F.: "Third Party Player Ownership, Again!", *ivi*, p. 63 ss. Sottolinea, correttamente, l'esigenza di un'armonizzazione a livello internazionale della disciplina in materia PURDON, J.: "Third Party Investment", *ivi*, p. 40.



ideologiche o morali<sup>38</sup>. L'illegittimità deriva, piuttosto, sia dall'importanza degli interessi, anche non patrimoniali, che si possono concretamente riscontrare, di certo riconducibili alla tutela della persona-atleta; sia dalla particolare natura giuridica del "cartellino".

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, è utile ricordare che i diritti e gli obblighi che nascono dal tesseramento<sup>39</sup>, secondo quanto previsto dalle regole federali, sono comunemente incorporati in un documento, che gli operatori del settore definiscono, appunto, "cartellino". La sua funzione è permettere, praticamente, un'agevole identificazione di ciascun atleta nell'ambito delle competizioni federali; si tratta di un documento, la presenza del quale è giustificata da pratiche esigenze organizzative. Il "cartellino" indica la legittimazione dell'atleta a partecipare alle competizioni federali, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi regolamenti<sup>40</sup>. In altre parole, il "cartellino" è innanzitutto documento rappresentativo di diritti ed obblighi derivanti dal tesseramento, in conformità alle (sole) regole endoassociative conformi all'ordinamento.

La disciplina del "cartellino", nel realizzare la funzione appena descritta, consente altresì di attuare un interesse ulteriore, di portata generale, vale a dire la fisiologica organizzazione dell'attività sportiva da parte delle federazioni. Ciò in quanto l'attuale detenzione del "cartellino" da parte di un certo sodalizio sportivo, disciplinata da valide regole federali, consente a quel sodalizio (e non ad altri) di avvalersi delle prestazioni di quell'atleta. In questo modo la federazione può verificare che ogni atleta schierato da un club sportivo sia effettivamente legato a quest'ultimo da un "vincolo di appartenenza". Ogni federazione dispone regole precise in merito alle modalità di trasferimento del "vincolo di appartenenza" da un club ad un altro. Un'eventuale violazione di queste regole comporterebbe sanzioni a

---

<sup>38</sup> I dubbi sulla legittimità della *Third Party Ownership* non sono frutto, infatti, di gretta demonizzazione, come invece ritenuto da FERRARI, L.: "Some thoughts on Third Party Ownership", cit., p. 66 ss., ma discendono da opportuni interrogativi di ordine strettamente giuridico, che, come tali, il giurista non può non porsi.

<sup>39</sup> Sul tesseramento cfr., fra gli altri, DI NELLA, L.: "Le attività economiche", cit., p. 60; LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti. Il tesseramento sportivo quale ipotesi di collegamento negoziale", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2008), p. 297, ed *ivi* ulteriore bibliografia, nonché riferimenti giurisprudenziali; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele*, cit., p. 105 s.

<sup>40</sup> Le federazioni, in sostanza, rilasciano alle società o associazioni sportive per mezzo delle quali è avvenuto il tesseramento un documento, sul quale sono di solito stampati la foto dell'atleta, i suoi dati anagrafici e il numero di tessera. Sul cartellino è impresso il logo della federazione, con la sottoscrizione dei soggetti investiti del potere rappresentativo della stessa, in base ai regolamenti e agli statuti. Per poter partecipare alle competizioni federali è necessario presentare agli arbitri di gara questo documento, ovvero, in alternativa, un documento d'identità dell'atleta accompagnato dal numero di tessera dello stesso.

carico di atleta e club. Si badi, nel cartellino non è solitamente indicato il sodalizio sportivo per il quale l'atleta milita. Il cartellino è documento *personale* dell'atleta, rilasciato dalla federazione. Sono comminate sanzioni, ad esempio, qualora un atleta presenti agli arbitri di gara il proprio cartellino, ma la federazione riscontri che, in quel momento, tra quel sodalizio e quell'atleta non vi fosse, in base alle regole federali, alcun "vincolo di appartenenza". Per questo sembra più opportuno discutere, appunto, di mero "vincolo di appartenenza" dell'atleta al club<sup>41</sup> e non di rigido "vincolo sportivo" (in virtù del quale il club avrebbe diritto a utilità in caso di trasferimento).

Ciò che è rappresentato dal "cartellino" assume rilevanza giuridica, in quanto la pratica sportiva è sempre suscettibile di considerazione *sub specie iuris*<sup>42</sup>. Soltanto qualora il documento rappresenti un mero fatto storico, privo di giuridica rilevanza, esso potrebbe essere considerato esclusivamente in quanto cosa<sup>43</sup> ed essere trasferito a prescindere da ciò che rappresenta. Nel caso del "cartellino" è, invece, imprescindibile la considerazione dell'*id* rappresentato, nucleo essenziale del quale è il diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, al libero esercizio della pratica sportiva.

Si deve categoricamente escludere che un documento, come il "cartellino", il quale incorpora un diritto fondamentale di una persona, possa formare oggetto di un diritto di proprietà o di altro diritto reale; su di esso non possono neppure essere avanzate pretese patrimoniali da parte di terzi. Di conseguenza, i sodalizi sportivi, normalmente, non si possono dire neppure possessori dei "cartellini". L'art. 1145 del codice civile italiano, al riguardo, prevede che «il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto». Talora, erroneamente, si discute di "proprietà del cartellino". A ben vedere, né il sodalizio sportivo, né l'atleta, né terzi soggetti<sup>44</sup>, compresi

---

<sup>41</sup> Così già BIGIAMI, W.: "L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga", *Giurisprudenza Italiana* (1951), parte IV, colonna 83 ss. Diffusamente INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele*, cit., p. 133 ss.

<sup>42</sup> Oggi, «venuta meno la concezione liberistica e attribuita all'ordinamento (ed al diritto) funzione "promozionale", incidente sulle strutture sociali ed economiche, muta anche l'ottica: l'evento, nell'ambito dei valori fondamentali dell'ordinamento, è non più indifferente ma giuridicamente rilevante. Ogni fatto della realtà sociale, anche il più semplice e apparentemente insignificante, ha giuridicità»: PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 230.

<sup>43</sup> Così ANGELICI, C.: "Documentazione e documento", in *Enciclopedia Giuridica Treccani*. Roma (1989), vol. III, p. 1.

<sup>44</sup> In Italia la giurisprudenza si è talora espressa diversamente. In séguito a un'"esecuzione forzata del cartellino" di una giocatrice di pallavolo di serie A1, quindi dilettante in senso lato, è stata ammessa la possibilità che anche un soggetto non tesserato o affiliato ad alcuna federazione sportiva, si renda acquirente del cartellino. Così Pret. Perugia, 18 dicembre 1996, n. 344, *Rassegna Giuridica Umbra* (1997), p. 1005, con nota di ZUDDAS, G.: "L'esecuzione forzata sui cartellini sportivi". La decisione non può essere condivisa, dal

i sedicenti “procuratori dei dilettanti” o le “società di investimento”, possono essere considerati proprietari del “cartellino”. Ogni atto dispositivo avente ad oggetto tale documento, dunque, oltre a essere nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto, costituisce un’aggressione al diritto fondamentale rappresentato dal documento stesso. Gli accordi economici che, nel professionismo ufficiale, regolano la cessione di un atleta da un club a un altro, si riferiscono alla cessione del contratto di lavoro (o altro tipo di contratto a titolo oneroso) che intercorre tra club cedente e atleta ceduto; la federazione prevede regole che disciplinano il mutamento di “vincolo di appartenenza”. Nel dilettantismo *strictu sensu*, il trasferimento di un atleta è determinato dal solo mutamento del “vincolo di appartenenza” e un eventuale accordo economico tra sodalizi sportivi riguarderà la prestazione dell’atleta, non la “proprietà del cartellino”. Per le medesime ragioni, non è configurabile neppure la costituzione di un diritto reale di garanzia su un “cartellino”<sup>45</sup>, né l’esecuzione forzata<sup>46</sup> o il sequestro giudiziario dello

momento che è direttamente coinvolto un diritto fondamentale della persona, come tale indisponibile; per altro ci si chiede come si potrebbe giustificare l’eventualità che “l’investitore”, il quale abbia “acquistato” a titolo personale il cartellino di un’atleta dilettante, desideri, per mero arbitrio o in attesa di congiunture economiche più favorevoli, tenere il cartellino per sé. Forse l’atleta non potrebbe in tal caso partecipare ad alcuna manifestazione sportiva? Questa impostazione genererebbe anche altre rilevanti problematiche: *quid iuris*, nell’ipotesi in cui il cartellino perda di valore economico, in séguito al mancato impegno negli allenamenti dell’atleta, il quale preferisca, ad esempio, dedicarsi agli studi? In tal caso, se si volesse essere coerenti, si potrebbe attribuire al titolare della “proprietà del cartellino” un’azione risarcitoria, per violazione del *neminem laedere*. Soluzione, è evidente, assolutamente inaccettabile. Nega che un terzo, non tesserato ad alcuna federazione ma “comproprietario del cartellino”, possa accampare diritti su quanto percepito da un sodalizio sportivo dalla cessione di un atleta, Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, *Rivista di Diritto Sportivo* (1968), p. 151 ss. Per considerazioni critiche sulla sentenza, cfr. MASERA, C.: “Cessione di calciatori fra privati e società”, *ivi*, 1969, p. 282 ss.

<sup>45</sup> Si vedano, al riguardo, le osservazioni di COCCIA, C.: “È possibile il pegno dei diritti di utilizzazione di un giocatore di basket?”, *Rivista di Diritto Sportivo* (1993), p. 679 ss. L’Autore specifica che «il pegno non può riguardare il giocatore, né tanto meno le sue prestazioni o i frutti di esse, ma esclusivamente il ricavato della cessione ad altra società dei diritti di esclusiva sulle prestazioni». Il vincolo contrattuale si concretizzerebbe nell’esercizio del diritto di prelazione concesso al creditore sul ricavato che risulterà spettante alla società debitrice dal trasferimento ad altra società.

<sup>46</sup> In senso totalmente opposto, oltre a Pret. Perugia, 18 dicembre 1996, n. 344, cit., p. 1004 ss., v. Pret. Foligno, ord. 24 novembre 1994, nonché Pret. Foligno, ord. 18 luglio 1994, entrambe in *Rassegna Giuridica Umbra* (1994), p. 713 ss. Le due decisioni hanno dell’incredibile, tanto per la soluzione adottata dal giudicante, quanto per la grottesca vicenda che si è concretamente verificata. In fatto, il creditore di un sodalizio sportivo militante in categorie dilettantistiche della Federazione Italiana Pallavolo, pignorava i cartellini di dodici giocatori; l’ufficiale giudiziario, in giorno festivo *ex art.* 519 c.p.c., si recava nel luogo ove si stava svolgendo un incontro di pallavolo di serie A2, per procedere al pignoramento dei cartellini. Questi, ovviamente, erano detenuti dell’arbitro di gara, il quale, interrotto l’incontro, li consegnava materialmente all’ufficiale giudiziario. Gli atleti, senza cartellini, non poterono continuare la gara. Col primo provvedimento il giudicante ha

stesso<sup>47</sup>. Una differente soluzione, «enfaticamente i diritti del titolare del c.d. cartellino, si pone [...] in contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della "persona" dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettatigli quale "lavoratore dello sport"»<sup>48</sup>.

### 3. Il "procuratore-mediatore".

Altre figura che, in concreto, è dato riscontrare, riguarda quei soggetti, i quali, pur non essendo tesserati né affiliati ad alcuna federazione sportiva, svolgono attività di vera e propria intermediazione tra atleti e sodalizi sportivi militanti in categorie dilettantistiche. Sovente, in queste ipotesi, l'attività di intermediazione si aggiunge a numerosi altri servizi che vengono offerti all'atleta in cambio della percentuale sul rimborso spese o sulla retribuzione.

La Suprema Corte italiana ha avuto modo di intervenire in una fattispecie del genere<sup>49</sup>. Al riguardo, è stato ritenuto che l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della F.I.G.C. non incidono sulla validità del contratto di «mediazione» (art. 1754 c.c.), concluso per il trasferimento di un calciatore da una società sportiva a un'altra (entrambe militanti in categorie definite dilettantistiche), in quanto intercorso tra soggetti estranei al c.d. ordinamento sportivo. In altre parole, soggetti non tesserati o affiliati a federazioni sportive non sono vincolati all'osservanza di regole endoassociative da queste emanate; ne conseguirebbe che i negozi posti in essere da costoro, ancorché rilevanti nel settore sportivo, resterebbero «disciplinati soltanto dalle norme civilistiche che ne regolano il contenuto e gli effetti».

Premesso che ogni negozio giuridico è *sempre* disciplinato dalle norme civilistiche, sembra corretto ritenere che, anche nel caso in analisi, il contratto

---

ritenuto ammissibile il pignoramento, «poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la Federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento e di disposizione, ed è suscettibile di valutazione economica». Il secondo provvedimento, relativo alla riduzione del pignoramento, ha risolto il conflitto tra creditore e debitore sulla scelta dell'«atleta da sacrificare (*sic!*)». Il giudicante ha così deciso che solamente uno dei dodici cartellini dovesse restare pignorato e ha ordinato la restituzione degli altri undici; ha scelto in base alle indicazioni del creditore: il valore del cartellino della "vittima sacrificale", sia consentita l'espressione, era pari al valore del credito vantato; questo agevolava sensibilmente le procedure esecutive.

<sup>47</sup> Diversamente, Trib. Brindisi, decr. Pres. 30 novembre 1990, e, sulla stessa linea, Trib. Brindisi, ord. 6 settembre 1991, entrambe in *Rivista di diritto sportivo* (1992), p. 115 ss., con nota critica di VIDIRI, G.: "Controversia (tra privati e società sportive) sul possesso dei «cartellini» e sequestro giudiziario".

<sup>48</sup> Così VIDIRI, G.: "Controversia", cit., p. 120.

<sup>49</sup> Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, *Giustizia Civile* (1994), p. 1726 ss.

debba essere considerato nullo<sup>50</sup>; ciò in quanto il “procuratore-mediatore” lucra dall’interposizione nell’esercizio di un diritto fondamentale di altra persona. Ciò vale, beninteso, nel diletterantismo *strictu sensu*, vale a dire là dove, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto, sia riscontrabile la prevalenza dell’interesse non patrimoniale al libero esercizio della pratica sportiva su un (eventuale) interesse patrimoniale alla remunerazione della prestazione.

Conformemente a quanto appena sostenuto, giova richiamare la giurisprudenza tedesca, orientata nel senso di non attribuire tutela giuridica a questo genere di convenzioni. In particolare, i giudici tedeschi hanno ravvisato la «*Nichtigkeit einer Provisionszahlungsvereinbarung für die Vermittlung des Vereinswechsel eines Fußballspielers*»<sup>51</sup>.

### III. CONCLUSIONI.

Tutte le pratiche di interposizione fin qui descritte sono talmente diffuse che, oramai, è opinione comune, anche nel mondo del diletterantismo, che senza “supervisione” o “protezione” di un “procuratore” sia estremamente difficile trovare un sodalizio disposto a retribuire la prestazione sportiva, ovvero, nelle categorie più importanti, anche solamente a tesserare un atleta. Questo è reso possibile dal rapporto di fiducia spesso sussistente tra il “procuratore dei diletteranti”, il quale, come dimostrato, spesso agisce illecitamente, e il sodalizio in buona fede.

Non si può tuttavia escludere, che anche altri dirigenti possano, in qualche caso, essere coinvolti nell’illiceità dell’operazione e trarne vantaggio. Il meccanismo è facilmente intuibile: ciò che i soci (o associati) versano al sodalizio viene in parte recuperato grazie agli sgravi fiscali, spesso previsti per favorire il fenomeno del diletterantismo<sup>52</sup>; quel che esce dalle casse del club per il pagamento dei “rimborsi spese”, rientra nelle tasche dei soci (o associati), per mezzo della “percentuale sull’ingaggio” che gli atleti si trovano costretti a corrispondere. Si consideri, in aggiunta, che le operazioni economiche relative ai trasferimenti di atleti militanti in categorie definite diletterantistiche sono spesso vietate dai regolamenti sportivi (salvi i casi, rarissimi, nei quali

---

<sup>50</sup> Opta per la nullità dovuta a impossibilità dell’oggetto, in una fattispecie analoga, cfr. VITALE, S.: “Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse”, *Rassegna di Diritto Civile* (1996), p. 185 ss.

<sup>51</sup> Così LG Gera, 13 dicembre 1995, 9 O 1885/95, in *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (1996), p. 142 s.

<sup>52</sup> Per una panoramica della disciplina prevista in Italia v. BENAZZI, A.: “Le agevolazioni fiscali al mondo dello sport diletterantistico: necessità o sperpero?”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2013), p. 271 ss.

sono consentiti premi di addestramento o formazione, in ipotesi di passaggio da club dilettantistico a club professionistico<sup>53</sup>) e non risultano alla federazione né al Fisco. I movimenti di danaro riguardano, dunque, (non i club sportivi, ma) le persone fisiche che orbitano attorno al fenomeno del dilettantismo, in un mercato nero di atleti, preferibilmente giovani.

Il sistema regolamentare sportivo, come predisposto da federazioni e leghe, soprattutto nel mondo del calcio, può rendere materialmente possibile il perpetrarsi di simili comportamenti illeciti. Per arginare tale fenomeno, basterebbe che le federazioni abolissero il “vincolo sportivo” (limitandosi a prevedere regole sul “vincolo di appartenenza”, nel senso sopra specificato) anche nel puro dilettantismo, come sono state costrette a fare in séguito alla nota sentenza “Bosman”: in questo modo si sconfiggerebbe agevolmente il “mercato nero dei cartellini”.

Confidare su tale eventualità, tuttavia, è utopistico.

Le regole federali, come noto, sono mere regole negoziali e i privati, nell’esercizio della loro autonomia, le modellano a loro piacimento. I soggetti facenti parte delle federazioni e delle leghe, vale a dire i sodalizi sportivi, cooperano comprensibilmente per la creazione di regolamenti a loro favorevoli; non sorprenda che le federazioni emanino regole *ad usum Delphini*, se difetta un’adeguata rappresentanza degli atleti negli organi che redigono le “regole sportive”. Ciò spiega, praticamente, il perché della permanenza del “vincolo sportivo”.

Una situazione del genere non sarebbe nemmeno concepibile, qualora si riconoscesse al “cartellino” la natura giuridica sopra proposta e s’intendesse il “vincolo sportivo” nell’accezione, più precisa, di “vincolo di appartenenza”, giustificato *esclusivamente da mere esigenze organizzative* e non da ragioni economiche. Il «foro boario in versione sportiva»<sup>54</sup>, reso possibile più dalla scarsa sensibilità di taluni interpreti che dalle (comprensibilmente partigiane) disposizioni federali e dal colpevole silenzio del legislatore, rievoca «forme di

---

<sup>53</sup> Sui quali, nel sistema italiano, cfr. RIPA, L.: “La tutela del giovane atleta nell’equilibrio tra specificità dello *sport* e diritto comunitario”, in *questa rivista*. Per un’interessante analisi di una questione decisa dal *Tribunal Supremo* spagnolo, in merito alla nullità di un *precontrato* di lavoro sportivo, stipulato dai genitori di un atleta minore nell’interesse del figlio e che prevedeva una clausola penale molto onerosa in caso di inadempimento, v. DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: “La invalidez de los precontratos celebrados por los representantes legales de los menores para la práctica del deporte profesional (a propósito de la STS de 5 de febrero de 2013)”, in *Diario La Ley* (2013), n. 8047, p. 1 ss.

<sup>54</sup> La suggestiva espressione, sempre attuale anche a distanza di oltre venti anni, è utilizzata da PARDOLESI, R.: nota a Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, *Il Foro Italiano* (1994), parte I, colonna 413.

reificazione umana assai vicine a pratiche di schiavitù»<sup>55</sup>. Quand'anche si riscontrasse, in concreto, un rapporto di lavoro tra atleta e sodalizio e, quindi, sussistesse un vincolo di subordinazione, oggetto del contratto non potrebbe mai essere la persona, ma la sua prestazione. Ciò è ancora più evidente nel "puro dilettantismo", là dove il rimborso spese sia effettivamente tale e non celi una retribuzione.

Nessuno «*ius in corpore*» a favore del sodalizio, né tanto meno di terzi "investitori" o "intermediari"; nessuna «sudditanza avente come oggetto la persona fisica del giocatore». Ricostruzioni differenti da quella prospettata, benché coerenti con talune impostazioni pluralistico-ordinamentali, sono «giuridicamente aberranti perché contrarie all'art. 5 del cod. civ. ed al principio fondamentale moderno assoluto, per cui l'uomo mai può formare oggetto di rapporti giuridici patrimoniali»<sup>56</sup>; più precisamente, esse contrastano in primo luogo col principio cardine dell'ordinamento costituzionale, che impone la tutela del valore persona.

Funzione del diritto, del resto, è anche ristabilire l'equilibrio irragionevolmente alterato; compito del giurista è, dunque, interpretare le regole federali nel rigoroso rispetto della gerarchia dei valori dell'ordinamento, espressi in primo luogo dai principi fondamentali di rango costituzionale. Pur in assenza di una (comunque auspicabile) netta presa di posizione, nel senso sopra indicato, da parte del legislatore o degli organi federali, il giurista accorto dovrebbe sanzionare l'illiceità delle condotte antigiusuridiche poste in evidenza nel presente lavoro; ciò a prescindere da valutazioni di carattere economico e malgrado tali condotte siano ammesse (o ignorate) da regole endoassociative sportive (per ciò) invalide.

---

<sup>55</sup> Testualmente BARONE, A.: "Il ginocchio del cestista ed i vizi redibitori: esiste ancora il mercato degli schiavi?", nota a Cass., 4 aprile 1998, n. 3500, in *Il Foro Italiano* (1998), parte I, colonna 2461. In senso opposto, TAMPONI, M.: nota a Cass. 4 aprile 1998, n. 3500, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* (1999), parte II, p. 181 ss.

<sup>56</sup> BIONDI, B.: "I beni", in *Trattato di Diritto Civile Vassalli*. Torino (1953): UTET, parte IV, tomo 1, p. 18.





LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA AL FENOMENO SPORTIVO  
NELL'ESPERIENZA ITALIANA

PARTICIPATION MEMBERSHIP AND SPORTING PHENOMENON  
IN ITALIAN EXPERIENCE

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 105 a 132*

---

Fecha entrega: 03/05/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

ROBERTA LANDI  
Assegnista di ricerca in Diritto civile  
Università degli Studi di Salerno  
robertalandihd@gmail.com

**RIASSUNTO:** Il lavoro analizza la ‘partecipazione associativa’ al fenomeno sportivo nell’esperienza italiana. Particolare attenzione è dedicata al ruolo che le dinamiche comunitarie riservano all’atleta, specie là dove prassi e regolamenti di settore continuano a renderlo destinatario di compromissioni alle tradizionali libertà associative non ancora adeguatamente proporzionate alle specifiche esigenze di tenuta del movimento.

**PAROLE CHIAVE:** Sport; partecipazione associativa; fonti del diritto; associazioni sportive; tesseramento; vincolo sportivo; specificità dello sport; ragionevolezza; proporzionalità; tutela dell’atleta.

**ABSTRACT:** The paper analyzes the ‘associative participation’ to sports phenomenon in the Italian experience. Particular attention is paid to the role that sports groups assign to the athlete, especially where practices and regulations continue to compress disproportionately his freedom of association.

**KEY WORDS:** Sport; associative participation; sources of the right; sporting associations; federal employee enrollment; constraint sports; specificity of sport; reasonableness; proportionality; protection of the athlete.

**SUMARIO:** I. LE 'SPECIFICITÀ' DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. – *SEGUE.* L'AMBIVALENZA DEL RUOLO RIVESTITO DALL'ATLETA E L'EQUIVOCITÀ DELLA SUA PARTECIPAZIONE. CHIARIMENTI PRELIMINARI. – III. L'ACCESSO ALLA 'RETE' SPORTIVA. IL TESSERAMENTO FEDERALE. – IV. L'ORGANIZZAZIONE DEI SODALIZI. FORME DI CONCORSO ALLE DINAMICHE COMUNITARIE. – LA FUORIUSCITA DAL GRUPPO. IL VINCOLO DELL'ATLETA DILETTANTE. – VI. L'ORDINAMENTO INTERNO AI GRUPPI SPORTIVI: DALL'ETEROGENEITÀ DEGLI INTERESSI ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

## I. LE 'SPECIFICITÀ' DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO.

La persona che intende praticare una disciplina sportiva in maniera non occasionale, ma programmatica<sup>1</sup> è chiamata a relazionarsi con una pluralità di enti.

In forza dell'*Ein-Platz-Prinzip*, per la gestione e diffusione di ogni sport è competente per ciascun Paese un'unica Federazione sportiva (FSN). Regola organizzativa, questa, valevole anche sul piano internazionale, là dove ogni ente federale ha un suo corrispondente organismo di riferimento (FSI)<sup>2</sup>. Ne consegue che, per accedere al relativo sistema di comparazione dei risultati e riconoscimento dei *records*, l'atleta 'deve' essere tesserato alla federazione nazionale designata per lo sport eletto; risultato che, di regola, egli può conseguire soltanto se legato ad un sodalizio di base a sua volta affiliato al medesimo gruppo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sull'agonismo programmatico, finalizzato all'individuazione della migliore *performance* anche in relazione ad altre gare di eguale tipologia, variamente collegate tra loro per il tramite di campionati e tornei, v. MARANI TORO, I. e A.: *Gli ordinamenti sportivi*, Milano (1977), p. 59, nonché LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Milano (1975), p. 5 s.

<sup>2</sup> V. art. 1, comma 4, statuto FIGC. La regola monopolistica rappresenta uno dei tratti organizzativi più caratteristici del movimento sportivo globale. Cfr. CASINI, L.: *Il diritto globale dello sport*, Milano (2010), p. 1 ss. Sebbene non siano mancate esperienze associative alternative, l'ente federale 'ufficiale' è finora quasi sempre riuscito ad assorbirle in tempi ristrettissimi. Ne riferisce COCCIA, M.: "Il diritto antitrust e lo sport", in AA.VV., *Diritto dello sport*, Firenze (2004), p. 267.

<sup>3</sup> Sono tuttora isolati i regolamenti federali che ammettono l'inquadramento diretto dell'atleta: è il caso degli atleti della Lega Pro *Boxe*, così come ammesso dall'art. 8, comma 1, lett. f, statuto FPI.

Egualemente può dirsi sul piano olimpico, atteso che, per essere inserito nella programmazione quadriennale dei Giochi, l'agonista 'deve' essere iscritto alla federazione nazionale che, per la disciplina nella quale intende gareggiare, è accreditata dal Comitato olimpico nazionale (CONI) e – per il tramite di quest'ultimo – al CIO, ente di vertice dell'intero movimento<sup>4</sup>.

A ciò va aggiunto che ogni gruppo federale, nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari e disciplinari, 'deve' essere in armonia con regolamenti e decisioni dell'omologo ente internazionale al quale è affiliato, nonché conformarsi alle deliberazioni degli organismi di area olimpica dai quali ha ottenuto il «riconoscimento ai fini sportivi»<sup>5</sup>. Obbligo che si estende anche agli altri gruppi intermedi – come, ad esempio, le Federazioni continentali ed i Comitati locali – che, collegati a vario titolo con le principali istituzioni dello sport, assicurano una gestione capillare dell'intero apparato<sup>6</sup>.

All'interno della 'rete organizzativa'<sup>7</sup> nella quale si struttura il fenomeno sportivo sono tuttora i gruppi a scopo ideale a rappresentare – seppure attraverso diversi gradi di complessità – la tipologia più diffusa di aggregazione.

Sia il CIO che le Federazioni sportive internazionali figurano in prevalenza come enti privatistici non lucrativi, soggetti alla disciplina dello Stato nel

---

<sup>4</sup> Cfr. artt. 3, comma 4, e 21, comma 2, statuto CONI.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del suo statuto, il CONI «riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni».

<sup>6</sup> ROMANO, F.: "L'organizzazione dell'attività sportiva", in DI NELLA, L. (a cura di): *Manuale di diritto dello sport*, Napoli (2010), p. 81 ss. e INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti: aspetti normativi", *Rass. dir. econ. sport* (2013), p. 290 ss.

<sup>7</sup> CASINI, L.: *Il diritto globale dello sport*, cit., p. 6 s. descrive l'organizzazione dello sport come «una 'rete' di piramidi multiple»: oltre alla piramide CIO-CONI, vi sarebbero «tante piramidi quante sono le federazioni a livello internazionale, [...] tra loro collegate da molteplici rapporti organizzativi, verticali e orizzontali».

quale hanno la propria sede<sup>8</sup>. Sul piano interno, poi, è lo stesso legislatore italiano a qualificare il CONI, seppur soggetto di diritto pubblico, «confederazione» degli enti sportivi di vertice del Paese<sup>9</sup>, mentre definisce questi ultimi associazioni «con personalità giuridica di diritto privato»<sup>10</sup>.

La tendenza trova conferme anche al livello di base, là dove i sodalizi dei quali gli atleti vestono i colori sociali sono tenuti a costituirsi come società di capitali soltanto per l'esercizio professionistico dell'attività sportiva<sup>11</sup>, mentre è facoltà dei gruppi dilettantistici optare tanto per la veste associativa quanto per quella societaria, purché priva di scopo di lucro<sup>12</sup>. Tuttavia, se si tiene in conto che, allo stato, delle quarantacinque federazioni riconosciute dal CONI soltanto cinque organizzano attività sportiva di tipo professionistico<sup>13</sup>, per di più limitatamente al settore maschile di livello apicale<sup>14</sup>, mentre dei *club* dilettantistici appena il 2% ha finora optato per la struttura societaria<sup>15</sup>,

<sup>8</sup> VELLANO, M.: "Comitato internazionale olimpico (C.I.O.)", *Dig. pub., Agg.*, Torino (2005), II, p. 153 ss.; C. DORDI, "Le federazioni sportive internazionali", in E. GREPPI e M. VELLANO (a cura di): *Diritto internazionale dello sport*, Torino (2010), p. 84.

<sup>9</sup> Cfr. artt. 1 e 2, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal d.lg. 8 gennaio 2004, n. 15. Sebbene al CONI sia legislativamente riferita natura pubblicistica, è egualmente proposta una sua riconduzione – almeno parziale – all'alveo del diritto privato, in ragione della natura confederativa, dell'obbligo di conformarsi ai principi del c.d. ordinamento sportivo internazionale, come pure di armonizzarsi con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO (art. 2, comma 1, d.lg. n. 15 del 2004); senza dimenticare che i contratti stipulati dal CONI e dagli enti federali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono espressamente assoggettati alle norme di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 9, l. 31 gennaio 1992, n. 138. Così CAPRIOLI, R.: "Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale", *Nuova giur. civ. comm.* (2007), p. 286 s. V., più in generale, ALVISI, C.: *Autonomia privata e autodisciplina sportiva – Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano (2000), spec. pp. 18 ss. e 42 ss.

<sup>10</sup> Art. 15, d.lg. 23 luglio 1999, n. 242. Ancor prima dell'intervento normativo, a discutere della natura privatistica degli enti federali nazionali era CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli (1997), p. 6 ss. Cfr. anche DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", *Riv. dir. sport.* (2000), p. 70 ss.

<sup>11</sup> Art. 10, l. 23 marzo 1981, n. 91, così come modificato dall'art. 4, comma 1, d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni in l. 18 novembre 1996, n. 586, nonché dall'art. 8, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

<sup>12</sup> Art. 90, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>13</sup> Si tratta dello sport del Calcio (art. 2, statuto FIGC), del Golf (art. 13, statuto FIG), del Ciclismo (art. 2, statuto FCI), del Pugilato (art. 2, statuto FPI) e, dal 1994, della Pallacanestro (art. 2, statuto FIP). Per il motociclismo, invece, il competente ente federale ne ha limitato la pratica alla sola forma dilettantistica a partire dal 2009 (art. 13, statuto FMI).

<sup>14</sup> SPADAFORA, M.T.: *Il diritto del lavoro sportivo*, Torino (2012), p. 21, nota 27, avverte che alcuna federazione prevede il settore professionistico per le discipline praticate dalle atlete, nonostante le sempre forti sollecitazioni del legislatore europeo ad eliminare ogni tipo di discriminazione di genere anche in ambito sportivo.

<sup>15</sup> Secondo il primo rapporto *Sport & Società* pubblicato dal CONI nel 2008 (in *www.coni.it*), nell'ambito dilettantistico, esclusi gli enti organizzati come società senza scopo di lucro

emerge con evidenza che, nell'esperienza italiana, lo sport si presenta come un fenomeno essenzialmente associativo.

Al medesimo tempo, però, la tenuta del sistema piramidale che, muovendo dalla cellula minima del sodalizio di base, risale attraverso le articolazioni territoriali delle federazioni sportive, a loro volta raccordate con le corrispondenti istituzioni sul piano internazionale e olimpico, è garantita dall'operatività di canali di connessione inconsueti per un'esperienza comunitaria a carattere eminentemente privato, qual è quella sportiva.

Sul piano regolamentare, a conferire solidità ad un assetto di fonti così ampiamente condiviso è la diffusa previsione statutaria di rinvii dinamici a regolamenti e decisioni degli enti che afferiscono ad un livello superiore dell'organizzazione; sí che i gruppi apicali del movimento si ritrovano abilitati ad interventi di immediata integrazione degli ordinamenti interni ai sodalizi ad essi 'sottordinati'<sup>16</sup>. Al singolare meccanismo, per lo piú giustificato in nome delle esigenze proprie di una pianificazione sistemica delle competizioni, consegue l'insolita produzione di regole in un certo senso eteronome rispetto ai soggetti chiamati ad osservarle, giacché espressione di un potere che non trae diretta origine da un atto di autoregolamentazione del destinatario stesso del precetto, ma è mediato dall'organizzazione<sup>17</sup>.

Se poi ai discussi legami di subordinazione, o comunque di stretta collaborazione che intercorrono tra i gruppi, sia orizzontalmente (è il caso dei rapporti tra il CIO e le federazioni internazionali) sia verticalmente (come per le relazioni tra il CIO ed i corrispondenti comitati dei vari Paesi ovvero tra federazioni internazionali e nazionali), si aggiunge la tendenza di questi a

---

(2%) e gli enti costituiti come associazioni riconosciute (11,5%), continua ad essere preferita a livello di base la struttura rudimentalmente disciplinata dagli art. 36 ss. c.c. (86,6%).

<sup>16</sup> Significativo in tal senso l'art. 1, comma 5, lett c, statuto FIGC, il quale prevede per ogni soggetto del c.d. ordinamento federale l'obbligo di «rispettare *in ogni momento* gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA» (corsivo dell'a.). Il ricorso alla tecnica del rinvio dinamico da parte di statuti e regolamenti degli enti sportivi è analizzato da RÖSSNER, D. – ADOLPHSEN, J.: "Einführung. Der Sport im Recht", in ADOLPHSEN, J. – NOLTE, M. – LEHNER, M. – GERLINGER, M. (a cura di): *Sportrecht in der Praxis*, Stoccarda (2011), p. 4.

<sup>17</sup> Sull'attuale dimensione dell'autonomia negoziale, quale formula che non necessariamente postula la coincidenza tra chi pone la regola ed il destinatario della stessa, CRISCUOLO F.: *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli (2008), p. 6 ss. In tale prospettiva, con specifico riferimento al singolare potere regolamentare degli enti sportivi, sia consentito il rinvio a LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro. Pluralità degli scopi e variabilità dei modelli associativi", *Rass. dir. econ. sport.* (2014), p. 12 ss. e in MAZZEI, G. – ESPARTERO CASADO, J. (a cura di): *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel social del deporte*, Napoli (2014), p. 329 ss.

dotarsi di organismi competenti a risolvere – in via pregiudiziale o addirittura esclusiva – le controversie ‘interne’<sup>18</sup>, si rivela in tutta la sua evidenza quella raffinata tendenza ad istituzionalizzarsi che fa del movimento sportivo un *unicum* nel panorama delle esperienze associative.

## II. SEGUE. L’AMBIVALENZA DEL RUOLO RIVESTITO DALL’ATLETA E L’EQUIVOCITÀ DELLA SUA PARTECIPAZIONE. CHIARIMENTI PRELIMINARI.

All’interno delle dinamiche di gruppo multilivello che governano lo sport postmoderno è l’atleta a rendersi portatore dell’interesse dotato della caratura assiologica più preziosa e al tempo stesso maggiormente problematica. Questi, persona in formazione, da un lato, e fruitore dei servizi offerti dai sodalizi, dall’altro, alimenta con l’ambivalenza del suo ruolo marcati dubbi sulla sua partecipazione al movimento sportivo, nel quale, pur quando declamato ‘membro’, è sovente destinatario di prassi che sembrano degradarlo – di fatto – a mero beneficiario esterno dell’attività comune<sup>19</sup>.

Le denunciate perplessità, avvertite a partire dai *club* di base, tendono ad aggravarsi nello scalare la piramide associativa, là dove, all’ampliarsi della dimensione personale e territoriale degli enti, si accompagna una progressiva compressione delle tradizionali libertà associative. Le criticità che conseguentemente affiorano non si esauriscono al momento dell’ingresso o dell’uscita dalla compagine, ma investono lo stesso concorso dell’*intranseus* all’azione del gruppo, in aperta dissonanza con le prescrizioni legali che impongono ai sodalizi di dotarsi di assetti statutari capaci di garantire l’intervento attivo degli atleti nella composizione degli organi direttivi del movimento<sup>20</sup>.

In un clima di tale incertezza, ancor più aggravato dagli ampi vuoti di disciplina che tuttora residuano in materia, si impone un’analisi che tenga

<sup>18</sup> MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino (2007), pp. 222 ss. e 283 ss.; GOISIS, F.: *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano (2007), p. 1 ss.; FUMAGALLI, L.: “La giurisdizione sportiva internazionale”, in GREPPI, E. e VELLANO, M. (a cura di): *Diritto internazionale dello sport*, cit., p. 122 ss.

<sup>19</sup> Per una compiuta analisi di ‘valori’ e ‘forme’ di partecipazione alle esperienze associative di tipo sportivo sia consentito rinviare, nuovamente, a LANDI, R.: “L’attività sportiva tra idealità e lucro”, cit., spec. p. 32 ss.

<sup>20</sup> Sui limiti che gli enti sportivi impongono alle libertà associative è particolarmente attenta la letteratura tedesca: su tutti, BAECKER, W.: *Grenzen der Vereinsautonomie im deutschen Sportverbandwesen*, Berlino (1985), p. 33 ss., il quale discorre di *privatrechtliche Schranken* e di *öffentlich-rechtliche Schranken* posti alla *Vereinsautonomie* e alla *Verbandsautonomie*, e ZINGER, S.: *Diskriminierungsverbote und Sportautonomie*, Berlino (2002), p. 59 ss. Se ne discute *infra*, rispettivamente §§ 3, 5 e 4.

conto delle specificità del fenomeno in parola, senza tuttavia limitarsi alla cieca rassegna delle prassi che, spesso in via del tutto autoreferenziale, tendono a consolidare i gruppi di settore.

Sebbene l'associazionismo sportivo sia attraversato da marcate venature autoritative, specie là dove sperimenta strutture e procedimenti difficilmente concepibili in una logica di pura contrattualità, il potere regolamentare e disciplinare che avocano a sé gli enti sportivi non deve condurre a derive autarchiche. Piuttosto, nel confronto con un contesto ordinamentale caratterizzato da una precisa identità assiologica (art. 139 cost.), le prerogative autonomistiche del movimento devono mostrarsi rispettose dei «superiori valori costituzionali, oggi come interpretati e reciprocamente influenzati dai principi dell'Unione europea e da quelli desunti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo»<sup>21</sup>, nell'acquisita consapevolezza della complessità della realtà normativa alla quale direttamente partecipano<sup>22</sup>. Di là da imprecisioni terminologiche dalle quali non è andato esente nemmeno il legislatore italiano<sup>23</sup>, le singolarità del fenomeno negoziale in parola rinvengono pur sempre la propria giustificazione all'interno dell'impianto sistemico nel quale si struttura l'ordinamento della Repubblica, a partire da quei principi e valori (artt. 2, 3, 4, 18, 32, 41 cost.) che, nel costituire il loro stesso fondamento, sin dall'interno le limitano<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Cass., 8 febbraio 2013, n. 3080, *Rass. dir. civ.* (2014), p. 1301 ss. (con nota di TONETTI, S.: "Intesa anticoncorrenziale e giudizio di meritevolezza"). In dottrina, per una ricostruzione del vigente ordinamento giuridico aperta alle fonti di matrice sovranazionale – europea ed internazionale – e fondata sulle norme di rango costituzionale v., su tutti, PERLINGIERI, P.: "Il principio di legalità nel diritto civile", *Rass. dir. civ.* (2010), p. 164 ss.

<sup>22</sup> Riconduce al piano dell'internormatività la competenza di un regolatore privato – qual è, per eccellenza, la federazione sportiva – a 'creare diritto' nel proprio campo d'elezione, giacché strumento di decentramento normativo reso operativo dal principio di sussidiarietà, FEMIA P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 235 ss. In tal senso anche LEPORE, A.: "Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità", *Rass. dir. econ. sport* (2011), spec. p. 183 nonché INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti", cit., p. 315 ss.

<sup>23</sup> INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli (2008), p. 76 s., nota 78, osserva che l'espressione 'ordinamento giuridico' utilizzata dal legislatore, anche costituzionale (arg. ex art. 117 cost.), «si è ormai 'volgarizzata', al punto da non avere più alcuna relazione con le teorie istituzionali del diritto». Nella stessa prospettiva, CAPRIOLI, R.: "Il significato dell'autonomia", cit., p. 285, propone di sostituire al termine «ordinamento», pur adoperato dal legislatore, quello certamente più corretto di «organizzazione»; mentre invece preferisce continuare ad utilizzare l'espressione «ordinamento sportivo», ma con finalità esclusivamente descrittive, MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 282 s., nota 52.

<sup>24</sup> Nella tracciata direzione muove la stessa giurisprudenza costituzionale, la quale ripropone soluzioni soltanto apparentemente separatiste allorché afferma che «l'autonomia



Lungo questo complesso percorso conoscitivo, fondamentale si rivela il ruolo che il contenuto minimo della partecipazione associativa – formula riassuntiva del ‘bene’ che la qualità di *intranseus* deve assicurare – svolge nella ricostruzione dell’ordinamento interno ai sodalizi di settore<sup>25</sup>, tenendo in debito cale, da un lato, l’atto privato di regolamentazione e, dall’altro, la funzione sociale<sup>26</sup> del fenomeno.

Saranno specificità dello sport<sup>27</sup>, proporzionalità delle regole<sup>28</sup> e massima realizzazione della personalità dell’atleta<sup>29</sup> a rappresentare i principali

---

dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse ‘formazioni sociali dove l’uomo svolge la sua personalità’ e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive<sup>24</sup>: Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 69, *Giur. it.* (2011), p. 2403 ss.; v. anche Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, *Corr. giur.* (2007), p. 1108 ss. e Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, *Dir. e form.* (2005), p. 1583 ss. Mirabile in tal senso l’insegnamento di PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli (2006), 3<sup>a</sup> ed., p. 379 ss.; v. anche ID., “Relazione conclusiva”, in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale SISDiC, Capri 27-28-29 marzo 2008, Napoli (2009), spec. p. 278. Pretese indipendentiste, tra l’altro, non sembrano ormai rivendicate nemmeno dalle associazioni sportive, le quali rivelano frequenti impegni statutari al rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente, non esclusi gli obblighi comunitari: cfr., tra gli altri, art. 1, comma 2, statuto FIP; art. 2, comma 2, statuto FIV; art. 1, comma 1, statuto FCI.

<sup>25</sup> Cfr. P. FEMIA, “Partecipazione associativa e rapporto giuridico”, in PERLINGIERI, P. (a cura di): *Partecipazione associativa e partito politico*, Napoli (1993), p. 39 ss., spec. p. 41.

<sup>26</sup> La «funzione sociale ed educativa» dello sport è riconosciuta dall’art. 165, par. 1, TFUE. Cfr. DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico*, Napoli (1999), p. 11 ss.; BASTIANON, S.: “La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario”, *Riv. it. dir. pub. com.* (2009), p. 391 ss.

<sup>27</sup> Il principio di specificità è espressamente recepito dall’art. 165 TFUE. Cfr. DI NELLA, L.: “Lo sport nel diritto primario dell’Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo”, *Rass. dir. econ. sport* (2011), p. 5 ss.; TOGNON, J. – STELITANO, A.: *Sport, Unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Padova (2011), p. 105 ss.

<sup>28</sup> Rinviene nel principio di proporzionalità «uno strumento di controllo dei regolamenti federali che pongono limiti ai destinatari» DI NELLA, L.: “Lo sport nel diritto primario dell’Unione Europea”, cit., p. 15, testo e nota 19. V. anche ID., “Le attività economiche delle federazioni sportive: problemi e prospettive”, in ID., *Sport e mercato. Metodo, modelli, problemi*, Napoli (2010), p. 57. Più in generale, CIPRIANI, N.: *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli (2000), p. 198 ss.; PERLINGIERI, P.: “Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti”, *Rass. dir. civ.* (2001), p. 334 ss.; CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario*, Napoli (2001), p. 378 ss.

<sup>29</sup> La migliore dottrina individua da tempo «nel rispetto della personalità dei soggetti, [...] la direttiva fondamentale di svolgimento delle strutture dell’intero sistema». Così NATOLI, U.: “L’attuazione del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti secondo le regole della correttezza”, *Banca borsa tit. cred.* (1961), I, p. 168; cfr., altresì, ID., *Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano (1954), p. 68 ss.; PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli (1972), pp.

parametri normativi attraverso i quali valutare statuti, regolamenti e prassi di settore, nella consapevolezza che, sebbene siano le stesse peculiari esigenze dello sport ad esaltare l'autogoverno dei gruppi nei quali questo si organizza, il prodotto della loro attività non può essere ritenuto esente dal controllo di conformità al sistema giuridico unitariamente inteso<sup>30</sup>.

### III. L'ACCESSO ALLA 'RETE' SPORTIVA. IL TESSERAMENTO FEDERALE.

Lo sportivo interessato ad essere accreditato all'interno del circuito 'ufficiale' delle competizioni, come anticipato<sup>31</sup>, deve essere tesserato alla competente federazione nazionale<sup>32</sup>. Condizione che questi, di regola, può integrare soltanto se già legato ad un sodalizio di base affiliato al medesimo ente<sup>33</sup>.

Questa partecipazione 'necessaria' ai gruppi innanzi richiamati, pur essenziale per garantire una delle peculiarità della pratica sportiva svolta in ottica programmatica, ovverosia l'uniforme comparazione dei risultati con conseguente attribuzione di posizioni in graduatoria, dà vita ad una delle più spiccate criticità del fenomeno, sebbene non sembra essersene ancora maturata la dovuta consapevolezza<sup>34</sup>. Il riferimento è alla possibilità per gli

---

13 ss., 163 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli (2005); LONARDO, L.: "Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano", *Rass. dir. civ.* (2011), p. 761 ss.

<sup>30</sup> DI RAIMO, R.: *Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività*, Napoli (1996), p. 148. V. anche URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo nei partiti politici*, Napoli (1990), p. 177 ss.; EAD., "Natura dell'interesse e disciplina dei rapporti associativi", in PERLINGIERI, P. (a cura di): *Partecipazione associativa*, cit., p. 13 ss. Sulla pluralità delle forme di realizzazione dei valori, su tutti, LONARDO, L.: *Diritto civile italiano e ordinamenti stranieri. Il problema del "confronto"*, Napoli (1984), p. 203 ss.

<sup>31</sup> V. *retro*, § 1.

<sup>32</sup> Descrive il tesseramento federale un'operazione complessa, realizzata attraverso tre distinti negozi (accordo tra atleta e sodalizio – richiesta di iscrizione avanzata, nell'interesse dell'atleta, dal gruppo di base alla federazione – atto federale di tesseramento dello sportivo) tra loro volontariamente e funzionalmente collegati, e dunque concepibile soltanto in una dimensione propriamente procedimentale, LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti", cit., p. 300 s. In argomento anche INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, cit., p. 108; DI NELLA, L.: "La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva", in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 95 s.

<sup>33</sup> CESARINI SFORZA, W.: "Il diritto dei privati", *Riv. it. sc. giur.* (1933), p. 53; BARBA, M.: "Note in tema di affiliazione sportiva", *Riv. dir. sport.* (1964), p. 330 ss.; DE SILVESTRI, A.: "Il contenzioso tra pariaordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio", in *Riv. dir. sport.* (2000), p. 503 ss.

<sup>34</sup> La problematica apre alla controversa area dell'associazionismo coatto. Cfr. MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, cit., p. 79 s. e FERRARA, L.: "L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata", in *Dir. pubbl.* (2007), p. 8 ss. In giurisprudenza il tema è stato affrontato da Corte cost., 26 giugno 1962, n. 69, *Giur. cost.*

enti in parola – e in particolar modo per le federazioni – di frapporte illegittimi ostacoli all'ingresso all'atleta nell'organizzazione sportiva, sí da compromettere l'esplicazione del diritto al lavoro per lo sportivo di professione e, più in generale, l'esercizio di prerogative fondamentali della persona, a partire dalla libertà a svolgere la propria personalità all'interno di formazioni sociali intermedie (art. 2 e 18 cost.), per l'agonista in senso ampio<sup>35</sup>.

Per fugare letture interpretative tanto ciecamente piegate all'autonomia dei gruppi quanto sorde alle singolari istanze dei quali questi si fanno portatori, diviene essenziale coniugare gli studi tradizionali in materia di costituzione del vincolo associativo con le specificità del fenomeno comunitario in esame, nel dichiarato intento di individuare soluzioni applicative capaci di realizzare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di gestione dell'apparto sportivo e le prerogative di tutela della persona-atleta.

La prospettiva tradizionale contesta che il terzo possa vantare il diritto all'ingresso in un ente già costituito<sup>36</sup>. Sí che, escluso che l'*extraneus*, ancorché

---

(1962), p. 738 ss. (con nota di CRISAFULLI, V.: "In tema di libertà di associazione"), la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'obbligo di iscrizione alla Federcaccia, ha riconosciuto che «la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte nelle quali, costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito; o tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza e arbitrario, pretestuoso e artificioso il limite che così si pone a quella libertà». Diversamente, reputa sufficiente la mera «pubblicità dell'interesse» perseguito dall'associazione per giustificare la legittimità dell'obbligatorietà dell'iscrizione Corte cost., 5 febbraio 1975, n. 20, *Giur. cost.* (1975), p. 91 ss. (con nota di BARTOLE, S.: "Le corporazioni pubbliche fra libertà di associazione e imparzialità dell'Amministrazione").

<sup>35</sup> È lo stesso legislatore a qualificare lo sportivo di professione un lavoratore alle dipendenze del *club* del quale veste i colori sociali, sebbene destinatario di una disciplina ampiamente derogatoria della normativa ordinaria in ragione della specialità dell'attività prestata: art. 3, l. 23 marzo 1981, n. 91. Sulla natura prevalentemente associativa del vincolo che lega il dilettante al sodalizio di base, come pure l'atleta in generale – sia professionista che non – all'ente federale, LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit., p. 36 ss.

<sup>36</sup> Le parti originarie, così come non sono tenute a contrarre con quanti si dimostrano portatori di interessi che la costituenda associazione si propone di realizzare, così non lo sarebbero nei confronti di coloro i quali avanzano domanda di adesione successivamente alla formazione del gruppo, trattandosi di una proposta priva di un correlativo obbligo a contrarre: Cass., 9 maggio 1991, n. 5191, *Giur. it.* (1993), c. 488 ss. (con nota di ZOPPINI, A.: "Sul controllo di validità dell'atto recettizio da parte del destinatario"). Cfr. GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma (1976), pp. 55 e 152; RESCIGNO, P.: "Partiti politici e sindacati: episodi di storia costituzionale e di esperienza giudiziaria", in ID., *Persona e comunità*, Bologna (1988), p. 351; GABRIELLI, G.: "Sui contratti necessariamente aperti", *Riv. dir. civ.* (1982), p. 557 ss., spec. 582; MAGGIOLIO, M.: "Clausole di apertura e porta aperta nei procedimenti di adesione ai

provvisto dei requisiti richiesti, possa reclamarne l'ammissione, vengono al più ipotizzati profili di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) in ipotesi di ingiustificata reiezione della richiesta di iscrizione<sup>37</sup>.

La realtà associativa rivela, tuttavia, la posizione di connaturata debolezza dell'aspirante aderente rispetto ai contraenti originari, i quali, nel concorrere alla formazione dell'ente, hanno la possibilità di definire le stesse condizioni necessarie per comporne la compagine sociale. Va poi debitamente considerato che il sodalizio, una volta costituito, può assumere importanza e dimensioni tali da ridurre notevolmente gli spazi riservati ad aggregazione alternative: in casi del genere, l'esclusione dall'agire comune finisce col compromettere irrimediabilmente la possibilità di vivere l'esperienza associativa<sup>38</sup>.

Le osservazioni esposte si attagliano particolarmente al movimento sportivo, là dove è in primo luogo la regola monopolistica a far sí che l'interesse all'adesione acquisti una spiccata rilevanza giuridica<sup>39</sup>.

Se questa riflessione è in larga parte condivisa dalla civilistica, non si rinviene tuttavia unanimità di vedute in merito agli strumenti di tutela esperibili al riguardo.

L'orientamento maggioritario, pur negando alla federazione la possibilità di tenere, rispetto a coloro che aspirano al tesseramento, un comportamento che ne ostacoli arbitrariamente il conseguimento, continua ad escludere che esista in capo all'ente un obbligo legale a contrarre, tale da garantire ai singoli

---

contratti plurilaterali", *Riv. dir. civ.* (2010), p. 783 ss. *Contra*, CESARO, E.: *Contratto aperto e adesione del terzo*, Napoli (1979), p. 80 ss., ad avviso del quale la clausola di adesione ha «una precisa rilevanza esterna», la quale si esprime in «un valore vincolante sulle parti (associazione e terzo) che partecipano al procedimento di adesione» (p. 84).

<sup>37</sup> Così LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, cit., p. 226. In ogni caso non è escluso che contro il rifiuto all'ingresso opposto dagli amministratori possa rivalersi l'associazione stessa per lo sconfinamento della loro discrezionalità in arbitrio. Secondo BASILE, M.: *L'intervento del giudice nelle associazioni*, Milano (1975), p. 253 ss., a rafforzare il contenuto degli obblighi cui gli organi associativi sono già tenuti in forza degli accordi interni (p. 257) è il ricorso al canone espresso dall'art. 1175 c.c., il quale prescrive di comportarsi «secondo le regole» della correttezza, da definire in considerazione dell'ambito nel quale la specifica associazione opera; è poi la diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c. a rappresentare il criterio atto a stabilire la conformità degli atti discrezionali ai patti statutari, anch'esso da concretizzare con riferimento al «tipo» di associazione che investe (p. 262).

<sup>38</sup> Sul contrasto tra la posizione dominante del gruppo e quella di evidente inferiorità del terzo, soprattutto nel caso nel quale quest'ultimo abbia di fatto difficoltà a riscontrare nella realtà altri gruppi idonei a soddisfare il suo interesse associativo, v. CESARO, E.: *Contratto aperto e adesione del terzo*, cit., p. 151 ss.; BIANCA, C.M.: *Le autorità private*, cit., p. 61; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 71 ss.

<sup>39</sup> Cfr. CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali*, cit., p. 110 ss.

– così come ai gruppi minori – l'ingresso nella compagine<sup>40</sup>. L'indirizzo, palesemente ancorato ad un'applicazione del rimedio contemplato dall'art. 2597 c.c. limitata alle sole ipotesi di monopolio legale<sup>41</sup>, stride con l'attuale realtà normativa.

La Carta fondamentale, prima, ed il procedimento di integrazione europea, poi, hanno operato «un capovolgimento qualitativo e quantitativo dell'assetto normativo» del vigente sistema delle fonti<sup>42</sup>. Nel nuovo contesto, i c.dd. limiti all'autonomia, posti a tutela dei soggetti che in ogni fase della contrattazione vengono a trovarsi in una posizione di debolezza, non sono più esterni ed eccezionali; essi, poiché espressione diretta dell'atto e del suo precipuo significato assiologico, vincolano *ab interno* la manifestazione negoziale, la quale va valutata non isolatamente, ma nel più ampio ambito dell'attività alla quale inerisce<sup>43</sup>.

In un quadro così ricostruito, è proprio l'*Ein-Platz-Prinzip*<sup>44</sup> ad aprire alla tutela del diritto dell'atleta al tesseramento tanto con il risarcimento del danno, quanto con l'esecuzione in forma specifica<sup>45</sup>.

Al tempo stesso, però, non può pretendersi un'indiscriminata apertura delle federazioni alle adesioni. Perché detti enti siano in condizione di adempiere

---

<sup>40</sup> Su tutti, FERRARO, M.: «La natura giuridica del vincolo sportivo», *Riv. dir. sport.* (1987), p. 45.

<sup>41</sup> Cass., 7 maggio 1997, n. 3980, *Mass. Giust. civ.* (1997), p. 692; Cass., 23 gennaio 1990, n. 355, *Rass. giur. Enel* (1990), p. 1035 ss. *Contra*, Corte cost., 15 maggio 1990, n. 241, *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* (1991), 157 ss.

<sup>42</sup> PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 336 ss.; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli (2003).

<sup>43</sup> Osserva che il diritto di associazione non presenta soltanto limiti esterni, «ma è condizionato dal suo interno trovando il proprio fondamento nella realizzazione della personalità dell'uomo» PERLINGIERI, P.: *La personalità umana*, cit., p. 146 s., il quale precisa che il relativo «giudizio di meritevolezza di tutela non può coinvolgere soltanto un atto statutario in sé e per sé rigido e statico, ma la dinamica dell'associazione, della fondazione, della società lucrativa».

<sup>44</sup> In tal senso, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 226 s.; ID., «Le attività economiche delle federazioni sportive», cit., p. 54 ss.; INDRACCOLO, E.: «*Schutzpflichten* nei rapporti tra federazioni sportive, sodalizi e atleti nell'esperienza tedesca», *Contr. impr.* (2010), p. 106. Sulla portata della regola monopolistica nel sistema tedesco cfr. GIEBELMANN-GOETZE, G.: «Das Ein-Platz-Prinzip», in WILL M.R. (a cura di): *Sport und Recht in Europa*, Saarbrücken, 1988, p. 15 ss. In giurisprudenza, Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 69, cit.

<sup>45</sup> Ammette l'estensibilità del rimedio previsto all'art. 2597 c.c. anche alle situazioni di monopolio di fatto, in quanto armonizzabile con i principi costituzionali, nonché, sulla base della normativa antitrust (art. 102 TFUE; art. 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287), alle imprese che operano in posizione dominante, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 335 s. Per ulteriori riflessioni di carattere generale v. VINCENZI AMATO, D.: *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, (1984), pp. 75 ss. e 180 ss.

alle funzioni alla quali sono preposte, a partire dalla gestione di un sistema di accreditamento che, specie per gli iscritti sportivamente attivi, garantisca la regolarità delle competizioni, ben potranno giustificarsi limitazioni al tesseramento purché strettamente rispondenti alle reali esigenze di tenuta del movimento.

Nella delineata prospettiva, l'inquadramento dell'atleta 'per il tramite' di un sodalizio di base risponde alle complesse prerogative organizzative di gruppi che, in nome della discussa regola monopolistica, possono giungere ad aggregare milioni di persone soltanto tra gli sportivi. Egualmente può dirsi per la temporaneità che solitamente caratterizza il tesseramento al sodalizio nazionale, carattere ricorrente nelle esperienze comunitarie a larga partecipazione, per le quali è proprio il rinnovo periodico dell'adesione a consentire un costante monitoraggio della composizione del gruppo<sup>46</sup>. Come pure appare ragionevole la consueta previsione di rigide finestre temporali per il passaggio da un sodalizio ad un altro, scansione essenziale a garantire in special modo la non prevedibilità dei risultati<sup>47</sup>.

L'attenzione va dunque spostata dal generico diritto dell'atleta all'inserimento nel circuito sportivo, alle clausole federali che ne regolamentano l'accesso, perché, in nome della tenuta del 'sistema' sportivo, le condizioni all'uso imposte non si traducano in eccessive compromissioni delle prerogative dei singoli. Come nel caso dei forti limiti tuttora previsti dagli enti di settore al tesseramento degli atleti stranieri, non sempre ragionevolmente controbilanciati dalla pur dichiarata esigenza di tutelare la rappresentatività delle squadre nazionali ovvero l'implementazione dei vivai giovanili<sup>48</sup>.

La riflessione trova ulteriore vigore dall'indirizzo che non soltanto riferisce alle federazioni la disciplina dell'impresa, ma dà altresì atto della loro

---

<sup>46</sup> V., ad es., art. 5, comma 9, statuto FGI, a norma del quale «[l]'affiliazione alla FGI ha durata annuale ed ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre».

<sup>47</sup> Cfr. art. 24, Regolamento affiliazione e tesseramento FIPAV.

<sup>48</sup> Emblematico in tal senso il Comunicato ufficiale n. 194/A del 12 giugno 2013, con il quale la FIGC, nel ridefinire la partecipazione ai campionati dilettantistici, ha riconosciuto ai *club* di base la possibilità di tesserare un numero illimitato di calciatori comunitari, mentre ha elevato a due le unità gli extracomunitari tesserabili per stagione (cfr. artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* NOIF). Si rammenta che, sino alla stagione 2012-2013, il numero di stranieri (intesi come extracomunitari e comunitari) inquadrabili a livello federale non poteva superare l'unità per squadra (cfr. art. 40, commi 11 e 11 *bis*, NOIF, oggi abrogati). Sulle problematiche che investe da tempo la partecipazione dello straniero al fenomeno sportivo cfr. FORLATI PICCHIO, L.: "Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee", *Riv. dir. int.* (1976), p. 745 ss.; VIGORITI, V., "Problemi di diritto comunitario e sport: applicabilità, eccezione sportiva, trasferimenti, nazionalità", in *Nuova giur. civ. comm.* (2002), p. 628; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario", *Riv. it. dir. pubbl. com.* (2009), p. 351 ss.

posizione dominante nei confronti dell'atleta, sia dilettante sia professionista, sí da subordinare la vincolatività dei regolamenti di settore al positivo superamento dello stringente controllo di vessatorietà (artt. 33 ss. c.cons.)<sup>49</sup>. In vero, la tutela del 'contraente debole' non viene meno in presenza di negozi con comunione di scopo, dal momento che la sua operatività è legata in via diretta ed esclusiva al ruolo che il soggetto ricopre all'interno del mercato ed alle sue concrete necessità di protezione<sup>50</sup>. Può pertanto ammettersi che al cospetto della previsione di condizioni di ammissione discriminatorie, eccessivamente onerose e comunque vessatorie, l'interesse dell'atleta, di là dall'adempimento in forma specifica così come dal risarcimento danni, potrà trovare adeguata tutela anche mediante l'esercizio dell'azione di nullità, a meno che la questione non assuma carattere eminentemente ermeneutico, e dunque sia superabile *ex art.* 1362 ss. c.c., a partire dal ridimensionamento delle clausole incompatibili con lo scopo dell'ente. Nel caso nel quale, poi, i requisiti di ammissione di dubbia legittimità rinvenissero la loro fonte in una delibera assembleare successiva alla costituzione dell'ente, sarà questo precipuo atto a poter essere caducato *ex art.* 23 c.c., per contrarietà allo scopo dichiarato nell'atto costitutivo o nello statuto<sup>51</sup>.

#### IV. L'ORGANIZZAZIONE DEI SODALIZI. FORME DI CONCORSO ALLE DINAMICHE COMUNITARIE.

Una volta entrato a far parte del 'sistema sportivo', l'atleta – specie nei casi nei quali è coinvolto direttamente *uti socius*<sup>52</sup> – rischia di vedere compromessa

<sup>49</sup> Tra le decisioni che hanno applicato estensivamente l'art. 9 l. n. 192 del 1998 si segnalano Trib. Catania, 5 gennaio 2004, *Danno e resp.* (2004), p. 424 ss.; Trib. Roma, 20 maggio 2002, *Foro it.* (2002), c. 3208 ss. In dottrina cfr. Cfr. MANTUCCI, D. – PERLINGIERI, P.: *Contratti tra imprese*, in PERLINGIERI, P. – AA.VV.: *Manuale di diritto civile*, 5ª ed., Napoli (2005), p. 414.; PROSPERI, F.: *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Napoli (2002), p. 267 ss.

<sup>50</sup> L. DI NELLA, "Le attività economiche delle federazioni sportive", cit., p. 64 afferma che l'atleta «è comunque da considerare come consumatore ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 § 1 Tratt. CE, che impone di garantirgli un "livello elevato di protezione", con gli artt. 1, 2, comma 2, 143, comma 1, c.cons. che definiscono "fondamentali" e irrinunciabili i diritti ivi riconosciutigli, indipendentemente da altre qualificazioni del concreto rapporto, come ad esempio quella di associazione». V. anche SIMONETTO, E.: "La possibilità di clausole vessatorie in relazione alla natura del contratto di società", *Dir. fall.* (1969), p. 663 ss. e CARINGELLA, F.: "Sull'inapplicabilità dell'art. 1341 Codice civile ai contratti associativi", cit., p. 487 ss. *Contra*, in dottrina, RESCIGNO, P.: "Arbitrato ed autonomia contrattuale", *Riv. arb.* (1991), p. 13 ss.; in giurisprudenza, Cass., 19 giugno 1990, n. 6167, *Giur. it.* (1991), p. 305 ss.

<sup>51</sup> Così CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali*, cit., p. 116 s.

<sup>52</sup> È quanto tuttora accade per la gran parte dei club dilettantistici nonché per le federazioni sportive nazionali. Se ne discute in LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit.,

la sua piena e consapevole partecipazione alle dinamiche di gruppo in forza di assetti organizzativi che tendono a collocarlo ai margini. L'individuazione di prassi e regolamenti discriminatori è però tutt'altro che agevole, specie in virtù della variegata complessità dei modelli funzionali adottati dagli enti di settore, in ragione non soltanto dell'eterogeneità degli interessi che li compongono, ma degli stessi dati dimensionali che li caratterizzano sotto il profilo sia del numero degli iscritti sia della sfera territoriale di azione. Si tratta, in ogni caso, di un'operazione alla quale l'interprete non può sottrarsi, specie alla luce di quelle previsioni legislative<sup>53</sup> che individuano nella democrazia interna uno dei principi fondamentali ai quali devono conformarsi detti sodalizi<sup>54</sup>.

Se si parte dalle fondamenta della rete sportiva, si scorge la tendenza del gruppo a più larga diffusione, qual è l'associazione dilettantistica, a concentrare il potere gestorio nelle mani di un ristretto numero di iscritti, in genere sportivamente inattivi, mentre sono rare e per lo più indirette le occasioni di concorso degli atleti alla formazione della volontà comune<sup>55</sup>. Ricorre così negli enti di base la nomina di un rappresentante degli sportivi e dei tecnici, il quale concorre all'elezione del presidente del gruppo e partecipa ai lavori assembleari con diritto di voto<sup>56</sup>. Come pure è possibile che la struttura básica dell'ente, per lo più ispirata a partecipazioni mediate per

---

p. 36 ss. Escludono invece che lo sportivo sia associato tanto all'ente di base quanto a quello federale DI NELLA, L.: "Il rapporto tra giovane atleta ed enti sportivi", in FLAMINI, A. – ID.: *Sport e mercato*, Napoli (2006), p. 123 ss. V. anche ID., "La tutela della personalità dell'atleta", cit., p. 102 ss.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, cit., p. 133 ss.; LEPORÉ, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti", cit., p. 293 ss.; ID., *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Napoli (2009), p. 211; AURELIANO, G.: "Vincolo di giustizia sportiva e vincolo sportivo. Legittimità e pluralismo giuridico. Un'autonomia dipendente", in BRUSCUGLIA, L. – ROMBOLI, R.: *Sport e ordinamenti giuridici*, a cura di G. Famiglietti, Pisa (2009), p. 97 ss., spec. 101 e 104 s.

<sup>53</sup> «Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»: art. 16, comma 1, d.lg. n. 242 del 1999. V. anche artt. 4 e 5 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate fissati dal CONI.

<sup>54</sup> Lamenta che all'enunciazione legale «non corrisponde tuttavia l'effettività del principio» democratico ALVISI, C.: "Principio di democrazia interna e statuti federali", in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 623, nota 10.

<sup>55</sup> Della differenziazione dei soci in categorie e della 'emarginazione' degli atleti, sia dai lavori assembleari sia dai poteri gestori dell'ente, dà conto VOLPE PUTZOLU, G.: *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano (1977), p. 186 ss. V., altresì, EAD., "Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore", in *Riv. dir. comm.* (1964), p., p. 7.

<sup>56</sup> Cfr. art. 7.1, lett. g, statuto Associazione Sportiva Dilettantistica «Compagnia Arcieri del Leon» (in [www.arcierileon.it](http://www.arcierileon.it)).



quote di interessi, subisca ulteriori modulazioni, come nelle ipotesi nelle quali l'affiorare di aspetti sinallagmatici all'interno del rapporto associativo viene accompagnato con l'inibizione dell'utente e/o lavoratore sportivo a ricoprire cariche sociali così come ad esercitare il diritto di voto<sup>57</sup>.

La differenziazione dei ruoli all'interno della cellula sportiva non è altro che il portato di un'esperienza vissuta 'a doppia intensità', là dove allo stabile nucleo gerente si affianca la massa mutevole degli atleti, fruitori dei servizi offerti dal gruppo e – al tempo stesso – persone in formazione.

È dunque la complessità propria dell'interesse del quale l'atleta si fa portatore all'interno del gruppo a legittimare regolamenti interni che in parte lo esentano dall'occuparsi direttamente della vita comunitaria<sup>58</sup>, ma non per questo lo privano dei poteri di informazione e controllo sull'operato della *governance*<sup>59</sup>. Prerogative, queste ultime, generalmente riservate a quei membri

---

<sup>57</sup> L'art. 6, comma 4, dello statuto tipo predisposto dall'ente federale di riferimento per gli Aero club locali (consultabile alla pagina *web www.aeci.it*) statuisce che «[i] soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da esso a qualunque titolo remunerati non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto». Non è escluso, infatti, che l'atleta, benché dilettante, stringa con il *club* anche legami di natura economica, senza per questo pregiudicare la sua partecipazione associativa, la quale di norma non è compromessa dall'esistenza di reciproche obbligazioni tra membro e sodalizio, anche se avvinte da sinallagmaticità. In tal senso, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, Milano (1952), p. 201 s., nota 19; DEL PRATO, E.: *I regolamenti privati*, Milano (1988), p. 258 ss.; P. FEMIA, "Partecipazione associativa e rapporto giuridico", cit., p. 39, nota 29. Avverte che sempre più di frequente si riscontano finalità mutualistiche negli enti non lucrativi, dal momento che la forma altruistica è soltanto una delle manifestazioni possibili dello scopo associativo, M. D'AMBROSIO, *Partecipazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni*, Napoli (2012), p. 23, nota 29, il quale invita pertanto a superare la necessità di rintracciare l'idealità dello scopo nell'eterodestinazione dei risultati dell'attività comune.

<sup>58</sup> Poiché il «carattere indefettibile di ogni deliberazione è l'inerenza ad uno specifico contesto organizzativo, pur potendone variare il profilo soggettivo», ammette che possono aversi deliberazioni associative rimesse ad uno stretto numero di membri CAPRIOLI, R.: "L'annullabilità delle deliberazioni assembleari delle associazioni e l'art. 23 c.c.", *Contr. impr.* (2004), p. 452 s.

<sup>59</sup> Accorda al membro il diritto ad essere informato dagli organi competenti dell'attività svolta e di quella progettata «in virtù di un'esigenza primaria di controllo – quale aspetto non dissociabile dal diritto di partecipazione – che del resto nel diverso ma affine campo societario trova specifiche e ripetute enunciazioni», Cass., Sez. un., 25 marzo 1986, n. 2101, *Mass. Giust. civ.* (1986), f. 3. Singificativa in tal senso la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 [2015/2730(RSP)], la quale ha avvertito che «la trasparenza, la responsabilità e la democrazia – in altre parole, la buona *governance* – in seno alle organizzazioni sportive sono condizioni indispensabili affinché un tale regime basato sull'autoregolamentazione e il movimento sportivo prevengano e combattano in modo efficace e strutturale la frode e la corruzione nello sport».

che si limitano ad assumere responsabilità *ab externo* limitate al valore del loro – eventuale – apporto<sup>60</sup>.

Va tuttavia chiarito che, benché il contenuto minimo della partecipazione al sodalizio non contempra necessariamente la capacità di sedere in assemblea<sup>61</sup>, là dove più duttili strumenti rappresentativi – anche indiretti – possono rispondere in maniera adeguata alle discusse esigenze democratiche, non è egualmente possibile esautorare l'atleta dall'esprimersi in ordine alle decisioni capaci di compromettere la continuità stessa dell'attività sociale<sup>62</sup>, come nel caso nel quale si discuta il ritiro da una competizione in corso ovvero lo scioglimento del sodalizio. In casi del genere, poiché è in discussione la stessa continuità dell'attività sociale, lo sportivo va ammesso al dibattito prodromico all'assunzione della deliberanda scelta e, più in generale, rafforzato il suo sistema di garanzie. Particolarmente utile potrà rivelarsi la scelta di implementare gli obblighi fiduciari degli amministratori<sup>63</sup>, come pure di aprire alla *voice*<sup>64</sup> o all'autorizzazione assembleare preventiva<sup>65</sup>, soluzioni

---

<sup>60</sup> IMBRENDA, M.A.: *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, Napoli (2001), pp. 51 ss., 106 ss., 128 ss.

<sup>61</sup> Secondo FRANZ, H.: *Die Rechtsstellung des Amateurfußballers*, Bayreuth (1985), p. 166 s., un trattamento differenziato dell'associato attivo e dell'associato passivo, così come una diversificazione degli sportivi sulla base della loro categoria di appartenenza, si giustificerebbe per ragioni oggettive, là dove è la loro stessa attività a determinarne un differenziato apporto alla realizzazione dello scopo associativo.

<sup>62</sup> Ammette l'insostituibilità della consultazione assembleare per la sola adozione delle scelte di particolare gravità COCO, G.S.: *Sulla volontà collettiva in diritto privato*, Milano (1967), p. 187. Analogamente, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 109.

<sup>63</sup> Riconosce che, specie negli enti *public benefit*, un ruolo rilevante deve essere assolto dagli obblighi fiduciari che incombono sugli amministratori ZOPPINI, A.: "Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni in diritto privato", *Riv. dir. civ.* (2005), p. 377. V. anche ID., "Prospettive di riforma del Libro primo del Codice civile", *Justitia* (2008), p. 23 ss., spec. 29.

<sup>64</sup> FUSARO, A.: "Per un diritto delle associazioni nel terzo millennio", *Riv. dir. priv.* (2002), p. 294 ss. ipotizza il ricorso alla *voice* nelle esperienze propriamente associative, sia nella conformazione dell'elettorato attivo, in modo da assegnare al membro *chances* non remote di influire sulla designazione dei titolari delle cariche, ed esercitare un certo controllo sui medesimi; sia in ordine alla facoltà dei gruppi periferici di dissociarsi dalle posizioni assunte dal centro, in ipotesi di associazionismo multilivello. Apre ad un rafforzamento delle tecniche di tutela dell'associato basato sullo strumento in parola anche ZOPPINI, A.: "Problemi e prospettive per una riforma", cit., p. 365 ss., spec. 377. Più in generale sull'istituto, PANELLI, A.: "La tutela dei soci di minoranza nella riforma del diritto societario: la *voice*", *Notariato* (2005), p. 536 ss.; ANGELICI, C.: *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova (2006), p. 85 ss. In giurisprudenza, Trib. Napoli, 23 dicembre 1982, *Giur. it.* (1983), c. 161, proprio con riguardo ad un circolo sportivo, ha escluso l'illegittimità di una disposizione statutaria che limitava ai soli fondatori il diritto di voto nelle assemblee, mentre accordava ai soci ordinari ed ai familiari il mero diritto di intervento, specificando che la violazione del principio di uguaglianza è invece integrata da

concepito in orbita propriamente societaria, ma già positivamente sottoposte al test di compatibilità con gli enti a scopo ideale<sup>66</sup>.

Le prerogative in parola, tra l'altro, non devono essere considerate di esclusivo appannaggio degli iscritti maggiori di età. La significativa presenza di giovanissimi all'interno del *club* sportivo impone un'attenta considerazione proprio di quei particolari membri che, se da un lato evocano forme di protezione rinforzata in quanto personalità in costruzione, dall'altro impegnano ad accordare fiducia ad individualità che pur reclamano di essere ascoltate. Vanno dunque incoraggiate forme di diretto concorso dell'atleta minore di età, sia alle riunioni assembleari sia alle consultazioni elettorali, tutte le volte nelle quali questi si mostrerà capace di adottare scelte consapevoli<sup>67</sup>.

Le valutazioni innanzi sviluppate possono essere in larga parte riproposte per le aggregazioni 'sovraordinate', quali quelle federali, anche se con gli accorgimenti resi necessari dal confronto con una realtà associativa che estende il raggio della sua attività sull'intero territorio nazionale.

Sono proprio gli aspetti dimensionali nonché la pluralità e la tecnicità delle competenze in campo a richiedere che, nella formazione della volontà dell'ente in parola, sia superato il tradizionale modello collegiale a fronte dell'impiego di soluzioni alternative, di volta in volta ritenute maggiormente idonee a garantire un'effettiva partecipazione di tesserati e affiliati alle scelte comuni<sup>68</sup>.

---

«quelle norme interne che introducono differenti trattamenti circa la fruizione degli scopi, per cui è sorta l'associazione».

<sup>65</sup> In argomento, ROBERTAZZI, E.: "Il contributo dell'autorizzazione assembleare alla *governance* delle s.p.a.", *Nuova giur. civ. comm.* (2009), p. 296 ss.

<sup>66</sup> Le Corti ammettono da tempo la mutuabilità di regole societarie per le esperienze propriamente associative. Si segnala, su tutte, Trib. Milano, 23 giugno 1988, *Giur. it.* (1988), c. 629. In dottrina, RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 12. GALGANO, F.: *Delle associazioni non riconosciute*, cit., p. 130 ss.; EROLI, M.: *Le associazioni non riconosciute*, Napoli (1990), p. 171.

<sup>67</sup> Riflette sulla posizione dei minori all'interno delle associazioni M.A. URCIUOLI, *La tutela del singolo*, cit., p. 109 ss., la quale afferma la necessità di ricollegare la problematica al più generale tema della capacità di discernimento in ordine all'esercizio delle situazioni giuridiche esistenziali.

<sup>68</sup> Gli stessi autori che proclamano l'insostituibilità del sistema collegiale non fanno che riconoscerne i limiti funzionali allorché propongono il sistema delle deleghe ovvero l'articolazione dell'organo assembleare in una pluralità di dimensioni. Il riferimento è a GRIPPO, G.: "Deliberazioni inesistenti e metodo collegiale", *Riv. soc.* (1971), p. 887 ss. V. anche GALGANO, F.: *Delle persone giuridiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma (1969), p. 276 s.

Emblematica è l'attività svolta in seno alle assemblee delle articolazioni locali delle federazioni nazionali<sup>69</sup>, le quali, oltre ad operare come organo deliberante dell'associazione dipendente (comitato regionale e provinciale), fungono anche da collegio elettorale deputato alla nomina dei propri delegati all'assemblea federale nazionale nonché da altrettante dimensioni dell'assemblea federale stessa per concorrere, questa volta come assemblee separate, alla nomina – *pro quota* e in rappresentanza delle diverse categorie – dei membri del consiglio federale<sup>70</sup>.

Il sistema innanzi delineato non può però dirsi virtuoso. Nonostante gli sforzi riequilibrativi imposti in via eteronoma con la richiamata imposizione legale di percentuali minime di atleti concorrenti alle cariche sociali nonché ai lavori assembleari, la partecipazione del singolo al governo federale tende ad esaurirsi nel diritto di contribuire con il proprio voto alla designazione dei componenti dei più ristretti collegi deliberanti. L'apertura delle assemblee separate alla totalità degli iscritti soltanto al livello di base nonché la ripartizione dei compiti tra delegati ed organi di nomina assembleare, a composizione progressivamente più ristretta, rende infatti alto il rischio che il sistema dei delegati diventi – da strumento per un più agevole funzionamento delle procedure assembleari in gruppi di dimensioni macroscopiche – un espediente per eludere il principio democratico<sup>71</sup>.

È evidente, dunque, la necessità di accrescere in ambito federale, anche per il tramite delle articolazioni periferiche, il ricorso a meccanismi capaci di contemperare le fondamentali esigenze di unità e funzionalità nelle procedure decisionali con il bisogno individuale di forme meno passive ed indirette di partecipazione all'azione comune. Al fine potrebbe risultare utile l'attivazione di procedure di consultazione diretta degli atleti, magari di tipo referendario,

---

<sup>69</sup> L'art. 9 dei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate adottati dal Consiglio nazionale del CONI, sotto la rubrica «Principio di territorialità», prevede l'istituzione in ogni regione di comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella regione stessa (comma 1); qualora in una regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del comitato, il consiglio federale provvede alla nomina di un delegato (comma 2). È poi ammessa la possibilità di istituire comitati provinciali «ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio» (comma 3) o, in alternativa, che il consiglio federale o il consiglio regionale nomini delegati provinciali, se previsto dallo statuto. La disposizione in esame prevede, infine, la facoltà di concedere ai soggetti in parola un'autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti, ferma in ogni caso la «vigilanza delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento» (comma 7).

<sup>70</sup> ALVISI, C.: «Principio di democrazia interna», cit., p. 621 ss. Cfr. art. 26, statuto FIGC.

<sup>71</sup> ALVISI, C.: «Principio di democrazia interna», cit., p. 622 s.

su questioni di interesse generale; in tal caso, però, attesa la notoria tendenza degli sportivi a disertare le assemblee e comunque a disinteressarsi delle questioni interne al gruppo, l'attività non potrebbe prescindere da adeguate iniziative di comunicazione e animazione sociale<sup>72</sup>.

## V. LA FUORIUSCITA DAL GRUPPO. IL VINCOLO DELL'ATLETA DILETTANTE.

La possibilità per l'atleta agonista di uscire dalla rete sportiva è spesso limitata da una regolamentazione federale difficilmente conciliabile con la legalità costituzionale e comunitaria. La problematica investe precipuamente il giovane dilettante, soggetto a prescrizioni sportive che, a partire dallo 'svincolo' dal *club* di base, finiscono col comprimere in maniera eccessiva il profilo negativo della sua libertà d'associazione<sup>73</sup>.

Come più volte osservato, l'inquadramento all'interno di un ente di base è, di norma, condizione indispensabile per il tesseramento federale, prodromico all'accesso alle competizioni ufficiali. Tuttavia, una volta entrato a far parte del movimento, mentre l'atleta professionista è libero di sciogliere il legame con la società per la quale presta l'attività sportiva<sup>74</sup>, egualmente non può dirsi per l'*amateur*, tuttora destinatario di regolamenti federali che, salvo eccezionali deroghe, lo abilitano ad uscire dal gruppo soltanto decorso un determinato periodo di tempo<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> CAPRIOLI, R.: "L'annullabilità delle deliberazioni assembleari", cit., p. 452 s.; GIANI, L.: "L'amministrazione ed il controllo di associazioni e fondazioni in una prospettiva di riforma", *Rass. dir. civ.* (2007), p. 348 ss., spec. 367.

<sup>73</sup> Non vi è dubbio alcuno che il diritto di associazione, riconosciuto e tutelato dall'art. 18 cost., contempli anche la facoltà di uscire dal gruppo senza limitazioni irragionevoli: RESCIGNO, G.U.: "Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato", *Giur. cost.* (1964), p. 1045; RIDOLA, P.: "Ancora in tema di libertà negativa di associazione" (nota a Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 40), *Giur. cost.* (1982), p. 328 ss.; ID., *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano (1987), p. 214 ss.; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 24 ss.

<sup>74</sup> Cfr. art. 16, l. 23 marzo 1981, n. 91. Alla 'liberalizzazione' dell'attività sportiva di tipo professionistico ha contribuito in maniera determinante la giurisprudenza comunitaria che, con la nota sentenza Bosman [Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Bosman, Racc.* (1995), pp. I-4921], ha definitivamente sancito l'illegittimità del vincolo sportivo del professionista per contrarietà ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori: in argomento, *ex multis*, BASTIANON, S.: "La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman", *Riv. dir. sport.* (1996), p. 508 ss.

<sup>75</sup> La dottrina si è a lungo interrogata sulla natura giuridica del vincolo sportivo, facendo registrare diversi orientamenti. Se ne discute in COLUCCI, M. -VACCARO, M.J. (a cura di): *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Bracciano, 2010 nonché in INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario", *Rass. dir. ec. sport* (2011), p. 237 ss. e in BRUNO, G.: *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli (2012), p. 173 ss.

È indubbio che la stessa limitazione del recesso dal gruppo per il tramite del quale si è ottenuto l'inquadramento federale risponda alle peculiari esigenze gestorie del 'sistema sport'. Un'incontrollata libertà di passaggio dello sportivo da un *club* all'altro comprometterebbe sia la sistematicità delle competizioni sia l'imprevedibilità dei risultati, condizioni sulle quali si è visto reggere l'agonismo a programma illimitato. Ciò che più rileva, però, è che proprio grazie al legame 'forzoso' con i propri atleti che le associazioni dilettantistiche possono aspirare ad incamerare una parte cospicua dei fondi necessari a finanziare le attività sociali, atteso che, in caso di stipula del primo contratto da professionista per un atleta del proprio 'vivaio', è prevista l'erogazione in loro favore di un premio di addestramento e formazione<sup>76</sup>.

È dunque del tutto errato ricondurre al vincolo in parola un giudizio di aprioristica illegittimità.

Sicuramente invalide devono considerarsi quelle clausole federali volte a negare *tout court* la possibilità di 'svincolarsi' dal gruppo, perché in aperta violazione di situazioni soggettive fondamentali, di origine sia interna sia sovranazionale, ricollegabili – tra l'altro – al principio di eguaglianza (art. 3 cost), anche alla luce della liberalizzazione riservata invece al professionismo (artt. 2, 18 cost.; art. 12 CEDU; art. 22 Patto internazionale sui diritti civili e politici, l. 25 ottobre 1977, n. 881); al diritto al gioco del minore (art. 31, l. 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989); al diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica (art. 1, l. n. 91 del 1981); al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità (art. 16, comma 1, d.lg. n. 242 del 1990)<sup>77</sup>.

Né possono ritenersi ancora soddisfacenti gli sforzi che le federazioni sportive italiane stanno compiendo negli ultimi tempi per ricondurre il fenomeno su un piano di più stretta legalità. In vero, benché in taluni casi ne sia stata sensibilmente ridotto la durata<sup>78</sup>, talvolta finanche optando

---

<sup>76</sup> Cfr. art. 6, l. N. 91 del 1981, così come modificato dal d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in l. 18 novembre 1996, n. 586.

<sup>77</sup> Sull'illegittimità delle disposizioni federali che prevedevano un vincolo sportivo a tempo indeterminato v. TAR Lazio, 5 dicembre 2002, in *Juris data on-line*, il quale ha affermato di ritenere «del tutto reccessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata». Più in generale, GALGANO, F.: *Delle persone giuridiche*, cit., p. 317; URCIUOLI, M.A.: *La tutela del singolo*, cit., p. 170.

<sup>78</sup> Lo statuto FIG prevede, al comma 2 dell'art. 23, la durata soltanto annuale del vincolo sportivo, specificando all'art. 25 che «per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o

coraggiosamente per la sua totale cancellazione<sup>79</sup>, restano ancora troppe le ipotesi nelle quali l'impiego non ne risulta ragionevolmente circoscritto. Un dato, questo, ancor più preoccupante se si considera che gli aspetti maggiormente distorsivi riguardano gli *sports* a più larga diffusione nazionale.

La Federcalcio, ad esempio, sebbene sancisca statutariamente la temporaneità del vincolo sportivo<sup>80</sup>, lascia poi alla Lega dilettanti individuare l'estensione, attualmente fissata al raggiungimento del venticinquesimo anno di età dell'atleta<sup>81</sup>. Più complessa la previsione federale per il gioco della pallavolo, là dove il vincolo è fermo anch'esso al venticinquesimo anno di età, dopodiché viene considerato di durata quinquennale, ad eccezione degli atleti di età inferiore a quattordici e superiore a trentaquattro anni, nonché degli amatori, per i quali la durata è annuale<sup>82</sup>.

Allo stato, dunque, non possono dirsi del tutto superate le problematiche dell'istituto, il quale – là dove legato ad una 'età sportiva' avanzata – continua a non superare il vaglio di proporzionalità<sup>83</sup>.

Le stesse modalità di svincolo, compresi gli aspetti più spiccatamente procedimentali, non possono dirsi del tutto convincenti.

A chiarire la portata dalla doglianza è l'attuale regolamentazione del recesso anticipato per cambio di residenza del calciatore dilettante (artt. 106 e 111,

---

Associazione di provenienza. Nel caso in cui il giocatore rimanga socio del Circolo di provenienza, dovrà ottenere il nulla osta dal Circolo stesso».

<sup>79</sup> È il caso della Federazione italiana Sport invernali (FISI), la quale ha eliminato ogni riferimento nei suoi regolamenti al vincolo sportivo.

<sup>80</sup> Cfr. art. 7, comma 2, statuto FIGC.

<sup>81</sup> L'art. 36, del Regolamento LND, rubricato «Il tesseramento ed il vincolo», statuisce al secondo comma che «[a]ll'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici "non professionisti" e i "giovani dilettanti" assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età».

<sup>82</sup> Artt. 10 *bis* e *ter*, statuto FIPAV.

<sup>83</sup> In tal senso si sono espressi i giudici di Lussemburgo con il noto arresto *Berndard* [Corte giust., 16 marzo 2010, n. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, *Foro it.* (2010), c. 506 ss.], là dove, con particolare riguardo all'indennità di formazione e addestramento, hanno ribadito che un sistema il quale si traduca nella limitazione di una libertà comunitaria – nel caso, la circolazione dei lavoratori *ex* art. 45 TFUE – può essere ammesso soltanto nella misura nella quale «persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificato da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo». V. anche Corte giust., 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, *Racc.* (1993), pp. I-1663, punto 32; Corte giust., 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, *cit.*, punto 104; Corte giust., 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, *Racc.* (2005), pp. I-2421, punti 25 e 33.

NOIF)<sup>84</sup>. La fattispecie, chiaramente volta a non penalizzare con l'inattività forzata l'atleta costretto a trasferirsi in una località distante dai luoghi nei quali è solito dedicarsi all'attività agonistica, si rivela di fatto inadeguata allo scopo giacché condiziona la sua operatività sia alla stabilità del trasferimento, con conseguente irrilevanza a tal fine del mero cambio di dimora<sup>85</sup>, sia alla decorrenza di almeno un anno dallo spostamento, ridotto a novanta giorni nel solo caso nel quale a trasferirsi sia un minore con il suo intero nucleo familiare. Né convince la rigida predeterminazione dello spostamento utile ad accedere allo svincolo anticipato, limitata dal regolatore federale al trasferimento in Comune di altra Regione o di Provincia non limitrofa alla precedente, giacché non può escludersi *a priori* che uno stesso spostamento infracomunale possa risultare, in concreto, ostativo alla prosecuzione della pratica sportiva.

Un'interpretazione secondo Costituzione dell'art. 111 NOIF, piuttosto, deve abilitare il recesso anticipato in tutti i casi nei quali lo stabile allontanamento dal *club* di appartenenza renda di fatto impossibile o comunque eccessivamente gravosa la partecipazione alle attività di gruppo. Ciò ancor più perché la praticabilità della soluzione ermeneutica proposta è ulteriormente supportata dalle garanzie procedurali che assistono questa peculiare ipotesi di svincolo, atteso che, per accedervi, è fatto onere all'atleta di sottoporre la sua richiesta ad un organo 'terzo' (la Commissione Tesseramenti), il quale dovrà valutarne l'ammissibilità nel rispetto del contraddittorio con le parti controinteressate<sup>86</sup>.

Si presenta in ogni caso sempre più impellente l'adozione di un'organica disciplina al riguardo, che magari faccia séguito ad un *iter* legislativo al quale siano chiamate a partecipare adeguate rappresentative delle diverse istanze che popolano il movimento sportivo, ma pur sempre volta a garantire ad ogni atleta – indipendentemente dallo sport praticato – il sicuro godimento delle situazioni fondamentali che trovano espressione nell'esperienza associativa in esame, anche nei suoi stessi momenti patologici. Al riguardo, un utile modello di riferimento potrà essere offerto dal regolamento in materia di affiliazione e tesseramento adottato dalla Federazione pallavolistica italiana, il quale prevede lo scioglimento del vincolo «per giusta causa»,

---

<sup>84</sup> Art. 106, comma 1, e art. 111 NOIF.

<sup>85</sup> Cfr. Comm. Tess. FIGC, in Com. Uff. n. 2/D del 12 luglio 2001, citata da A BELLOMO, "Disciplina e funzionalità del cd. scioglimento del vincolo sportivo", *www.giustiziasportiva.it* (2005), p. 19, nota 93.

<sup>86</sup> Come anticipato, l'art. 111, comma 2, NOIF onera l'atleta intenzionato ad avvalersi dello scioglimento anticipato del vincolo per cambio di residenza a presentare ricorso alla Commissione Tesseramenti – con allegazione della documentazione comprovante l'invocato diritto – ed a trasmettere, poi, copia dell'intero incartamento al gruppo di appartenenza.



sempre che l'interruzione «risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato»<sup>87</sup>. L'impiego della clausola generale richiamata<sup>88</sup>, slegando il decisore dalle ipotesi tipiche e strettamente formalistiche solitamente contemplate, garantirebbe allo strumento la flessibilità necessaria a realizzare quella costante e delicata operazione di bilanciamento tra esigenze sportive e prerogative della persona-atleta sulla quale si è vista reggersi la legittimità dell'intero fenomeno.

#### VI. L'ORDINAMENTO INTERNO AI GRUPPI SPORTIVI: DALL'ETEROGENEITÀ DEGLI INTERESSI ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Le riflessioni innanzi svolte rivelano che la realtà associativa di tipo sportivo impone al suo osservatore l'avvio di uno studio del momento partecipativo secondo linee diverse dalle tradizionali, collocandone in maniera ancor più marcata i termini di rilevanza sul piano funzionale. Una consapevole analisi delle dinamiche interne al movimento non può che ruotare intorno al fine essenziale verso il quale muove l'ente, nella consapevolezza che il procedimento di individuazione della disciplina ad esso applicabile non è mai immediata conseguenza del 'tipo' organizzativo prescelto dalle parti, bensì della funzione che in concreto giustifica l'esperienza comunitaria.

Nel plasmare la struttura normativa dei gruppi che compongono l'apparato sportivo sono spesso sia le stesse specificità del fatto comunitario ad abilitare deviazioni anche sensibili dal modello di partecipazione proposto dagli studi classici con riferimento ad altre esperienze collettive<sup>89</sup>. Peculiarità niente affatto confliggente con il principio di democraticità che informa i fenomeni associativi, il quale, lungi dall'esprimersi attraverso una formula costante, tende a modellarsi incessantemente in funzione della natura delle situazioni sulle quali viene ad incidere nonché delle esigenze che, di volta in volta, intende esaltare ovvero comprimere<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> Art. 35, Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV.

<sup>88</sup> Sul ruolo delle clausole generali, specie in ottica differenziale rispetto ai principi, imprescindibile la lettura di LONARDO, L.: *Meritevolezza della causa e ordine pubblico*, Napoli (1981), p. 129 ss.

<sup>89</sup> Cfr. ORESTANO, R.: "Le persone giuridiche", in RODOTÀ, S. (a cura di): *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna (1971), p. 167; RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*, cit., spec. p. 23 ss.; VOLPE PUTZOLU, G.: *La tutela dell'associato*, cit., p. 93 ss.; URCIUOLI, M.A.: "Natura dell'interesse", cit., p. 11 ss., spec. p. 18 ss. e 53.

<sup>90</sup> Su tutti, PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.* (1982), p. 72 ss.

Ciò nondimeno, se è in special modo l'eterogeneità degli interessi che trovano sintesi nel fenomeno associativo di tipo sportivo ad abilitare la differenziazione delle partecipazioni degli aderenti, la vincolatività di siffatte rimodulazioni va egualmente subordinata al positivo esito del controllo di adeguatezza rispetto alla protezione delle situazioni in gioco nonché di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, primo fra tutti la tutela piena e incondizionata della 'persona-atleta'<sup>91</sup>. Il radicarsi di variegata forme di concorso all'azione di gruppo, infatti, deve legittimarsi in virtù di una costante operazione di bilanciamento tra le istanze diverse – sia quantitativamente sia qualitativamente – che trovano espressione in questa singolare esperienza comunitaria, senza però pregiudicare quei comportamenti caratterizzanti nei quali si realizza la funzione concreta dell'ente sportivo, in una dimensione nella quale le ragioni di efficienza del gruppo devono pur sempre mantenere una rilevanza strumentale rispetto ai valori gerarchicamente sovraordinati<sup>92</sup>. Dopotutto, se uno stesso interesse può essere astrattamente perseguito mediante una pluralità di assetti, l'identità concreta di questo determinerà sempre la struttura 'di necessità' interna del gruppo tutte le volte nelle quali la sua realizzazione risulti condizionata dall'adozione di modulo piuttosto che di un altro.

Obiettivo ultimo resta quello di perseguire la massima realizzazione di un valore generale, qual è lo sviluppo della personalità nelle formazioni sociali, al

---

<sup>91</sup> Sulla funzionalizzazione delle esperienze associative allo sviluppo della personalità dei partecipanti v. MORTATI, C.: *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Roma (1971), p. 78; LOMBARDI, G.: *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino (1967), p. 133 ss.; PERLINGIERI, P.: *La personalità umana*, cit., p. 161 ss.; ID., "Esclusione dall'associazione non riconosciuta ed ordine pubblico costituzionale", cit., p. 840 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 433 ss. Nella condivisa prospettiva, Corte cost., 15 maggio 1990, n. 241, cit., ha espressamente riconosciuto che il programma di eliminazione delle disuguaglianze di fatto, prescritto dal comma 2, art. 3 cost., «va attuato anche nei confronti dei poteri privati e richiede tra l'altro controlli sull'autonomia privata finalizzati ad evitare discriminazioni arbitrarie». Significative in tal senso anche le osservazioni svolte dall'avvocato generale Cosmas nella controversia *Deliège* [Corte giust., 11 aprile 2000, C. 51/96 e C. 191/97, *Deliège*, *Racc.* (2000), pp. I-2549], là dove «il diritto di autoregolamentazione riconosciuto allo sport», «valore tutelato dal diritto comunitario», «garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purché le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il perseguimento di interessi economici».

<sup>92</sup> A tal fine, come si è rivelato, il controllo di aderenza ai principi fondamentali che informano la materia non può involgere il solo momento genetico dell'ente, e dunque la meritevolezza del suo assetto originario, ma deve altresì riguardare i momenti successivi di degenerazione del rapporto, là dove le lesioni tendono a realizzarsi con intensità e frequenza addirittura superiori. Per ulteriori riflessioni cfr. LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro", cit., p. 12 ss. Sulla posizione servente delle formazioni sociali rispetto allo sviluppo della personalità di ciascun componente PERLINGIERI, P.: "Sulla famiglia come formazione sociale", *Dir. giur.* (1979), p. 775 ss.

cospetto di gruppi che, per la loro specifica significanza associativa, sono di sovente ordinati secondo modelli inediti per contenuto o àmbito di applicazione, ma non per questo resi immuni dal controllo di conformità all'ordinamento della Repubblica.



FENOMENO SPORTIVO E AUTONOMIA PRIVATA NEL DIRITTO  
ITALIANO ED EUROPEO

SPORT PHENOMENON AND PRIVATE AUTONOMY IN THE  
ITALIAN AND EUROPEAN LAW

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 133 a 174*

---

Fecha entrega: 18/05/2015  
Fecha aceptación: 25/06/2015

ANDREA LEPORE  
Professore associato di Diritto privato  
Seconda Università degli Studi di Napoli  
andrea.lepore@unina2.it

**RIASSUNTO:** Il lavoro affronta il problema del rapporto tra ordinamento statale e c.d. ordinamento sportivo alla luce degli orientamenti presenti nella letteratura, nella giurisprudenza e nella legislazione europea mediante la disamina di due particolari questioni ampiamente dibattute nel diritto sportivo: la responsabilità delle lesioni tra atleti e gli elementi essenziali del contratto di trasferimento del calciatore.

**PAROLE CHIAVE:** sport; ordinamento; responsabilità; cause di giustificazione; contratto; validità; meritevolezza.

**ABSTRACT:** The essay deals with the problem of the relationship between state legal order and so-called sports law in the light of the guidelines in the literature, case law and European legislation through the discussion of two particular issues widely debated in sports law: the liability of injury among athletes and the essential elements of the contract of transfer of the player.

**KEY WORDS:** sport; responsibility; order; justifications; contract; validity; “meritevolezza”.

SUMARIO: I. INTRODUZIONE.– II. LA DICOTOMIA ORDINAMENTO COMUNE/ORDINAMENTO SPORTIVO: PRIME CONSIDERAZIONI.– III. LA RESPONSABILITÀ NELLE LESIONI DEGLI ATLETI DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE.– IV. IL CONFRONTO TRA ORDINAMENTI IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA. – V. OSSERVAZIONI CRITICHE.– VI. LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: L'ACCETTAZIONE DEL RISCHIO SPORTIVO.– VII. *SEGUE*. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO.– VIII. PRIME CONCLUSIONI SUL DUALISMO TRA ORDINAMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ.– IX. I CONTRATTI DEGLI SPORTIVI TRA VALIDITÀ E MERITEVOLEZZA DELL'ACCORDO. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ.– X. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E REGOLATORE PRIVATO SPORTIVO: UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO.– XI. REGOLE DI VALIDITÀ E CONTRATTO DEGLI SPORTIVI.– XII. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

## I. INTRODUZIONE.

Lo sport rappresenta oggidi uno dei fenomeni più seguiti e attorno al quale ruotano interessi patrimoniali non più marginali.

Tuttavia, soprattutto in Italia, l'attività sportiva è stata sempre trascurata, non soltanto dal legislatore – poche, lacunose e a volte schizofreniche le norme statali emanate in materia – ma anche dalla letteratura e dalla giurisprudenza di diritto comune.

Questo atteggiamento ha condotto il nostro Paese a non svilupparsi nella maniera adeguata rispetto ai *competitors* europei, come la Germania, l'Inghilterra, la Spagna e la Francia.

La spiegazione è facilmente individuabile: vi è una sorta di volontà, oramai nemmeno più tanto celata, di mantenere lo *status quo*, ignorando, in una prospettiva poco lungimirante, le immense potenzialità del fenomeno sportivo.

In primo luogo, è vitale comprendere che lo sport è cultura, al pari dell'istruzione, ossia bene primario che uno Stato moderno deve assolutamente garantire. Lo sport è sviluppo della persona, (art. 2 cost.), è aggregazione (art. 18 cost.), è impresa (art. 41 cost.), è rispetto del prossimo (art. 3 cost.), è regola (art. 111 cost.).

È anche autonomia. È possibilità di auto-regolamentarsi in settori specifici. La legislazione statale, infatti, può concedere a dei comuni cittadini la facoltà di creare spazi di libertà dove imporre proprie regole giuridiche o etiche,

come ammesso, secondo Costituzione, dagli artt. 117 e 118, in applicazione del principio di sussidiarietà.

L'autonomia dello sport, tuttavia, non deve essere intesa come arbitrio, ossia come capacità illimitata concessa al privato di porre in essere azioni o, in senso più ampio, attività contrarie alle norme dell'ordinamento comune, costituzionale ed europeo.

Vi è dunque la necessità di un controllo di liceità e meritevolezza dell'autonomia privata nello sport, come avviene su qualsiasi manifestazione di volontà ammessa dai privati. Un controllo rivolto alle regole e alle attività del fenomeno sportivo, che ne verifichi la compatibilità con le norme dello Stato, dell'Unione europea e della comunità internazionale, quando queste incidono su interessi della persona, patrimoniali e non.

## II. LA DICOTOMIA ORDINAMENTO COMUNE/ORDINAMENTO SPORTIVO: PRIME CONSIDERAZIONI.

In Italia si paga un alto prezzo all'idea di concepire qualsiasi fenomeno in maniera concettuale, astratta, avulsa da qualsiasi contesto socio-economico, lontana dal caso concreto. Anche lo sport è stato categorizzato in un monolite, inattaccabile come spazio franco, dove, più che alla valorizzazione della libertà di autoregolamentazione dei privati, si è assistito ad abusi, che hanno condotto le associazioni e le federazioni sportive verso l'anarchia.

Uno squilibrio di potere, dunque, causato soprattutto dalla colpevole assenza delle istituzioni statali, a volte anche europee, le quali hanno abdicato dal loro ruolo di garanti dei principi di diritto comune, nascondendosi dietro alla famosa, ed oramai anacronistica, teoria della separazione degli ordinamenti. Da un lato lo sport, intoccabile, inizialmente autonomo, poi arbitrario ed infine anarchico, dall'altro lo Stato, disinteressato, distante, indolente.

Appaiono innumerevoli le tematiche nelle quali l'idea di separazione degli ordinamenti<sup>1</sup> – sportivo da un lato, e comune dall'altro – viene scalfita. Si

---

<sup>1</sup> La dottrina che ha inteso separare la fattispecie sportiva da quella ordinaria si richiama alle prime teorizzazioni sulla pluralità degli ordinamenti riferibili alla dottrina continentale di matrice soprattutto germanica, la quale affermava che ogni istituzione si concretasse in un distinto ordinamento giuridico. Sul tema, imprescindibile, è l'opera di ROMANO, SANTI: *L'ordinamento giuridico*, Pisa (1917): Maggiolo. In realtà una vera separazione tra ordinamenti – statale e sportivo – viene concettualizzata soprattutto da CESARINI SFORZA, W.: "La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo", *Foro it.* (1933), I, c. 1381; ID.: "Ordinamenti giuridici (Pluralità degli)", *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino (1965): Utet, p. 3, secondo cui «[o]gni ordinamento in atto è necessariamente esclusivo»; ID.: *Il diritto dei*



pensi ai contratti degli sportivi, che non possono essere considerati accordi di un ordinamento che non rispetta le regole imposte dal diritto comune. In questa direzione si ricordino i limiti del c.d. vincolo di appartenenza, i precetti formali, il rilievo del consenso espresso dalle parti del negozio. Oppure si rifletta sulle ipotesi di responsabilità per lesioni che possono colpire degli atleti durante la pratica sportiva, tollerate proprio perché realizzate in un ambito – lo sport – che non ammette indagini da parte della giustizia ordinaria. Si pensi, ancora, all'idea che un fallimento di una società sportiva di calcio possa o debba essere gestito esclusivamente dagli organi federali, che richiamano a sé diritti su beni fondamentali posti, in realtà, a garanzia patrimoniale dei creditori. È così che il titolo sportivo negli anni passati è stato ritenuto un bene, un *asset* – diremo oggi – ad appannaggio della federazione e non del sodalizio sportivo, che, ben inteso, è una società di capitali nella maggior parte dei casi. In tal guisa si giunse nel 2004, addirittura, a creare una disciplina autonoma al fine di consentire alla federazione giuoco calcio italiana la gestione della crisi dell'impresa sportiva (c.d. lodo Petrucci), poi abbattuta dalla sentenze dei giudici ordinari ed infine riformata nel 2008.

Il *leit motiv* costantemente ripetuto in letteratura è stato sempre quello di ribadire che ciò che avviene durante la competizione sportiva, nel mondo sportivo, è fuori dal controllo dello Stato.

Una triste conferma della confusione nella quale versano gli operatori del settore è data dalla sentenza n. 49 del 2011 della Corte costituzionale italiana, secondo la quale è «infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito, con modificazioni, in l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.»<sup>2</sup>. Una posizione questa che non tiene conto nella maniera più assoluta di una serie di pronunce della Corte di giustizia europea<sup>3</sup>, e si

---

*privati*, Milano (1963): Giuffrè, *passim*, già in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* (1929), p. 42 e ss. Da autorevole dottrina tale autonomia è intesa, addirittura, come «ciò che l'ordinamento privato 'cede' all'ordinamento pubblico attraverso i limiti instaurati dalla legge alla cui formazione il primo concorre».

<sup>2</sup> Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, *Foro it.* (2011), I, c. 2602 ss., con nota di PALMIERI, A.: *Tutela giurisdizionale dimidiata per le sanzioni disciplinari in ambito sportivo*.

<sup>3</sup> Si ricordino, tra le tante, già Corte giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, Donà c. Mantero, *Giurisprudenza italiana* (1976), I, c. 1649 ss.; v. anche Corte giust., 11 aprile 2000, c. riunite 51/96 e 191/97, Delième c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue

pone in pieno contrasto anche con arresti giurisprudenziali di altri Paesi dell'unione, come il caso Pechstain<sup>4</sup>, discusso di recente davanti alla Corte di appello di Monaco di Baviera. In tali pronunce è ribadita chiaramente l'influenza che può avere una sanzione prettamente disciplinare sugli interessi patrimoniali e personali di un atleta e, dunque, la necessità di superare la dicotomia ordinamento statale/ordinamento sportivo.

Diversamente, ancora oggi ci si richiama ad autorevole dottrina<sup>5</sup> del secolo scorso, la quale sostiene la separazione dei citati ordinamenti, nonostante contraddizioni enormi.

Analizziamo da vicino due ipotesi nello specifico: la responsabilità per lesioni degli atleti durante una competizione e i contratti sportivi, con particolare riferimento agli accordi di cessione di giocatori.

### III. LA RESPONSABILITÀ NELLE LESIONI DEGLI ATLETI DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE.

Si è negli anni creata una frattura tra tutela sportiva e statale, sia in merito agli incidenti occorsi agli atleti durante una competizione, sia in merito alle responsabilità in tema di organizzazione delle manifestazioni<sup>6</sup>.

Col tempo si è affermato l'orientamento secondo il quale sarebbe impossibile condannare un atleta per lesioni ai danni di altro. Tale posizione è argomentata, principalmente, mediante due teorie: la, già citata, teoria della pluralità degli ordinamenti, che afferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello della Repubblica e la teoria dell'accettazione del rischio sportivo.

---

belge de judo ASBL, Union européenne de judo e Delième c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo François Pacquée, *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado* (2000), p. 2595 ss.; Corte giust., 18 luglio 2006, c.519/04 P, Meca-Medina e Mejen, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del tribunale di primo grado* (2006), p. I-6991.

<sup>4</sup> Oberlandesgericht München, 20 gennaio, 2015, ined.

<sup>5</sup> La dottrina che ha inteso separare la fattispecie sportiva da quella ordinaria si richiama alle prime teorizzazioni sulla pluralità degli ordinamenti riferibili alla dottrina continentale di matrice soprattutto germanica, la quale affermava che ogni istituzione si concretasse in un distinto ordinamento giuridico. Sul tema, imprescindibile, è l'opera di ROMANO, SANTI: *L'ordinamento giuridico*, cit., il quale, però – giova sottolineare – non si è spinto fin dove sono giunti i suoi interpreti, forse, sia concesso, forzando i concetti dell'insigne giurista.

<sup>6</sup> Sul tema sia consentito il rinvio a LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Napoli (2009), p. 7 ss.

Appare una tesi non ragionevole, in vero, affermare che un atleta professionista il quale rompe la gamba ad un avversario compie un'azione legittima in quanto o è giustificabile perché l'avversario, giocando, ha espresso il consenso a subire la lesione o perché un tale atto illecito non è valutabile alla stregua delle norme e dei principi di diritto comune.

Se è vero che nella nostra Carta fondamentale si afferma con vigore la tutela della persona, si deve ammettere che un atto compiuto con dolo o colpa che cagioni una lesione fisica ad un individuo può essere sanzionato in qualsiasi contesto esso venga realizzato, anche in quello sportivo, perché contrario a principi costituzionali (artt. 2 e 32 cost.). In tale prospettiva, il ruolo del consenso alla lesione sportiva rappresenta un punto fondamentale dell'indagine e coinvolge elementi strutturali dell'illecito quali l'antigiuridicità e la colpevolezza. Tuttavia, non sembra ammissibile, per un verso, che un individuo abbia la facoltà di prestare il suo consenso ad una lesione personale, contraria a principi costituzionali (artt. 2, 32, 41 cost.), e, per altro, che la sua condotta possa essere valutata soltanto mediante il regolamento sportivo.

La teoria dell'accettazione del rischio, in particolare, oltre ad offrire una valutazione parziale della fattispecie *de quo* basata soltanto sull'antigiuridicità della lesione, a discapito di elementi quali la colpa – addebitale al soggetto presunto responsabile – e il contesto – nel quale l'evento si è verificato – trascina con sé una serie di corollari applicativi che conducono a mistificare l'interpretazione di altre fattispecie, determinando un “corto circuito” del sistema.

Sia consentita una provocazione. In riferimento alle ipotesi nelle quali pretese risarcitorie vengono avanzate nei confronti di soggetti che partecipano all'attività sportiva *a latere* (medici sportivi, giudici o arbitri, allenatori), o la organizzano (federazioni, leghe, società e associazioni sportive, enti pubblici), se si sostiene la legittimità dell'azione di un atleta che causa lesioni ad un suo avversario, conseguentemente non si dovrebbe ritenere nessuno dei citati soggetti responsabile degli incidenti che normalmente si verificano, in quanto non esisterebbe illecito. Tuttavia, sotto il profilo civile, giurisprudenza e parte della letteratura ritengono sanzionabili società sportive o enti a diverso titolo (*ex* artt. 2048, 2049, 2050 e 2051 c.c.), benché l'evento che viene loro imputato non è considerato illecito per coloro i quali ne sono i principali protagonisti: gli atleti.

Paradossalmente, ne deriva che una società di calcio può essere responsabile civile della condotta di un proprio giocatore ai danni di altro, nonostante non sia all'atleta imputabile alcun danno ingiusto.

Affermare la responsabilità di un atleta mediante l'analisi della conformità della sua condotta alle sole regole del gioco determina, infatti, molteplici problematiche, soprattutto nel caso in cui tali regole non risultano essere compatibili al contesto nel quale si verifica l'evento, perché ad esempio obsolete, o peggio in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario nella valutazione dell'evento non è possibile prescindere né dall'evoluzione della tecnica e delle tecnologie, né da un generale dovere di diligenza e solidarietà (art. 1176 c.c. e 2 cost.) imposto dalle norme di diritto comune, il quale, pur volendo ammettere un ruolo di primo piano delle regole sportive, non può mai essere abbandonato.

#### IV. IL CONFRONTO TRA ORDINAMENTI IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA.

Il problema, come accennato, è a monte: è possibile applicare le norme di diritto comune al fenomeno sportivo<sup>7</sup>?

Per alcuni autori e parte della giurisprudenza l'ordine sportivo sarebbe assolutamente "a-giuridico", essenzialmente tecnico, in quanto la gara esprimerebbe regole di peculiare e rigoroso tecnicismo. In ragione di ciò lo sport sarebbe estraneo al diritto: gioco e diritto sarebbero fenomeni sociali distinti e diversi, categorie autonome<sup>8</sup>.

Altra parte della letteratura<sup>9</sup> – che non esclude in assoluto la compatibilità tra gioco e diritto in quanto i competitori devono comunque concordare il reciproco rispetto delle regole tecniche, senza l'osservanza delle quali il gioco non è esercitabile – sostiene, tuttavia, che vi sarebbe una scarsa utilità del diritto in un settore della vita sociale che ha, quale fondamento delle proprie relazioni, il principio del *fair play*.

In tale direzione va letto il pensiero di Cesarini Sforza, il quale, ampliando i concetti espressi da Santi Romano<sup>10</sup> ritiene che il c.d. ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico, tuttavia autonomo e separato da quello statale con proprie norme che lo regolano.

---

<sup>7</sup> ROMANO, SANTI: *L'ordinamento giuridico*, cit., *passim*.

<sup>8</sup> FURNO, C.: "Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1952), p. 619.

<sup>9</sup> CARNELUTTI, F.: "Figura giuridica dell'arbitro sportivo", in *Rivista di diritto processuale* (1953), p. 20.

<sup>10</sup> Cfr. per tutti, CESARINI SFORZA, W.: "La teoria degli ordinamenti", cit., c. 1381.

Per Cesarini Sforza le lesioni – immancabili nelle gare di *boxe*<sup>11</sup> – e persino l'omicidio di uno dei gareggianti sono fatti «regolarmente» non perseguibili<sup>12</sup>. L'atto di un'autorità privata, dunque, ricadrebbe sotto sanzione penale solamente se costituisse reato<sup>13</sup>. Diversamente, nello specifico, il *boxeur* che combatte lealmente, secondo le regole della gara, e getta al suolo l'avversario, che muore, non commette mai omicidio<sup>14</sup>.

Seguendo tali posizioni, ma rinvigorendone i concetti, si ravvisa nella clausola compromissoria, c.d. norma-vincolo di giustizia l'elemento determinante per qualificare l'ordinamento sportivo «come un vero e proprio ordinamento originario ed effettivo pur nell'ambito del più ampio e parimente originario ordinamento statale»<sup>15</sup>. Tale clausola è accessoria a tutti gli statuti delle federazioni sportive, tramite di essa gli associati e i tesserati si impegnano ad accettare i provvedimenti federali e a rivolgersi in caso di controversie esclusivamente agli organi giudicanti interni. Ne deriverebbe che «la normazione sportiva è [...] non soltanto normazione “propria” dell'ordinamento sportivo, ma, nella maggior parte dei casi, *effettivamente prevalente* [il corsivo è nostro] su quella statale eventualmente con essa contrastante»<sup>16</sup>. L'ordinamento statale, infatti, sarebbe «virtualmente generale», sì che niente impedirebbe di ritenere che la «coesistenza tra ordinamenti particolari e ordinamento generale è resa possibile dall'affermazione dei primi anche contro l'ordinamento statale, ma non di quest'ultimo contro quelli [il corsivo è nostro]»<sup>17</sup>. Pertanto alle autorità statali residuerebbe esclusivamente «una funzione di mediazione tra le istanze di contrapposti ma coesistenti ordinamenti particolari»<sup>18</sup>.

## V. OSSERVAZIONI CRITICHE.

Gli orientamenti esposti non risultano persuasivi, e su di essi si impongono alcune riflessioni.

---

<sup>11</sup> Sulla *boxe* cfr. DI STEFANO, P.: “Note in tema di pugilato”, *Rivista di diritto sportivo* (1963), p. 315 ss.; D'ADDINO SERRAVALLE, P.: *Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana*, Camerino-Napoli (1983): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 260 ss.; CHERUBINI, M.C.: “Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo”, in BUSNELLI, F.D. e BRECCIA, U. (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano (1978): Giuffrè, p. 97.

<sup>12</sup> CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 36 s.

<sup>13</sup> CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 67.

<sup>14</sup> CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 102.

<sup>15</sup> MODUGNO, F.: *Legge – ordinamento giuridico – pluralità degli ordinamenti*, Milano (1985): Giuffrè, p. 296 s.

<sup>16</sup> MODUGNO, F.: *Legge – ordinamento giuridico – pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 298 s.

<sup>17</sup> MODUGNO, F.: *Legge – ordinamento giuridico – pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 300.

<sup>18</sup> MODUGNO, F.: *Legge – ordinamento giuridico – pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 300 s.

Con riguardo alla tesi che ritiene il fenomeno sportivo un fenomeno non giuridico, è necessario preliminarmente sottolineare che ogni fatto della realtà sociale, anche il più semplice e apparentemente insignificante, ha giuridicità.

L'insieme di regole e principi che costituisce l'ordinamento giuridico individua sempre almeno un profilo di rilevanza giuridica del fatto. Si pensi alle norme che sanciscono il diritto di libertà personale (art. 13 cost.), il diritto di espressione e di pensiero (art. 21 cost.), il diritto alla libertà di circolazione (art. 16 cost.) etc.

Fatto rilevante è non soltanto quello produttivo di conseguenze giuridiche ben individuabili, ma ogni fatto che, in quanto espressione positiva o negativa (fatto illecito) di regole o di principi presenti nell'ordinamento, abbia una propria significatività secondo il diritto. Per ogni fatto è sempre individuabile la norma o l'insieme di norme in base alle quali qualificarlo. Giuridicamente significativo è qualsiasi evento che possa essere spiegato secondo situazioni soggettive, sia che esso costituisca esercizio o esecuzione di una situazione già esistente (fatto non preordinato all'efficacia), sia che si ponga quale fonte di una novità nell'ordinamento (fatto preordinato all'efficacia), innovando il quadro delle situazioni esistenti prima della venuta ad esistenza del fatto stesso<sup>19</sup>.

Orbene, in Italia, che il gioco sia un fenomeno giuridico innanzitutto è provato dagli artt. 1933 e 2034 c.c. (norme che disciplinano la mancanza di azione per il pagamento di un debito di gioco e l'obbligazione naturale). La rilevanza sociale e giuridica del gioco, infatti, è di palmare evidenza in quanto «in relazione ad esso possono essere e vengono assunte ed eseguite obbligazioni a contenuto patrimoniale»<sup>20</sup>. A ciò va ad aggiungersi il ruolo sempre maggiore delle lotterie nazionali o della pratica delle scommesse ormai regolarizzate<sup>21</sup>.

Dal 1940 ai giorni nostri, inoltre, molteplici sono stati gli interventi legislativi i quali, innegabilmente, legittimano a qualificare giuridico il fenomeno sportivo.

---

<sup>19</sup> Passeggiare per il proprio fondo è un fatto rilevante (esercizio della situazione soggettiva proprietà), ma non efficace (la situazione è esercitata, ma non è costituita né modificata né estinta dalla passeggiata); rilevante ed efficace è il contratto in base al quale un soggetto acquista la proprietà (l'effetto è la modificazione della titolarità di una situazione soggettiva dovuta al fatto-contratto): PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli (2004): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 94 s.

<sup>20</sup> BUTTARO, L.: "Gioco e scommessa (diritto civile)", *Enciclopedia giuridica Treccani*, XV, Roma (1989): Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p. 1.

<sup>21</sup> Sul tema cfr. ampiamente, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli (1999): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 140 s.

In primo luogo, si ricordi la legge 16 febbraio del 1942, n. 426, recante le norme sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che realizzò un riconoscimento formale di un organismo specializzato, al quale, mediante il conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico, potevano essere affidati compiti specifici quali quelli descritti all'art. 2 della legge citata, e che, secondo la valutazione politica del momento, rispecchiavano ormai un preminente interesse della collettività rispetto all'attività sportiva. Al C.O.N.I. fu così assegnato il compito di potenziamento dello sport nazionale e dell'approntamento degli atleti e dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Furono inoltre definiti i regolamenti interni quali quelli comprendenti norme tecniche e amministrative nonché le disposizioni sportive per l'esercizio dello sport controllato, che le federazioni già allora avevano realizzato o si apprestavano a fare, lasciando a queste ultime l'onere di provvedervi<sup>22</sup>.

Ancóra. Il 2 agosto 1974 è stato emanato il d.P.R. n. 530, grazie al quale si è concretizzato il riconoscimento del C.O.N.I. come ente esponenziale sul piano nazionale. Pur avendo valore esclusivamente programmatico, le disposizioni del decreto affermano (art. 27) la necessità per il c.d. ordinamento sportivo nazionale di armonizzarsi e adeguarsi ai principi e alle disposizioni internazionali come affermati nelle deliberazioni del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.). Nel 1981, con la legge n. 91, sono state introdotte dal legislatore norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, fino a giungere alla l. n. 586 del 18 novembre 1996 (che ha reso perseguibili dai sodalizi sportivi fini di lucro), al d.lgs. n. 242 del 23 luglio 1999, c.d. decreto Melandri, sul riassetto delle federazioni sportive, e al d.l. n. 220 del 2003, c.d. decreto "stoppa Tar", in tema di giurisdizione esclusiva.

Non possono altresì non essere evidenziati, per la loro importanza, i molteplici interventi legislativi comunitari in ambito sportivo quali, tra gli altri, la Carta europea per lo sport del 1975, la Dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata al Trattato di Amsterdam del 1999, il documento di consultazione elaborato dalla Direzione Generale X della Commissione europea nel 1999 sul c.d. 'modello europeo di sport', nonché la Dichiarazione di Nizza – Allegato IV – del 2000 relative alle specifiche caratteristiche dello sport e alla sue funzioni sociali in Europa, la Direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, che per prima ha affrontato il tema della vendita dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive, e che ha condotto la Commissione europea ad esprimersi (2003) sul modello di vendita di tali diritti proposto dall'U.E.F.A.; l'inchiesta promossa (2004) dallo stesso organo comunitario

---

<sup>22</sup> Sul tema cfr. VASSALLI, G.: "Agonismo sportivo e norme penali", *Rivista di diritto sportivo* (1958), p. 181.

nel settore della vendita di tali diritti agli operatori di telefonia mobile '3G' ed in riferimento alle trasmissioni degli eventi sportivi su *internet*; e così via, *ad libitum*, tanti sono oramai gli esempi di giuridicità del fenomeno sportivo.

Da ultimo sia concesso citare l'importantissimo intervento compiuto dal Parlamento europeo nel caso di corruzione che ha visto coinvolto l'organismo maggiormente rappresentativo del calcio mondiale: la F.I.F.A.

Si legge nella risoluzione n. 2015/2730(RSP) al considerando F che «l'integrità delle organizzazioni sportive riveste un'importanza fondamentale, dal momento che lo sport sia professionistico che dilettantistico svolge un ruolo chiave nella promozione a livello globale della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà, reca benefici alla salute e alle economie delle società e svolge una funzione essenziale nel porre in rilievo valori pedagogici e culturali fondamentali, nonché nel promuovere l'inclusione sociale»; ancora, al considerando H «che la Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di un partenariato tra gli organi direttivi del calcio e le autorità pubbliche ai fini della buona *governance* del gioco, che rispetti la natura autoregolamentare dello sport professionistico e che ha già condotto a un dialogo strutturato sullo sport»; al considerando J «che in precedenza il Parlamento aveva invitato gli organi direttivi del calcio a garantire maggiore democrazia, trasparenza, legittimità e responsabilità (ad esempio un controllo finanziario da parte di un'autorità di audit indipendente) nonché una buona *governance*, oltre ad aver chiesto alla Commissione di fornire orientamenti in merito alle modalità di sostegno nei confronti di un'autoregolamentazione adeguata e legittima».

Per cui all'art 7 il Parlamento «chiede a tutte le organizzazioni sportive internazionali di garantire che ogni paese che si offre di ospitare un evento sportivo importante si impegni a rispettare le norme internazionali in materia di diritti fondamentali, in relazione a tutte le attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in questione»; all'art. 16 «ricorda che la buona *governance* nello sport costituisce una condizione indispensabile per garantire l'autonomia e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e democrazia, e sottolinea la necessità di una politica di tolleranza zero rispetto alla corruzione nello sport; sottolinea la necessità di un'adeguata rappresentazione di tutti i soggetti interessati nel processo decisionale e osserva la possibilità di adottare le migliori prassi delle altre organizzazioni sportive»; all'art. 30 «sottolinea la necessità che tutte le future riforme nel settore dello sport professionistico, in particolare nel calcio, prevedano disposizioni sostanziali a tutela dei diritti degli atleti, degli allenatori e delle squadre; pone l'accento a tale riguardo sull'importanza di affrontare la



questione relativa alla proprietà dei cartellini dei giocatori da parte di terzi nello sport europeo».

Come appare oramai chiaro, il fenomeno sportivo, in ogni sua manifestazione, presenta *sempre* rilevanza giuridica e come tale deve essere oggetto di interpretazione, valutazione e qualificazione sotto il profilo della legalità costituzionale, comunitaria e internazionale.

## VI. LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: L'ACCETTAZIONE DEL RISCHIO SPORTIVO.

Tornando al caso delle lesioni nell'attività sportiva, abbiamo ricordato che la loro giustificazione viene rintracciata da autorevole letteratura<sup>23</sup> – principalmente – nell'esimente dell'accettazione del rischio (art. 50 c.p.).

Tale causa di giustificazione, tuttavia, opererebbe soltanto nel caso in cui le regole del gioco siano state rispettate, là dove, se violate, si configurerebbe illecito penale o civile.

Parte della dottrina<sup>24</sup> ha così affermato che nei giochi a violenza necessaria, le lesioni prodotte intenzionalmente, ma nel rispetto dei regolamenti, sarebbero penalmente irrilevanti, mentre quelle verificatesi nel corso di uno sport a violenza eventuale sarebbero lecite, se prodotte senza dolo e non violando le regole del gioco. In tal senso il consenso dell'atleta eliminerebbe anche il carattere eventualmente imprudente dell'azione.

Similmente vi è chi<sup>25</sup> sostiene l'applicabilità del consenso del diritto nel rispetto delle regole del gioco in virtù del riconoscimento dello Stato della liceità dell'attività sportiva in generale e di alcuni sport in particolare, che implicano l'uso della violenza fisica.

Altra letteratura<sup>26</sup> afferma la legittimità delle lesioni mediante una ricostruzione incentrata sul ruolo delle Federazioni sportive. Sì che,

---

<sup>23</sup> Con spiegazioni diverse cfr. *ex multis*, GRISPIGNI, F.: *Il consenso dell'offeso*, Roma (1924): Athenaeum, p. 465 ss.; SANTANIELLO, G.: *Manuale di diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano (1961): Giuffrè, p. 93 s.; NUVOLONE, P., *Il Sistema del diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Padova (1982): Cedam, p. 222.

<sup>24</sup> DELOGU, T.: "La teoria del delitto sportivo", *Annali di diritto e procedura penale* (1932), p. 1292 ss.; ID.: *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Milano (1936): Giuffrè, p. 232 s.

<sup>25</sup> PAOLUCCI, P.: "La responsabilità penale nell'esercizio dello sport", *Rivista penale* (1962), II, p. 597 ss.

<sup>26</sup> NOCCIOLI, G.: "Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico", *Rivista di diritto sportivo* (1953), p. 251 ss.

conferendo a quest'ultime (e conseguentemente ai regolamenti da queste emanate) un pubblico riconoscimento, si sostiene la legittimità del consenso e delle lesioni che da tali disposizioni traggono forza.

Il consenso prestato, inoltre, sarebbe tacito e riferibile ad eventi dannosi lievi e gravissimi, sempre nel rispetto delle regole del gioco<sup>27</sup>.

Si asserisce altresì che la disponibilità del diritto e la conseguente validità del consenso, oltre i limiti normalmente consentiti, derivi dal *valore sociale* attribuito dal legislatore allo sport<sup>28</sup>. L'interesse sociale a sostegno dell'attività sportiva sarebbe così prevalente sul rischio verificabile, o meglio sull'interesse all'integrità fisica. Tale prospettiva viene mutuata dalla relazione al Progetto Parlamentare del 1927, § 264, del codice penale tedesco, novellato nel § 226 (*'Schwere Körperverletzung'*) e segnatamente nel § 228 (*'Einwilligung'*) del codice penale attuale. In questa ultima disposizione si afferma che «chi commette una lesione corporale, col consenso dell'offeso, viene punito soltanto allorché il fatto, ciò nonostante, offenda la morale»<sup>29</sup>.

Tali orientamenti non convincono.

Innanzitutto, in ragione del fatto che la legittimazione a prestare il consenso spetta al titolare dell'interesse protetto dalla norma, ci si dovrebbe domandare cosa accadrebbe nel caso in cui il danneggiato sia un giovane minorenne: potrebbe essere considerato valido l'atto di disposizione sulla propria salute realizzato da quest'ultimo (arg. art. 2 c.c.)<sup>30</sup>? In caso di risposta

---

<sup>27</sup> SALTELLI, C.: *Disponibilità del diritto e consenso dell'avente diritto*, Torino (1934): Utet, p. 8 ss.

<sup>28</sup> Sul punto, cfr., *ex plurimis*, ANTOLISEI F.: *Manuale di diritto penale, Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Milano (1982): Giuffrè, p. 269 ss. e spec. p. 270, il quale afferma che l'esercizio di una attività organizzata dallo Stato in quanto rispondente all'interesse della comunità sociale importa impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività sportiva siano state rispettate.

<sup>29</sup> § 228, *'Einwilligung'*: «Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt». Nella relazione si evidenziava che nell'attività sportiva la questione dipendesse da un giudizio di valore sul fatto e non sul consenso, cfr. MEZGER, E.: *Strafrecht. (Diritto penale)*, trad. it. MANDALARI F., Padova (1935): Cedam, p. 238.

<sup>30</sup> Tale questione è posta in sostanza da chi ritiene che il rischio assunto dalle parti dovrebbe essere considerato inserito in una clausola di esonero di responsabilità: BUSNELLI, F.D. e PONZANELLI, G.: «Rischio sportivo e responsabilità civile», *Responsabilità civile e previdenza*, 1984, p. 290. Ciò posto, si sostiene (DE MARZO, G.: «Accettazione del rischio e responsabilità sportiva», *Rivista di diritto sportivo* (1992), p. 20) che i maggiorenni sarebbero responsabili *ex art.* 2043 c.c., mentre i minorenni si farebbero rientrare nella disciplina prevista dall'art. 2050 c.c. Tuttavia, si osserva correttamente che una tale differenziazione si mostrerebbe poco compatibile con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 cost., in quanto un atleta minorenne tesserato da una federazione vedrebbe

negativa – prospettabile soprattutto da chi ritiene l'atto di disposizione in questione un negozio giuridico –, responsabili dovrebbero essere i genitori del giovane. Si può pensare realmente che questi ultimi possano acconsentire a lesioni o alla morte di un figlio<sup>31</sup>?

Il consenso, tra l'altro, deve avere ad oggetto un diritto disponibile e per la sua validità occorrono oltre alla disponibilità del bene tutelato, la capacità e la volontà del consenziente<sup>32</sup>.

Tuttavia, riguardo proprio all'oggetto<sup>33</sup> sul quale è espresso il consenso si pone un'ulteriore problematica. È lecito il consenso al fatto, dal quale può derivare una lesione, o consentita è la lesione stessa? Più chiaramente, il consenso si esprime sull'attività sportiva dalla quale può derivare la lesione, o sulla lesione che subisce l'atleta?

Questa differenza è proposta da chi sostiene che dall'atleta siano accettate in realtà le conseguenze del fatto stesso<sup>34</sup> e non l'evento in generale. Ciò nonostante le perplessità permangono, vediamo perché.

Se accettate sono le sole conseguenze dell'attività sportiva praticata, bisogna chiedersi se è ammissibile che l'oggetto sul quale si esprime il consenso dell'atleta non sia determinabile. Appare grottesco ritenere ad esempio che un pugile accetti oltre le lesioni anche di essere ucciso: altro è disporre della

---

aggravata la propria posizione rispetto a colui che, perché maggiorenne, pratica lo stesso sport occasionalmente: DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 352.

<sup>31</sup> Della stessa opinione è DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 280, nota 545.

<sup>32</sup> Il consenso deve essere quindi volontario e libero, non viziato, cioè, da dolo, violenza o errore. Per quanto concerne la capacità, volendo prescindere dalla natura dell'atto (negoziale o giuridico in senso stretto) – sulla quale si è espressa SANTORO, L.: *Sport estremi e responsabilità*, Milano (2008): Giuffrè, p. 52 ss. –, la letteratura dominante richiede la capacità di intendere e volere, che va accertata caso per caso. Ritiene l'atto negoziale GRISPIGNI, F.: *Il consenso dell'offeso*, cit., p. 101 ss. *Contra*, FIANDACA, F. e MUSCO, E.: *Diritto penale, Parte generale*, 3<sup>a</sup> ed., Bologna (1995): Zanichelli, p. 228, per i quali si tratterebbe di un mero atto giuridico e MANTOVANI, F.: *Diritto penale, Parte generale*, Padova (2011): Cedam, p. 321. Critica la mera riconduzioni di categorie di diritto civile, quali l'invalidità, alla fattispecie *de quo*, PEDRAZZI C.: "Consenso dell'avente diritto", *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano (1961): Giuffrè, il quale afferma (p. 150 s.) che è sufficiente la sola capacità naturale. La questione non è di facile risoluzione e non si presta a generalizzazioni di sorta. Infatti vi sono casi specifici nei quali per il consenso è richiesta la maggiore età quando si dispone di diritti patrimoniali, in riferimento alle violenze sessuali l'art. 609 *quater*, n. 1, richiede esplicitamente il compimento del quattordicesimo anno di età. Cfr. PADOVANI, T.: *Diritto penale*, 5<sup>a</sup> ed., Milano (1999): Giuffrè, p. 197.

<sup>33</sup> Condivisibile è nuovamente la posizione di DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 280 ss.

<sup>34</sup> CHIAROTTI, F.: "La responsabilità penale nell'esercizio dello sport", *Rivista di diritto sportivo* (1959), p. 260.

distruzione della propria automobile, altro della propria integrità fisica (parziale o totale), senza conoscere e poter determinare se sia una gamba, un braccio, o la vita. Accettare una lesione lieve (come una lussazione) è cosa ben diversa da accettare la morte<sup>35</sup>, (arg. art. 579 c.p.).

Nel secondo caso, e cioè nell'ipotesi in cui l'atleta esprima il suo consenso alla partecipazione alla gara, si dovrebbe prendere in considerazione la liceità del consenso<sup>36</sup> prestato su un fatto dal quale potrebbe derivare la lesione. Anche in tale ipotesi si manifestano dubbi: scindere il danno dal fatto non sembra in vero divisibile.

In primo luogo un tale ragionamento induce a valutare la fattispecie soltanto in riferimento all'atto e non agli effetti che esso produce<sup>37</sup>. Sì che, si osserva correttamente sul punto, non pare possibile individuare la disciplina se non in funzione delle conseguenze: l'effetto non può essere considerato soltanto come consequenzialità logica – e quindi inevitabile – della qualificazione<sup>38</sup>. In secondo luogo, non si risolverebbe il contrasto con l'art. 5 c.c., e con gli artt. 2 e 32 cost.

Orbene, a prescindere dalla prospettiva che si vuole assumere, non sembra agevole ritenere che un tale consenso non sia caratterizzato da una presunzione di illiceità.

Non vale la tesi di chi<sup>39</sup> afferma che non potrebbe ravvisarsi illiceità alcuna nell'attività sportiva in quanto la legge, l'ordine pubblico e il buon costume non sono concetti applicabili ad essa.

Tuttavia, si osserva ancora, il problema si porrebbe al massimo soltanto per le lesioni gravi all'integrità fisica e non per quelle comuni, le quali, essendo funzionali al gioco, non sarebbero punibili.

---

<sup>35</sup> In tal senso DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 281; ZAGANELLI, S.: "L'illecito penale nell'attività sportiva", *Rivista di diritto sportivo* (1963), p. 220.

<sup>36</sup> MARINI G., "Violenza sportiva", *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino (1975): Utet, p. 987 ss.

<sup>37</sup> Condivisibilmente, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 282.

<sup>38</sup> L'effetto è anche «valore, che deve indurre alla scelta di una qualificazione anziché di un'altra, nel rispetto di una considerazione unitaria della realtà sociale e dell'ordinamento». PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa", in *Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 8; già in *Diritto e giurisprudenza* (1975), p. 826 ss.; ora anche in ID.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli (2006): Edizioni Scientifiche Italiane, cit., p. 616.

<sup>39</sup> CHIAROTTI, F.: "La responsabilità penale nell'esercizio dello sport", *Rivista di diritto sportivo* (1959), p. 260.

Se, diversamente, fosse realizzato «il di più rispetto al consentito»<sup>40</sup>, se cioè si superasse la soglia della funzionalità della condotta, tale azione potrebbe essere comunque ricondotta al fortuito, e qualora si persista in una condotta offensiva questa potrà essere imputata soltanto a titolo preterintenzionale<sup>41</sup>.

Opinioni queste che non risultano persuasive, come ha indicato incisivamente parte della dottrina<sup>42</sup>. Difatti, si osserva che, se è vero che il fortuito è un avvenimento non prevedibile, e, se prevedibile, non evitabile, è difficilmente configurabile l'ipotesi di un fortuito che si presenta come sviluppo accidentale e non voluto di un'azione posta inizialmente in essere, però, con piena consapevolezza delle sue iniziali volute conseguenze. In un'ipotesi del genere, il caso fortuito verrebbe a mutuare alcuni elementi dalla preterintenzionalità, realizzando una impossibile contaminazione: la mera accidentalità non equivale certo alla preterintenzionalità.

In realtà, appare alquanto improbabile sostenere che da un'azione intenzionale derivi un evento fortuito, se è vero che per azione dolosa si intende proprio la volontà di realizzare un'azione che miri a provocare determinati effetti. Il dolo è rappresentazione e volontà del fatto tipico<sup>43</sup>, là dove il concetto di caso fortuito esclude proprio il primo dei due elementi.

Ciò posto è di palmare evidenza escludere l'applicazione del consenso dell'avente diritto nell'attività sportiva e segnatamente nel caso di lesioni gravi o di morte di uno dei gareggianti. L'indisponibilità del diritto all'integrità fisica della persona, e del diritto alla salute in generale sancito l'uno dal codice civile all'art. 5 e l'altro dalla Costituzione (artt. 2 e 32) non può essere revocata in dubbio<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> CHIAROTTI, F.: "La responsabilità penale", cit., p. 261.

<sup>41</sup> CHIAROTTI, F.: "La responsabilità penale", cit., p. 261.

<sup>42</sup> ZAGANELLI S.: "L'illecito penale", cit., p. 221. L'errore di avvicinare il fortuito alla preterintenzione è evidente, in quanto sotto il caso fortuito e la forza maggiore vengono raggruppate le ipotesi in cui l'evento non era prevedibile soggettivamente: MANTOVANI, F.: *Diritto penale*, cit., p. 160.

<sup>43</sup> PADOVANI, T.: *Diritto penale*, cit., p. 256; MANTOVANI, F.: *Diritto penale*, cit., p. 321.

<sup>44</sup> «Il semplice consenso dell'avente diritto non è sufficiente a rendere lecito quel che per l'ordinamento è obiettivamente illecito, né può – senza un ritorno al dogma della volontà – rappresentare un atto di autonomia di per sé meritevole di tutela (art. 1322, comma 2, cod. civ.)». Così PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 370. Sul punto cfr. le corrette considerazioni di PANTALEONI, F.: "La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti dalla federazione internazionale sci: considerazioni sulla validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive", *Responsabilità civile e previdenza* (1999), p. 548 ss., ove si afferma a più riprese, in riferimento all'*athletes declaration* degli sciatori professionisti con la quale gli sciatori dichiarano di accettare 'ogni' rischio al quale andranno incontro, che una tale dichiarazione non può essere considerata negozio di

In una lesione particolarmente seria, il bene posto in gioco – l'integrità fisica – non può essere oggetto di accordi o disposizioni di alcun tipo soprattutto in un ambito, quello sportivo, che si fa promotore proprio del benessere fisico e non dell'annientamento di due individui. Il consenso dell'avente diritto non è in grado di operare stanti le diversità dei piani nei quali ci si confronta. La sopraffazione di un individuo su di un altro non è un'azione legittima ed è contraria alla tutela dell'individuo e della sua salute (arg. art. 2 e 32 cost.).

## VII. SEGUE. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Altra scriminante impiegata per giustificare le lesioni è quella dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.)<sup>45</sup>.

La letteratura che ha inteso sostenere l'applicabilità di questa esimente rintraccia diverse fonti dalle quali deriverebbe tale diritto. Vi è chi afferma che l'esercizio del diritto sarebbe legittimo in quanto ammesso dal consenso prestato dall'altro atleta. Secondo questa ricostruzione vi sarebbe operatività simultanea sia della scriminante dell'accettazione del rischio che di quella dell'esercizio del diritto. Altri autori<sup>46</sup> sostengono che la legittimità dipenderebbe da un'autorizzazione statale, rintracciabile, secondo alcuni, nelle stesse leggi che promuovono lo sport (quali quelle che disciplinano, ad esempio, l'organizzazione delle Federazioni o dei comitati)<sup>47</sup>.

---

accettazione di tutti i rischi in quanto ciò rappresenterebbe un atto dispositivo su beni indisponibili non accettabile.

<sup>45</sup> Tale impostazione è particolarmente cara alla penalistica italiana, e riscontra consensi anche in parte della dottrina civile. Cfr. sul punto, CAVALLO V.: *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, Napoli (1939): Jovene, *passim*; MARINI, G.: "Violenza sportiva", cit., p. 987; nonché, sostiene che quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si possa anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica, in quanto sarebbe la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva, BETTIOL, G.: *Diritto penale, Parte generale*, 10<sup>a</sup> ed., Padova (1978): Cedam, p. 359; più di recente, DE MARZO G., *Accettazione del rischio e responsabilità civile*, *Riv. dir. sport.* (1992), p. 13 s.; in giurisprudenza nel medesimo senso cfr. Trib. di Bari, 22 maggio 1963, in *Archivio penale* (1965), II, p. 71. In senso critico, si evidenzia come acconsentendo a tale teoria si scriminerebbero soltanto quelle condotte realizzate in competizioni ufficiali sotto l'egida del C.O.N.I., restando estromesse qualsiasi altre. Cfr. sul punto, *ex plurimis*, FRATTAROLO, V.: *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano (1984): Giuffrè, p. 34.

<sup>46</sup> PAVÓN VASCONCELOS, F.: *Manual de Derecho Penal Mexicano*, Ciudad de Mexico (1967): Editorial Porrúa, p. 320; ONESTI, G.: "Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesioni in un incontro di pugilato", *Rivista di diritto sportivo* (1949), p. 58 ss.

<sup>47</sup> BATTAGLINI, E.: "Osservazioni sulla responsabilità penale per la colpa nei giochi sportivi", *Rivista di diritto sportivo* (1950), p. 111 ss.; GRANATA, L.: *L'omicidio nel diritto penale*, Roma (1949): Edizioni dell'Ateneo, p. 111 s.

In riferimento a quest'ultima posizione si afferma che la giustificazione di un'uccisione durante una competizione rappresenti un'applicazione del principio di unitarietà e conseguente non contraddittorietà dell'ordinamento giuridico. Sarebbe giuridicamente inconcepibile che lo Stato allo stesso tempo possa permettere giochi, il cui svolgimento implica possibilità di pericoli, anche mortali, per poi punire chi provoca tali incidenti<sup>48</sup>.

Così, allo scopo di giustificare simili condotte, parte della dottrina afferma che la liceità sportiva diviene liceità giuridica e, di conseguenza, che la lesione è consentita *ope legis*<sup>49</sup>. In questa prospettiva si ritiene che le regole sportive assumano un duplice significato. Per l'organizzazione sportiva, costituiscono la disciplina tecnica delle singole pratiche, la cui violazione rileva all'interno di tale ambito; per l'ordinamento giuridico statale, esse assumerebbero rilievo nella misura in cui siano preordinate ad evitare che una condotta violenta produca i c.dd. eventi ulteriori, fungendo così da parametri di valutazione del fatto dal quale si originano quei danni che si vogliono impedire. Ne consegue che le lesioni contenute nella violenza base sono lecite a prescindere dal rispetto delle regole; per quelle ulteriori, l'osservanza dei precetti sportivi incide sulla qualificazione della liceità dell'azione compiuta. L'esclusione della responsabilità dipenderebbe così dall'impossibilità di considerare antiggiuridico il fatto quando la condotta che lo determina risulta conforme alle regole oggettive di diligenza, che divengono, dunque, limite della scriminante.

Questa ricostruzione appare sicuramente più condivisibile.

Tuttavia, l'attenzione deve essere rivolta alla valutazione delle condotte tenute dagli atleti nella competizione, al fine di selezionare quei comportamenti che siano assiologicamente estranei alla nozione di attività sportiva. Questo risultato può essere garantito soltanto dalla scelta di criteri

---

<sup>48</sup> In tal senso cfr. anche DE MARSICO, A.: *Diritto Penale. Parte generale*, Napoli (1969): Jovene, p. 146 s., ma si ricordi anche una particolare sentenza di Trib. Genova, 23 ottobre 1952, *Rivista di diritto sportivo* (1953), p. 55, ripresa da COVASSI, G.: *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova (1984): Cedam, p. 93, che si richiama in motivazione al frammento dantesco de *La Divina commedia*, Inferno, canto XXVII, v. 120: «per la contradizion che nol consente»; ZAGANELLI, S.: «L'illecito penale nell'attività sportiva», *Rivista di diritto sportivo* (1963), p. 207 ss.; nonché ZERBOGLIO, A.: «Osservazioni critiche su «i giochi sportivi di fronte alla legge penale»», *Nuovo diritto* (1929), p. 251 ss., il quale pone in evidenza la funzione civile assunta dallo sport; VALSECCHI, W.: *L'omicidio e la lesione personale nei giochi sportivi a forma di combattimento*, *Rivista penale* (1930), p. 526 ss. Il quale, riferendosi segnatamente al Palio di Siena, afferma che lo Stato possa essere complice delle lesioni, in quanto, nel caso di specie, sono le stesse guardie comunali che consegnano il nerbo ai fantini con i quali si andranno a percuotere durante la gara.

<sup>49</sup> Discorre propriamente di operatività *ope legis* dell'esimente FROSALI, R.A.: *Sistema penale italiano*, II, Torino (1958): Scuola tipografica dell'istituto Galandi per sordomuti, p. 276.

di tipo qualitativo, che pongano l'accento sulla natura dell'azione per verificare la piena antiggiuridicità del fatto. Al riguardo occorre considerare la dinamica reale dell'azione, al fine di porre nel giusto rilievo componenti quali le tecniche di gioco ed il livello di qualità dello stesso, introducendo così un elemento di relativizzazione, che permette di coniugare le esigenze agonistiche con il tipo di ambiente nel quale la competizione ha luogo. È in questa prospettiva che assumono rilievo, come anticipato, i regolamenti sportivi, quali astratti parametri di misura, cui le condotte vanno teleologicamente riferite. Il tutto però incontra il limite nelle esigenze di promozione della persona umana. È dunque lecito perseguire la vittoria con ogni mezzo utile a tal fine, purché sempre nel rispetto dell'avversario (art. 2 e 32 cost.).

Tanto chiarito, la dottrina<sup>50</sup>, in via assolutamente condivisibile, ha enucleato due parametri per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto nella valutazione degli incidenti sportivi: *a)* l'inerenza spazio-temporale dell'azione alla dinamica del gioco. Deve cioè trattarsi di fatti che siano occasionati dal gioco dinamicamente inteso e prodotti nella sua esecuzione; *b)* la compatibilità funzionale dell'azione con lo sport esercitato.

Tale termine di raffronto implica una valutazione fondata sul principio di ragionevolezza, che tenga conto dei modelli socialmente adeguati di condotta giuridicamente considerati, dei regolamenti sportivi e della necessità di rispettare in ogni caso l'integrità psico-fisica dell'avversario, secondo i parametri di liceità e meritevolezza predisposti dall'ordinamento comune.

È indispensabile comprendere il momento a partire dal quale è possibile sanzionare una condotta lesiva dell'altrui integrità fisica durante un'attività sportiva.

In questa prospettiva si colloca la questione centrale della c.d. violenza sportiva, la quale viene impiegata per risolvere un'antinomia nel sistema. Se da una parte determinate pratiche sportive vengono autorizzate legislativamente, almeno ad un primo sommario esame, dall'altra, tuttavia, non è chiaro se ed entro quali limiti tali pratiche si pongano in contrasto con altre disposizioni, anche gerarchicamente superiori, poste a tutela della persona (artt. 2, 32, 41 cost.). Questo può tradursi, in casi estremi, in una possibile valutazione di illiceità del singolo sport, mentre, negli altri, nell'individuazione dei limiti di liceità della condotta riconosciuti all'atleta.

---

<sup>50</sup> DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo*, cit., p. 309; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, cit., p. 106 ss. In giurisprudenza v. Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, *Foro italiano* (2003), I, c. 168 ss.



Al fine di comprendere i confini entro i quali è ammessa una particolare attività sportiva, si sono distinti sport a contatto fisico necessario (lotta, pugilato), eventuale (calcio, pallacanestro) o proibito (atletica e nuoto); sport ad attività violenta, da quelli a comportamenti violenti o intrinsecamente pericolosi; sport la cui violenza è indirizzata su persone (pugilato e lotta), su cose e persone (calcio), o soltanto su cose (tennis); infine, sport di combattimento (pugilato, judo, lotta) e non (calcio, automobilismo).

Tuttavia, nessuna di tali classificazioni, come nessuna astratta categorizzazione, risulta utile ad individuare un'unica disciplina.

In realtà, il concetto di violenza sportiva è relativo. Esso deve essere determinato distinguendo necessariamente tra attività e attività, prova ne sono i regolamenti tecnici, diversi per ogni disciplina. Ad esempio, in riferimento agli sport a contatto fisico necessario, si è osservato che il regolamento del pugilato prevede quale scopo il porre l'avversario in condizioni di inferiorità attraverso attacchi veementi a «pugni ben chiusi» (art. 35 del predetto regolamento); là dove nella lotta si mira soltanto all'atterramento vietando prese irregolari (art. 44, regolamento di lotta greco-romana). La violenza in quest'ultimo caso è sensibilmente ridotta rispetto alla *boxe* e le lesioni sono soltanto eventuali. La c.d. soglia di punibilità è dunque molto diversa, più alta per il primo, più bassa per il secondo.

Da tale ricostruzione emerge l'inadeguatezza delle classificazioni proposte, che non permettono di individuare "una" tipologia di responsabilità applicabile: non si possono paragonare la frattura di un arto prodotta nel corso di una partita di calcio con quella di un pugile durante un incontro di *boxe*. I confini di liceità delle condotte tenute dagli atleti vanno allora ricercati studiando il caso concreto, distinguendo in base agli sport ed imponendo, sotto il profilo della colpa, che quest'ultima sia valutata contestualmente, in relazione ai soggetti coinvolti – potenzialmente diversi per qualità fisiche e psicologiche (età, peso, altezza, esperienza) – e mediante l'applicazione di regolamenti sportivi, i quali costituiscono, se non l'unico, uno dei parametri utili per valutare la liceità delle condotte.

Dunque, non una, ma diverse potranno essere le discipline giuridiche applicabili, tra le quali scegliere quella più ragionevole, in base alla pericolosità intrinseca dell'attività sportiva e ai limiti di ammissibilità del c.d. rischio sportivo.

## VIII. PRIME CONCLUSIONI SUL DUALISMO TRA ORDINAMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ.

Da quanto affermato è opportuno rimarcare, dunque, che coloro i quali tendono a separare l'ordinamento comune da quello sportivo, proprio per il richiamo a simili esimenti, cadono in una forte contraddizione. La condotta lesiva viene valutata lecita in ambito sportivo conferendo valore di esimente alle regole sportive all'*interno* dell'ordinamento della Repubblica.

Sì che, se l'atto privato illecito viene scriminato, cioè ritenuto non antigiusuridico, in base all'applicazione di una regola sportiva che altro non è se non una scriminante tradizionale, significa che tale regola assurge, a tutti gli effetti, ad una norma propria non del c.d. ordinamento sportivo ma di quello statale, finendo con l'*appartenere* a quest'ultimo. Se così non fosse l'illecito dovrebbe comunque essere sanzionato.

Più chiaramente: se vi fosse una reale autonomia tra il c.d. ordinamento sportivo e quello statale, non si comprende perché il primo dovrebbe rintracciare formule particolari per far apparire lecito un atto sul quale il secondo (quello statale) non avrebbe giurisdizione, quasi come se fosse necessario che l'ordinamento sportivo dovesse motivare la valutazione di un atto agli occhi di un ordinamento "straniero". Un esempio lievemente provocatorio aiuterà a comprendere meglio.

Un ordinamento di uno Stato sovrano, pensiamo a quello francese, non si preoccuperà del comportamento dello Stato italiano al momento di decidere se introdurre o no nuovi reati, come la stessa Repubblica italiana non si curerà se la Francia apprezzerà o no le politiche sociali o economiche della prima. Soltanto in particolari casi, in sostanza, si realizzerà il principio di *reciprocità*. Allora, tornando alla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo, perché mai quest'ultimo deve rintracciare elementi "giustificazionisti" di un atto compiuto nel suo "territorio", per di più attraverso l'impiego di figure giuridiche proprie dell'ordinamento "altro" (pensiamo al consenso del diritto, all'esercizio del diritto), se si professa autarchico?

Salendo poi nella gerarchia dei principi costituzionali ci si imbatte negli artt. 10 e 11, che rappresentano sicuramente un ulteriore sbarramento alla introduzione di presunte "norme aliene" (quelle del c.d. ordinamento sportivo) contrarie ai principi costituzionali.

In conclusione, anche volendo ammettere la teoria della pluralità con le sue diverse rivisitazioni, è più ragionevole ritenere che la regola sportiva si confronta con quella ordinaria, fino a *mutuarla*.

Il c.d. ordinamento sportivo si relaziona all'ordinamento statale, al punto che è proprio il primo che chiede sostegno al secondo, anche per affermare la sua presunta autonomia.

A ben vedere, nella valutazione dell'atto lesivo durante una gara si procede a risolvere una antinomia qualificando come causa di giustificazione l'esercizio dell'attività sportiva nel rispetto delle regole del gioco. Si procede dunque ad una interpretazione della fattispecie attraverso le fonti, private (disposizioni sportive) e legislative (norme), presenti nell'ordinamento giuridico. Una interpretazione però che deve essere sistematica ed assiologica e che deve tener conto non soltanto delle norme, quali le esimenti, riferite al solo profilo dell'antigiuridicità della lesione, quanto, piuttosto, degli interessi costituzionalmente garantiti (art. 32 cost.) e delle disposizioni che tendono a valorizzare questi ultimi, quali quelle che valutano la condotta e quindi la colpa dei soggetti coinvolti, oltre la legittimità oggettiva della lesione<sup>51</sup>.

#### IX. I CONTRATTI DEGLI SPORTIVI TRA VALIDITÀ E MERITEVOLEZZA DELL'ACCORDO. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ.

Riguardo, invece, alla questione dei limiti imposti all'autonomia negoziale dalle regole federali, bisogna procedere con cautela. Guardiamo in particolare alla rilevanza di particolari formalità richieste dai regolamenti federali, nello specifico quelli della F.I.G.C.

È indubbio, ad esempio, che la forma scritta indicata dall'art. 95 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali) è forma convenzionalmente stabilita da chi, tesserati e società affiliate, partecipa dell'associazione sportiva nazionale, ossia della federazione. Il problema si pone in special modo in base alla sanzione che viene comminata, a seconda dei casi, per il mancato rispetto di simili prescrizioni: la nullità dell'intero impianto contrattuale o delle singole pattuizioni. La domanda che si pone, almeno inizialmente, è una: può una regola federale qualificare come nullo per mancanza di forma un contratto di lavoro subordinato che per l'ordinamento statale potrebbe essere considerato valido?

La questione ruota intorno ad uno dei punti più dibattuti dalla dottrina, ossia la possibilità che un atto realizzato in ambito sportivo, come un contratto di tesseramento di un giocatore nel caso di specie, possa essere oggetto di una doppia qualificazione: una dall'ordinamento sportivo e un'altra dall'ordinamento statale.

---

<sup>51</sup> Temi ripresi da LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, cit., p. 48 ss.

In letteratura di doppia qualificazione si discute autorevolmente come fenomeno che può prospettarsi all'interno di un *unico ordinamento*. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra illiceità (*ex art. 2043 c.c.*) e invalidità (*ex art. 1418 c.c.*) di un medesimo fatto<sup>52</sup>. Tuttavia, nel caso di specie, ciò che crea maggiori difficoltà è la doppia qualificazione di un fatto che viene attribuita da *due ordinamenti "diversi"*, come quello statale e quello sportivo. Secondo l'orientamento<sup>53</sup> che si fa promotore di questa tesi, ciascun ordinamento ha la propria qualificazione e tali qualificazioni, per l'autoreferenzialità e chiusura operativa proprie di ciascun ordinamento, possono essere anche incompatibili, senza che in ciò vi sia contraddizione.

Più chiaramente, non importerebbe se la regola formale violata, volta al tesseramento del calciatore, sia rilevante o no per l'ordinamento generale, cioè

<sup>52</sup> L'«esistenza» dell'atto (validità) non è incompatibile con l'eventuale sua «illiceità» (aquiliana): *«l'unità dell'ordinamento non esclude l'autonomia delle due valutazioni normative»*, IRTI, N.: «Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell'atto», in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (2005), p. 1059 (corsivo originale). È infatti un malinteso senso della coerenza quello secondo il quale «illiceità e esistenza siano incompatibili, quasi che il diritto entri in contraddizione con se stesso, e neghi con l'illiceità quanto ha dato con il riconoscimento dell'atto» (raffigura così la posizione soggetta a critica IRTI, N.: «Concetto giuridico», cit., p. 1058). Malinteso che si determina soltanto se si considera che i predicati illecito e invalido derivano da norme distinte e che nulla in queste ultime esprime una naturale necessaria incompatibilità (IRT I, N.: «Concetto giuridico», cit., p. 1058). Precedentemente si era rilevato (argomentando da un divieto di stipulazione indicato all'art. 45, commi 1 e 3, l. n. 47 del 1985) la possibile coesistenza delle qualifiche di invalido e illecito, nel senso non aquiliano, ma di conseguenza afflittiva di una violazione, IRTI, N.: «La nullità come sanzione civile», in *Contratti e impresa* (1987), p. 546 s. Nullità del contratto e divieto di stipularlo, quindi si sarebbero dovuti interpretare come «non soltanto il rifiuto di tutelare l'esercizio del *posse* ma anche il *non licere*»; «al diniego di tutela si somma la pronuncia di una *sanzione repressiva*; all'invalidità, l'illiceità. Non basta sterilizzare la circolazione giuridica; occorre reprimerla e scoraggiarla» (IRT I, N.: «La nullità come sanzione», p. 547, corsivi originali). Cfr., sul punto, le accurate ricostruzioni di FEMIA, P.: «Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico», in AA. VV. *Atti del III Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile*, Napoli, (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 236, nota 2.

<sup>53</sup> «Principi e norme» dell'ordinamento sportivo sono «assolutamente irrilevanti» per la «legislazione statale» e «si sviluppano e vengono applicati per una loro intima forza incontrollata ed *incontrollabile* dallo Stato»: CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 29 (corsivo nostro). Comprendere entro il sistema legale dello Stato una controversia sportiva costituisce, secondo l'a., una vera e propria distorsione cognitiva. Infatti, «se un atleta, ritenendosi leso nel suo diritto dalla decisione dei giudici in una gara alla quale ha partecipato o dalla violazione del dovere di lealtà sportiva da parte di un altro concorrente, adisse i tribunali dello Stato, questi non avrebbero altro modo di giudicare della pretesa dell'attore, che assegnandole un'origine contrattuale, cioè *disconoscendo violentemente [...] la realtà giuridica*» (*ibidem*, il corsivo è nostro). «Opportunamente», egli conclude, vige il divieto di ricorrere all'autorità dello Stato (*o.c.*, pp. 29, 51 s. e 55 ss.). Sul punto, criticamente, cfr. LEPORE, A.: *Responsabilità civile*, cit., p. 46 ss. e 123 ss.

che conta è che lo è per quello sportivo. In questa prospettiva non avrebbe senso preoccuparsi dell'antinomia e della compatibilità delle eventuali discipline individuate, in quanto l'intera questione deriverebbe da una scelta costruttiva originaria: la separazione tra ordinamento sportivo e ordinamento altro.

Tuttavia, questa soluzione non convince per il medesimo pregiudizio di cui è portatrice: esistono due ordinamenti in perenne conflitto tra loro. In realtà quando ci si trova davanti ad una fattispecie segnatamente disciplinata da regole sportive e non (del tutto) da norme della Repubblica, non si instaura un conflitto tra mondi diversi, ma si tratta, molto più semplicemente, di risolvere un problema interpretativo, scegliendo la regola più adeguata al caso concreto, ossia quella che meglio di altre consente di tutelare gli interessi delle parti coinvolte, nel rispetto del sistema giuridico italiano ed europeo assiologicamente coordinato.

È per queste ragioni, che, diversamente, va condivisa la posizione di chi<sup>54</sup> afferma che il modello di doppia qualificazione significa altro, ossia non cumulo di discipline o scelta dell'ordinamento<sup>55</sup>, ma *giudizio di incompetenza*. Sia chiaro, incompetenza non esprime "insignificanza" del fatto per quel dato ordinamento, ma sta ad indicare inqualificazione e l'inqualificazione a sua volta non è irrilevanza. Qualificare negativamente un fatto significa compiere su quel fatto un'analisi che conduce ad un giudizio, il risultato di quel giudizio può essere l'inqualificazione, ed essa, per quanto negativa, tuttavia è.

Sul tema pare appropriato mutuare una metafora usata da parte della letteratura in merito a tali concetti. «Insegnare ai bambini in una scuola è attività lavorativa? Rispondiamo sí senza esitazioni. Eppure, se l'insegnante [è] una suora all'interno di una scuola del proprio ordine religioso, la giurisprudenza con il sostegno di buona parte della dottrina nega tale qualificazione, poiché un altro ordinamento decide del significato giuridico della fattispecie<sup>56</sup>. Ecco che il significato del fatto *prima facie* (lavoro) viene

---

<sup>54</sup> FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 238.

<sup>55</sup> Cfr. SBORDONE, F.: *La «scelta» della legge applicabile al contratto*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 127 ss.

<sup>56</sup> «L'attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2094 c.c., soggetta come tale alla disciplina sulla prestazione di lavoro subordinato, bensì opera di evangelizzazione, *religionis causa*, in adempimento dei fini della congregazione stessa e regolata esclusivamente dal diritto canonico»: Cass., Sez. lav., 2 dicembre 2002, n. 17096, *Foro italiano* (2003), I, c. 1812; analogamente Corte cost., ord., 29 dicembre 1989, n. 592. Sul punto cfr. FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 243 e in nota 16: «*Religionis causa* non ha il medesimo valore tecnico di, ad es., *lucranda causa*; la causa di religione non è un elemento interno all'ordinamento che qualifica

inibito dall'inqualificazione: è servizio religioso in *b* (ordinamento canonico) e in *a* [ordinamento statale n.d.a.] non è niente che possa fondare un'azione giudiziaria preso in se stesso. La doppia qualificazione all'interno delle teorie sul pluralismo degli ordinamenti è dunque una teoria dell'inqualificazione del fatto entro un ordinamento»<sup>57</sup>.

Parallelamente, in ambito sportivo, si rintracciano contratti per la cui qualificazione c'è bisogno di una compiuta integrazione dei significati<sup>58</sup>. E così, si ricorda<sup>59</sup>, affrontando il problema di contratti conclusi in violazione di norme predisposte da un regolatore privato (come la Federazione Italiana Giuoco Calcio) «si discorre di contratti nulli, simulati, in frode, viziati da contrarietà a norme imperative, inefficaci, validi in via diretta e invalidi perché immeritevoli in via indiretta». Trattandosi di «qualificazioni proprie di un ordinamento giuridico di recente creazione e ancora in fase di evoluzione» siamo invitati a tollerare che «sussista una qualche imprecisione di contorni, né si può pretendere che esse corrispondano con puntuale esattezza alle qualificazioni cui siamo abituati ad avere riguardo in dipendenza dell'ordinamento giuridico statale»<sup>60</sup>. In questa prospettiva si insinua

---

(come causa del negozio o funzione dell'obbligazione lavorativa prodotta come effetto del negozio), ma un espediente per non qualificare, e non qualificare significa qualificare come *per me* estraneo. In realtà anche per estraniare dobbiamo ibridare i concetti. La separazione è una prestazione dell'ordinamento (costruzione di aree di irrilevanza), non una divisione del mondo». Cfr., da diverse prospettive, SANTONI, F.: "I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza a carattere religioso e confessionale", in AA. VV. Studi in memoria di Mario Petroncelli, Napoli (1989): Jovene, p. 645 ss.; COLELLA, P.: "Del rapporto di lavoro dei religiosi nell'ordinamento italiano", in *Diritto e giurisprudenza* (1977), p. 592 ss.

<sup>57</sup> FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 243.

<sup>58</sup> In tema di fatto dannoso sportivo nota le aporie della pluralità degli ordinamenti, LEPORE, A.: *Responsabilità civile*, cit., p. 48 ss.: «Sì che, se l'atto privato illecito viene scriminato, cioè ritenuto non antiggiuridico, in base all'applicazione di una regola sportiva che altro non è se non una scriminante tradizionale, significa che tale regola assurge, a tutti gli effetti, ad una norma propria non del c.d. ordinamento sportivo ma di quello statale, finendo con l'appartenere a quest'ultimo. Se così non fosse l'illecito dovrebbe comunque essere sanzionato. Più chiaramente: se vi fosse una reale autonomia tra il c.d. ordinamento sportivo e quello statale, non si comprende perché il primo dovrebbe rintracciare formule particolari per far apparire lecito un atto sul quale il secondo (quello statale) non avrebbe giurisdizione, quasi come se fosse necessario che l'ordinamento sportivo dovesse motivare la valutazione di un atto agli occhi di un ordinamento 'straniero'» (p. 48, corsivo originale).

<sup>59</sup> FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 245 s.

<sup>60</sup> Così NICOLÒ, R.: "Struttura e contenuto del rapporto tra una associazione calcistica e i propri calciatori", in *Rivista giuridica del lavoro* (1952), II, p. 211, in un lavoro (parere reso in occasione di una controversia relativa alla nota tragedia di Superga e allegato a commento della sentenza della Corte d'appello di Torino, 23 gennaio del 1952, che gli dava torto circa la qualificazione come diritto assoluto del rapporto tra la squadra del Torino e i suoi calciatori) costruito in chiave dualista, ripreso da FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 246, nota 22, nel quale affermava che le qualificazioni del rapporto sono cercate nell'ordinamento

l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è nullo per immeritevolezza nell'ordinamento statale un contratto che, pur non violando (in tesi) alcuna norma imperativa del nostro ordinamento, violi una norma del c.d. ordinamento sportivo. Sì che, le regole poste dalle federazioni sportive, pur non essendo – secondo il punto di vista tradizionale – norme giuridiche, sarebbero parametri per il giudizio di immeritevolezza del contratto<sup>61</sup>.

Avviene così che dichiarazioni che devono essere considerate mere volontà private (le norme poste dalla F.I.G.C. per lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato sportivo) divengono contenuto del giudizio di meritevolezza. La meritevolezza è pertanto «la cerniera tra due ordinamenti e non ne controlla il contenuto, salvo [...] il limite dell'ordine pubblico<sup>62</sup>, come per qualsiasi rinvio in diritto internazionale privato»<sup>63</sup>.

sportivo: poste le due premesse dell'esistenza e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, da una parte, e, dall'altra, della non indifferenza dell'ordinamento sportivo, poiché l'ordinamento statale ha riconosciuto la «validità ed efficienza» dell'ordinamento sportivo, «bisogna *necessariamente* derivarne che la qualificazione del materiale di fatto che costituisce il contenuto del rapporto tra la Società di calcio e i giocatori deve essere fatta alla stregua della disciplina normativa che si ritrova nell'ordinamento giuridico sportivo» (*ibidem*, il corsivo è nostro). Si ricordano altresì gli interventi in merito al giudizio civile sull'incidente aereo di Superga di BIGIAMI, W.: "L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga", *Giurisprudenza italiana* (1951), IV, c. 81 ss.; GRECO, P.: "Se un'associazione calcistica ha diritto a risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo", in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* (1951), p. 422 ss.

<sup>61</sup> In Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giustizia civile* (1982), p. 2411, si considera il contratto di cessione lecito per l'ordinamento statale, in quanto atipico, ma in pari tempo invalido per immeritevolezza, in quanto «concretamente inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole [quelle dell'ordinamento sportivo, n.d.r.], alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato». La meritevolezza dapprima affermata astrattamente è negata per effetto del rinvio alla qualificazione secondo le norme di altro ordinamento. Qualche anno prima una pronuncia aveva seguito una impostazione diversa: Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, *Giustizia civile* (1978), p. 897; in una precedente pronuncia si ragionava invece in termini di transizione delle qualificazioni dall'ordinamento sportivo a quello statale: Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, *ivi* (1968), p. 1582. Sul punto, anche se da prospettive tra loro diverse, cfr. CACCIAMANI, C.: "Violazione delle norme dell' "ordinamento sportivo" e invalidità del contratto", in *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2006), p. 208 ss.; nonché INDRACCOLO, E.: "La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali", nota a Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2006), pp. 208 ss. Più ampiamente VIGORITI, V.: *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in *Rivista dell' arbitrato* (2005), p. 452 ss. Diversamente, STINCARDINI, R.: "La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico", *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2008), p. 131, il quale discorre di «semplice inefficacia».

<sup>62</sup> Sul punto cfr. CARINGELLA, F.: ««Tratta» dei giocatori e profili di «meritevolezza sociale»», *Rivista di diritto sportivo* (1994), p. 662 ss., ove si muovono rilievi di merito e di metodo all'indirizzo giurisprudenziale della invalidità per immeritevolezza. Questi propone in particolare una lettura «costituzionalista» della legge sul professionismo sportivo:

Sì che, secondo un'impostazione giurisprudenziale, il contratto non rispettoso delle prescritte regole federali sportive sarebbe *valido* "in via immediata" per l'ordinamento italiano, ma *invalido* per l'ordinamento sportivo. Tuttavia, proprio perché invalido in ambito sportivo sarebbe comunque *immeritevole* e quindi anche *invalido*, "in via mediata", nell'ordinamento italiano<sup>64</sup>.

---

«indipendentemente dall'atteggiarsi della complessa trama dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale (...), le fattispecie pattizie dirette a sancire la cessione della titolarità del "cartellino" del calciatore, siccome recettive di un'inammissibile concezione merceologica dell'atleta ceduto, si rivelano nulle per illiceità dell'oggetto e, conseguentemente, inidonee al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, *ex art. 1322*» (p. 672).

<sup>63</sup> FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 247.

<sup>64</sup> Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giurisprudenza italiana* (2004), p. 1887 ss., con nota di IOZZO, F.: "Cessione di calciatori e rapporto fra ordinamento statale e normativa sportiva"; altri commenti: PARDOLESI, P.: "Sull'efficacia dell'accordo (sportivo) dissimulato nell'ordinamento statale", in *Corriere giuridico* (2004), p. 895 ss.; IZAR, S.: "Cessione del calciatore professionista e simulazione quoad pretium", *Contratti* (2004), p. 885 ss.). La conclusione di un contratto di cessione di calciatore con simulazione parziale del prezzo impone di valutare se il simulato alienante abbia azione per ottenere il residuo del prezzo in forza del contratto dissimulato risultante dalla controdiagnosi. Per il diritto 'statale' non vi sarebbe problema: ed infatti la Cassazione afferma che «da congiunta valutazione del modulo federale contenente il contratto di cessione e della scrittura privata ove si dichiarava il reale prezzo con contestuale riconoscimento del corrispondente debito «avrebbe dovuto indirizzare la Corte d'appello verso la valutazione dell'efficacia [e quindi, non sussistendo cause di annullabilità, *in primis* della validità, n.d.r.], tra le parti, della controdiagnosi [...] dalla quale emergeva la simulazione relativa del contratto di trasferimento quanto al prezzo» (Cass., n. 3545 del 2004, cit., p. 1888). Con tale operazione negoziale le parti hanno tuttavia violato le norme dell'ordinamento sportivo e tale valutazione è «da compiersi non già con riferimento a norme imperative poste dall'ordinamento statale, vertendosi in tema di rapporti intersoggettivi privati, ma, trattandosi di rapporti intercorrenti tra società di calcio affiliate ad una istituzione dotata di un proprio specifico ordinamento, qual è la F.I.G.C., con riferimento alle norme regolamentari interne, dalle quali i soggetti affiliati sono vincolati, e la cui violazione non è priva di conseguenze anche nell'ordinamento statale» (*l.u.c.*). Sul punto è condivisibile l'opinione di chi (FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 287, nota 151) rileva una contraddizione in questo passaggio e afferma che «sembra che la necessità di valutare il fatto negoziale secondo le norme del c.d. ordinamento sportivo discenda dal trattarsi di una controversia tra società sportive in ordine alla cessione del contratto di lavoro di un calciatore. Si dovrebbe ricavare, a contrario, che per la valutazione di controversie tra persone fisiche questo 'rinvio' alla qualificazione di altro ordinamento non sia consentito. È tuttavia del tutto incongruo distinguere tra 'rapporti intersoggettivi privati' e 'rapporti tra società di calcio affiliate alla F.I.G.C.' (poiché anche queste sono società 'private', associate ad un ente 'privato' qual è la F.I.G.C.): manca un criterio giustificativo di questa implicita distinzione (poiché anche i calciatori fanno parte dell'ordinamento sportivo allo stesso modo)». Le conseguenze deriverebbero secondo tale autore dal 'principio' enunciato dalla Cassazione, secondo il quale «le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano



Il problema, in realtà, va risolto a monte, e soprattutto, come denunciato in precedenza, senza pregiudizi di sorta.

Non deve essere vista negativamente la competenza di un regolatore privato, come lo è una federazione sportiva, ma va contestato l'assioma secondo il quale tale competenza determini la creazione di un ordinamento "altro", sportivo appunto. Diversamente, è l'applicazione del principio di sussidiarietà (artt. 117, comma 3, e 118 cost.) che attribuisce competenza alle federazioni sportive a creare diritto<sup>65</sup>.

Come ricorda parte della dottrina, la sussidiarietà è un criterio di sistemazione delle fonti: non è norma *di* competenza, ma norma *sulla* competenza che abilita il miglior regolatore<sup>66</sup>.

Da questo deriva che l'interprete di fronte ad una fattispecie ha come primario compito quello di selezionare la normativa più adeguata e così ricavare la disciplina applicabile al caso concreto secondo il sistema

---

direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo in quale detta funzione deve esplicarsi» (*l.u.c.*).

<sup>65</sup> DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 70 ss.; NAPOLITANO, G.: "La riforma del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive", *Giornale di diritto amministrativo* (2000), p. 113 ss.; sulla natura privatistica, già prima della riforma del 1999, DE SILVESTRI, A.: "Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport", *Rivista di diritto sportivo* (1992), p. 283 ss. Sui rapporti tra principio di sussidiarietà e c.d. ordinamento sportivo, segnatamente in merito alla disciplina degli impianti sportivi, cfr. Corte cost., 29 dicembre 2004, n. 424, in *Repertorio generale annuale - Foro italiano* (2005), voce *Sport*, n. 82.

<sup>66</sup> FEMIA, P.: "Sussidiarietà e principi nel diritto contrattuale europeo", in AA.VV. *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo* (a cura di P. PERLINGIERI e F. CASUCCI), Napoli (2004): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 145 ss. Sul principio di sussidiarietà ampiamente MOSCARINI, A.: *Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti*, Padova (2003): Cedam, p. 326 ss., ove si discute dalla «rarefazione» della competenza; nonché a RAZZANO, G.: "Sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione", in AA.VV. *Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001* (a cura di F. MODUGNO e P. CARNEVALE), Milano (2003): Giuffrè, p. 31. In tema di principio di sussidiarietà in senso orizzontale cfr. FROSINI, T.E.: "Profili costituzionali della sussidiarietà in senso orizzontale", *Rivista giuridica del Mezzogiorno* (2000), nonché, più di recente, ID.: "Sussidiarietà (principio di) – dir. cost.", *Enciclopedia del diritto, Annali*, II, 2, Milano (2008): Giuffrè, 1133 ss. In merito al concorso di fonti e alle modalità della loro composizione cfr. CRISAFULLI, V.: "Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti", in AA.VV. *Studi in memoria di Guido Zanobini, III*, Milano (1965): Giuffrè, p. 102 ss.

costituzionale. Differentemente, il *modus operandi* dei sostenitori della teoria della pluralità degli ordinamenti consiste, forzando molte volte lo stesso concetto di sussidiarietà, nell'individuare in quale ordinamento è collocabile la fattispecie, autolimitandosi.

«La sussidiarietà non rafforza affatto il modello del pluralismo degli ordinamenti, ne provoca al contrario il definitivo superamento»<sup>67</sup>. Il pluralismo delle fonti è ben altro che il pluralismo degli ordinamenti: le fonti plurali sono in competizione tra loro per essere applicate, scambievolmente; gli ordinamenti plurali, diversamente, potranno anche riconoscersi come tali, ma le loro fonti sono fonti di un ordinamento soltanto. In quest'ultimo caso, allora, avremo al massimo meccanismi di rinvio o altri espedienti di riproduzione di una norma di un ordinamento nell'altro. Se postuliamo un ordinamento dietro ogni potere istituzionalizzato, come una federazione o il CIO a livello internazionale, le norme prodotte da ciascun potere, poiché aliene le une alle altre, non tenderanno mai ad armonia<sup>68</sup>. Non è questo certo lo spirito del principio di sussidiarietà.

## X. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E REGOLATORE PRIVATO SPORTIVO: UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO.

Da quanto condiviso va dunque ribadito che la sussidiarietà può abilitare in concreto anche l'autonomia privata, la quale è senz'altro fonte del diritto<sup>69</sup>. In

---

<sup>67</sup> FEMIA, P.: "Sussidiarietà e principi", cit., p. 293.

<sup>68</sup> Condivide l'approccio, FEMIA, P.: "Sussidiarietà e principi", cit., p. 293.

<sup>69</sup> Utile sul tema lo studio di DE FELICE, D.: "Principio di sussidiarietà e autonomia negoziale", Napoli (2008): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 64 ss. Una formulazione sul negozio come fonte di norme si rinviene, di recente, in RUSSO, E.: "La legge e le fonti del diritto", in AA.VV. Interpretazione della legge civile e «ragione giuridica» (a cura di E. RUSSO), Padova (2003): Cedam, p. 126. L'esigenza di distinguere legge e negozio giuridico è stata meramente ideologica. V. sul punto le pregevoli disamine di IRTI, N.: "Lecture bettiane sul negozio giuridico", Milano (1991): Giuffrè, p. 24 ss., ove si distingue tra concezioni dell'autonomia come potere di porre la fattispecie e come meccanismo di recezione di un precetto privato: qui la recezione «si configura come *uno dei rapporti possibili fra due ordinamenti*: l'ordinamento statale e l'ordinamento costruito dall'autonomia privata» (p. 25, corsivi dell'autore). Sul punto cfr. PERGOLESI, F.: "I negozi giuridici come fonti normative", *Foro italiano* (1937), IV, c. 248 ss. e di FERRI, L.: *L'autonomia privata*, Milano (1959): Giuffrè, p. 32 ss. Con prospettive diverse per tutti cfr. BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, rist., Napoli (2002): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 188 ss., ma cfr. anche le osservazioni sul tema di PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa", in *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile* (a cura di P. PERLINGIERI), Napoli (1989): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 37 ss. e ID.: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", in *Scuole*

particolare, come sostenuto da parte della letteratura, la «sussidiarietà agisce come strumento per meditare sul rinnovato valore dell'autonomia»<sup>70</sup> e impone una riconsiderazione radicale del rapporto tra legge e norme imperative. Se la sussidiarietà abilita il regolatore privato – si badi, in una determinata materia e in via sempre provvisoria – a produrre la disciplina della materia stessa, l'eventuale contrasto tra le disposizioni emanate dall'istituzione privata (le quali altro non sono che clausole di un atto di autonomia privata) e le norme statali inderogabili non comporterà l'invalidità delle clausole o dell'intero atto, secondo gli artt. 1418 e 1419 c.c., ma verrà risolto con la disapplicazione delle norme imperative<sup>71</sup>. Tesi<sup>72</sup> che in prima battuta può sorprendere, ma che è del tutto coerente con il discorso sin qui tracciato, vediamo perché.

Se il principio di sussidiarietà abilita la fonte privata con preferenza rispetto alla legge, non soltanto la legge non può disattivare le norme private ma, soprattutto, le norme private, le regole sportive, possono operare con la stessa forza della legge sugli ulteriori atti di autonomia regolati dalla fonte privata. Pertanto, se le federazioni hanno un potere regolamentare, i loro atti di autonomia sono vere e proprie fonti private *potenzialmente* abilitate in via esclusiva (o concorrente) a disciplinare il contenuto dei contratti che si svolgono nello sport di riferimento. Gli atti di autonomia regolamentare, o meglio gli atti realizzati conformemente alla regolamentazione sussidiaria sportiva<sup>73</sup> – da interpretare come leggi<sup>74</sup> – valgono per i singoli contratti di

---

tendenze e metodi. Problemi del diritto civile (a cura di P. PERLINGIERI), Napoli (1989): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 273 ss.

<sup>70</sup> FRANZESE, L.: *Ordine economico e ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni*, Padova (2004): Cedam, p. 90 ss. e DURET, P.: *Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati*, Padova (2004): Cedam, p. 73 ss. Diversamente, RESCIGNO, G.U.: “Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali”, in *Diritto pubblico* (2002), I, p. 5 ss.; *contra*, FALZEA, P. “L'intervento dei soggetti privati nelle attività di interesse generale alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione”, in AA.VV. *Autonomia e sussidiarietà: vicende e paradossi di una riforma infinita* (a cura di L. VENTURA), Torino (2004): Giappichelli, p. 192 ss.

<sup>71</sup> Per FEMIA, P.: “Sussidiarietà e principi”, cit., p. 296, nota 171, «è soltanto una questione di gusto, a tal punto, sostenere che *a*) le norme statali perdono la loro imperatività nel concorso con la norma privata preferita per via di sussidiarietà o che *b*) le norme imperative siano semplicemente disapplicate o, ancora, che *c*) vi sia disapplicazione delle norme imperative, ma non dell'art. 1418 c.c., perché nel caso di concorso con norma sussidiaria la violazione della norma imperativa non provoca nullità, in forza del disposto dello stesso primo comma dell'art. 1418 (‘salvo che la legge non disponga *altrimenti*’). Personalmente, preferiamo quest'ultima spiegazione».

<sup>72</sup> DE FELICE, D.: “Principio di sussidiarietà”, cit., p. 108 ss.

<sup>73</sup> DEL PRATO, E.: “Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa privata. Dal controllo statale a quello delle Autorità amministrative indipendenti”, in AA. VV. *Diritto privato comunitario* (a cura di P. PERLINGIERI e L. RUGGERI) II, Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 147 ss.

lavoro sportivo come vere e proprie norme imperative e la loro violazione è causa di invalidità del contratto<sup>75</sup>.

Piú chiaramente, come giunge ad affermare parte della dottrina, la «F.I.G.C. (il regolatore privato) ha in forza della sussidiarietà il potere normativo di conformazione del mercato delle contrattazioni inerenti il lavoro sportivo nel settore del calcio: non si può parlare, allora, di contratto atipico, poiché l'attività di contrattazione è regolata nei propri contenuti e addirittura sottomessa ad un principio di tipicità non meramente sociale, ma giuridica»<sup>76</sup>.

Le Federazioni sportive sono state a piú riprese legittimate ad esercitare un tale potere. Si osserva, ad esempio, la l. n. 91 del 1981 prevede un meccanismo di sostituzione automatica di clausole *ex art.* 1339 c.c., ove le clausole sostituite sono quelle del contratto concreto, difformi dal contratto tipo<sup>77</sup>. È certo «singolare un sistema di sostituzione automatica di clausola privata contrastante con altra clausola privata che viene automaticamente sostituita<sup>78</sup>: tutto ciò trova perfettamente la propria coerenza se lo si

---

<sup>74</sup> Sul punto si rinvia ad GENTILI, A.: «Sull'interpretazione dei contratti normativi», *Contratto e impresa* (1999), p. 1162 ss.

<sup>75</sup> *Contra*, FEDERICO, A.: «L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd sportivi», in Atti del III Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 379.

<sup>76</sup> FEMIA, P.: «Sussidiarietà e princípi», cit., p. 296, per il quale (p. 297) «non si tratta di valutare l'idoneità di un contratto ignoto al legislatore e creato dall'autonomia privata, occorre invece valutare sia il contenuto del contratto conformato sia complessivamente l'efficienza regolativa dell'attività del centro di produzione giuridica abilitato in forza della sussidiarietà. In luogo del criterio della meritevolezza – che fungeva da recettore acritico di qualsiasi contenuto elaborato dal c.d. 'ordinamento sportivo' e garantiva cosí il predominio extragiuridico delle forze dominanti entro una istituzione – si afferma la necessità di integrare una pluralità di normative in un unico ordine, di comporre le norme in sistema senza fratture assiologiche al proprio interno. Nel diritto non esistono poteri che possano sfuggire all'onere di giustificare il proprio potere normativo secondo un complesso di ragioni, che tutte insieme formano un perenne dialogo costituente».

<sup>77</sup> L'art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 91, norma che vedremo sarà particolarmente utile nel disciplinare il caso di specie sottoposto al giudizio del collegio arbitrale, stabilisce al comma 3: «*le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo*». A tale disposizione si correla proprio l'art. 95, comma 11, delle N.O.I.F.: «sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto». Secondo alcuni (FEMIA, P.: «Sussidiarietà e princípi», cit., p. 297, nota 175) è «fin troppo evidente l'analogia tra questo meccanismo di formazione della regola e quello della formazione dei contratti collettivi nell'ordinamento corporativo».

<sup>78</sup> Anche qui un precedente diretto nell' 'ordinamento' corporativo: CARNELUTTI, F.: *Teoria del regolamento collettivo*, Padova (1936): Cedam, p. 186 s.

considera un fenomeno di decentramento della produzione di norme dallo Stato alle federazioni»<sup>79</sup>.

Bisogna tuttavia chiarirsi su un punto. La sussidiarietà abilita la fonte, ma non esime affatto il contenuto normativo prodotto dal legislatore abilitato a produrre la fattispecie (cioè la fonte della norma) dal vincolo di conformità a Costituzione e a tutto il complesso dei valori nazionali e internazionali che lo ordinano. In letteratura si è acutamente osservato che forse proprio questa è la ragione per la quale nel diritto sportivo si è continuato a preferire la teoria della pluralità degli ordinamenti a quello della sussidiarietà<sup>80</sup>: le norme di un altro ordinamento hanno minori vincoli, non *interessano*, si diceva, all'ordinamento della Repubblica. Diversamente, ed è questo un punto fermo non controvertibile, le norme prodotte per via della sussidiarietà non sono legittime soltanto perché prodotte dal legislatore idoneo. La sussidiarietà indica che il soggetto aveva il potere di porre una norma legittimamente, ma non indica, in via automatica e passiva, che la norma prodotta sia comunque valida. Affinché sia valida, dovrà essere conforme a Costituzione e, quindi, sempre interpretata sistematicamente.

Ecco perché non vanno confusi concetti quali simulazione, frode alla legge, nullità per contrarietà a norma imperativa o all'ordine pubblico, fino a giungere ad un concetto di *immeritevolezza* per ineffettività<sup>81</sup>. Se un accordo che vede quali protagonisti due tesserati non è conforme alle disposizioni imposte loro dal regolatore privato (la Federazione) bisogna abbandonare la

---

<sup>79</sup> FEMIA, P.: "Sussidiarietà e principi", cit., p. 297.

<sup>80</sup> Un tentativo di richiamo alla sussidiarietà era stato fatto nel caso Bosman da Corte Giust., 15 dicembre 1995, c.415/93, Bosman, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del tribunale di primo grado* (1995), p. 5040 ss.; BASTIANON, S.: "Bosman, il calcio e il diritto comunitario", *Foro italiano* (1996), IV, c. 3 ss. In merito al tema, la Corte di giustizia afferma in maniera inequivocabile che «il principio di sussidiarietà, come interpretato dal governo tedesco, ossia nel senso che l'intervento delle autorità pubbliche, e segnatamente delle autorità comunitarie, nella materia considerata dev'essere limitato allo stretto necessario, non può avere l'effetto che l'autonomia di cui godono le associazioni private per adottare normative sportive limiti l'esercizio dei diritti conferiti ai privati dal Trattato» (n. 81 della motivazione).

<sup>81</sup> È questo il significato nascosto dell'asserita *immeritevolezza*. Cfr. Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giurisprudenza italiana* (2004), p. 1887 ss., con nota di IOZZO, F.: "Cessione di calciatori"; di PARDOLESI, P.: "Sull'efficacia dell'accordo (sportivo) dissimulato nell'ordinamento statale", cit., p. 895 ss.; di IZAR, S.: "Cessione del calciatore professionista e simulazione quoad pretium", cit., p. 885 ss., dove la Corte discorre di «funzionalità» giuridica intesa quale consapevolezza che il negozio non avrebbe mai esecuzione tra i soggetti del c.d. ordinamento sportivo. Ma, si fa correttamente rilevare (FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 298 s., nota 178), una nullità per inefficienza non è rappresentabile facilmente nel nostro sistema; ecco perché si inventa allora una invalidità per *immeritevolezza* dovuta a violazione di *non-norme*.

tesi che quella in oggetto sia un'ipotesi di nullità per immeritevolezza derivante dalla violazione di *non-norme*<sup>82</sup>.

Superata l'impostazione dualista e ragionando in termini di unitarietà dell'ordinamento, la domanda da porsi è diversa da quella iniziale: la normativa privata federale è conforme al principio di sussidiarietà? La risposta può variare a seconda dei casi e soprattutto del momento storico nel quale è posta: ma se è positiva, il contratto che viola la normativa federale<sup>83</sup>, e segnatamente gli obblighi di forma, è illegale, non immeritevole<sup>84</sup>. Seguendo

<sup>82</sup> Preferisce all'immeritevolezza l'impossibilità giuridica dell'oggetto VITALE. S., "Ordinamento sportivo e meritevolezza dell'interesse", in *Rassegna di diritto civile* (1996), p. 185 ss.; v. anche PARDOLESI, R.: nota a Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, *Foro italiano* (1994), c. 413.; LANDINI, S.: "Pluralismo giuridico e ordinamento sportivo: un binomio in crisi?", *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2006), p. 448 (la quale parla di «inesistenza del bene dedotto in prestazione»). Così anche Trib. Spoleto, 20 febbraio 1997, in *Rassegna giuridica umbra* (1997), p. 426 ss., con nota di EROLI, M.: "Invalidità negoziale ed ordinamento sportivo", *Rassegna giuridica umbra*, p. 439 ss.

<sup>83</sup> Naturalmente nel significato normativo che alla disposizione federale è ascritto a séguito di interpretazione conforme a Costituzione (inclusiva della conformità al diritto comunitario e ai valori fondamentali del diritto internazionale). Rileva FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 299, nota 180, che ad «aver timore della sottoposizione delle fattispecie di norme prodotte dai regolatori privati a questo procedimento di individuazione della norma da applicare in concreto significa non aver capito cosa sia l'interpretazione».

<sup>84</sup> Asserisce che l'immeritevolezza possa conseguire dalla frode alla legge, senza collegamento alla qualificazione di illiceità prevista dall'art. 1345 c.c., INDRACCOLO, E.: "La cessione di calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali", nota a Cass. 23 febbraio 2004, n. 3545, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2006), p. 208 ss. Non condivide la strada seguita dalla Cassazione FEMIA, P.: *Due in uno*, cit., p. 299, nota 180, per il quale «per quanto un tempo frode e simulazione siano stati un'endiadi (e di ciò è traccia nella sentenza ivi commentata, che espressamente discorre di immeritevolezza statutale del contratto in frode secondo l'ordinamento sportivo) è certo che la violazione di una norma che vieta la simulazione (tale sarebbe il senso delle norme federali invocate) – effettuata mediante conclusione di un contratto simulato – non sia frode, ma pura e semplice illiceità per violazione diretta della norma». Concorda sul punto CACCIAMANI, C.: "Violazione delle norme", cit., p. 251, secondo la quale è logico considerare che le norme sportive siano ricomprese all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, sì che, se la causa stessa del contratto sportivo è contraria a norme sportive è da considerarsi illecita. Ne deriverebbe che un simile contratto sarebbe da considerarsi nullo e non immeritevole di tutela. Il caso sul quale si sofferma criticamente l'a. era quello sottoposto all'attenzione del Trib. Mantova, 27 maggio 2003, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2006), p. 237 ss., ove il giudice di primo grado affermava la invalidità del contratto di cessione a titolo oneroso di calciatore dilettante per non meritevolezza degli interessi dedotti dalle parti. In particolare il giudice lombardo riteneva che «[l']inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto che violi dette norme, in relazione al disposto dell'art. 1322, 2° comma, c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statutale, resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare nella sfera dell'attività sportiva, proprio per la violazione delle suddette regole, la funzione che si sarebbe dovuta realizzare secondo lo scopo perseguito dalle parti; ne consegue che, essendo vietata dall'ordinamento sportivo la cessione a titolo oneroso di calciatori dilettanti, l'inadempimento

altra parte della letteratura, si potrebbe arrivare anche a sostenere che il giudizio di meritevolezza sul contratto sportivo potrebbe apparire addirittura tautologico. Si sostiene, in vero, che contratti diretti a disciplinare rapporti sportivi e a soddisfare interessi leciti, in quanto connessi «in modo indissolubile all'attuazione della personalità e del suo libero sviluppo e rivolti alla promozione del fenomeno sportivo, devono considerarsi – come tali – meritevoli *in re ipsa*»<sup>85</sup>.

L'utilizzo del concetto di immeritevolezza dunque per spiegare la nullità del contratto sportivo, impossibile diversamente ancorandosi alle teorie pluraliste, si dimostra una soluzione corretta, ma raggiunta sotto il profilo metodologico in maniera forzata.

Soprattutto nel 1981, quando molto poco si conosceva del principio di sussidiarietà e la giurisprudenza si districava tra complesse ricostruzioni e molteplici dogmi nel pronunziare le prime sentenze, era anzi inevitabile giungere ad una conclusione simile<sup>86</sup>. Oggidì questo non è più plausibile, il

---

dell'obbligo di trasferire le liste di siffatti giocatori, correlandosi ad una obbligazione non avente contenuto patrimoniale, non determina l'insorgere di un danno suscettibile di valutazione economica». Riguardo una diversa fattispecie, ma sempre richiamandosi al concetto di meritevolezza, condivide le medesime posizioni più di recente il Trib. Udine, 16 gennaio 2006, *Repertorio generale annuale – Foro italiano* (2007), voce Sport, n. 166, che sostiene come debba «essere dichiarato invalido ed inefficace il contratto di mandato tra un procuratore sportivo (ora agente dei calciatori) ed un calciatore professionista, stipulato in contrasto con le regole formali e sostanziali espressamente previste dalla federazione sportiva di appartenenza (F.I.G.C.) poiché, realizzando una violazione di norme dell'ordinamento sportivo che incidono necessariamente sulla funzionalità del negozio giuridico concluso, inibisce la realizzazione di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cpv. c.c.». Secondo altra letteratura (DEL PRATO, E.: «Sulla prestazione sportiva», Atti del III Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 316) nelle disposizioni federali si ravviserebbero norme secondarie, alle quali va riconosciuto il peso dell'imperatività. Il giudizio di meritevolezza in buona sostanza, secondo questa opinione, rifletterebbe comunque la violazione di una norma imperativa, ancorché secondaria, incidente sulla funzionalità del contratto e rilevante nella fenomenologia della nullità virtuale.

<sup>85</sup> FEDERICO, A.: «L'elaborazione giurisprudenziale», cit., p. 376.

<sup>86</sup> Si ricordi, ad esempio, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, *Repertorio generale annuale - Foro it.* (1982), voce *Sport*, n.31, la quale affermava che la «inidoneità di un contratto a realizzare nell'ordinamento sportivo, nel quale è destinato per volontà delle parti ad operare, la propria funzione economico-sociale, perché concluso in violazione di particolari prescrizioni da quell'ordinamento dettate a pena di nullità, comporta nullità pure nell'ordinamento statale per inidoneità funzionale della sua causa anche in tale ordinamento; è quindi nullo anche per l'ordinamento statale il contratto di cessione di un calciatore concluso in violazione di prescrizioni imposte a pena di nullità dall'ordinamento sportivo». Nella pronuncia citata si rilevano le commistioni, tra validità e meritevolezza, sulle quali ci si è intrattenuti fin'ora. Il giudice di legittimità spiega la sua posizione infatti in maniera molto dettagliata là dove ribadisce che con «riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra società sportive, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione italiana gioco calcio, quali quelle di cui agli art.

legislatore costituzionale modificando la Carta fondamentale ha chiaramente espresso il principio secondo cui se un contratto tipo predisposto dal regolatore privato, come un contratto di cessione di giocatore, debba essere sottoscritto rispettandone il contenuto in tutti i suoi punti (art. 95, comma 1, N.O.I.F.)<sup>87</sup>, il concreto contratto concluso in violazione di una simile regola non è immeritevole ma illegale.

Vi è di piú. L'illegalità di un contratto di cessione non fedele alle forme convenzionalmente prescritte dalla Federazione è altresí sostenibile, oltre che

---

35, 37 e 38 (circa il divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle società e del giocatore, nonché il deposito per la ratifica da parte della lega), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5, l. 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (nella specie: prima dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981, n. 91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato». Sulle medesime posizioni Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, *Foro italiano* (1994), I, c. 413, con nota di PARDOLESI, R.: il quale criticamente sottolinea che «da Cassazione, nell'impossibilità di valersi della l. 23 marzo 1981 n. 91, rispolvera, se non la sofisticata traiettoria argomentativa, quanto meno la debordante massima ufficiale derivata, una dozzina d'anni prima, [Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit., n.d.a.]: la nullità del contratto nell'ambito dell'ordinamento sportivo (derivante in linea retta dal principio secondo cui l'«appartenenza» di un atleta, stabilita mercé tesseramento, riguarda soltanto le società affiliate alle federazioni) ridonda su quello statale, attraverso il giudizio di non meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso quella pattuizione. C'era, forse, spazio per qualche aggiustamento, magari in chiave d'illiceità dell'oggetto. Ma, si sa, nel calcio ciò che conta davvero è il risultato: e questo non fa una grinza». Successivamente, da parte sempre della Corte di legittimità, si è arrivati a qualificare come *condicio iuris* il deposito del contratto presso gli organi federali. Secondo Cass., Sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, *Foro italiano* (1999), voce *Sport*, n. 31, la «disposizione dell'art. 4, l. 23 marzo 1981 n. 91 – oltre ad imporre la forma scritta *ad substantiam* (a pena di nullità) del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate – prescrive anche (in funzione di controllo) l'approvazione da parte della federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppure senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, onere al quale può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore; tale approvazione costituisce una *condicio iuris* che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale».

<sup>87</sup>«L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe».



in base alla regolamentazione sportiva, anche in ragione del fatto che è la stessa legislazione statale italiana a comminare tale sanzione, proprio mediante la l. n. 91 del 1981, all'art. 4<sup>88</sup>.

A prescindere dunque dall'*elevazione* delle regole sportive a norme imperative dell'ordinamento – ragionamento che pure appare, come si è cercato di dimostrare, condivisibile – l'accordo stipulato tra due società in dispetto delle prescrizioni formali federali può considerarsi nullo sia per regole propriamente sportive, sia per norme propriamente statali<sup>89</sup>.

## XI. REGOLE DI VALIDITÀ E CONTRATTO DEGLI SPORTIVI.

In definitiva, guardando al regolamento del caso concreto, la mancanza del rispetto degli obblighi formali nei contratti di cessione dei calciatori professionisti integra un'ipotesi di nullità (testuale) come previsto dall'art. 1418, comma 3, c.c., avuto riguardo all'intero impianto contrattuale. A questa soluzione si giunge riferendosi alla normativa statale, come indicata dall'art. 4 della l. n. 91 del 1981, là dove è affermato che il «rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo

---

<sup>88</sup> Il quale recita così: «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo».

<sup>89</sup> Diverso sarebbe stato il discorso per un tesserato dilettante, per il cui contratto di cessione non sono necessarie specifiche prescrizioni formali. È condivisibile dunque quanto statuito dalla Corte di legittimità di recente: «[i]n tema di contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) non trova applicazione la disciplina legislativa recata dall'art. 4, l. 23 marzo 1981 n. 91 (secondo cui devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti di costituzione di rapporti a titolo oneroso tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni), bensì quella di cui agli art. 4 e 42 regolamento della lega nazionale dilettanti (in forza dei quali – e, segnatamente, dell'art. 42 – l'attività degli allenatori è a titolo gratuito, avendo essi diritto soltanto ad un premio di tesseramento annuale e ad un rimborso spese, purché tale pattuizione sia oggetto di stipulazione per iscritto), con la conseguenza che deve escludersi la nullità dell'anzidetto contratto di tesseramento sia per mancata osservanza della forma vincolata – giacché la violazione della predetta norma regolamentare dell'ordinamento sportivo non può trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme – sia per la pattuizione di un compenso, non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa». Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, in *Repertorio generale annuale – Foro italiano* (2010), voce *Sport*, n. 46.

e la società destinataria delle prestazioni sportive»; sia richiamandosi segnatamente – in applicazione del principio di sussidiarietà e dunque al potere normativo “delegato” dal legislatore costituzionale al regolatore privato-Federazione (artt. 117, comma 3, e 118 cost.) – all’ art. 95, comma 1, delle N.O.I.F., il quale prevede che «l’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe».

## XII. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

L’autonomia privata posta alla base dell’organizzazione del fenomeno sportivo non deve, dunque, essere determinata in astratto, ma modulata in relazione allo specifico ordinamento giuridico e alla esperienza storica<sup>90</sup>.

Essa può costituire una fonte del diritto, ma non sostituirsi all’ordinamento giuridico che la legittima in quanto tale, affermando arbitrariamente una propria indipendenza.

L’autonomia negoziale può costituire *ordinamento della fattispecie* quale regolamentazione di interessi particolari, individuali, settoriali, ma non può realizzare un ordinamento giuridico autonomo – interno o esterno, assoluto o derivato – rispetto a quello della Repubblica. La Costituzione ha operato un capovolgimento qualitativo e quantitativo dell’assetto normativo. I c.dd. limiti all’autonomia non sono più esterni ed eccezionali, ma interni, espressione diretta dell’atto e del suo significato costituzionale e comunitario<sup>91</sup>. L’attenzione si sposta dal dogma dell’autonomia all’atto da

---

<sup>90</sup> PERLINGIERI, P.: *Profili del diritto civile*, 3<sup>a</sup>, Napoli (1994): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 23. Sulle questioni attinenti al rapporto tra autonomia privata e ordinamento giuridico v. SACCO, R.: “Autonomia nel diritto privato”, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, I, Torino (1987): Utet, p. 517 ss.; BARCELLONA, P.: *Diritto privato e società moderna*, Napoli (1996): Jovene, pp. 319 ss., 379 ss., 421 ss.; GRISI, G.: *L’autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia*, Milano (1999): Giuffrè, p. 9 ss.; SOMMA, A.: “Autonomia privata”, *Rivista di diritto civile* (2000), II, p. 597 ss.; GALGANO, F.: “Il negozio giuridico”, 2<sup>a</sup> ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu, Messineo, Mengoni, Schlesinger, Milano (2002): Giuffrè, p. 44 ss.

<sup>91</sup> Affermano l’importanza di un esame dell’autonomia negoziale anche sotto il profilo comunitario, PERLINGIERI, P.: *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corte europee. Per un unitario sistema ordinamentale*, Napoli (2008): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 9; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 283 ss.; CAPOBIANCO, F.: *Diritto comunitario e trasformazione del contratto*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane; CRISCUOLO, F.: *Diritto dei contratti e sensibilità dell’interprete*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane; BUSSANI, M.: “I singoli contratti, IV, Contratti

valutare non soltanto isolatamente, ma nell'ambito dell'attività svolta dal soggetto<sup>92</sup>. Il giudizio di meritevolezza va espresso sull'iniziativa concreta, verificando tra l'altro l'adeguatezza dell'atto e degli strumenti adoperati per raggiungere il risultato e lo svolgimento dell'iniziativa nella concatenazione degli atti, in una visione procedimentale<sup>93</sup>. La stessa Costituzione discorre oggi di sussidiarietà dell'autonomia negoziale: il nuovo art. 118, comma 4, cost. intende l'attività dei privati, singoli o associati, come attività di regolamentazione in termini di sussidiarietà<sup>94</sup>.

Sì che, su ogni atto prodotto dall'autonomia negoziale, è bene ripeterlo, sarà sempre necessario svolgere una valutazione di liceità e meritevolezza secondo le regole e i principi dell'ordinamento generale.

Altro è la molteplicità delle fonti, ove può essere ricondotta l'autonomia negoziale alla base dell'associazionismo sportivo, altro è l'unitarietà dell'ordinamento. L'una e l'altra non vanno assolutamente confuse<sup>95</sup>.

In un'orchestra avviene che ogni strumento suoni note diverse da un altro, ma il risultato che se ne ottiene è sempre un'*armonia*: scritta la partitura diversi sono gli arrangiamenti<sup>96</sup>. A tale armonia l'interprete, nella ricostruzione della fattispecie, deve mirare, affinché normative ordinarie e regolamentazioni speciali – o, meglio, “private”, in riferimento all'attività sportiva – non creino antinomie, non siano, cioè, in contrasto tra di loro, ammesso che lo possano essere<sup>97</sup>.

---

moderni. Factoring franchising leasing”, in Trattato di diritto civile (diretto da R. SACCO), Torino (2004): Utet, p. 29 ss.

<sup>92</sup> PERLINGIERI, P.: *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli (1987): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 35.

<sup>93</sup> Così, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 336.

<sup>94</sup> PERLINGIERI, P.: “Il diritto privato europeo”, in ID. *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 493.

<sup>95</sup> Così, PERLINGIERI, P.: “Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente”, *Rassegna di diritto civile* (2005), p. 196, ove, inoltre, si afferma che «[u]n ordinamento integrato con norme provenienti dall'esterno, in via istituzionale ed organica o in sede generale o di particolare rinvio, si realizza sempre in chiave monistica, non in chiave dualistica o, ancor peggio, in chiave pluralistica».

<sup>96</sup> LEPORE, A.: *Responsabilità civile*, cit., p. 64.

<sup>97</sup> Così, SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 143. Non a caso quanto detto può essere ammesso esclusivamente se si parifica la regola “privata” sportiva alla norma ordinaria, procedimento, questo, sul quale si avanzano dubbi, che ritroviamo, tra l'altro, anche in alcuni eminenti autori, sostenitori della teoria della pluralità degli ordinamenti. Osserva sempre il ROMANO, *L'ordinamento privato*, cit., p. 131, che dubbi possono emergere sul fatto che l'autonomia dei privati possa dar «luogo alla costituzione di diritto obiettivo [il corsivo è nostro]». Ciò precisato, in tema di armonizzazione delle fonti, cfr. PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli (1992): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 17 ss.; nonché ID.: “Complessità e unitarietà”, cit.,

Come il direttore d'orchestra riprende uno dei propri musicisti quando stona, così l'ordinamento statale, tramite i suoi operatori, verifica la legalità e la legittimità degli atti posti in essere dai privati e, all'occorrenza, interviene<sup>98</sup>.

Ciò che preme precisare è che la sostenuta unitarietà dell'ordinamento non deve essere vista come un nascondersi dietro posizioni retrograde quasi a voler far coincidere l'unità del sistema con un conservatorismo anacronistico<sup>99</sup>. Diversamente, la riconduzione di ogni regolamentazione presente nella realtà sociale ad un insieme di principi generali, centrali, altro non è che una garanzia di liceità e meritevolezza per qualsivoglia atto messo in essere da parte di soggetti pubblici o privati. Una fonte di giustizia, dunque, pronta ad intervenire ogni qual volta il sistema denunci una qualche deficienza o incongruenza. Non è dunque possibile impedire di ricondurre il fenomeno sportivo al diritto comune. Il primo non è impermeabile al secondo, e non può resistere «alla forza dei principi»<sup>100</sup>.

---

nota 16, p. 196: «[il pluralismo delle fonti [...] implica la loro armonizzazione e un delicato sforzo di coordinamento da parte dell'interprete, al fine di garantire il rispetto della gerarchia dei valori e l'unitarietà del sistema». Con ciò non si vuole certo però riaffermare quella che, molto probabilmente, fu un'esasperazione di tali concettualizzazioni evidente negli scritti di alcuni filosofi-giuristi del secolo scorso. Di armonia, infatti, già discorreva, in una dimensione, invero, etica-trascendentale e mistico-religiosa, inevitabilmente astratta Kelsen, H.: "Über Staatsunrecht", *Grünbutsche Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart* (1913), XL, *passim*, il quale affermava che l'ordinamento giuridico dovesse essere ricondotto all'unica volontà dello Stato, tendente alla figura divina, che rende possibile la concezione di una volontà unica in un sistema armonico. Uno Stato come teofania, da considerare un 'Dio reale', amava definirlo Hegel, G.W.F.: *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di G. Marini, Roma (1987): Laterza, p. 16, e spec. p. 243.

<sup>98</sup> LEPORE, A.: *Responsabilità civile*, cit., p. 65.

<sup>99</sup> In tal senso si ricordino le osservazioni svolte da Corte cost., ord., 19 ottobre 2001, n. 338, *Foro italiano* (2002), I, c. 14 ss. la quale chiaramente afferma – intervenendo sulla legge del Notariato – l'importanza dell'unitarietà dell'ordinamento in sede interpretativa sottolineando gli errori, nel caso di specie, anche della stessa Corte di cassazione a Sezioni unite la quale aveva rimesso alla Consulta questione di legittimità (ord. 5 novembre 1999) che avrebbe con più accortezza essa stessa potuto evitare attraverso un'interpretazione adeguatrice della fattispecie.

<sup>100</sup> L'espressione è di FERRARA, L.: "L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata", *Diritto pubblico* (2007), p. 31.



I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI NELL'ESPERIENZA ITALIANA  
AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES AND SPORTS IN ITALY

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 173 a 200*

---

Fecha entrega: 07/05/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015

MARINA ORILIA  
Dottorando di ricerca in Economia e Politiche dei  
Mercati e delle Imprese – Diritto e Mercato Globale  
Università degli Studi di Salerno  
morilia@unisa.it

**RIASSUNTO:** Lo scritto esamina i passaggi cruciali della riflessione scientifica intorno ai diritti audiovisivi sull'evento sportivo. L'analisi prende le mosse dall'indagine relativa alla struttura e alla natura del fenomeno nell'ambito delle categorie civilistiche del diritto interno, al fine di verificare la coerenza delle ricostruzioni proposte rispetto alla sua configurazione economica. Successivamente, ci si sofferma sul sistema delle fonti, caratterizzato da una decisa vocazione multilivello: con il diritto europeo concorre il diritto interno e, sul piano delle istituzioni protagoniste, la produzione della normativa vigente risulta dalla sinergia tra gli organi dell'Unione, il legislatore ordinario, il legislatore delegato e le Autorità amministrative indipendenti, competenti per il settore interessato. Infine, si evidenziano i tratti salienti della disciplina allo stato attuale e si approfondiscono, in particolare, le modalità del coordinamento tra le Autorità titolari dei poteri regolamentari e di vigilanza (AGCOM e AGCM).

**PAROLE CHIAVE:** diritti audiovisivi sportivi; evento sportivo; regolazione del mercato.

**ABSTRACT:** The aim of this paper is to examine the main issues related to audiovisual media services and sports in the Italian legal system. For this purpose, the results of scholars' researches are the basis for a deeper analysis, involving the structure of the market where audiovisual media services are exchanged on, as well as the wider European legal framework. Combining different institutions' regulatory activity also leads to a multilevel source system. Although apparently harmonious, it shows a lack of precise criteria as far as particularly detailed regulations are concerned, especially at the national Authorities' level.

**KEY WORDS:** audiovisual media services; sporting events and the market; Authorities' regulatory powers.

**SUMARIO:** I. I DIRITTI AUDIOVISIVI: PROFILI GENERALI. STRUTTURA E NATURA GIURIDICA.- 1. L'evento sportivo. Problematiche giuridiche principali.- II. IL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI. - 1. Il profilo soggettivo: gli operatori.- 2. Il profilo oggettivo: caratteristiche del mercato (e sul mercato) dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo.- III. IL SISTEMA DELLE FONTI: LA CORNICE EUROPEA E IL DIRITTO INTERNO.- 1. Il diritto europeo: l'evento sportivo al servizio degli obiettivi di integrazione culturale e del valore del pluralismo dell'informazione. Il bilanciamento con i diritti di sfruttamento patrimoniale.- 2. Il sistema delle fonti di diritto interno: «immagini salienti» della disciplina in materia di diritti audiovisivi sull'evento sportivo.- 3. La regolazione del mercato dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo, le autorità indipendenti e l'esercizio coordinato dei poteri di vigilanza.- IV. CONSIDERAZIONI FINALI.

## I. I DIRITTI AUDIOVISIVI: PROFILI GENERALI. STRUTTURA E NATURA GIURIDICA.

I diritti audiovisivi sugli eventi sportivi, come configurati nell'ordinamento italiano, attribuiscono al soggetto titolare la facoltà di catturare, riprodurre e trasmettere – attraverso sistemi radiotelevisivi ovvero su altre reti di comunicazione elettronica – immagini e suoni dell'intero evento o di parte di esso, nonché di disporre di tali facoltà.

La materia è stata a lungo trascurata dal legislatore nazionale, nonostante le dimensioni economico-sociali del settore sportivo e il rapporto di interdipendenza con il mercato dei media abbiano sollecitato la prassi degli operatori e, di séguito, la dottrina e la giurisprudenza sin dalla seconda metà del secolo scorso. Se, per un verso, la singolarità soprattutto empirica dell'evento sportivo non ha mai smesso di appassionare la riflessione giuridica intorno ai diritti audiovisivi e al problema della tutela delle situazioni soggettive da essi scaturenti, per l'altro, il carattere sempre parziale degli interventi del legislatore ha contribuito a consolidare un nucleo fondamentale di problematiche che, dopo più di sessant'anni, possono essere definite classiche. Il riferimento è, *in primis*, alla varietà degli interessi sottostanti e alla natura giuridica delle situazioni soggettive che tradizionalmente hanno trovato espressione nei diritti audiovisivi sportivi. In secondo luogo, si richiama l'analisi della struttura del mercato sul quale i diritti audiovisivi sportivi sono oggetto di scambio, il quale, tangente a quello dei diritti audiovisivi in genere e a quello delle comunicazioni elettroniche, è



fortemente condizionato dalla inarrestabile «rivoluzione mediatica»<sup>1</sup>. Infine, gli studiosi si sono dedicati alla composizione del quadro normativo di settore, che deve molto al diritto dell'Unione europea e alle fonti secondarie, alle quali è demandata una buona parte della regolamentazione di dettaglio.

## 1. L'evento sportivo. Problematiche giuridiche principali.

Rispetto alla prima tematica, vale la pena evidenziare il forte radicamento sociale ed economico del fenomeno sportivo, prima di esaminare le peculiarità giuridiche dell'evento in sé, e riepilogare i temi principali della riflessione intorno alla natura dei diritti audiovisivi di cui costituisce l'oggetto. Dal punto di vista empirico, l'evento sportivo coinvolge, oltre agli atleti, il pubblico, gli organizzatori, gli sponsor e le imprese radiotelevisive. Di conseguenza, su di esso convergono interessi patrimoniali legati al suo sfruttamento mediatico – dei quali sono portatori l'imprenditore sportivo e l'emittente televisiva, nonché lo sponsor, nel diverso mercato della diffusione pubblicitaria –, ma anche interessi non patrimoniali, tra i quali spicca l'obiettivo della promozione dello sport, quale fenomeno sociale e culturale<sup>2</sup>. Con specifico riferimento alla situazione degli atleti, infine, è presente anche l'interesse alla cessione del diritto all'immagine, durante la competizione, alla società sportiva di appartenenza e, quindi, l'interesse della stessa all'immagine complessiva della squadra<sup>3</sup>. Il riscontro di tali interessi nella pratica ha permesso, anche prima che intervenisse il legislatore<sup>4</sup>, di allontanare ogni

<sup>1</sup> COLANTUONI, L.: "I diritti audiovisivi nello sport", in *Diritto degli audiovisivi* (a cura di F. BASSAN e E. TOSI). Milano (2012): Giuffrè, p. 383. Per una ricostruzione del rapporto simbiotico tra sport e sviluppo dei *mass media* si vedano PATRONI GRIFFI, U.: "Gli eventi non monopolizzabili", *AIDA* (2008), p. 46 s; COLANTUONI, L.: "La cessione di diritti audiovisivi in ambito sportivo", *I contratti* (2008), fasc. 10, p. 918 s.; MASTROIANNI, R.: *La direttiva sui servizi audiovisivi e la sua attuazione nell'ordinamento italiano*. Torino (2011): Giappichelli, p. 5 ss; AVANZINI, G.: "Sistemi di assegnazione delle frequenze radio-televisive tra valorizzazione economica e tutela del pluralismo", *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario* (2013), fasc. 2, p. 319.

<sup>2</sup> INDRACCOLO, E.: "Prime riflessioni sul d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9: il bene «evento sportivo»", *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2008), fasc. 3, p. 446; FERORELLI R.: "L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del d.lg. n. 9/2008", *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2009), p. 433 ss.; SAMMARCO, P.: "Esclusiva televisiva sugli eventi sportivi di particolare rilevanza e regole comunitarie", nota a Trib. primo grado Unione europea, 17 febbraio 2011, t.68/08, Fifa c. Commissione Ue, *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2011), p. 657; INDRACCOLO, E.: "Il diritto di cronaca come limite allo sfruttamento mediatico del bene «evento sportivo»", nota a CGUE, Grand Chambre, 22 gennaio 2013 c. 283/11, Sky Österreich GmbH, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2014), fasc. 1, p. 144 s.

<sup>3</sup> ZENO-ZENCOVICH, V.: "Il «diritto di accesso» per «brevi estratti di cronaca» degli eventi sportivi", *AIDA* (2008), p. 76; INDRACCOLO, E.: "Prime riflessioni", cit., p. 469.

<sup>4</sup> Già nei primi anni 2000 la dottrina era riuscita a ricavare dalla giurisprudenza un implicito riconoscimento della natura di beni giuridici, rispetto ai «diritti di sfruttamento patrimoniale delle manifestazioni televisive» (PODDIGHE, E.: "Tutela dei diritti televisivi su manifestazioni sportive e normativa antitrust", nota a TAR Lazio, 6 marzo 2000, *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2000), p. 652). Significativamente, in base ad un esame sistematico, INDRACCOLO, E.: "Prime riflessioni",

dubbio circa l'idoneità del bene «evento sportivo», inteso come concetto di genere, ad essere considerato a pieno titolo un bene giuridico. Resta, tuttavia, delicata la ricapitolazione delle caratteristiche proprie del bene in parola, il quale, da un punto di vista fattuale, è prodotto dall'attività atletica e da una serie variabile di elementi di supporto. Oltre ad essere strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento autonomo, come prova, in Italia, la disciplina della sua circolazione, l'evento sportivo è un bene immateriale<sup>5</sup>, sul quale possono concentrarsi, come si è visto, interessi non patrimoniali ed interessi patrimoniali. Fra questi ultimi, la diffusione mediatica di suoni ed immagini ad esso relativi costituisce, nel quadro dei diritti audiovisivi, la situazione principale<sup>6</sup>. Nell'ambito dei beni immateriali, l'evento sportivo si specifica in ragione di caratteristiche ulteriori, come la relatività del momento genetico del bene<sup>7</sup>, rispetto alla concreta configurazione dell'operazione economica. Esso può, a seconda dei casi, individuarsi nell'organizzazione dell'evento, nella disputa della competizione oppure nella sua trasmissione – circostanza, quest'ultima, che rileverà, tipicamente, qualora il rapporto giuridico preso in considerazione inerisca il segmento della distribuzione del bene al consumatore<sup>8</sup>. Ancora, connota il bene, da un punto di vista, prima di tutto, empirico, l'irripetibilità tipica dell'evento sportivo, in larga parte giustificata dall'incertezza del risultato finale: se, da un lato, essa rende interessante la visione in diretta dell'evento sportivo, dall'altro comporta che lo stesso sia «deperibile» col passare del tempo<sup>9</sup>.

In premessa, i diritti audiovisivi sull'evento sportivo sono stati definiti come una *summa* di facoltà. In realtà, anche l'effettiva configurazione di queste

---

cit., p. 434 ss., confronta la norma ricavabile dall'art. 810 c.c. con le caratteristiche complesse del bene «evento sportivo» e, in particolare, evidenzia l'imprescindibilità di un valutazione della “cosa”, di cui si sospetta il rilievo giuridico, che prenda le mosse dagli interessi – patrimoniali e non patrimoniali – meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico complessivamente inteso.

<sup>5</sup> PATRONI GRIFFI, U.: “I diritti di trasmissione di highlights”, *AIDA* (2003), p. 221; INDRACCOLO, E.: “Prime riflessioni”, cit., p. 441; FERORELLI R.: “L'evento sportivo”, cit., p. 432; CERIO, F.: “I diritti audiovisivi sulle manifestazioni sportive (in particolare calcistiche)”, in AA. VV. *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali* (a cura di G. RESTA), in AA. VV. *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale* (diretta da G. ALPA, U. BRECCIA, O. CAGNASSO, F. CARINCI, M. CONFORTINI, G. COTTINO, A. IANNARELLI, M. SESTA). Torino (2011): Utet, p. 463.

<sup>6</sup> INDRACCOLO, E.: “Prime riflessioni”, cit., p. 440 s.

<sup>7</sup> INDRACCOLO, E.: “Prime riflessioni”, cit., p. 462.

<sup>8</sup> INDRACCOLO, E.: “Prime riflessioni”, cit., p. 458 ss.

<sup>9</sup> COLANTUONI, L.: “La cessione di diritti”, cit., p. 922; SPEDICATO, G.: “La limitazione dei diritti audiovisivi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui brevi estratti di cronaca”, nota a CGUE, Grande sezione 22 gennaio 2013, c. 283/11, Sky Österreich GmbH, *Giurisprudenza commerciale* (2014), fasc. 2, p. 147; RUGGIU, C.: “Diritti della persona e strumenti di comunicazione radiotelevisivi”, in AA. VV. *I diritti della personalità: strategie di tutela, inibitorie, risarcimento danni, internet* (a cura di S. RUSCICA). Assago (2013): Cedam, p. 746. Un'ulteriore caratteristica, prossima alla deperibilità in senso economico appena indicata, è stata individuata dalla dottrina nell'essere i diritti audiovisivi effimeri e non durevoli, come gli eventi ai quali si riferiscono (GHIDINI G., FALCE, V.: “I diritti di trasmissione televisiva sugli eventi sportivi nella prassi comunitaria – le clausole di esclusiva”, *AIDA* (2003), p. 315).

ultime è direttamente influenzata dalla concretezza degli interessi dei soggetti coinvolti e dalla molteplicità delle relazioni che si possono instaurare tra loro, soprattutto in un settore, come quello in esame, che rivela un'osmosi a vari livelli tra prassi commerciale e normativa. Pertanto la situazione soggettiva del titolare, nel complesso, nonché gli strumenti di tutela ad essa accordati, potranno assumere fisionomia reale ovvero obbligatoria, a seconda dei casi, come è stato segnalato dalla dottrina che, assai convincentemente, rileva un tale orientamento nel diritto positivo<sup>10</sup>. È, tuttavia, necessario dedicare almeno un cenno ai termini della questione, tanto cara agli studiosi, avvertendo, sin da ora, che la scienza giuridica si è concentrata sul profilo strutturale della "titolarità" del diritto di trasmissione in esclusiva e, di conseguenza, sulle forme di tutela dedotte o deducibili.

A tale riguardo, l'orientamento più risalente – che precede di parecchi anni la costruzione di una cornice normativa di settore – avvicina il rapporto tra il titolare del diritto e la manifestazione sportiva al paradigma del diritto dell'autore su un'opera dell'ingegno. Tale diritto si presenterebbe esclusivo rispetto alla riproduzione e alla diffusione radiotelevisiva ad opera di terzi indeterminati e, dunque, assoluto<sup>11</sup>. In particolare, l'analogia è stata giustificata a partire dal carattere non tassativo dell'elencazione delle opere dell'ingegno di cui all'art. 1, legge 22 aprile 1941, n. 633 (l. aut.)<sup>12</sup>: considerate le soluzioni tattiche adottate dagli atleti e suggerite dai tecnici come il risultato dell'attività creativa<sup>13</sup> di costoro, si attribuiva, di riflesso, la titolarità di tali diritti in capo alle società sportive di appartenenza in virtù del contratto di lavoro. Questa prospettazione è stata criticata nel tempo, per l'evidente disomogeneità tra gesto atletico e opere dell'ingegno<sup>14</sup>; essa,

<sup>10</sup> GARACI, I.: "La tutela privatistica dell'organizzatore di eventi sportivi e i limiti allo sfruttamento economico dello spettacolo", *Studium iuris* (2006), p. 294; INDRACCOLO, E.: "Prime riflessioni", cit., p. 421; LAMONICA, E.: "Diritti audiovisivi sportivi e libere utilizzazioni ai sensi dell'art. 70 l. n. 633 del 1941", *Giustizia civile* (2013), c. 546.

<sup>11</sup> Per un approfondimento sulle ricostruzioni proposte dalla giurisprudenza si vedano: CERIO, F.: "I diritti", cit., p. 458 ss. In particolare, SAMMARCO, P.: "I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche", nota a Cass. pen., 10 ottobre 2006, n. 33945, *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2006), p. 750 ss., evidenza che, attualmente, può concordarsi sulla natura di opera dell'ingegno solo laddove possa rinvenirsi un coefficiente minimo di apporto creativo alle immagini trasmesse, esemplificato dalla telecronaca.

<sup>12</sup> D'AMASSA, G.: "La legge sul diritto d'autore nell'era multimediale", in AA. VV. *Diritto dell'internet: manuale operativo* (a cura di G. CASSANO, G. SCORZA E G. VACIAGO). Padova (2013): Cedam, p. 381ss.

<sup>13</sup> L'attività creativa, assieme alla natura artistica della creazione medesima, caratterizza le opere dell'ingegno (CERIO, F.: "I diritti audiovisivi", cit., p. 459).

<sup>14</sup> GIANNINI, A.: "Sulla tutela delle manifestazioni sportive", *Rivista di diritto industriale* (1958), p. 266; PATRONI GRIFFI, U.: "I diritti di trasmissione", cit., p. 219; SAMMARCO, P.: "I diritti televisivi", cit., p. 750 ss.; ZENO-ZENCOVICH, V.: "La statalizzazione dei «diritti televisivi sportivi», *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2008), p. 706; NIVARRA, L.: "I «diritti esclusivi di trasmissione di eventi», *AIDA* (2008), p. 33 ss.; FERORELLI, R.: "L'evento sportivo", cit., p. 419; CERIO, F.: "I diritti", cit., p. 457; LAMONICA, E.: "Diritti audiovisivi", cit., p. 547. *Contra* COLANTUONI, L.: "La

tuttavia, è portata avanti ancora oggi dalla dottrina che individua nel diritto positivo interno e comunitario indizi precisi del *favor* legislativo finale rispetto alla tesi in parola<sup>15</sup>.

Diversamente argomentando la natura reale del diritto del titolare, un altro orientamento interpreta l'evento sportivo come risultato dell'attività d'impresa: esso apparterebbe, come tale e con annessa tutela *erga omnes*<sup>16</sup>, all'organizzatore. Su questa linea, inoltre, è stata sostenuta l'applicazione delle norme in materia di concorrenza inserite nel codice civile all'ipotesi della diffusione non autorizzata di materiale audiovisivo. Tuttavia, la complessità soggettiva della fattispecie rende inappagante una soluzione tanto rigida, pur se si limitasse il suo governo applicativo ai soli interessi patrimoniali: sicuramente, quello dell'imprenditore titolare del diritto di trasmissione in esclusiva è il più evidente e il più regolamentato, in ragione delle caratteristiche strutturali del mercato principale sul quale sono oggetto di scambio; ciononostante, a quest'ultimo possono contrapporsi gli interessi e i diritti patrimoniali anche di un soggetto che non sia suo concorrente. In tal caso, difficilmente la tutela anticoncorrenziale potrebbe dimostrarsi adeguata per l'esclusivista ovvero coerente ai valori che sovrintendono le operazioni di circolazione.

La dottrina maggioritaria, in ogni caso, propende, altrettanto sbrigativamente, per la ricostruzione del fenomeno in termini di diritto di proprietà<sup>17</sup>, in quanto tale delimitato nei modi del godimento, ai sensi dell'art. 42 cost., dalla funzione che l'assetto ordinamentale generale assegna ai diritti audiovisivi rispetto all'evento sportivo: entro questi limiti – fra i quali l'esercizio del diritto di cronaca costituisce la principale matrice – il titolare ha, dunque, facoltà di compiere atti di disposizione aventi ad oggetto il bene evento

---

cessione di diritti”, cit., p. 920, che colgono nell'opzione del legislatore del 2008, una certa analogia strutturale tra diritto alla diffusione mediatica dell'evento sportivo e i diritti connessi al diritto d'autore nella l. n. 633 del 1941. Per un approfondimento sui cd. diritti connessi, attribuiti a chi, per effetto dello svolgimento della propria attività industriale o professionale, intervenga su un'opera dell'ingegno, di cui al titolo II, l. aut., si rinvia a D'AMMASSA, G.: “La legge sul diritto d'autore”, cit., p. 388. In ogni caso, la riconduzione dei diritti mediatici sull'evento sportivo al novero dei diritti connessi, dal punto di vista sostanziale e non *quoad effectum*, è discussa anche nella letteratura più risalente (si veda GIANNINI, A.: “Sulla tutela delle manifestazioni”, cit., p. 267).

<sup>15</sup> *Favor* che può trovare giustificazione nell'intento di attribuire al titolare dei diritti audiovisivi una tutela tanto penetrante da risultare, addirittura, eccessiva ad alcuni autori (SAMMARCO, P.: “I diritti televisivi”, cit., p. 749; ZENO-ZENCOVICH, V.: “La statalizzazione dei «diritti televisivi sportivi»”, cit., p. 706; NIVARRA, L.: “I diritti esclusivi”, cit., p. 33; COLANTUONI, L.: “La cessione”, cit., p. 919 s.; FERORELLI, R.: “L'evento sportivo”, cit., p. 435; SPEDICATO, G.: “La limitazione dei diritti audiovisivi”, cit., p. 141).

<sup>16</sup> Riporta FERORELLI, R.: “L'evento sportivo”, cit., p. 424.

<sup>17</sup> NIVARRA, L.: “I diritti esclusivi”, cit., p. 40; FERORELLI, R.: “L'evento sportivo”, cit., p. 425 s.; CERIO, F.: “I diritti audiovisivi”, cit., p. 464 ss.; Trib. Brescia, 15 marzo 2003, *AIDA* (2003), p. 972 ss. *Contra* GIANNINI, A.: “Sulla tutela delle manifestazioni”, cit., p. 266.

sportivo; essi possono consistere tanto nel trasferimento dei diritti di sfruttamento televisivo, quanto nella mera concessione di singole facoltà.

Sul versante opposto, una diversa tesi riconduce *tout court* i diritti audiovisivi alla categoria dei diritti relativi di fonte contrattuale, prendendo le mosse dalla valutazione empirica delle modalità di svolgimento delle manifestazioni sportive. Si individua una diversa portata dello *ius excludendi alios*, in ragione del criterio della libera accessibilità al pubblico del luogo in cui si svolge l'evento; a tale aspetto si somma il deciso rifiuto di ogni analogia sostanziale tra organizzatori ed autori/proprietari, nonché tra atleti ed interpreti/artisti<sup>18</sup>. Più di recente, questa riconduzione è stata argomentata alla luce del tradizionale principio di tipicità dei diritti assoluti e di quello, connesso, di tipicità dei beni immateriali, nonché sull'art. 41 cost., ritenuto esclusivo fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale<sup>19</sup>. Anche in questo caso, però, non convince la definitività della soluzione, come prospettata dai suoi fautori, né l'impianto argomentativo: non tiene conto della recente tendenza alla svalutazione del principio di tipicità dei diritti assoluti<sup>20</sup>, specialmente nei settori più influenzati dal progresso tecnico.

## II. IL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI.

Alle peculiarità giuridiche dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo corrispondono peculiarità fisiologiche dei mercati sui quali essi sono oggetto di circolazione.

Come accennato in precedenza, anche dal punto di vista economico, il rilievo degli sport di squadra a livello professionistico è lievitato in conseguenza dell'evoluzione e della moltiplicazione delle piattaforme multimediali: rispetto alla programmazione dei palinsesti, la trasmissione di eventi sportivi riveste un ruolo strategico<sup>21</sup>. È, tuttavia, nel corso della seconda metà del XX secolo

<sup>18</sup> Fra gli altri, GIANNINI, A.: "Sulla tutela delle manifestazioni", cit., p. 262 ss.; PATRONI GRIFFI, U.: "I diritti di trasmissione", cit., p. 220; FERORELLI, R.: "L'evento sportivo", cit., p. 426 s.

<sup>19</sup> SAMMARCO, P.: "I diritti televisivi", cit., p. 755 s.; GARACI, I.: "La tutela privatistica", cit., p. 289. Più in generale, MENGONI, L.: "Autonomia privata e costituzione", *Banca borsa e titoli di credito* (1997), p. 1 ss.

<sup>20</sup> Su tutti, valgono gli esempi analizzati da PANZANI, L.: "Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori", *Giurisprudenza di merito* (2010), p. 2934B; GAZZONI, F.: "Cessione di cubatura, «volo» e trascrizione", *Giustizia civile* (2012), c. 101 ss.; MONTALDO, S.: "Internet e *commons*: le risorse della rete nella prospettiva dei beni comuni", *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2013), p. 287 ss.

<sup>21</sup> Trib. primo grado Unione europea, 30 settembre 2003, t.158/00, *Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten Deutschland c. Commissione Ce*, *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado* (2003), II, p. 3825 ss.; Trib. primo grado Unione europea, 18 settembre 2001, t.112/99, *Métropole Télévision S.A. c. Commissione Ce*, *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado* (2001), II, p. 2459 ss. Sottolinea, inoltre, la decisività

– a causa dell'affiancarsi delle televisioni a pagamento a quelle di Stato e della conseguente degradazione del monopolio naturale originario – che il fenomeno comincia ad assumere proporzioni rilevanti, anche rispetto al nuovo orizzonte della tendenziale concorrenzialità dei mercati. In tale contesto, la prassi delle negoziazioni tra emittenti si stratifica progressivamente, fino ad assumere i connotati attuali, con la diffusione della tv satellitare e, più di recente, del digitale terrestre, della telefonia mobile e dell'informatica di consumo.

Nella prospettiva delle caratteristiche concorrenziali del mercato dei diritti audiovisivi, è utile distinguere il profilo soggettivo – che si esaurisce, nell'economia del presente studio, nella descrizione delle tipologie fondamentali di operatori<sup>22</sup> – dal profilo oggettivo, concernente le caratteristiche dell'evento sportivo in senso economico e la struttura degli scambi. Quest'ultima è influenzata da fattori esogeni, quali, da un lato, l'inevitabile intersezione con il mercato delle comunicazioni elettroniche e, dall'altro, la prospettiva nazionale ovvero comunitaria adottata in sede nomopoietica.

### 1. Il profilo soggettivo: gli operatori.

Dal punto di vista soggettivo, gli operatori attivi sul versante dell'offerta sono stati ricondotti a tre livelli fondamentali e possono interagire tra loro attraverso intese orizzontali, intese verticali e operazioni di concentrazione<sup>23</sup>: 1) le società calcistiche, che “producono” lo spettacolo sportivo, e le organizzazioni collettive di società calcistiche, come leghe e federazioni; 2) le emittenti televisive e le loro organizzazioni collettive; 3) le emittenti in chiaro, interessate alla promozione pubblicitaria, e le emittenti a pagamento, interessate all'ampliamento del bacino dell'utenza pagante. Tra il primo e il secondo livello, così come tra il secondo e il terzo, si situano gli intermediari; rispettivamente: gli agenti, i quali acquistano e rivendono i diritti audiovisivi sportivi, le concessionarie di pubblicità e le agenzie pubblicitarie. L'alterazione delle dinamiche concorrenziali può, così, misurarsi tanto sul mercato principale<sup>24</sup> – che vede protagonisti i titolari dei diritti audiovisivi

---

del potere di acquisto degli spettatori interessati all'evento sportivo, che rientrano tra le fasce d'età più attive nei consumi COLANTUONI, L.: “I diritti audiovisivi”, cit., p. 387 s.

<sup>22</sup> Si rivelano sensibili all'impatto sulle dinamiche concorrenziali dapprima, in ordine cronologico, la giurisprudenza statunitense e poi, a catena, quella dei paesi europei, come riportano PARDOLESI, R. e OSTI, C.: “Avvisi di burrasca: antitrust e diritti tv su manifestazioni sportive”, *Rivista di diritto sportivo* (1996), fasc. 1, p. 3 ss.

<sup>23</sup> PARDOLESI, R., OSTI, C.: “Avvisi di burrasca”, cit., p. 7 ss.; GHIDINI, G., FALCE, V.: “I diritti di trasmissione”, cit., p. 314

<sup>24</sup> PODDIGHE, E.: “Tutela dei diritti”, cit., p. 650; COLANTUONI, L.: “La cessione di diritti”, cit., p. 922.

sull'evento e gli (aspiranti) licenziatari, e questi ultimi tra loro, nelle intese orizzontali – quanto sui mercati a valle, sui quali si incontrano, principalmente, la domanda e l'offerta di servizi pubblicitari<sup>25</sup>.

## 2. Il profilo oggettivo: caratteristiche del mercato (e sul mercato) dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo.

Dal punto di vista oggettivo, invece, il sistema complessivo si caratterizza per la compresenza di una serie di fattori, che possono essere riassunti come segue<sup>26</sup>: 1) sul piano pratico, la collaborazione-interdipendenza<sup>27</sup> tra le squadre concorrenti, che implica il loro coordinamento, attraverso leghe e federazioni; 2) il tendenziale obiettivo dell'equilibrio competitivo tra le squadre, in questo caso, nella fase agonistica, che renda incerto il risultato finale della gara o della competizione, perseguito anche attraverso la previsione di meccanismi redistributivi dei proventi derivanti dallo sfruttamento mediatico dell'evento<sup>28</sup>; 3) la rigidità della domanda di “prodotti audiovisivi” (in senso lato) relativi agli sport più seguiti, al variare delle condizioni e dei costi della sua diffusione. In questa prospettiva, l'evento sportivo, come bene in senso economico, è, innanzitutto, insostituibile<sup>29</sup>. Raggiunge il massimo valore patrimoniale durante la trasmissione in diretta esclusiva e, corrispondentemente, deperisce già nella trasmissione in differita ravvicinata, perdendo esponenzialmente il proprio valore al trascorrere del tempo.

Come accennato, la struttura del mercato in esame è influenzata dalla sua naturale intersezione con quello limitrofo delle comunicazioni elettroniche, che comprende (sul piano del diritto interno, in seguito alla legge 31 luglio

<sup>25</sup> Cons. St., 30 maggio 2011, n. 3230, *Foro amministrativo – Consiglio di Stato* (2011), p. 1671 ss.; AGCM, 10 dicembre 1998, n. 6662, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 199 ss.; AGCM, 3 dicembre 1998, n. 6633, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 197 ss.

<sup>26</sup> OLIVIERI, G.: “La nuova disciplina del calcio «guardato» tra concorrenza e regolazione”, *AIDA* (2008), p. 154.

<sup>27</sup> L'interdipendenza è determinata non soltanto dalle caratteristiche di fatto delle competizioni, ma anche dalla comunanza di interessi economici in relazione ai diritti audiovisivi (DI NELLA, L.: “Antitrust e diritti tv, ovvero come cambia lo sport”, nota a Bundesgerichtshof, Sez. Cartelli, 11 dicembre 1997, *Rivista di diritto sportivo* (1998), nn. 3-4, p. 718; GRANIERI, M.: “Dagli avvisi di burrasca ai primi scrosci: ancora in materia di antitrust e diritti TV su manifestazioni sportive”, *Rivista di diritto sportivo*, (1998), nn. 1-2, p. 187; GHIDINI G., FALCE, V.: “I diritti di trasmissione”, cit., p. 315).

<sup>28</sup> Sul punto, INDRACCOLO, E.: “Diritti mediatici sul bene evento sportivo e mutualità per le categorie inferiori”, nota a Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 16 settembre 2011, n. 466, *Rassegna di diritto ed economia dello sport* (2012), p. 498 ss.

<sup>29</sup> TAR Lazio, 6 marzo 2000, n. 1459, *Tribunali amministrativi regionali* (2000), p. 1665 ss.; Consiglio di Stato, 5 marzo 2002, n. 1305, *Giurisprudenza italiana* (2002), c. 1957 ss. Sul cd. effetto sostituzione, LAMONICA, E.: “In materia di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico”, nota a TAR Lazio, 10 ottobre 2011 n. 7884, *Giustizia civile* (2012), c. 1608.

1997, n. 249) i settori della radiodiffusione sonora e televisiva, delle telecomunicazioni, dell'editoria e della multimedia. Tale mercato si caratterizza per un assetto oligopolistico, determinato dalla pubblicità delle frequenze<sup>30</sup> e dalla scarsità delle infrastrutture per la rice-trasmissione. Da ciò discendono fisiologiche limitazioni all'ingresso di nuovi *competitors* sul mercato<sup>31</sup> e, al tempo stesso, ricadute anticoncorrenziali degli effetti di rete, che privilegiano gli operatori dominanti<sup>32</sup>. L'intersezione oggettiva tra il mercato concorrenziale dei diritti audiovisivi e quello regolato delle comunicazioni conduce al problema del coordinamento tra le finalità di interesse generale che razionalizzano le peculiarità dell'uno e dell'altro. Ad esso consegue la moltiplicazione delle competenze delle Autorità di vigilanza e, segnatamente, la sovrapposizione delle modalità operative degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la regolazione dei rispettivi settori di intervento: argomento sul quale si avrà modo di tornare in séguito.

### III. IL SISTEMA DELLE FONTI: LA CORNICE EUROPEA E IL DIRITTO INTERNO.

In riferimento all'ultimo elemento esogeno indicato al paragrafo precedente, e cioè la diversa influenza che spiega l'adozione di un orizzonte nazionale piuttosto che sovranazionale in sede nomopoietica, la dottrina che ha esaminato le tecniche adottate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, confortata dalla giurisprudenza, segnala la dimensione economica principalmente territoriale dei mercati rilevanti<sup>33</sup>. Tale conclusione riflette la pertinenza dei diritti audiovisivi al concetto di identità culturale, come aspetto empirico della sovranità. Tuttavia, l'incentivo alla concorrenzialità è, anche in un'economia sociale di mercato – secondo la formulazione attuale dell'art. 3, TUE –, il vettore principale del processo di integrazione europea. In tal senso, e sulla scorta di una formale assenza di competenze specifiche cedute

<sup>30</sup> Sul punto, GRATANI, A.: "Interferenze tra frequenze. Proprietà pubblica e risorse naturali limitate. Aspetti contributivi", nota a CGUE, 12 luglio 2012, c. 55/11, c.57/11 e c.58/11, Vodafone España S.A. c. Ayuntamiento de Santa Amalia, *Rivista giuridica dell'ambiente* (2013), fasc. 1, p. 51 ss.

<sup>31</sup> AGCM, 3 dicembre 1998, n. 6633, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 197 ss. In dottrina, si vedano SEBASTIANI, C.: "Posizione dominante e competenze antitrust nel settore delle comunicazioni", *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (1999), p. 660 s.; D'AMMASSA, G.: "La legge sul diritto d'autore", cit., p. 354 ss.

<sup>32</sup> TAR Lazio, 9 maggio 2011, n. 3964, *Foro amministrativo – Tar* (2011), p. 1918 ss., con nota di RAFFAELLI, E.A.: "Il difficile equilibrio tra public e private enforcement nell'applicazione del diritto antitrust"; AGCM, 14 giugno 2000, n. 8386, *www.agcm.it*.

<sup>33</sup> DI NELLA, L.: "Antitrust e diritti tv", cit., p. 706 ss.; COLANTUONI, L.: "I diritti audiovisivi", cit., p. 388 ss. Il giurisprudenza, Trib. primo grado Comunità europee, 17 dicembre 2003, t.346/03, Kritokorian c. Parlamento Ue, *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado* (2003), II, cc. 6037 ss. Per quanto riguarda la situazione italiana, Consiglio di Stato, 5 marzo 2002, n. 1305, *Consiglio di Stato* (2002), p. 734 ss.; nella prassi, AGCM, 26 marzo 1999, n. 6999, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 201 ss.; AGCM, 1 gennaio 1999, n. 7340, *www.agcm.it*.



dagli Stati membri o coordinate dall'Unione<sup>34</sup>, la vocazione transnazionale dei beni immateriali e delle tecnologie mediatiche si è tradotta, giuridicamente, in atti di indirizzo, che vanno dalla *soft law* alle direttive. Proprio da tale caratteristica deriva, dal lato della produzione, un quadro delle fonti del diritto particolarmente variegato e, dal lato della sistemazione, la necessità, prima di tutto ermeneutica, di individuare la reale portata delle norme di cui si compone, a livello nazionale, la disciplina dei diritti audiovisivi sportivi: operazione che non può prescindere da un'analisi sensibile all'osmosi con il diritto europeo.

### 1. Il diritto europeo: l'evento sportivo al servizio degli obiettivi di integrazione culturale e del valore del pluralismo dell'informazione. Il bilanciamento con i diritti di sfruttamento patrimoniale.

Le istituzioni dell'Unione europea reagiscono alle ricadute legate al funzionamento del mercato degli audiovisivi, sul piano dell'integrazione economica, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, sulla spinta della giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>35</sup>. Quest'ultima aveva ricondotto la materia all'ambito dei servizi, dei quali il Trattato prevede la libera circolazione, oggi agli artt. 56 ss., capo III, titolo IV, TFUE. Come si è detto, in assenza di competenze normative esplicite<sup>36</sup>, l'interpretazione estensiva del diritto comunitario ha permesso l'individuazione di una base giuridica per l'intervento armonizzante delle istituzioni dell'Ue in materia di diritti

---

<sup>34</sup> Sul punto, MASTROIANNI, R.: *La direttiva sui servizi di media*, cit., p. 11 ss.; GARDINI, G.: "Diritti di esclusiva su eventi di grande interesse pubblico, brevi estratti di cronaca e diritto di essere informati: un equilibrio ancora instabile", nota a TAR Lazio 10 ottobre 2011 n. 7844, *Giurisprudenza costituzionale* (2012), p. 602.

<sup>35</sup> Il riferimento è alla celebre sentenza CGCE, 30 aprile 1974, c. 155/73, Sacchi, annotata, tra gli altri, da RICHIELLO, G.: "La vicenda della tv via cavo nelle vicende della Corte di giustizia delle comunità europee e della Corte costituzionale", *Il diritto d'autore* (1974), fasc. 2-3, p. 180 ss.; RUFFILLI, A.: "Estensione del monopolio della Rai-tv alla tv via cavo e abuso di posizione dominante ex art. 86 CE", *Rivista di diritto industriale* (1976), fasc. 1, p. 3 ss.; DI PAOLO, C.: "Concentrazioni nel settore delle comunicazioni e trattato C.E.E.", *Rivista di diritto internazionale* (1987), fasc. 3-4, p. 573 ss. Si rinvia, per approfondimento sul punto a TIZZANO, A.: "Regolamentazione radiotelevisiva italiana e diritto comunitario", *Foro italiano* (1986), parte V, c. 464 ss.; MASTROIANNI, R.: *La direttiva sui servizi di media*, cit., p. 13 ss.; BARZANTI, F.: "Brevi note sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di pluralismo dell'informazione", *Il diritto dell'Unione europea* (2012), fasc. 3, p. 461 ss.; ARENA, A.: "The Court of Justice as EU's informal agenda setter: the juridicalization of European audiovisual policy – La Corte di giustizia come informale "agenda setter" dell'UE: la "giuridicizzazione" della politica audiovisiva europea", *Studi sull'integrazione europea* (2013), fasc. 2, p. 285 ss.

<sup>36</sup> Le istituzioni comunitarie hanno ricondotto le società sportive alle imprese e la loro attività alla sopportazione dei costi e alle spese di investimento, al fine di trarre profitto dallo sfruttamento mediatico dell'evento sportivo (DI NELLA, L.: "Antitrust e diritti tv", cit., p. 706; FERRARO, F.: "Considerazioni sulla compatibilità della normativa italiana sui diritti di trasmissione degli eventi sportivi con il diritto comunitario", *AIDA* (2008), p. 171).

audiovisivi<sup>37</sup>. Il primo prodotto maturo dell'esercizio di tali competenze è dato dalla dir. 89/552/CE, c.d. televisione senza frontiere (TSF) – come modificata dalla dir. 97/36/CE e dalla dir. 2007/65/CE – che ha dato una veste più incisiva<sup>38</sup> all'obiettivo del coordinamento delle legislazioni degli Stati membri rispetto alla libera circolazione dei programmi televisivi a fini di integrazione economica e culturale. Alla direttiva TSF ha fatto séguito la dir. 2010/13/UE (SMAV), che abroga la precedente, codifica il sistema delineato sino a quel momento ed estende il proprio ambito applicativo alla più vasta area dei servizi di media audiovisivi, definiti, all'art. 1, par. 1, lett. a) come i servizi multimediali che realizzano l'obiettivo di «informare, intrattenere o istruire il grande pubblico» attraverso reti di comunicazioni elettroniche. La direttiva distingue [art. 1, par. 1, lett. e) e g)] tra servizi lineari – *i.e.* su palinsesto, che comprendono la televisione analogica e il digitale terrestre, la trasmissione continua in diretta, la trasmissione televisiva su internet e il c.d. *near video on demand* – e servizi non lineari (o a richiesta) e si compone, a livello strutturale, di tre parti: il capo III contiene le disposizioni comuni, mentre il capo IV e i capi V, VI, VII, VIII e IX sono dedicati, rispettivamente, ai servizi non lineari e ai servizi lineari<sup>39</sup>.

Appartengono al capo V della direttiva 2010/13/UE due disposizioni fondamentali in tema di eventi (sportivi) di rilievo generale: la normativa *anti-siphoning*<sup>40</sup> (art. 14) e quella dell'accesso per brevi estratti di cronaca agli eventi di grande interesse pubblico (art. 15). Dette disposizioni, presenti nel quadro comunitario sin dalla direttiva 97/36/CE<sup>41</sup>, tendono a realizzare l'obiettivo dell'integrazione culturale<sup>42</sup> dei paesi dell'Unione, ma anche quello di neutralizzare le ricadute anticoncorrenziali a medio e lungo termine, che potrebbero associarsi alla diffusione in esclusiva dell'evento, priva di «correttivi». Nel dettaglio, la disciplina *anti-siphoning* tende alla realizzazione del diritto di seguire su un canale in chiaro gli eventi, normalmente sportivi, «di particolare rilevanza per la società»<sup>43</sup>. Eventi di questo tipo sono

<sup>37</sup> MASTROIANNI, R.: *La direttiva sui servizi di media*, cit., p. 27 ss.; GARDINI, G.: «Diritti di esclusiva», cit., p. 603.

<sup>38</sup> Precedono le direttive indicate l'adesione dell'Italia alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e una serie di atti di *soft law* (MASTROIANNI, R.: *La direttiva sui servizi di media*, cit., p. 27 ss.).

<sup>39</sup> MASTROIANNI, R.: «Servizi di media audiovisivi (diritto dell'Unione europea)», *Annali*, VI, *Enciclopedia del diritto*. Milano (2013): Giuffrè, p. 842 s.

<sup>40</sup> Il *siphoning effect* consiste nella «migrazione» di eventi trasmessi per lungo tempo dalla televisione in chiaro su canali a pagamento (PATRONI GRIFFI, U.: «Gli eventi non monopolizzabili», cit., p. 46; GARDINI, G.: «Diritti di esclusiva», cit., p. 605).

<sup>41</sup> SAMMARCO, P.: «Esclusiva televisiva», cit., p. 656 s.

<sup>42</sup> GARDINI, G.: «Diritti di esclusiva», cit., p. 607.

<sup>43</sup> Ai sensi del considerando n. 21 della direttiva 97/36/CE, sono «eventi di particolare rilevanza» quelli di «straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale dell'Unione europea o in uno Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e

individuati dagli Stati<sup>44</sup> attraverso una lista, da notificare alla Commissione, che ne verifica la conformità rispetto alle norme comunitarie<sup>45</sup>. Le modalità di trasmissione – “correttive” degli squilibri poc’anzi segnalati – sono, del pari, determinate dai singoli Stati (in diretta integrale o parziale o in differita), in assenza di compenso per l’emittente esclusivista<sup>46</sup>. Il regime dell’accesso ai brevi estratti di cronaca (*short reporting*, ex art. 15, dir. SMAV) è, invece, rapportato agli eventi di «grande interesse pubblico», che, secondo l’orientamento maggioritario<sup>47</sup>, costituiscono un concetto di genere, rispetto a quelli dotati di particolare rilevanza per la società. Questi ultimi si caratterizzano in termini di specie, sul piano empirico, per il poter scaturire esclusivamente da una preventiva attività di organizzazione, come si ricava dalla lettera del considerando n. 21, dir. 97/36/CE. Gli eventi di grande interesse pubblico, i quali non rivestano una particolare rilevanza per la società, sfuggono al processo di centralizzazione di cui sopra<sup>48</sup> e ricadono nel regime di cui all’art. 15, dir. SMAV. Possono, infatti, essere trasmessi in esclusiva, sempre che l’emittente licenziataria conceda alle altre emittenti il diritto di realizzare brevi estratti dell’evento, da inserire nei notiziari di carattere generale, previa indicazione della fonte (sempre che ciò non sia impedito da ragioni pratiche). I brevi estratti sono liberamente selezionati dalle emittenti non esclusiviste, le quali sono tenute a versare un compenso, secondo il comma 6, art. 15, dir. SMAV.

Le differenze disciplinari, per un verso, rispetto agli eventi indifferenziati e, per l’altro, tra le due tipologie di eventi di interesse generale corrispondono, in superficie, alle medesime problematiche di fondo, che sono strettamente correlate tra loro anche nel diritto positivo italiano. Tali problematiche consistono nella copertura costituzionale (in senso lato) del diritto degli utenti a godere gratuitamente del “bene evento” e delle modalità di

---

sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi». Sul punto, Tribunale dell’Unione europea

<sup>44</sup> Nel contesto italiano, tale competenza – spesso, peraltro, censurata nelle modalità di esercizio (su tutte, LAMONICA, E.: “In materia di brevi estratti”, cit., p. 1601 ss) – è attribuita all’AGCOM, ex art. 32-*quater*, d.lg. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

<sup>45</sup> Cfr. CGUE, 18 luglio 2013, c.201/11 P, Uefa), *Foro amministrativo – Consiglio di Stato* (2013), p. 1781 ss.

<sup>46</sup> SPEDICATO, G.: “La limitazione dei diritti audiovisivi”, cit., p. 144.

<sup>47</sup> Per tutti, PATRONI GRIFFI, U.: “Gli eventi non monopolizzabili”, cit., p. 64; GARDINI, G.: “Diritti di esclusiva”, cit., p. 606.

<sup>48</sup> Per gli eventi di grande interesse pubblico il bilanciamento tra il diritto di sfruttamento mediatico del bene evento e quello al pluralismo informativo è rimesso, con maggiore larghezza, all’autonomia privata (GARDINI, G.: “Diritti di esclusiva”, cit., p. 606 s.), ma la previsione dei più ampi margini di autonomia, in ultima analisi riconosciuti in capo allo Stato – in assenza di coordinate precise che consentano di definire, almeno, quando un evento sia da considerarsi di interesse generale – è da alcuni considerato un punto debole della normativa rispetto agli obiettivi concorrenziali (PATRONI GRIFFI, U.: “Gli eventi non monopolizzabili”, cit., p. 66 s.; SAMMARCO, P.: “Esclusiva televisiva”, cit., p. 657 ss.).

ponderazione del diritto di accesso all'informazione<sup>49</sup>, rispetto ai diritti di sfruttamento economico<sup>50</sup>: in specie, alla libertà di impresa e al diritto di proprietà.

Tra le fonti fondamentali, il pluralismo informativo dal lato passivo è presidiato, a livello sovranazionale, «dall'ingerenza delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera» dagli artt. 10 CEDU e 11 CDFUE e, a livello nazionale (implicitamente) dall'art. 21 cost. Rispetto ai servizi di media, che permettono la circolazione dei diritti audiovisivi, il valore del pluralismo impone il massimo ampliamento possibile delle condizioni di accesso degli utenti all'informazione su temi di interesse pubblico. Da tale circostanza deriva, per gli Stati, il dovere di predisporre un sistema infrastrutturale che sia adeguato allo scopo<sup>51</sup>. Sono considerati ulteriori corollari del principio in esame la neutralità tecnologica e l'incoraggiamento all'ingresso sul mercato – a condizioni concorrenziali e non discriminatorie – di un numero sempre maggiore di operatori. In questa accezione, la libertà economica – che in premessa abbiamo presentato come termine di paragone antagonista del diritto all'informazione – assume una valenza rispetto ad esso, addirittura, strumentale<sup>52</sup>. Tuttavia, è stata messa in luce non soltanto la forzatura insita nel ricondurre automaticamente il diritto a trasmettere brevi estratti o l'intero evento sportivo all'alveo della libertà di informazione, ma anche la sostanziale disomogeneità tra il diritto di cronaca e il diritto allo spettacolo. Il primo, infatti, sarebbe appagato dalla mera comunicazione al pubblico della manifestazione e del risultato, risultando ultronei alla *ratio* ogni informazione od orpello aggiuntivi. Il secondo, invece, guarderebbe all'evento sportivo come forma di intrattenimento: la trasmissione, mediante brevi estratti, dei momenti salienti, c.dd. *highlights*, non sarebbe «notizia dello spettacolo», ma «spettacolo della notizia»<sup>53</sup>. L'utilizzo degli *highlights* relativi ad eventi di interesse pubblico da parte delle emittenti non esclusive, se non circoscritto ai limiti funzionali della cronaca, potrebbe, quindi, alterare concretamente il valore patrimoniale del bene oggetto, nonché i contenuti del diritto del titolare della licenza, avvantaggiando indebitamente i terzi. In base

<sup>49</sup> INDRACCOLO, E.: “Il diritto di cronaca”, cit., p. 149 e p. 53; SPEDICATO, G.: “La limitazione dei diritti audiovisivi”, cit., p. 139 ss..

<sup>50</sup> Ben prima che il tema assumesse i connotati attuali, aveva intravisto lo spessore della problematica e risolto il bilanciamento nella prevalenza del diritto di cronaca rispetto ad avvenimenti di interesse generale GIANNINI, A.: “Sulla tutela delle manifestazioni”, cit., p. 269.

<sup>51</sup> RUGGIU, C.: “Diritti della persona”, cit., p. 737; AVANZINI, G.: “Sistemi di assegnazione”, cit., p. 328.

<sup>52</sup> AVANZINI, G.: “Sistemi di assegnazione”, cit., p. 329.

<sup>53</sup> PATRONI GRIFFI, U.: “Gli eventi non monopolizzabili”, cit., p. 52 ss.; ZENO-ZENCOVICH, V.: “Il «diritto di accesso»”, cit., p. 74 s.; SPEDICATO, G.: “La limitazione dei diritti”, cit., p. 146, che distingue tra *information*, *infotainment* e *entertainment*. Per un esame del bene “informazione” si rinvia, per tutti, a PERLINGIERI, P., “L'informazione come bene giuridico”, *Rassegna di diritto civile* (1990), p. 326 ss.

alle peculiarità del caso concreto, spetta all'interprete individuare il punto di equilibrio tra gli opposti, tenendo conto del contesto nel quale avviene la trasmissione, come prescritto dalla norma, ma anche delle interazioni tra cronaca e sistemi di comunicazione<sup>54</sup>. Peraltro, anche il considerando n. 55 della stessa dir. 2010/13/UE (SMAV), suggerisce all'interprete di tenere «in debita considerazione i diritti esclusivi», ai quali corrispondono i diritti di sfruttamento economico dell'emittente licenziatario. Tra questi ultimi, i diritti di sfruttamento mediatico dell'evento sportivo – nelle due componenti della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà – trovano il proprio fondamento costituzionale, a livello europeo, rispettivamente, negli artt. 16 e 17 CDFUE e, a livello nazionale italiano, sia nell'art. 41 sia, nel caso in cui ad essi si riconosca natura dominicale<sup>55</sup>, anche nell'art. 42 cost. I diritti in parola interagiscono con il diritto di cronaca per il tramite delle clausole di salvaguardia contenute negli stessi artt. 16 e 17 CDFUE, che consentono all'autorità pubblica di limitarne il godimento al ricorrere di circostanze di interesse generale, nonché dell'art. 52, par. 1, CDFUE, che àncora tale operazione di bilanciamento al criterio di proporzionalità<sup>56</sup>. Anche nella prospettiva della tutela costituzionale dei diritti mediatici sull'evento, si dovrà valutare la concreta ricorrenza dell'interesse sottostante il diritto all'informazione su temi di interesse pubblico – che si traduce, in tal caso, nella diffusione delle immagini integrali o dei brevi estratti – in modo da poter correttamente individuare la soglia oltre la quale risulti arbitrario comprimere i diritti e le libertà di natura patrimoniale attribuite ai titolari. Per queste ragioni, la valutazione dei limiti in cui può giustificarsi l'accesso delle emittenti non esclusiviste per *short reporting* deve ragionevolmente articolarsi in almeno due passaggi fondamentali: in primo luogo, è necessario ponderare la natura dell'interesse del pubblico e dell'evento in sé considerato, così da escludere pericolose approssimazioni. In secondo luogo, dovrà verificarsi l'idoneità del servizio di media concretamente adoperato, tra le diverse tecnologie disponibili, a rispettare il contenuto essenziale della libertà limitata, superando il test di proporzionalità<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> GARACI, I: "La tutela privatistica", cit., p. 297; COLANTUONI, L.: "La cessione di diritti audiovisivi", p. 932.

<sup>55</sup> INDRACCOLO, E.: "Il diritto di cronaca", cit., p. 151.

<sup>56</sup> INDRACCOLO, E.: "Il diritto di cronaca", cit., p. 152.

<sup>57</sup> Il test di proporzionalità si articola in tre fasi: le prime due consistono, rispettivamente, nei test di necessità e sufficienza (del rimedio della compressione o della subordinazione del diritto, che sia di rango almeno pari al secondo termine del giudizio), mentre la terza consiste nel test di proporzionalità in senso stretto e, cioè, della verifica del carattere non eccessivo della soluzione individuata, rispetto al limite del sacrificio costituzionalmente ammissibile (RUGGIU, C.: "Diritti della persona", cit., p. 153). Sul principio di proporzionalità cfr., per tutti, DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 233 ss.; PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. 3<sup>a</sup> ed., Napoli (2006): Edizioni scientifiche Italiane, pp. 354 ss. e 379 ss.

## 2. Il sistema delle fonti di diritto interno: «immagini salienti» della disciplina in materia di diritti audiovisivi sull'evento sportivo.

Il quadro europeo trova necessaria attuazione nell'ordinamento interno, sia rispetto alla categoria dei diritti audiovisivi in generale, che rispetto ai diritti audiovisivi sportivi in particolare, per il loro valore economico e sociale. Nel primo caso, l'intervento legislativo di raccordo piú risalente è la l. 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammi), di attuazione della dir. 89/552/CE, in larga misura abrogata dal successivo d.lg. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici); segue il d.lg. 15 marzo 2010, n. 44 (c.d. decreto Romani), di attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha modificato il sopra richiamato Testo unico<sup>58</sup>. Nel secondo caso, maggiormente rilevante ai fini della presente trattazione, il d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9<sup>59</sup>, intitolato alla “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, subentra alla l. 29 marzo 1999, n. 78, di conversione del d.l. 30 gennaio 1999, n. 15 (c.d. decreto Anti-Murdoch). Quest'ultima – che dava veste legislativa alla prassi degli operatori del settore fino a quel momento<sup>60</sup> – si caratterizzava principalmente per tre aspetti determinanti, rispetto alle problematiche della titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata<sup>61</sup> e a quella dell'equilibrio concorrenziale del mercato; essa lasciava, comunque, impregiudicata la connotazione strutturale e sostanziale delle situazioni giuridiche soggettive riconducibili ai diritti audiovisivi. La titolarità, peraltro, limitata, *ratione materiae*, ai diritti relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, era, ai sensi dell'art. 2, comma 1, primo periodo, attribuita alle singole società. In relazione alla concorrenzialità del mercato rilevante, a sua volta, circoscritto sia dal punto di vista merceologico che dal punto di vista geografico<sup>62</sup>, l'art. 2, comma 1, periodi successivi, introduceva la *no single buyer rule*. Attraverso la predeterminazione legale di limiti quantitativi all'acquisto della maggioranza dei diritti di trasmissione in esclusiva degli eventi sportivi

<sup>58</sup> Si segnala, inoltre, che il recepimento della dir. SMAV, in considerazione della sua attitudine codificatoria, è ancorato alle condizioni di formali e sostanziali di adattamento di cui alla dir. TSF e successive modificazioni; pertanto, non impone agli Stati membri il rispetto di un nuovo termine di recepimento, come si ricava dall'allegato I, parte A, della stessa direttiva.

<sup>59</sup> Alcuni autori hanno messo in discussione la piena conformità al diritto comunitario della disciplina introdotta con il d.lg. n. 9 del 2008. Per approfondimento, si rinvia a ZENO-ZENCOVICH, V.: “La statalizzazione dei diritti”, cit., p. 702; FERRARO, F.: “Considerazioni sulla compatibilità”, cit., p. 169 ss.

<sup>60</sup> ZENO-ZENCOVICH, V.: “La statalizzazione dei diritti”, cit., p. 697.

<sup>61</sup> È stato notato dalla dottrina che la dir. 89/552/CE e le sue successive modificazioni sono dedicate solo alle trasmissioni audiovisive in chiaro (COLANTUONI, L.: “I diritti audiovisivi”, cit., p. 400).

<sup>62</sup> GRANIERI, M.: “Dagli avvisi di burrasca”, cit., p. 187; DI NELLA, L.: “Antitrust e diritti tv”, cit., p. 708; COLANTUONI, L.: “I diritti audiovisivi”, cit., p. 398. In giurisprudenza, si veda Cons. St., 14 gennaio 2002, n. 150, *deJure*.

di maggior valore, si mirava all'indebolimento *ex lege* delle posizioni dominanti, facendo comunque salve eventuali autorizzazioni in deroga, da parte delle Autorità competenti (AGCM, sentita l'AGCOM). Rispetto alle discipline sportive diverse dal calcio, invece, la lacuna nella regolamentazione di dettaglio permetteva ancora il libero dispiegarsi della prassi commerciale<sup>63</sup>. La l. n. 78 del 1999 non è riuscita, nella fase applicativa, ad impedire la stipula di intese e il ricorso a concentrazioni anticoncorrenziali tra emittenti, né a prevenire l'inserimento di clausole di esclusiva particolarmente restrittive nei contratti di commercializzazione<sup>64</sup>. Queste ultime, alla prova dei fatti, si rivelano estremamente vantaggiose sia per l'emittente licenziataria, che può recuperare e lucrare sugli investimenti sostenuti per l'acquisto dei servizi, così da finanziarne di nuovi, sia per i titolari cedenti, i quali ricavano la massima parte dei profitti proprio dalla cessione dei diritti audiovisivi. Vigente la l. n. 78 del 1999, l'AGCM ha evidenziato gli effetti anticoncorrenziali sui mercati principali e secondari della negoziazione individuale<sup>65</sup> e, di conseguenza, i limiti della normativa, testualmente orientata allo scopo di «[...] evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo». Sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla prassi, ma, soprattutto, del contemporaneo interesse delle istituzioni europee al tema dei media, si è resa necessaria una rivisitazione della materia dei diritti audiovisivi da parte del legislatore italiano.

La revisione è sfociata nell'emanazione del d. lg. n. 9 del 2008, peraltro, mai modificato, che costituisce attuazione della legge delega 19 luglio 2007, n. 106, e comprende nel suo ambito applicativo tutte le discipline sportive professionistiche o ufficiali. Il d.lg. n. 9 del 2008 ha ad oggetto i «diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica», cumulativamente definiti “diritti audiovisivi”; si compone di 30 articoli e presenta diversi punti di interesse sui quali vale la pena soffermarsi, alla luce di quanto premesso. L'ambito applicativo soggettivo è limitato in astratto, dall'art. 1, alle competizioni organizzate in forma di campionati, coppe e tornei

<sup>63</sup> COLANTUONI, L.: “I diritti audiovisivi”, cit., p. 399.

<sup>64</sup> La verifica di conformità degli accordi al diritto antitrust impone un'indagine estesa anche ai terzi che vi abbiano aderito successivamente, come segnala AGCM, 12 febbraio 1998, *Rivista di diritto sportivo* (1998), p. 172 ss., con nota di GRANIERI, M.: “Dagli avvisi di burrasca”, cit., coll. 2538 ss. Sul punto, CGUE, 4 ottobre 2011, c.403/08 e c.419/08, Football association premier League Ltd. c. Cq Leisure, *AIDA* (2013), p. 445 ss.

<sup>65</sup> Sulla prassi, recepita dal legislatore del 1999, AGCM, 12 marzo 1997, *Rivista di diritto sportivo* (1997), p. 576 ss; AGCM, 10 dicembre 1998, n. 6662, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 1999; AGCM, 26 marzo 1999, n. 6999, *Rivista di diritto sportivo* (2000), p. 201 ss. Sulle pratiche anticoncorrenziali, vigente la l. n. 78 del 2009, si vedano: AGCM, 14 giugno 2000, n. 8386, *Giustizia civile* (2001), n. 8386; AGCM, 13 settembre 2000, n. 8684, *www.agcm.it*; AGCM, 1 luglio 1999, n. 7340, *www.agcm.it*. In particolare, AGCM, 18 luglio 2002, n. 10985, *AIDA* (2003), p. 1015 ss., evidenzia i benefici della vendita centralizzata “regolata”.

professionistici e, nei fatti, alle manifestazioni organizzate dalla Lega Serie A, dalla Lega Serie B e dalla Lega Pro, per il calcio, e dalla Lega Basket e dalla Lega Due, per la pallacanestro. Tra i vettori principali dell'intervento del Governo, si riscontra la garanzia dell'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti, apparentemente contrastata – nel rispetto della migliore tradizione in materia di mercati artificialmente concorrenziali<sup>66</sup> – dalla regolamentazione *ex ante* delle modalità di commercializzazione (centralizzata) degli stessi diritti. Innovando rispetto al regime precedentemente vigente<sup>67</sup>, i diritti audiovisivi sono attribuiti all'organizzatore della competizione e agli organizzatori del singolo evento (*i.e.* le società partecipanti, che hanno la disponibilità dei luoghi interessati dalla manifestazione). A tal fine, l'art. 2, dedicato alle definizioni, al comma 1, lett. b) chiarisce che per «evento» deve intendersi la gara singola («comprensiva degli accadimenti di contorno») e per competizione [lett. d)] i campionati, le coppe e i tornei professionistici, ai quali prendono parte una pluralità di squadre, «nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni»; così si evidenzia l'intento del legislatore di far confluire gli interessi economici principali degli operatori del primo livello su due oggetti distinti<sup>68</sup>. Sulla stessa falsariga, l'organizzatore dell'evento è definito, alla lett. c), come «la società sportiva che assume le responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità» e l'organizzatore della competizione [lett. e)] come «il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte delle federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva». Mentre al secondo è attribuito, *ex art.* 4, comma 1, l'esercizio dei diritti relativi al singolo evento e, essenzialmente, la loro commercializzazione, al primo spettano facoltà residuali, conseguenti all'imposizione, in via principale, dell'onere della produzione audiovisiva, *ex art.* 4, comma 4. Tra questi rientra l'esercizio di una serie di iniziative commerciali autonome, relative, appunto, ai prodotti audiovisivi [art. 2, comma 1, lett. v)], al diritto di archivio [lett. o), n. 7)] e ai diritti audiovisivi di natura secondaria, consistenti nella trasmissione sui canali ufficiali di repliche, sintesi e immagini salienti [lett. r)], il cui sfruttamento mediatico non interferirebbe, dal punto di vista concorrenziale, con le utilizzazioni principali<sup>69</sup>. Di particolare interesse, alla luce del premesso quadro delle fonti

<sup>66</sup> Su tutti, MERUSI, F.: «Stato e mercato: convergenze e divergenze nei diritti amministrativi in Europa», *Diritto dell'Unione europea* (2000), fasc. 3, p. 499 ss.

<sup>67</sup> Per la dottrina, è discutibile la compatibilità della norma con l'art. 42 cost., poiché sopprime la preesistente condizione di titolarità e instaura il regime di contitolarità. Sul punto, ZENOVICH, V.: «La statalizzazione dei diritti», cit., p. 699 ss.; CERIO, F.: «I diritti audiovisivi», cit., p. 457.

<sup>68</sup> INDRACCOLO, E.: «Prime riflessioni», cit., p. 431 s.

<sup>69</sup> NIVARRA, L.: «I «diritti esclusivi»», cit., p. 41.



europee, ma anche delle osservazioni di carattere sistemico dedicate alla natura del diritto dell'emittente esclusivista<sup>70</sup>, è la sovrapposizione della normativa *anti-siphoning* (art. 14, dir. SMAV) al regime dell'accesso ai brevi estratti di cronaca (art. 15, dir. SMAV) nell'art. 5, comma 3, d. lg. n. 9 del 2008. Analogamente all'art. 15, dir. SMAV, la norma in parola permette alle emittenti televisive non esclusiviste di esercitare (gratuitamente) il diritto di cronaca. In particolare, al fine della realizzazione del resoconto di attualità da inserire nei notiziari, queste possono comunicare al pubblico, in forma scritta o sonora il (solo) risultato della gara. Anche in questo caso la limitazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell'emittente esclusivista sono delimitati dall'esercizio del diritto di cronaca, che non deve compromettere lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte del loro titolare<sup>71</sup>. Come ulteriore sovrapposizione tra le previsioni di cui agli artt. 14 e 15 dir. SMAV, l'articolo in esame, permette alle emittenti non esclusiviste l'acquisizione delle immagini salienti e correlate all'evento (*highlights*), richiama le norme in materia di «eventi di particolare rilevanza per la società», alle quali fanno riferimento l'art. 14, dir. SMAV, attuato nel nostro ordinamento dal d.lg. n. 177 del 2005. L'esclusivista può rendere possibile l'operazione, mettendo a disposizione tali immagini, recanti in sovraimpressione il logo dell'organizzatore della competizione (se possibile) e previo rimborso dei soli costi tecnici (secondo le condizioni di cui all'art. 4, comma 7), ovvero consentendo l'accesso agli impianti sportivi per effettuare direttamente le riprese, nel rispetto delle modalità stabilite dall'AGCOM con proprio regolamento. Ulteriori aspetti rilevanti nella normativa in esame, ai quali non si può dedicare, in questa sede, che un rapido cenno, sono il sistema di mutualità<sup>72</sup> e l'incentivazione alla concorrenza delle piattaforme emergenti (individuate periodicamente dall'AGCOM), attraverso l'introduzione di

---

<sup>70</sup> In particolare, evidenziano NIVARRA, L.: "I «diritti esclusivi», cit., p. 41, e anche CHIMENTI, L.: "Non eludibile il diritto d'autore sulla ritrasmissione di radiodiffusioni terrestri", nota a CGUE, 7 marzo 2013, c.607/2011, ITV Broadcasting Ltd. c. TVCatchup Ltd., che le norme di cui all'art. 5, d.lg. n. 9 del 2008, intese come esenzione dall'esclusiva, ricalcano la disciplina delle libere utilizzazioni, di cui all'art. 70 l. aut., che consente, nel rispetto di determinate condizioni (tra cui spicca la citazione della fonte), il riassunto, la citazione ovvero la riproduzione non autorizzate dell'opera dell'ingegno, per permettere l'esercizio del diritto di critica, di discussione o a fini di insegnamento, sempre che la diffusione tra il pubblico mantenga le finalità indicate e non si ponga in concorrenza con l'utilizzazione economica. Anche la CGUE contribuisce alla delimitazione della comunicazione al pubblico lecita, ancorché non autorizzata, ai sensi dell'art. 3, dir. 2001/29/CE, «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», utilizzando come perno dell'argomentazione della decisione la ricorrenza dell'elemento della comunicazione – realizzata a distanza, attraverso qualsiasi mezzo – a un pubblico «nuovo» rispetto a quello al quale è diretta la trasmissione originaria (CGUE, 7 marzo 2013, c.607/2011, ITV Broadcasting c. TVCatchup Ltd., *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2013), p. 367 ss., con nota di COLANGELO, M.: "Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming".

<sup>71</sup> TAR Lazio, 22 luglio 2014, n. 7860, *deJure*.

<sup>72</sup> Sul punto si rinvia a INDRACCOLO, E.: "Diritti mediatici", cit., p. 470 ss.

misure di sostegno<sup>73</sup>. Infine, pur non chiarendo la natura delle situazioni soggettive afferenti ai diritti audiovisivi, né le modalità della loro tutela, il legislatore, come si è accennato in precedenza, all'art. 28, d.lg. n. 9 del 2008, dispone la novella del titolo II della l. aut. In particolare, si introduce l'art. 78-*quater*, che integra i diritti audiovisivi sportivi, almeno in apparenza, nel tessuto dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore. La norma dispone che ai diritti audiovisivi sportivi si applicano le disposizioni della l. aut. «in quanto compatibili». Sembrano, così, rinvigorite le teorie che, in passato, con una certa forzatura, riconducevano i primi al più vasto genere del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno. È preferibile, tuttavia, sulla scorta dell'esplicita previsione di cui all'art. 78-*quater*, non ingessare i diritti audiovisivi sportivi *sic et simpliciter* tra i diritti d'autore. Piuttosto, è compito dell'interprete verificare l'affinità tra i due termini del rapporto, adottando un approccio attento alle peculiarità della concreta configurazione della fattispecie e alla *ratio* delle norme potenzialmente applicabili.

### 3. La regolazione del mercato dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo, le autorità indipendenti e l'esercizio coordinato dei poteri di vigilanza.

Si è detto che il d.lg. n. 9 del 2008 è ispirato al criterio dell'equilibrio competitivo del mercato degli audiovisivi sportivi e che la prevenzione e la correzione delle dinamiche anti-concorrenziali passa per una tangibile avocazione, in chiave pubblicistica, delle fasi più “a rischio” in sede di esercizio e, principalmente, di commercializzazione di tali diritti. Il sistema delineato dal legislatore allo scopo si caratterizza per il ricorso a due tecniche fondamentali, dal punto di vista pianificatorio: *in primis*, la predeterminazione legislativa degli aspetti principali e quella regolamentare degli aspetti di dettaglio; in secondo luogo, l'attribuzione dei poteri di vigilanza alle *Authorities*<sup>74</sup> poste a presidio dei valori che emergono sul peculiare mercato di

<sup>73</sup> AGCM, 6 febbraio 2013, n. 24206, *Giustizia civile* (2013), I, c. 866 ss.

<sup>74</sup> Sulle competenze e sui criteri di coordinamento tra le Autorità, si vedano Cassese, S.: “La signoria comunitaria sul diritto amministrativo”, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario* (2002), fasc. 2-3, p. 299; CHELI, E.: “L'esperienza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, in Aa. Vv. *Energia e comunicazioni. Le autorità indipendenti a dieci anni dalla loro istituzione* (a cura di A. BARTOLI, P.G. TORRIANI, S. MARIOTTI). Milano (2006): Giuffrè, p. 116 ss.; SBRESCIA, V.M.: *I servizi di media audiovisivi nel mercato europeo della radiotelevisione. Il nuovo quadro della regolazione tra il diritto interno e il diritto dell'unione europea*. Napoli (2012): Jovene, p. 100 ss.; GHEZZI, F., OLIVIERI, G.: *Diritto antitrust*. Torino (2013): Giappichelli, p. 314 s.; GARDINI, G.: *Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit*. Torino (2014): Giappichelli, p. 378 ss. Sulle recenti competenze dell'AGCM in materia consumeristica, si rinvia a MALINCONICO, S.: “La tutela del consumatore online e le decisioni dell'AGCM”, in Aa. Vv. *Diritto dell'internet: manuale operativo* (a cura di G. CASSANO, G. SCORZA E G. VACIAGO). Padova (2013): Cedam, p. 354 ss.; ANGELONE, M.: “La nuova frontiera del «public antitrust enforcement»: il controllo amministrativo dell'Agcm avverso le clausole vessatorie”, *Rassegna di diritto civile* (2014), n. 1, p. 9 ss. In giurisprudenza, sul coordinamento delle competenze, Cons. Stato, 10 marzo 2006, n. 1271, *Giornale di diritto amministrativo* (2006), p. 1212 ss., con nota di SALTARI, L.: “La regolazione

riferimento: l'Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), rispetto alle comunicazioni elettroniche e alla circolazione dei diritti audiovisivi in genere e, trasversalmente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), rispetto ai valori connessi all'iniziativa economica degli operatori.

Nel quadro tracciato dal d.lg. n. 9 del 2008, le due Autorità concorrono con il legislatore alla costruzione della disciplina applicabile ai diritti audiovisivi sull'evento sportivo; esse concorrono anche tra loro nell'attività di vigilanza, ciascuna secondo le rispettive competenze.

Rispetto al primo profilo, possono essere chiamate a specificare le prescrizioni legislative attraverso l'emanazione di propri regolamenti<sup>75</sup> ovvero intervenire sui termini oggettivi e soggettivi della fattispecie astratta, ove influenzata dalla prassi o dall'evoluzione tecnologica. Tale ultimo caso ricorre, ad esempio, quando l'AGCOM, "delegata" da norme che tengano conto dello stretto legame della materia all'evoluzione tecnologica, proceda all'individuazione periodica delle c.dd. piattaforme emergenti (art. 14, comma 1), in relazione alle quali è prevista, ai fini della distribuzione dei diritti audiovisivi, una procedura competitiva diversa da quella indicata in via generale (art. 14, comma 5).

---

asimmetrica nelle comunicazioni elettroniche, tra AGCM, AGCOM e giudice amministrativo"; App. Milano, ord. 4 novembre 2009, *Foro italiano* (2009), parte I, c. 3497 ss.; Cons. St., 11 marzo 2010, n. 1435, *Giornale di diritto amministrativo* (2010), p. 623 ss.; TAR Lazio, 21 giugno 2012, n. 5689, *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2012), p. 851 ss., con nota di MEZZANOTTE, F.: "Sull'alterazione degli equilibri concorrenziali del mercato televisivo connessa all'abuso della posizione dominante rivestita nel settore delle rilevazioni dei dati d'ascolto".

<sup>75</sup> Cfr., ad esempio, l'art. 5, commi 3 e 4, sulle modalità di esercizio del diritto di cronaca da parte delle emittenti non esclusive. In commento alla sentenza che censura la delibera AGCOM, n. 667/10/CONS, LAMONICA, E.: "In materia di brevi estratti", cit., p. 1607 ss., evidenzia che, nell'individuazione delle condizioni alle quali subordinare l'esercizio del diritto di cronaca, l'AGCOM ha elevato a regola generale la prassi nei settori del calcio e della pallacanestro a livello professionistico, elevandola a regola generale. La "promozione" della prassi a regola generale richiede un'adeguata motivazione, che renda conto dell'adeguatezza e della razionalità dell'operazione: nel caso di specie, è censurata, proprio facendo leva sui criteri indicati, l'estensione della prassi diffusa nei settori del calcio e della pallacanestro a livello professionistico alle altre discipline sportive. Sul tema, in generale, si vedano MANZONA, N.: "Il potere normativo delle autorità indipendenti", in AA. VV. *I garanti delle regole. Le autorità indipendenti* (a cura di S. CASSESE e C. FRANCHINI). Bologna (1996): il Mulino, p. 87 ss.; BILANCIA, P.: "Riflessi del potere normativo delle autorità indipendenti sul sistema delle fonti", *Diritto e società* (1999), p. 253; ADDIS, F.: "La produzione di clausole d'uso e la loro efficacia nei settori di mercato sottoposti al controllo di autorità indipendenti", in *L'autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto* (a cura di G. GITTI). Bologna (2006): il Mulino, p. 115 ss.; LEMMA, V.: "Best practises ed altri aspetti della soft law", *Mondo bancario* (2006), p. 9 ss.; ANGELONE, M.: *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*. Napoli (2012): ESI, p. 71 ss. e 96 ss.; VITI, V.: *Il contratto e le autorità indipendenti*. Roma (2013): p. 136 ss.)

Inoltre, entrambe le Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla conformazione del contratto di cessione<sup>76</sup>: più in generale, condividono un ruolo di orientamento dell'iniziativa economica degli operatori, come dimostra l'attribuzione di un potere autorizzatorio "a quattro mani", l'esercizio del quale condiziona l'efficacia delle linee guida. Queste ultime sono predisposte dall'organizzatore della competizione in vista dell'offerta dei diritti audiovisivi sportivi alle emittenti televisive, «in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione». Sempre ai sensi dell'art. 7, l'AGCOM e l'AGCM sono tenute a esaminare e, nel caso, approvare, la composizione dei pacchetti in vista dell'offerta operata dall'eventuale intermediario, al quale siano stati concessi in licenza tutti i diritti in blocco (all'esito di un'apposita procedura competitiva).

Significativo, a tale riguardo, è anche l'art. 19, comma 1, inserito nel Capo IV, dedicato alla «Vigilanza e controllo». La norma in parola ripartisce tra AGCOM e AGCM, per i rispettivi profili di competenza, il potere di autorizzare l'assegnatario dei diritti audiovisivi a subconcederli ovvero a cederne la licenza a terzi, in deroga alla regola generale; le Autorità valuteranno l'opportunità di tale operazione alla luce dei principi che ispirano l'attività di vigilanza nei rispettivi settori, bilanciando, stavolta, caso per caso e dialetticamente, il pluralismo informativo e l'iniziativa economica privata.

L'ultimo aspetto evidenziato in premessa concerne la ripartizione dei compiti di vigilanza aggiuntivi tra AGCOM e AGCM. La prima «vigila», ai sensi dell'art. 4, sulla messa a disposizione dell'accesso tecnico al segnale agli assegnatari dei diritti audiovisivi, alle condizioni previste, da parte del soggetto che produce le immagini della manifestazione; la vigilanza riguarda, ai sensi dell'art. 5, anche la «corretta» applicazione della normativa in materia di diritto di cronaca. L'art. 20, invece, richiama la l. n. 287 del 1990 nell'esplicitare la competenza trasversale dell'AGCM rispetto al mercato degli audiovisivi sportivi. In questo caso, le modalità del coordinamento delle due Autorità di vigilanza si ricavano dall'art. 20, l. n. 287 del 1990, che incorpora il principio generale dell'autonomia delle norme di settore rispetto alle norme antitrust. Uno dei suoi corollari è l'eterogeneità dei criteri tecnici di apprezzamento tra le Autorità di settore e l'AGCM. Pertanto, quest'ultima dovrà essere coinvolta tutte le volte in cui vi sia in gioco la produzione di effetti sulla concorrenzialità del mercato delle comunicazioni elettroniche e dell'audiovisivo: qualora l'AGCOM intenda emanare un provvedimento suscettibile di alterare la concorrenza, dovrà coinvolgere l'AGCM,

---

<sup>76</sup> Per approfondimento, SANTORO, L.: *I diritti audiovisivi*, cit., p. 98.

prevalendo, in caso di difformità, l'applicazione della disciplina speciale<sup>77</sup>; viceversa, l'AGCM dovrà richiedere all'AGCOM un parere obbligatorio, ma non vincolante<sup>78</sup>, sulle potenzialità anticoncorrenziali dei provvedimenti adottati nelle materie di competenza concorrente, fermo restando che, in caso di conflitto tra orientamenti, sarà privilegiata l'applicazione del diritto *antitrust*.

Restano, sullo sfondo del sistema "diarchico" sin qui delineato, il rischio di un sostanziale appesantimento delle modalità attraverso le quali si esplica la funzione di vigilanza sul mercato e, in via generale, una delimitazione più rigorosa dell'iniziativa economica privata. Inoltre, la fonte regolamentare, alla quale è affidata la scansione dei numerosi aspetti di dettaglio, sembra "entrare in cortocircuito" con gli stessi obiettivi di centralizzazione e razionalizzazione che ispirano il d.lg. n. 9 del 2008, nel momento in cui attinge i propri contenuti... esattamente dalla prassi degli operatori economici.

#### IV. CONSIDERAZIONI FINALI.

La materia dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo involge problematiche decisamente eterogenee, che spaziano dalle più tradizionali, per il civilista, alle caratteristiche economiche del mercato, sino alla sistemazione del piano normativo. In particolare, quest'ultimo si caratterizza per una propria struttura multi-dimensionale, tanto rispetto alle fonti, quanto rispetto ai modelli di *governance* che concorrono a disegnarne la trama.

Come si è tentato di evidenziare, in riferimento al rilievo giuridico del bene "evento sportivo" e alla natura dei diritti di sfruttamento mediatico, è ormai indubbia l'idoneità del fenomeno esaminato a costituire l'oggetto di atti di disposizione, posto che dalla realtà giuridico-economica è possibile ricavare esclusivamente indici univoci nel senso positivo. Tuttavia, questi stessi indici non sono tenuti in debito conto dalla maggior parte della dottrina, nel momento in cui si sposti il fuoco dell'indagine dal bene alla natura del diritto del titolare su di esso, e ciò a prescindere dalla soluzione proposta. Si riscontra, infatti, una generalizzata tendenza ad approdare a ricostruzioni statiche e, per questo, inappaganti rispetto alla complessità della materia: è molto più proficuo, preso atto della molteplicità dei fattori soggettivi ed oggettivi che possono influenzare la natura e la struttura dei rapporti

---

<sup>77</sup> GHEZZI, F., OLIVIERI, G.: *Diritto antitrust*, cit., pp. 390 ss. In giurisprudenza, TAR Lazio, 3 giugno 2010, n. 14856, *deJure*; Cons. St., 11 marzo 2010, n. 1435, *Giornale di diritto amministrativo* (2010), pp. 623 ss.; TAR Lazio, 8 maggio 2014, n. 4801, *Foro amministrativo* (2014), pp. 1572 ss. Sembra invece adombrare, in alcuni casi, una configurazione del rapporto in termini esclusivi Cons. St., 18 luglio 2014, n. 3849, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>78</sup> Cons. St., 20 aprile 2011, n. 2438, *Foro amministrativo – Consiglio di Stato* (2011), pp. 1314 ss.

patrimoniali che possono avere ad oggetto l'evento sportivo, ricavare la disciplina applicabile al caso concreto dall'effettiva configurazione del conflitto di interessi tra le parti. Ad esempio, l'applicazione della disciplina sul diritto d'autore – che, oggi estesa alla materia in esame dall'art. 78-*quater*, l. aut., sembra essere, tra le varie posizioni passate in rassegna, la più forzata rispetto all'attività atletica in sé – potrà, invece, ragionevolmente applicarsi alle problematiche connesse all'evento-spettacolo. Un approccio dinamico, ma soprattutto attento alle caratteristiche pratiche dei rapporti di forza tra i soggetti coinvolti è imposto, inoltre, dalla singolare struttura economica del mercato sul quale i diritti audiovisivi sportivi sono oggetto di scambio. Quest'ultima, infatti, è alla base non soltanto della tecnica del suo ordinamento, che vede centrale il contributo delle Autorità indipendenti, ma anche del rilievo giuridico sovranazionale del fenomeno, che impone all'interprete un maggiore impegno in sede di sistemazione del quadro delle fonti.

Sulla base di quanto è stato rilevato, non sorprende, da un lato, l'interesse dimostrato dalle istituzioni comunitarie, sin dalla metà degli anni settanta del secolo scorso, rispetto alle implicazioni anticoncorrenziali che potevano osservarsi in assenza di coordinamento; né, dall'altro, la compattezza dei vettori di carattere valoriale che presiedono la regolamentazione ai vari livelli istituzionali nei quali essa si articola. Tra questi, spiccano il pluralismo informativo e la tutela dell'iniziativa economica privata, alla quale, emblematicamente, si riconduce il diritto del titolare allo sfruttamento mediatico dell'evento sportivo. Alla disciplina europea, codificata nella dir. SMAV, corrisponde, attualmente, sul piano del diritto interno, il d.lg. n. 9 del 2008. Quest'ultimo persegue il medesimo intento principale, ovvero la garanzia dell'equilibrio competitivo, tanto tra operatori economici, quanto tra le piattaforme tecnologiche e, infine, tra le squadre partecipanti alle manifestazioni sportive. Spetta all'interprete il compito di ricavare, dall'impianto frammentario del decreto, le dovute conclusioni rispetto alle altre problematiche emerse nella speculazione precedente. In particolare, il dettagliato regime della commercializzazione dei diritti audiovisivi e la frequente attribuzione di poteri regolamentari e di vigilanza alle Autorità competenti nel settore (AGCOM e AGCM) rivelano l'intento finale del legislatore: armonizzare le operazioni rispetto ad obiettivi di interesse generale, dal quale deriva quello di intervenire il più possibile sulle "derive" fisiologiche del mercato. Nella prima direzione, l'art. 5, dedicato alla disciplina del diritto di cronaca, sembra spostare l'ago della bilancia decisamente a favore del pluralismo informativo, a scapito dei diritti di sfruttamento mediatico. Sfuma, infatti, la differenza tra eventi di grande interesse pubblico ed eventi di particolare rilevanza per la società, che nel testo della dir. SMAV sono disciplinati da norme differenti e, complessivamente, si perviene ad un regime in astratto più sfavorevole per

l'emittente esclusivista. All'interprete non può sfuggire, stante il livello di predeterminazione legislativa, il rischio di sfruttamento parassitario dell'evento sportivo da parte delle emittenti audiovisive concorrenti.

Con riferimento all'intervento pubblico sul mercato dei diritti audiovisivi, infine, le modalità tecniche prescelte sollecitano almeno tre ordini di riflessioni. In primo luogo, l'attribuzione di competenze regolamentari e sanzionatorie all'AGCOM, protagonista nel mercato specifico delle comunicazioni elettroniche, e all'AGCM, titolare di un potere di vigilanza trasversale, non può che convincere, considerando il livello di *expertise* e di flessibilità che dovrebbe richiedersi al legislatore ordinario per poter adeguatamente disciplinare la commercializzazione dei diritti audiovisivi sull'evento sportivo. Può destare perplessità invece, la forte compressione dell'autonomia dei privati ad opera delle stesse Autorità, che in larga parte predeterminano i contenuti dei contratti di cessione. In questo caso, il problema risiede nella legittimazione di detti organismi ad incidere su situazioni soggettive di rango costituzionale e, particolarmente, sui contenuti del diritto di proprietà, che può spesso costituire l'essenza della titolarità dei diritti in parola. Si potrebbe aggiungere, soltanto, che una buona parte di tali prescrizioni non è altro, in pratica, che "prassi nobilitata": al di là delle implicazioni appena richiamate, c'è il rischio che le condizioni di chi è (da più tempo) influente sul mercato finiscano anche per essere imposte nei singoli contratti-tipo. Infine, riveste particolare interesse l'aspetto dinamico del coordinamento tra AGCOM e AGCM, spesso richiamato nel testo del d.lg. n. 9 del 2008. Se, in astratto, vale il principio dell'autonomia delle norme di settore rispetto al diritto *antitrust*, in concreto il diritto positivo è spesso molto approssimativo nel delimitare le competenze. Anzi, si possono osservare vere e proprie sovrapposizioni, suscettibili di condurre a un appesantimento della fase procedimentale di verifica della legittima esplicazione dell'iniziativa economica privata, anche alla luce di un'eventuale impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Autorità dinanzi al giudice amministrativo.

LA TUTELA DEL GIOVANE ATLETA NELL'EQUILIBRIO TRA  
SPECIFICITÀ DELLO *SPORT* E DIRITTO COMUNITARIO

SAFEGUARD OF YOUNG ATHLETES BETWEEN SPORT'S  
SPECIFICITY AND EU'S LAW

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp 199 a 240*

---

Fecha entrega: 25/04/2015  
Fecha aceptación: 15/06/2015



LORENZO RIPA  
Professore a contratto Università Telematica San Raffaele Roma  
lorenzo.ripa@unisanraffaele.gov.it

**RIASSUNTO:** Il saggio affronta problematiche relative ai rapporti tra le regole sportive e il diritto comunitario, analizzando le sentenze della Corte di Giustizia, dal caso Walrave a quello Meca Medina, che più di altre hanno inciso su tale relazione. In seguito, l'esame si incentra sulla tutela del giovane atleta tramite la valutazione delle regole federali che potrebbero essere d'ostacolo alla realizzazione di principi di matrice europea. Nello specifico, vengono presi in considerazione il c.d. vincolo sportivo e le indennità di formazione, al fine di valutarne eventuali profili di invalidità nel confronto con la funzione sociale ed educativa dello *sport* di cui all'art. 165 TFUE.

**PAROLE CHIAVE:** Tutela atleta minore, funzione sociale ed educativa dello *sport*, vincolo sportivo, indennità di formazione.

**ABSTRACT:** This essay confronts issues related between the relationship of sport rules and EU's law, analyzing the Court of Justice's judgments, from cases Walrave to Meca Medina, which have affected more than others on that relationship. Later, the study focuses on the safeguard of the young athlete through the evaluation of the federal rules that could be an obstacle to the realization of European values. Specifically, this essay considers the so-called sport bond and the training fees, in order to assess any invalidity profiles in comparison with the social and educational role of sport of the art. 165 Treaty on the Functioning of the European Union.

**KEY WORDS:** Safeguard of the young athlete; social and educational role of sport; sport bond, training fees.

**SUMARIO:** I. I RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E REGOLE SPORTIVE. - 1. Il principio di specificità dello *sport* e la sua funzione sociale. - 2. Le sentenze della Corte di Giustizia applicazione del principio di specificità. - 3. Il caso Meca Medina e il controllo di proporzionalità delle norme sportive. - II. VINCOLO SPORTIVO, INDENNITÀ DI FORMAZIONE E TUTELA DEL GIOVANE ATLETA. - 1. VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE IN GENERALE. - 2. L'esempio del calcio italiano: il vincolo sportivo e le indennità di formazione nella regolamentazione della FIGC. - 3. Da Bosman al caso Bernard. - III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL CONFRONTO TRA LE REGOLE FEDERALI E LA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DELLO *SPORT*. - 1. L'invalidità del vincolo dei "giovani dilettanti" e dei "giovani di serie": i casi Camilleri e Pacilli. - 2. L'indennità di formazione: uno su mille ce la fa.

## I. I RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E REGOLE SPORTIVE.

Molto spesso lo *sport* si risolve in un delicato gioco di equilibri, in un'armonia di movimenti che distinguono la prestazione dell'atleta quale risultato della educazione consapevole del proprio corpo<sup>1</sup>. L'immagine non può non evocare una serie di *performance* che sono rimaste impresse nella storia dello *sport* mondiale: l'eleganza con la quale Nadia Comaneci volteggiava alle Olimpiadi di Montreal del 1976<sup>2</sup>, oppure la perseveranza del pistard Antonio Maspes in *surplage* sulla bicicletta per oltre venti minuti prima di sprintare

---

<sup>1</sup> Il corpo "sportivo" non svolge la funzione di semplice oggetto, ma diviene soggetto della *performance* sportiva, così lo *sport* consiste nell'educare il proprio corpo a determinati movimenti per il raggiungimento di un fine, DI NELLA, L.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", in AA.VV. Manuale di diritto dello sport (a cura di L. DI NELLA). Napoli (2010), p. 14 ss.

<sup>2</sup> A soli quattordici anni divenne la stella delle Olimpiadi di Montreal 1976. Il 18 luglio diventò la prima ginnasta ai Giochi olimpici a ricevere il massimo punteggio ottenibile alle parallele asimmetriche. La votazione, dopo una prestazione stupefacente, fu ritardata poiché i computer erano programmati per registrare votazioni fino al 9,99. Al posto del 10 fu inserito nel computer il voto 1,00 che in realtà fu moltiplicato per dieci volte. Nel corso dell'evento olimpico ottenne il punteggio perfetto altre sei volte, vincendo tre medaglie d'oro (concorso generale individuale, trave e parallele asimmetriche), una d'argento (concorso generale a squadre) e una di bronzo (corpo libero).

vittorioso<sup>3</sup>, fino anche alla coordinazione nel gesto tecnico di Sergey Bubka considerato unanimemente il più grande astista di tutti i tempi<sup>4</sup>.

Per certi versi, il medesimo concetto di equilibrio sembra interessare anche i rapporti tra le regole sportive<sup>5</sup> e le norme di diritto comunitario e, ancora più sottilmente, i rapporti tra queste ultime e le prerogative tipiche del fenomeno sportivo. Sicché, sembra opportuno soffermarsi sul principio di specificità dello *sport*<sup>6</sup>, in quanto la questione che si pone come più immediata è proprio quella volta a comprendere come queste particolarità, che sfociano in una tensione naturale verso l'autoregolamentazione, possano conciliare con i

---

<sup>3</sup> Antonio Maspes, professionista dal 1952 al 1968, fu sette volte campione del mondo nella velocità. Fra le sue vittorie, cinque Gran Premi di Parigi consecutivi. Il 20 luglio 1960 stabilì inoltre il record mondiale sui 200 metri contro Michel Rousseau dopo un *surplace* durato ben venticinque minuti.

<sup>4</sup> È considerato unanimemente il più grande di tutti i tempi nella specialità del salto con l'asta, del cui *record* mondiale *outdoor* è tutt'ora il detentore. Ha detenuto anche il *record* mondiale *indoor* di specialità con la misura di 6,15 mt dal 21 febbraio 1993 al 15 febbraio 2014, quando Renaud Lavillenie ha superato tale primato con la nuova misura di 6,16 mt.

<sup>5</sup> Le regole sportive hanno natura negoziale come si desume dall'art. 15, comma 2, del c.d. decreto Melandri (d.lg. 23 luglio 1999, n. 242) nella parte in cui qualifica le Federazioni sportive nazionali come associazioni con personalità giuridica di diritto privato; sicché, l'autonomia concessa alla FIGC è la stessa che viene riconosciuta a qualsiasi altro ente con personalità giuridica di diritto privato ed incontra anche i medesimi limiti nel giudizio di liceità e nel controllo di meritevolezza e di proporzionalità dell'atto che ne è manifestazione, DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", in *Riv. dir. sport* (2000), p. 71 ss. Oltretutto, la natura privatistica delle regole del codice di giustizia sportiva può desumersi anche dall'art. 23 dello Statuto del CONI il quale individua una serie di attività che "esclusivamente" hanno valenza pubblicistica ed, in particolare, dal suo comma 1-*bis* in base al quale: "Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse". Ancor prima della riforma Melandri ritenevano che le federazioni fossero soggetti di diritto privato, LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Milano (1975), p. 104 ss.; MARANI TORO, A.: "Federazioni Sportive", in *Noviss. dig. it.*, Appendice III, Torino (1982), p. 681 ss.; DE SILVESTRI, A.: "Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport", in *Riv. dir. sport* (1992), p. 283 ss.; QUARANTA, A.: "Sulla natura delle federazioni sportive nazionali", in *Riv. dir. sport* (1986), p. 173 ss.

<sup>6</sup> Sul principio di specificità, cfr. DI NELLA, L.: "Le federazioni nazionali", cit., p. 53 ss.; ID.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", cit. p. 54 ss.; ID.: "Lo sport nel diritto primario dell'unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", in *Rass. dir. econ. sport* (2011), 1, p. 5 ss.; ID.: "Costituzionalità della giustizia sportiva e principio di specificità dello sport", in *Rass. dir. econ. sport* (2012), 1-2, p. 75 ss.; COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso", in *Riv. dir. econ. sport* (2006), p. 17; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario", in *Riv. it. dir. pubbl. com.* (2009), p. 392 ss.

diritti e le libertà sanciti nei Trattati che tutelano l'atleta in quanto uomo, prima che come tale.

### 1. Il principio di specificità dello *sport* e la sua funzione sociale.

Come sottolineato in dottrina<sup>7</sup>, non è agevole fornire una definizione del principio se non come l'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello *sport* che lo distinguono da qualsiasi altra attività e, dunque, quel suo carattere poliedrico che lo porta ad assolvere ad una serie di funzioni quale quella sociale, culturale e così anche educativa, ricreativa, fino alla tutela della salute di chi lo pratica.

Particolare interesse ha destato questo profilo più strettamente sociale<sup>8</sup> che è stato evidenziato anche in ambito comunitario; così, già nel Trattato di Amsterdam si sottolineava “la rilevanza sociale dello *sport*, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone”, oppure nella Relazione di Helsinki<sup>9</sup> ed, in seguito, nella Dichiarazione di Nizza<sup>10</sup> che invita l'Unione europea a “tener conto, anche se non dispone di

---

<sup>7</sup> ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport nell'Unione Europea”, in *Riv. dir. econ. sport* (2008), p. 59 ss.

<sup>8</sup> Cfr. BASTIANON, S.: “La funzione sociale dello sport”, cit., p. 397 ss.; PONTE, F.V.: “Indennità di formazione e funzione sociale ed educativa dello sport: quando l'interesse generale giustifica la restrizione della libertà di circolazione”, in *Dir. merc. lav.* (2010), 1-2, p. 193; ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport”, cit., p. 59 ss.

<sup>9</sup> Relazione di Helsinki sullo *sport*, COM(1999) 644, ove si legge (punto n. 1) che il Parlamento europeo “accoglie favorevolmente le dichiarazioni della Commissione sull'importanza delle funzioni educativa e sociale dello *sport*; sottolinea il carattere socializzante dell'attività sportiva e l'importanza che essa riveste non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà”.

<sup>10</sup> Consiglio europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV che presta particolare attenzione alla anche tutela del giovane atleta. Così si legge (punti 12 e 13): “Il Consiglio europeo sottolinea i vantaggi della pratica sportiva per i giovani e insiste sulla necessità che un'attenzione particolare sia prestata, soprattutto dalle associazioni sportive, all'educazione e alla formazione professionale dei giovani sportivi di alto livello, affinché il loro inserimento professionale non sia compromesso dalla carriera sportiva, al loro equilibrio psicologico e ai loro legami familiari nonché alla loro salute, segnatamente alla prevenzione del doping. Apprezza l'apporto delle associazioni ed organizzazioni che, nell'attività di formazione, rispondono a queste esigenze e offrono un contributo sociale prezioso. Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione in relazione alle transazioni commerciali che hanno per oggetto gli sportivi minorenni, provenienti anche da paesi terzi, nella misura in cui non rispettano la vigente legislazione sul lavoro o mettono a repentaglio la salute e il benessere dei giovani sportivi. Invita le associazioni sportive degli Stati membri a compiere indagini su tali pratiche, a tenerle sotto controllo e, se del caso, a prevedere opportune misure di regolamentazione”.

competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello *sport*, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”.

Solamente a seguito del Trattato di Lisbona<sup>11</sup> il principio di specificità ha trovato esplicita collocazione nell'art. 165 TFUE che indica come “l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello *sport*, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa”. Questo riconoscimento ha condotto ad una serie di apprezzabili conseguenze; da un lato il principio, come si vedrà, rappresenta il criterio legale per guidare l'applicazione delle norme giuridiche ai regolamenti sportivi<sup>12</sup>, in quanto gli obiettivi caratteristici dello *sport* che questi ultimi sono chiamati a concretizzare devono sempre collimare coi valori espressione dell'ordinamento comunitario. Per altro verso, esso segna il definitivo abbandono delle c.d. teorie pluralistiche degli ordinamenti<sup>13</sup>, considerato che a seguito dell'espressa attestazione delle peculiarità dello *sport* direttamente dal Trattato queste non possono più essere considerate come motivo per una completa esenzione dalla disciplina comunitaria, ma devono essere intese come un riconoscimento delle molteplici sfaccettature che può assumere lo *sport*, le quali trovano tutela diretta da parte dei principi e delle libertà di matrice europea e solamente una limitata parte di esse, invece, è lasciata alla regolamentazione tecnica delle varie federazioni<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

<sup>12</sup> DI NELLA, L.: “Costituzionalità della giustizia sportiva”, cit., p. 76; ID.: “Lo sport nel diritto primario dell'unione europea”, cit., p. 14.

<sup>13</sup> Questa è la c.d. teoria della pluralità degli ordinamenti che fa anche del fenomeno sportivo un ordinamento giuridico autonomo rispetto all'ordinamento giuridico italo-comunitario cfr. CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, Milano (1963), *passim*; ID.: “La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo”, in *Foro it.* (1933), I, c. 1381 ss.; GIANNINI, M.S.: “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi”, in *Riv. dir. sport.* (1949), p. 10 ss.; ID.: “Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici”, in Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia. Roma (1950), IV, p. 455 ss.; ID.: “Gli elementi degli ordinamenti giuridici”, in *Riv. trim. dir. pubbl.* (1958), p. 219 ss. Più in generale sulla teoria della pluralità degli ordinamenti cfr. SANTI ROMANO: *L'ordinamento giuridico*. Pisa (1917) p. 93 ss.; CAPOGRASSI, C.: “Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici”, in *Riv. int. fil. dir.* (1935), p. 9 ss.; MODUGNO, F.: “Pluralità degli ordinamenti”, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano (1983), p. 32 ss.; CAMMARATA, A.E.: “Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici”, in *Form. sap. giur.*, Milano (1963), p. 185 ss.; PICCARDI, L.: “La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio”, in AA.VV. Scritti in onore di Santi Romano. Padova (1940), p. 249 ss.

<sup>14</sup> GRECO, G.: “Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?”, in *Giorn. dir. amm.* (2014), 8-9, p. 822. Per le dottrine critiche nei confronti dell'autonomia dello sport come ordinamento giuridico separato da quello statale si rinvia agli scritti di Autori che hanno inquadrato il fenomeno sportivo all'interno dell'ordinamento giuridico inteso in maniera unitaria, cfr. DI NELLA, L.: “La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo”, in *Riv. dir. sport.*

## 2. Le sentenze della Corte di Giustizia applicazione del principio di specificità.

Il tema delle regole dello *sport* e del loro rapporto con le norme di diritto comunitario ha coinvolto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Queste sentenze, la cui vicenda abbraccia una trentina di anni ed oltre, mostrano come le istituzioni comunitarie si siano interessate della relazione tenendo ben presente le particolarità del fenomeno sportivo già prima della definitiva consacrazione del principio di specificità. Sicché, le decisioni della Corte rappresentano altrettante situazioni nelle quali s'è ritenuto che lo *sport* fosse in grado di derogare, anche parzialmente, alle libertà e ai diritti sanciti nei Trattati<sup>15</sup>.

La prima di queste è la sentenza Walrave del 1974 che si è occupata di un regolamento, emanato dall'*Union Cycliste Internationale* (UCI) in occasione dei campionati mondiali di ciclismo su pista<sup>16</sup>, che imponeva agli allenatori di avere la medesima nazionalità del proprio corridore<sup>17</sup>. La Corte si è trovata

---

(1998), p. 38 ss. ID.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli (1999), p. 83 ss.; LEPORE, A.: "L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva", in *Rass. dir. econ. sport.* (2006), p. 99 ss.; ID.: "Sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. Il ruolo dei giudici di gara", nota a Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Rass. dir. econ. sport.* (2006), p. 522; ID.: *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*. Napoli (2009), p. 46 ss.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*. Napoli (2008), p. 64 ss.; RIPA, L.: "La responsabilità oggettiva delle società calcistiche: meritevolezza, proporzionalità e prospettive di riforma delle regole del codice di giustizia sportiva", in *Rass. dir. econ. sport.* (2013), 1-2, p. 153 ss. Più in generale sulla unitarietà dell'ordinamento giuridico cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli (2006), 3<sup>a</sup> ed., p. 290 ss.; ID., "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", in *Rass. dir. civ.* (2005), p. 190 ss., e ora in ID.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori*. Napoli (2006), p. 6 ss., spec. p. 22;

<sup>15</sup> Per un'ampia panoramica di queste deroghe, COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 19 ss.

<sup>16</sup> Corte Giust., 12 Dicembre 1974, c. 36/74, B.N.O. Walrave, J.N. Koch contro Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo, in *Foro it.* (1975), IV, c. 81. In senso critico, TRABUCCHI, A.: "Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito della cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea", in *Riv. dir. civ.* (1974), II, p. 622 ss.; sulla stessa linea COCCIA, M.: "L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea", in *Riv. dir. sport.* (1994), p. 350. Sul tema si vedano anche, DI NELLA, L.: "Lo sport nel diritto primario dell'unione europea", cit., p. 5 ss.; ID.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 77 ss.; BASTIANON, S.: "La funzione sociale dello sport", cit., p. 394 ss.

<sup>17</sup> Gli attori, Walrave e Koch, entrambi di nazionalità olandese, esercitavano professionalmente l'attività d'allenatori in particolari corse ciclistiche, ossia gare di mezzofondo nelle quali gli atleti (i c.d. *stayers*) corrono dietro motociclette condotte dall'allenatore. Fra le corse cui gli attori partecipano figuravano i campionati mondiali, il cui regolamento, emanato dalla UCI prevedeva che "a partire dal 1973 l'allenatore dovrà avere

ad affrontare problematiche connesse alla possibilità o meno che la composizione delle squadre nazionali fosse argomento valido per derogare al principio comunitario che vieta di discriminare i lavoratori degli Stati membri per motivi di nazionalità (art 45 TFUE<sup>18</sup>). La decisione ha espresso una serie di spunti poi variamente ripresi dalle altre che l'hanno seguita: sostanzialmente, si afferma che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solamente in quanto sia configurabile come attività economica e che, pertanto, esula dal principio summenzionato la composizione delle squadre sportive, e in particolare delle rappresentative nazionali, in quanto è operata esclusivamente sulla base di criteri tecnico-sportivi, avulsi da qualsivoglia profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, si dice in ultimo, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce<sup>19</sup>.

A medesime conclusioni perviene la sentenza Donà del 1976<sup>20</sup>, chiamata a giudicare sulla compatibilità d'una norma della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FICG), che precludeva il tesseramento ai giocatori che non avessero la cittadinanza italiana, col medesimo divieto di discriminazione dei lavoratori europei<sup>21</sup>. La Corte ha evidenziato come rivesta carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita. Se cittadini di uno Stato membro, tali calciatori possono dunque fruire, in tutti gli altri Stati membri, delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Queste norme, tuttavia, non sono in contrasto con una disciplina o prassi che escluda i giocatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di

---

la stessa nazionalità del corridore". Gli attori ritenevano, pertanto, che una simile norma, nella misura in cui essa impedisce che un allenatore, cittadino d'uno Stato membro, presti i suoi servizi ad un corridore, cittadino d'un altro Stato membro, fosse incompatibile con il principio che vieta di discriminare i lavoratori per motivi di nazionalità oggi sancito dall'art. 45 TFUE.

<sup>18</sup> "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".

<sup>19</sup> Corte Giust., sentenza Walrave, cit., punti 4-6 e 7-10.

<sup>20</sup> Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, Donà c. Mantero, in *Foro it.*, 1976, c. 361, e in *Giur. it.* (1976), I, c. 1649, con nota di TRABUCCHI, A.: "Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea". Si vedano anche, BIANCHI D'URSO, F.: "Attività sportiva e libera circolazione nella CEE", in *Dir. lav.*, 1992, p. 482 ss.; VIDIRI, G.: "La libera circolazione dei calciatori nei paesi della C.E.E. ed il blocco calcistico delle frontiere", in *Giur. it.* (1989), IV, c. 66 ss.

<sup>21</sup> La Federazione italiana giuoco calcio decise chiudere agli atleti stranieri all'indomani della deludente prestazione della Nazionale italiana ai mondiali di calcio del 1966. Tale provvedimento perdurò fino alla stagione calcistica 1980-81 nella quale furono "riaperte le frontiere" ai calciatori stranieri.

dette competizioni, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esempio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due paesi<sup>22</sup>.

Le sentenze manifestano il peso che i giudici di Lussemburgo intesero conferire alle specificità del fenomeno sportivo, dando luogo a quella che è stata definita una applicazione “sfumata” del diritto comunitario<sup>23</sup>. Gli attributi della regola sportiva rappresentano il vero discrimine tra applicazione delle norme del Trattato o deroga ad esso: le “regole di natura economica” devono essere applicate in piena conformità al diritto comunitario, mentre le “regole puramente sportive” sono sottratte a tale assoggettamento<sup>24</sup>.

Gli stessi principi sono serviti alla Corte di Giustizia per decidere sul c.d. caso Bosman<sup>25</sup>, che di certo ha avuto maggiore risonanza anche per gli effetti che la sentenza ha riservato per la regolamentazione del calcio europeo<sup>26</sup>. Nello specifico, è stata giudicata incompatibile col principio di libera circolazione dei lavoratori la norma secondo la quale una società calcistica potesse pretendere il pagamento di una somma di denaro per il passaggio ad un'altra squadra di un proprio calciatore giunto a scadenza di contratto<sup>27</sup>. Le medesima incompatibilità è stata riscontrata anche nei confronti delle norme delle associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, intese a limitare la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti

---

<sup>22</sup> Corte Giust., sentenza Donà, cit., punti 12, 13 e 14.

<sup>23</sup> ZYLBERSTEIN, J.: “La specificità dello sport”, cit., p. 62.

<sup>24</sup> Le medesime considerazioni si rinvengono in altre sentenze, Corte Giust., 11 aprile 2000, c. 51/96 e c. 191/97, Christelle Delière contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (c. 51/96) e François Pacquée (c. 191/97), in *Raccolta* (2000), I, p. 2549, punto 43; Corte Giust., 13 aprile 2000, c. 176/96, Lehtonen e Castors Braine, in *Raccolta* (1996), I, p. 2681, punto 34.

<sup>25</sup> Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri, in *Foro it.* (1996), IV, c. 1 ss., con note di BASTIANON, S.: “Bosman, il calcio e il diritto comunitario”, e di VIDIRI, G.: “Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea”, in *Riv. dir. sport.* (1996), p. 546 ss., con nota di COCCIA, M.: “La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?” e in *Dir. com.* (1996), p. 311, con nota di TELCHINI, L.: “Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica”;

<sup>26</sup> La disciplina attualmente vigente in materia di trasferimento di atleti è stata sensibilmente influenzata dai principi stabiliti nella sentenza *Bosman*. I trasferimenti di atleti in scadenza di contratto avvengono oggi a parametro zero, ciò significa che le società di destinazione non sono tenute a pagare alcunché alle società per le quali l'atleta prestava in precedenza la propria attività: conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, una volta scaduto il contratto di lavoro fra sodalizio e atleta (e, quindi, una volta venuto meno il vincolo di appartenenza), l'atleta “svincolato” è libero di negoziare a proprio piacimento le condizioni del successivo contratto di lavoro, senza ingerenza di terzi.

<sup>27</sup> Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 92 e ss.



all'Unione europea, alle competizioni che organizzano<sup>28</sup>; in questo caso la Corte, a differenza di quanto si diceva in precedenza circa le rappresentative nazionali e le ragioni non economiche che sono alla base della loro composizione, ha riscontrato l'illegittimità della regola controversa, poiché il legame tra un sodalizio calcistico e lo Stato membro nel quale esso stabilisce i propri interessi non può considerarsi inerente all'attività sportiva ed in quanto tale è sottoponibile alle norme di diritto comunitario<sup>29</sup>. Anche se a prima vista parrebbe il contrario, anche tali risultanze tratteggiano una deroga ai principi comunitari, seppur più circoscritta, poiché i giudici non hanno inteso deregolamentare i trasferimenti dei calciatori, ma hanno ritenuto che le norme sportive controverse fossero eccessivamente vincolanti per gli atleti o comunque inadeguate agli obiettivi perseguiti<sup>30</sup>.

### 3. Il caso Meca Medina e il controllo di proporzionalità delle norme sportive.

Questa sorta di immunità che preservava le c.d. regole puramente sportive da ingerenze del diritto comunitario sembra entrare in crisi con la sentenza Meca Medina<sup>31</sup>, che vede protagonisti due atleti professionisti del nuoto di lunga distanza, equivalente acquatico della maratona. Nel ricorso<sup>32</sup> si contestava che la soglia di tolleranza del nandrolone stabilita dai regolamenti *antidoping*, sostanza proibita cui i due erano stati trovati positivi e perciò

<sup>28</sup> Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 115 e ss.

<sup>29</sup> Nello specifico (Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punti 127 e 131), si dice che a differenza della sentenza *Donà*, ove la Corte ha riconosciuto che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che abbiano natura prettamente sportiva (come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi), nella fattispecie in esame le norme controverse non riguardano incontri specifici fra rappresentative nazionali, ma si applicano a tutti gli incontri ufficiali tra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale dell'attività esercitata dai calciatori professionisti. Inoltre si deve rilevare che il legame fra una società calcistica e lo Stato membro nel quale essa è stabilita non può considerarsi inerente all'attività sportiva, in ogni caso non più del legame che unisce tale società al suo quartiere, alla sua città o alla sua regione. Nei campionati nazionali, infatti, si affrontano società di regioni, di città o di quartieri diversi, ma nessuna norma limita, relativamente a tali partite, il diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre regioni, da altre città o da altri quartieri.

<sup>30</sup> COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 19 ss.

<sup>31</sup> Corte Giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee, in *Rass. dir. econ. sport* (2007), p. 99 ss., con nota di LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità e regolamento antidoping" e in *www.giustizia sportiva.it* (2006), f. 2, p. 114 ss., con nota di GLIATTA, G.: "Compatibilità tra le regole per il controllo antidoping e le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi".

<sup>32</sup> Particolarità è che, per la prima volta in materia di *sport*, il ricorso alla Corte di Giustizia avviene contro una sentenza del Tribunale di primo grado, anziché in via pregiudiziale su ricorso delle giurisdizioni nazionali.

squalificati, era eccessivamente bassa e che avrebbe potuto condurre all'esclusione di atleti innocenti o semplicemente negligenti. Secondo le istanze dei ricorrenti, il superamento accertato della soglia di tolleranza era dovuto alla consumazione di carne di verro, avendo prova che i metaboliti di nandrolone possono essere prodotti in modo endogeno dall'organismo umano, ad un tasso che può superare la soglia di tolleranza consentita, con il consumo di alcuni alimenti come carni di questo tipo<sup>33</sup>.

Nel valutare le censure poste a fondamento della impugnazione, la Corte di Giustizia muove da principi che le erano familiari, approdando, tuttavia, a conclusioni difformi da quelle già patrocinate, che segnano un sostanziale cambio di rotta della sua giurisprudenza in materia.

Si procede dando conferma della distinzione tra regole economiche e regole sportive adducendo che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solamente in quanto sia configurabile come attività economica; dunque, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato, essa ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi<sup>34</sup>. Tuttavia, i divieti sanciti da queste disposizioni del Trattato non riguardano le regole che vertono su questioni che interessano esclusivamente lo *sport* che, come tali, sono estranee all'attività economica. Pur nella difficoltà di separare gli aspetti economici da quelli sportivi di un'attività sportiva, si sottolinea ancora una volta che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non

---

<sup>33</sup> Per completezza, questi i fatti: nel corso di un controllo antidoping effettuato il 31 gennaio 1999 durante le competizioni di Coppa del mondo a Salvador de Bahia, in occasione delle quali si erano classificati, rispettivamente, primo e secondo, David Meca-Medina e Igor Majcen risultavano positivi al *test* contro il nandrolone e venivano squalificati per un periodo di 4 anni. All'indomani della sentenza, esperimenti scientifici dimostrarono che i metaboliti di nandrolone possono essere prodotti in modo endogeno dall'organismo umano, ad un tasso che potrebbe superare la soglia di tolleranza consentita, con il consumo di alcuni alimenti, come la carne di verro. In virtù di questi sviluppi, la *Federación Internacional de Natación* (FINA) ed i due atleti convennero di deferire nuovamente la causa al Tribunale Arbitrale dello Sport, ai fini di un riesame all'esito del quale si ridusse la squalifica a due anni. Gli sportivi proponevano ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa che veniva respinto in primo grado poiché, sostanzialmente si diceva, il regolamento antidoping concerne regole che sono puramente sportive e quindi regole che, secondo principi consolidati della Corte di Giustizia, sono sottratte ad un giudizio di conformità coi principi comunitari. Ciò nonostante, i due decidevano di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Giustizia adducendo una incompatibilità delle regole in materia di *doping* con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi.

<sup>34</sup> Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punti 22 e 23.

ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive<sup>35</sup>.

La Corte evidenzia anche che la restrizione dell'ambito d'applicazione delle suddette norme comunitarie deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e che, pertanto, essa non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito d'applicazione del Trattato. Alla luce di queste considerazioni, ed in ciò consta la vera novità, si evince che la sola circostanza che una norma abbia carattere puramente sportivo non sottrae dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata. Se l'attività sportiva rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, allora i requisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni comunitarie.

Il valore innovativo della sentenza sta, dunque, nell'aver focalizzato l'attenzione sulla attività sportiva *tout court* considerata, nell'ambito della quale operano regole la cui varietà non impedisce agli organi comunitari di valutarne la concordanza con i valori da essi patrocinati<sup>36</sup>. Evidentemente, non è la natura della misura sportiva, se puramente sportiva o economica, ad essere dirimente nei rapporti che questa ha con le norme comunitarie<sup>37</sup>, ma è l'attività sportiva e le regole che stabiliscono il suo esercizio che, valutate in concreto, possono dirsi compatibili o meno con queste ultime<sup>38</sup>.

Siffatto giudizio sul caso di specie si articola in più passaggi, in primo luogo, transita per l'individuazione degli obiettivi che l'istituzione sportiva si prefigge prevedendo una determinata misura e per la verifica della loro legittimità attraverso il confronto con le norme dei Trattati; secondariamente, va valutata la funzionalità della regola allo scopo, tenendo presente che essa in alcun modo deve eccedere quanto necessario per il suo compimento<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punti 25 e 26.

<sup>36</sup> Cfr. LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 101; DI NELLA, L., "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 83.

<sup>37</sup> Questa distinzione resiste solamente nel momento in cui si afferma l'esistenza di misure sportive ontologicamente tecniche, ma la distinzione di queste con le regole sportive economiche rimane essenzialmente empirica e di carattere descrittivo, non potendo l'interprete escludere a priori che una norma di natura tecnico-disciplinare sia rilevante per l'ordinamento giuridico unitariamente inteso, LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 104.

<sup>38</sup> Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punto 42.

<sup>39</sup> Cfr. Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 104, in base alla quale "le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall'art. 48 del Trattato. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro

Sicché, se nel perseguimento di tale obiettivo si innescano eventuali effetti restrittivi a valori irrinunciabili del sistema, questi possono essere giustificati soltanto se le misure adottate sono proporzionate ed adeguate al proposito che si intende concretizzare e, dunque, sottratte all'applicazione di norme giuridiche antitetiche, ove risultino essere quelle che, tra le alternative possibili, pregiudicano al minimo le libertà e i diritti fondamentali dell'ordinamento<sup>40</sup>.

Da una valutazione complessiva della sentenza se ne può desumere un dato sostanziale, ovverosia che i rapporti tra fenomeno sportivo e ambito comunitario non sono nel segno di una totale autosufficienza del primo. La specificità di cui tanto s'è detto non può trascendere in una sorta di autonomia, piuttosto consente alle istituzioni sportive di perseguire particolari finalità che sono esemplificazione del carattere poliedrico dello *sport*, pur sempre in linea coi valori comunitari. Ma la sentenza fornisce anche un ulteriore elemento di riflessione: i regolamenti sportivi, espressione di questi obiettivi, dovranno sempre tenere conto del principio di proporzionalità<sup>41</sup>, evitando di risultare eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito, anche nel caso di regole puramente sportive.

---

applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo". Si veda anche, Corte just., sentenza Lehtonen, cit., secondo la quale "le misure adottate dalle federazioni sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito". In dottrina sul punto, DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*. Napoli (2003), p. 233 ss.; COLUCCI, M., "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 30 ss.; BASTIANON, S.: "Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori", in *Dir. un. eur.* (2010), 3, p. 712 ss.

<sup>40</sup> Corte Giust., sentenza Meca Medina, cit., punto 42. Sul medesimo solco si pone anche la Relazione della Commissione al Consiglio - *Relazione di Helsinki sullo sport* che precisa: "Giova sottolineare che le libertà fondamentali garantite da quest'ultimo [dal Trattato CE] in genere non ostacolano le misure regolamentari delle associazioni sportive a condizione che dette misure siano oggettivamente giustificate, non discriminatorie, necessarie e proporzionali. Si dovrebbero peraltro ricercare soluzioni, in compartecipazione con le federazioni sportive, al fine di elaborare soluzioni alternative ai sistemi di trasferimento condannati nella sentenza Bosman".

<sup>41</sup> La generica esplicitazione del principio di proporzionalità è rinvenibile nell'art. 5, § 1 del Trattato UE secondo il quale: "La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità", ma il principio è rintracciabile in numerose disposizioni del medesimo Trattato. Cfr. CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*. Napoli (2001), p. 13 ss. La proporzionalità è verifica che coinvolge necessariamente elementi di raffronto omogenei e comparabili; ha, dunque, valenza sul piano quantitativo ed è destinata ad operare in sede di valutazione della liceità dell'atto di autonomia assumendo così un ruolo fondamentale non soltanto nell'interpretazione contrattuale, ma anche nel delicato controllo di meritevolezza delle clausole contrattuali e dell'intero assetto negoziale. Il principio non ha unicamente portata pubblicistica ma, in base alle indicazioni della Corte di Giustizia, è applicabile anche a manifestazioni di

In ultima analisi, il concetto di equilibrio è stato lo spunto dal quale hanno preso abbrivio una serie di considerazioni che paiono essere approdate ad un primo traguardo. Siffatto controllo di proporzionalità, a ben vedere, si erge come elemento di equilibrio imprescindibile nel rapporto tra la pretesa di autoregolamentazione cui aspira il fenomeno sportivo e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive stabilite in ambito comunitario. Il principio fa pendere l'ago della bilancia in favore dei regolamenti sportivi quando questi siano espressione dei valori specifici dello *sport* che non siano realizzabili diversamente, mentre opera a favore delle prerogative dell'uomo-atleta quando le esigenze dello *sport* possono avverarsi in maniera più misurata, riequilibrando così la relazione ogni volta che si determini una eccessiva compressione dei valori fondamentali dell'ordinamento<sup>42</sup>.

## II. VINCOLO SPORTIVO, INDENNITÀ DI FORMAZIONE E TUTELA DEL GIOVANE ATLETA.

La valenza sociale del fenomeno sportivo di cui s'è dato conto non può non coinvolgere anche questioni più propriamente connesse alla educazione e alla tutela dei giovani atleti. L'ambito comunitario si è dimostrato particolarmente sensibile al tema come testimonia, non soltanto il già citato art. 165 TFUE, ma anche il "Libro bianco sullo *sport*" che ne risalta il pregio d'essere fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea: un ruolo importante per lo *sport* quale veicolo per promuovere la pace e la comprensione fra le nazioni e le culture e l'istruzione dei giovani<sup>43</sup>.

---

autonomia privata ed è destinato ad influire sulla validità delle norme inserite negli atti di autonomia delle Federazioni sportive. In materia si rinvia a, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 379 ss.; ID.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", in *Rass. dir. civ.* (2001), 2, p. 334 ss.; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale*, cit., p. 237 ss.; CANNIZZARO, E., *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*. Milano (2000), *passim*; CASUCCI, F.: *Il sistema giuridico "proporzionale"*, cit., p. 378 ss.; LANZILLO, R.: *La proporzione fra le prestazioni contrattuali*. Padova (2003), *passim*; POLIDORI, S.: "Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto", in *Rass. dir. civ.* (2004), p. 686 ss.; D'ALESSANDRO, E.: "Principio di proporzionalità comunitaria e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia", in *Giust. civ.* (1997), I, p. 2521 ss. Sul concetto di proporzionalità associato al fenomeno sportivo, BASTIANON, S.: "Da Bosman a Bernard", cit., p. 712 ss.; DI NELLA, L.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., spec. p. 76 e 84; LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità", cit., p. 100 ss.; COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport", cit., p. 29 ss.; RIPA, L.: "La responsabilità oggettiva", cit., p. 167 ss.

<sup>42</sup> Cfr. DI NELLA, L.: "Costituzionalità della giustizia sportiva", cit., p. 84.

<sup>43</sup> *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007) 391 def., punto 1. Sempre in ambito europeo, questa valenza pedagogica dello *sport* è stata evidenziata anche altrove: "I programmi della Comunità europea per la gioventù mirano tra l'altro a promuovere

Questo approccio, per certi versi programmatico, del documento non gli ha impedito di denunciare svolte allarmanti che sta imboccando il fenomeno sportivo contemporaneo, che sempre più spesso si trova ad affrontare “nuove minacce e sfide emerse nella società europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il *doping*, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro”<sup>44</sup>. Sembra abbastanza evidente che questa dimensione educativa sia insidiata da logiche volte alla mercificazione dell'atletismo che hanno finito col coinvolgere anche i giovani sportivi che, per quanto già sottolineato, dovrebbero essere quantomeno preservati dall'esasperazione di certi meccanismi<sup>45</sup>.

---

l'integrazione dei giovani mediante un'educazione informale, e che in questo contesto le attività sportive sono un mezzo utile e non un fine e sottolineano che le attività sportive dei giovani possono avere un valore pedagogico e altresì promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione, la solidarietà e la tolleranza”, Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della gioventù, 17 dicembre 1999, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 8 del 12 gennaio 2000. A medesima considerazione sono pervenuti il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea quando hanno designato il 2004 quale “Anno europeo dell'educazione attraverso lo *sport*” sottolineando alcuni obiettivi dell'iniziativa: “a) sensibilizzare gli istituti di insegnamento nonché le organizzazioni sportive all'esigenza di cooperare allo scopo di sviluppare l'educazione attraverso lo *sport* e la sua dimensione europea, tenuto conto del grandissimo interesse che i giovani nutrono per ogni forma di *sport*; b) trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo *sport* per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare capacità fisiche e la volontà a compiere sforzi a livello personale, nonché capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il *fair-play* in un ambito multiculturale; c) promuovere la consapevolezza del contributo positivo delle attività di volontariato in un'educazione informale, in specie dei giovani; d) promuovere il valore educativo della mobilità e degli scambi degli studenti soprattutto in un ambiente multiculturale attraverso l'organizzazione di incontri sportivi e culturali nel quadro delle attività scolastiche; e) incoraggiare lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo *sport* può svolgere nei sistemi educativi per promuovere l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti; f) creare un migliore equilibrio tra attività intellettuali e fisiche nella vita scolastica e incoraggiare lo *sport* nelle attività scolastiche; g) prendere in considerazione i problemi connessi all'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi che partecipano a competizioni sportive”. Infine, si consideri anche quanto stabilito nel Consiglio europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, per il quale di rimanda alla nota n. 10.

<sup>44</sup> *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007) 391 def., punto 1. Si continua dicendo (punto 4.5) che “in particolare, lo sfruttamento dei giovani giocatori è un fenomeno costante, e il problema più serio riguarda i bambini che non vengono selezionati per le gare e sono abbandonati in un paese straniero, e che così scivolano spesso in una posizione irregolare che ne favorisce l'ulteriore sfruttamento. Sebbene nella maggior parte dei casi questo fenomeno non rientri nella definizione legale della tratta di esseri umani, si tratta comunque di un fenomeno inaccettabile alla luce dei valori fondamentali riconosciuti dall'UE e dai suoi Stati membri, oltre a essere contrario ai valori dello *sport*”.

<sup>45</sup> Vi sono una miriade di esempi, soprattutto nel calcio, di grandi *clubs* europei che hanno fatto “razzia” di giovani calciatori con la promessa di facili guadagni. Ultimo in ordine di tempo è il caso del sedicenne Gianluca Scamacca, calciatore che militava nel settore giovanile della A.S. Roma e uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, che ha ceduto alle lusinghe del Psv Eindhoven che garantirà al ragazzo una ingaggio a salire di €

Senza tirare in ballo le realtà più avvilenti legate a quella che è stata addirittura definita “nuova tratta di schiavi”<sup>46</sup>, pare che tale situazione sia in qualche modo favorita da norme dei regolamenti federali che prevedono una serie di limitazioni alla libertà del giovane di formarsi come atleta, fino anche a disciplinare l’attribuzione di somme di danaro in favore del sodalizio sportivo di formazione, senza la quale non è possibile il suo trasferimento in un altro club.

Ovviamente, le regole cui si fa riferimento non possono essere unico paradigma di un sistema che, soprattutto in alcuni *sports* come il calcio, pretende *standards* di preparazione sempre più elevati da parte di sportivi sempre più giovani, ma sono comunque indice di una qual certa patrimonializzazione delle loro *performance*. Sicché, sembra doverosa una analisi delle norme richiamate volta a comprendere eventuali profili di invalidità nel momento in cui le stesse intersecano i principi che fondano l’ordinamento giuridico.

## 1. Vincolo sportivo e indennità di formazione in generale.

La tendenza alla monetizzazione dell’esercizio sportivo giovanile è incoraggiata tutt’ora dalla presenza nei regolamenti delle federazioni sportive italiane del c.d. “vincolo sportivo”<sup>47</sup>, ovvero sia quel legame che obbliga

---

70.000,00 a stagione, ODDI, F.: “Roma, ora è ufficiale: Scamacca ha firmato con il Psv Eindhoven, in <http://www.gazzetta.it/Calcio/mercato/09-01-2015/roma-ora-ufficiale-scamacca-ha-firmato-il-psv-eindhoven-baby-fenomeno-under-17-giovanissimi-scudetto-100437671680.shtml>.

<sup>46</sup> Ci si riferisce alle testimonianze che provengono dal continente africano che raccontano di bambini strappati alle loro famiglie con la promessa di facili guadagni nel mondo del calcio che poi finiscono col diventare manodopera a basso costo nelle mani della criminalità organizzata, PISAPIA, L.: “Giovani calciatori africani strappati alle famiglie: la nuova tratta degli schiavi”, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/28/giovani-calciatori-africani-strappati-alle-famiglie-nuova-tratta-degli-schiavi/211173/>.

<sup>47</sup> In tema di vincolo sportivo si rinvia a, AA.VV.: *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, (a cura di P. MORO). Pordenone (2002), *passim*; MORO, P.: “Natura e limiti del vincolo sportivo”, in *Riv. dir. econ. sport* (2002), p. 67 ss.; LUBRANO, E.: “Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?”, nota a Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it) (2005), f. 3, p. 1 ss.; INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione degli atleti nell’ordinamento italo-comunitario”, in *Rass. dir. econ. sport* (2011), 2, p. 237; COLUCCI, M.: “Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli”, in *Riv. dir. econ. sport*. (2011), 1, p. 13; CIARROCCHI, A.: “L’evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio”, in *Riv. giur. lav.* (2004), 1, p. 55. Per quanto riguarda invece la qualificazione del vincolo questa ha impegnato per lungo tempo la dottrina italiana che ha variamente tentato di inquadrarlo giuridicamente. Per una panoramica dei vari orientamenti dottrinali circa la qualificazione del vincolo sportivo si rimanda a, ZINNARI, D.: “Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo”, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it),

l'atleta a prestare la propria attività unicamente a favore del sodalizio che ne ha chiesto il tesseramento. L'istituto ha da sempre destato seri dubbi di legittimità, tanto che la l. 23 marzo 1981, n. 91 sulle "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" ne ha disposto l'abolizione<sup>48</sup>. Questa soppressione, tuttavia, non ha interessato alcune categorie di sportivi per i quali siffatte costrizioni permangono<sup>49</sup>, seppur in evidente contrasto con una serie di principi che fanno seriamente riflettere circa la validità<sup>50</sup> delle regole federali che ancora preservano l'istituto<sup>51</sup>. A ciò non vale neanche replicare che il vincolo sia giustificato dalla autonomia dell'ordinamento sportivo, stimato che quest'ultimo non è una "riserva indiana" inespugnabile dai principi fondamentali dell'ordinamento generale<sup>52</sup>. Pertanto, in una logica

---

(2005), f. 3, p. 41 ss. La lettura più attenta sembra quella che lo identifica come effetto del tesseramento dell'atleta, ovvero sia di quell'operazione complessa in ordine alla quale l'atleta diviene parte di due distinti rapporti bilaterali (atleta-società e atleta-federazione sportiva), LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti. Il tesseramento sportivo quale ipotesi di collegamento negoziale", in *Rass. dir. econ. sport* (2008), p. 293 ss., secondo il quale tra l'accordo società/associazione-atleta e l'atto di tesseramento della federazione è riscontrabile un collegamento negoziale di tipo funzionale. Così, il vincolo nasce anche dalla esigenza di giustificare la relazione che lega lo sportivo al proprio club, in considerazione del fatto che tale istituto conserva la sua forza coercitiva esclusivamente per una serie di atleti che, non essendo professionisti, non possono essere parte di un contratto di lavoro subordinato, COLUCCI, M.: "Gli atleti italiani", cit., p. 16.

<sup>48</sup> Secondo l'art. 16, comma 1, l. n. 91 del 1981: "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società".

<sup>49</sup> Prendendo ad esemplificazione il mondo del calcio, come si vedrà, tale vincolo permane per i c.d. "giovani di serie" (art. 33 NOIF) e, in maniera ancora più limitante, per il calciatore c.d. "giovane dilettante" (art. 32 NOIF).

<sup>50</sup> Si veda, nota n. 5, quanto detto a proposito della natura negoziale delle regole sportive.

<sup>51</sup> Da più parti si è messo in risalto come il vincolo sportivo a tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo sia contrario ad una serie di principi come: il diritto ad esercitare liberamente l'attività sportiva (art. 1, l. n. 91 del 1981), il diritto ad esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art. 2 Cost.), il diritto alla parità di trattamento (art. 3 Cost.) nei confronti degli atleti professionisti per i quali il vincolo è stato abolito, il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) in quanto il vincolo comprime in maniera ingiustificata la possibilità di concludere contratti di lavoro, la libertà di associazione (art. 18 Cost.), il diritto di recedere dalla associazione (art. 24 c.c.). Cfr. MORO, P.: "Natura e limiti", cit., p. 73; LUBRANO, E.: "Vincolo sportivo pluriennale", cit., p. 4 ss.; AMATO, P.: "Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi", in AA.VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, (a cura di M. COLUCCI e M.J. VACCARO). Roma (2010), p. 74; INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione", cit., p. 255 ss.

<sup>52</sup> Le parole sono di MORO, P.: "Natura e limiti", cit., p. 76. Si veda anche quando detto nelle note nn. 13 e 14 circa i rapporti tra ordinamento giuridico e fenomeno sportivo.



volta al superamento della “reificazione” dell’atleta, ovvero sia quella condizione dello sportivo che ne faceva vera e propria *res societatis*<sup>53</sup>, sembra sempre più anacronistico continuare a custodire certi meccanismi che sono manifesta esemplificazione del dominio che il *club* poteva esercitare sul proprio tesserato<sup>54</sup>.

Attualmente, il vincolo riguarda soltanto coloro i quali esercitino l’attività sportiva in forma dilettantistica<sup>55</sup> e alcune categorie di giovani atleti. Tuttavia, il primo riferimento normativo da vagliare non è una regola sportiva, bensì l’art. 6, l. n. 91 del 1981 che, al primo comma, dispone che nel caso di primo contratto da professionista “deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”. Il secondo comma, invece, prevede che “alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta”.

---

<sup>53</sup> Cfr. Cass., 4 aprile 1998, n. 3500, in *Nuova giur. civ. comm.* (1999), 3, II, p. 170 ss., con nota di BASILE M. e TAMPONI M., “Cessione di atleta e azione redibitoria”.

<sup>54</sup> Cfr. INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione”, cit., p. 241 ss., secondo il quale è errato sostenere che il *club* sia “proprietario” o “possessore” del cartellino, ossia di quel documento personale che rappresenta, sia il diritto fondamentale dell’atleta a svolgere la pratica sportiva, sia il “vincolo di appartenenza” di quest’ultimo ad un determinato sodalizio. Pertanto, il trasferimento degli atleti non avviene per mezzo di negozi aventi ad oggetto la cessione del cartellino del giocatore, ma il trasferimento dell’atleta avviene attraverso la cessione del contratto di lavoro sportivo, ovvero di altro negozio atipico nel caso in cui il contratto non sia riconducibile entro lo schema del contratto di lavoro.

<sup>55</sup> Diversi sono gli esempi di vincoli per i dilettanti, considerato anche che poche federazioni sportive in Italia prevedono il professionismo dei propri atleti (per esempio, calcio, pugilato, basket, tennis e golf). Per ciò che riguarda i calciatori dilettanti, come si vedrà, il vincolo sportivo li lega al *club* che ha provveduto al tesseramento fino al 25° anno di età. Per i ciclisti dilettanti l’art. 6, comma 6, Statuto della Federazione Ciclistica Italiana prevede che “la durata del vincolo sportivo degli atleti è fissato nella misura massima di quattro anni”. Ancora più stringenti sono le norme dello Statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball che all’art. 12 comma, 2 prevede che: “Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali”. All’opposto, v’è l’esempio della Federazione Italiana Sport Invernali che ha abolito ogni tipo di vincolo e così anche qualsiasi tipo di indennità in caso di trasferimento dell’atleta presso altra associazione sportiva. Per una panoramica più completa di rinvia a, AA.VV.: *Vincolo sportivo e indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, cit., *passim*.

In altre parole, la norma sancisce che l'atleta che si sia formato nelle squadre giovanili di un sodalizio sportivo affiliato ad una delle leghe professionistiche non è libero di stipulare il primo contratto di lavoro con altro sodalizio sportivo che non sia quello che ha provveduto al suo addestramento. Viceversa, nell'ipotesi in cui la società sportiva non eserciti tale diritto o nel caso in cui l'atleta si sia formato nelle squadre giovanili di una associazione sportiva militante in un campionato dilettantistico, costui potrà firmare il suo primo contratto professionistico soltanto dietro il pagamento, da parte della società contraente, di una somma di denaro a titolo di premio di addestramento o indennità di formazione in favore del *club* nel quale ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

## 2. L'esempio del calcio italiano: il vincolo sportivo e le indennità di formazione nella regolamentazione della FIGC.

Le federazioni sportive si sono adeguate al contenuto della disciplina sopra richiamata attraverso una serie di regole che a vario titolo hanno previsto esempi di vincolo sportivo e di indennità di formazione. Si prenderà ad esemplificazione l'esperienza della FIGC, poiché è la federazione che annovera il maggior numero di tesserati in Italia e che quindi offre la più ampia casistica anche a livello di giurisprudenza sportiva. Lo scopo, come già anticipato, è quello di vagliare le regole sportive che impongono tali limitazioni alla pratica del giovane atleta, valutando in un secondo momento se queste siano in linea con libertà e principi di matrice comunitaria, in ordine a quel gioco di equilibri di cui si diceva in premessa.

Secondo le norme organizzative interne (NOIF) della FIGC i calciatori possono essere qualificati come "professionisti", "non professionisti" o "giovani". L'appartenere ad una delle prime due figure dipende sostanzialmente dalla categoria nella quale milita l'atleta, se professionistica<sup>56</sup> oppure in una di quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND)<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Serie A, Serie B e Lega Pro.

<sup>57</sup> Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria o Terza Categoria. In realtà la suddivisione tra "dilettanti" e "professionisti" non è così perentoria in quanto in dottrina da tempo si discorre del c.d. professionista di fatto, ovvero sia dello sportivo che si colloca idealmente in una zona grigia tra il dilettantismo e il professionismo, in quanto la sua pratica sportiva riveste caratteristiche dell'uno e dell'altro. Sul tema si veda, INDRACCOLO, E.: "Il contratto di lavoro con il professionista di fatto", in AA.VV. *Manuale di diritto dello sport*, cit., p. 214; ID.: "Invalidità delle sanzioni a carico del "professionista di fatto": note a margine del caso Hubner", in *Rass. dir. econ. sport* (2010), 1, p. 214; ID.: *Rapporti e tutele*, cit., *passim*; AA.VV.: *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit., *passim*; REALMONTE, F.: "L'atleta professionista e l'atleta dilettante", in *Riv. dir. sport.* (1997), p. 371 ss.

Al contrario, l'attributo di "giovane" è legato esclusivamente ai dati anagrafici del calciatore. Le norme organizzative interne definiscono "giovani" i calciatori che abbiano compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il calciatore "giovane" è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di trasferirsi in altro *club* senza che il sodalizio d'origine abbia diritto ad alcuna prestazione (art. 31 NOIF).

Ben più esigente è il vincolo che queste regole riservano per i c.d. "giovani dilettanti", ovvero i calciatori che dal compimento del quattordicesimo anno di età possono assumere un vincolo, con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, che perdura fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Costoro assumeranno la qualifica di "non professionista" al compimento anagrafico del diciottesimo anno (art. 32 NOIF)<sup>58</sup>.

Infine, di particolare interesse è la posizione dei c.d. "giovani di serie" che sono calciatori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che assumono tale qualifica nel momento in cui sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (art. 33, comma 1, NOIF). Questi atleti soggiacciono ad un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età<sup>59</sup>. Nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", la società per la quale costui è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale (art. 33, comma 2, NOIF)<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Secondo l'art. 106, comma 1, NOIF i calciatori "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; f) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"; g) svincolo per decadenza del tesseramento.

<sup>59</sup> I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel caso di rinuncia da parte della società o di svincolo per accordo (art. 106, comma 2, NOIF).

<sup>60</sup> Sempre secondo l'art. 33, comma 2, NOIF, nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello *status* di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.

Tuttavia, i calciatori “giovane di serie”, tesserati a titolo definitivo, possono acquisire la qualifica di calciatore “professionista” ben prima dello spirare del proprio vincolo, in quanto è concessa loro la possibilità di stipulare un contratto professionistico con la società di appartenenza, di durata triennale<sup>61</sup> o quinquennale<sup>62</sup>, già al compimento del sedicesimo anno di età (art. 33, comma 3, NOIF). Questa facoltà di anticipare l'acquisizione della qualifica di calciatore “professionista” può essere attuata anche per mezzo di accordi preliminari di contratto che hanno efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso (art. 105, comma 3 *bis* NOIF)<sup>63</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le norme federali in materia di indennità di formazione tecnica, esse distinguono il “premio di preparazione”, il “premio di addestramento e formazione tecnica” e il “premio alla carriera”.

Nella fattispecie, l'art. 96 NOIF stabilisce che le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla/e società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” calcolato sulla base di un parametro<sup>64</sup>, che è raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche, e sulla base di un coefficiente che cresce in ragione della categoria, dilettantistica o professionistica, in cui milita la società che richiede il tesseramento. Vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

---

<sup>61</sup> Se il calciatore “giovane di serie” è minorenne e quindi l'ipotesi riguarda calciatori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ma non ancora il diciottesimo anno di età.

<sup>62</sup> Se il calciatore “giovane di serie” è maggiorenne, ossia si versa nell'ipotesi in cui l'atleta abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ma non sia ancora spirato il vincolo che lo lega alla società di appartenenza.

<sup>63</sup> Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere. In questi casi lo *status* di professionista si acquisisce nel momento in cui si produrranno gli effetti del contratto definitivo e dunque dall'inizio della stagione sportiva successiva alla firma dell'accordo preliminare.

<sup>64</sup> Tale parametro è aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita.

Tabella premi di preparazione (parametro € 541,00)								
Categoria	Penultima società				Ultima società			
	coeff	penultima società	penale	Totale	coeff	ultima società	penale	totale
3ª Categoria	0,40	216,40	32,46	248,86	0,60	324,60	48,69	373,29
2ª Categoria	0,80	432,80	64,92	497,72	1,20	649,20	97,38	746,58
1ª Categoria	1,30	703,30	105,50	808,80	1,70	919,70	137,96	1.057,66
Promozione	1,70	919,70	229,93	1.149,63	2,30	1.244,30	311,08	1.555,38
Eccellenza	2,00	1.082,00	270,50	1.352,50	3,00	1.623,00	405,75	2.028,75
Serie D	2,50	1.352,50	338,13	1.690,63	3,50	1.893,50	473,38	2.366,88
II Divisione	3,30	1.785,30	624,86	2.410,16	4,70	2.542,70	889,95	3.432,65
I Divisione	4,50	2.434,50	852,08	3.286,58	6,50	3.516,50	1.230,78	4.747,28
Serie B	6,50	3.516,50	1.758,25	5.274,75	8,50	4.598,50	2.299,25	6.897,75
Serie A	7,50	4.057,50	2.028,75	6.086,25	10,50	5.680,50	2.840,25	8.520,75
Categoria	Unica società (premio intero)							
	coeff	unica società	penale	Totale				
3ª Categoria	1	541,00	81,15	622,15				
2ª Categoria	2	1.082,00	162,30	1.244,30				
1ª Categoria	3	1.623,00	243,45	1.866,45				
Promozione	4	2.164,00	541,00	2.705,00				
Eccellenza	5	2.705,00	676,25	3.381,25				
Serie D	6	3.246,00	811,50	4.057,50				
II Divisione	8	4.328,00	1.514,80	5.842,80				
I Divisione	11	5.951,00	2.082,85	8.033,85				
Serie B	15	8.115,00	4.057,50	12.172,50				
Serie A	18	9.738,00	4.869,00	14.607,00				

65

Per altro verso, l'art. 99 NOIF dispone che a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, il sodalizio che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuto a corrispondere, alla società per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la seguente tabella<sup>66</sup>:

<sup>65</sup> La tabella si riferisce alla stagione sportiva 2013/2014, i valori sono espressi in Euro. Con “coeff” vengono indicati i coefficienti, parziali e totali, stabiliti per ciascuna categoria. Si sottolinea, inoltre, che le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega (art. 96, comma 1, NOIF).

<sup>66</sup> La tabella ancora non tiene conto della recente riforma dei campionati professionistici che a partire dalla stagione calcistica 2014-2015 prevede una Campionato di Lega Pro con

<b>Tabella premi di addestramento e formazione tecnica</b>		
<b>Età 21 anni e precedenti</b>		
	<b>1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria</b>	<b>Serie D, Eccellenza, Promozione</b>
<b>Serie A</b>	€ 44.000	€ 93.000
<b>Serie B</b>	€ 26.000	€ 62.000
<b>I divisione</b>	€ 13.000	€ 26.000
<b>II divisione</b>	€ 8.000	€ 16.000
<b>Età da 22 a 25 anni</b>		
<b>Serie A</b>	€ 31.000	€ 83.000
<b>Serie B</b>	€ 16.000	€ 41.500
<b>I divisione</b>	€ 8.000	€ 16.000
<b>II divisione</b>	€ 5.500	€ 8.000

67

In ultimo, l'art. 99 *bis* NOIF prevede anche un c.d. "premio alla carriera" da riconoscere alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile pari a € 18.000 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nelle ipotesi in cui: il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A, oppure un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con la qualifica di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella *Under 21*.

### 3. Da Bosman al caso Bernard.

Come evidenziato, la disciplina vigente in materia di trasferimento di calciatori è stata sensibilmente influenzata dalla sentenza Bosman; nello specifico, sono venute meno le regole delle federazioni nazionali che imponevano, in caso di cessione di un atleta professionista alla scadenza del suo contratto di lavoro sportivo, il pagamento di una indennità di trasferimento in favore del sodalizio cedente. Sicché, conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, una volta scaduto il contratto di lavoro fra sodalizio e atleta, quest'ultimo può ritenersi

---

un'unica divisione suddivisa in tre gironi da venti squadre (e non più Lega Pro I<sup>a</sup> Divisione e Lega Pro II<sup>a</sup> Divisione).

<sup>67</sup> Così, per esempio, se un giocatore ventenne, precedentemente tesserato per un sodalizio militante nel campionato di Eccellenza, stipula il primo contratto da professionista con un club di Serie B, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al primo € 62.000.

“svincolato” e quindi libero di negoziare a proprio piacimento le condizioni del suo nuovo contratto di lavoro.

Non sempre viene tributato giusto risalto alla circostanza che la sentenza fa medesime considerazione nei confronti delle indennità di formazione, in particolare, quando dispone che l'art. 45 del Trattato “osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”<sup>68</sup>. Di conseguenza, il legislatore italiano è intervenuto per depennare dall'art. 6, l. n. 91 del 1981 ogni riferimento a “premi di preparazione o promozione” nelle ipotesi di trasferimento del calciatore professionista in scadenza di contratto<sup>69</sup>.

Tuttavia, questo contesto non è stato di ostacolo al mantenimento in vita di tali indennità di addestramento e formazione tecnica per tutti coloro, dilettanti e giovani sportivi, che non fossero atleti professionisti e le norme della FIGC vagliate in precedenza ne sono eloquente dimostrazione<sup>70</sup>.

Gli argomenti sono stati al centro di una recente sentenza della Corte di Giustizia<sup>71</sup> avente ad oggetto la regola della federazione calcistica francese<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 114.

<sup>69</sup> Il legislatore è intervenuto col d.l. 20 settembre 1996, n. 485 che ha sostituito l'art. 6, l. n. 91 del 1981 con la versione odierna della norma, già esaminata. La previgente disciplina così disponeva: “Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli *sport*”.

<sup>70</sup> In sostanza, il legislatore italiano ha mediato le indicazioni della giurisprudenza comunitaria con le regole del fenomeno sportivo ed ha sostituito una disciplina sportiva “economica” che limitava la libera circolazione degli atleti professionisti, con una disciplina meramente “sportiva” che, viceversa, si riferisce solamente ai giovani atleti dilettanti e premia coloro i quali li abbiano fatti maturare, AGRIFOGLIO, G.: “Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti”, in *Eur. dir. priv.* (2011), 1, p. 280.

<sup>71</sup> Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, 1, p. 181 con nota di SIOTTO, F.: “La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard”. Il caso è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale, si veda, COLUCCI, M.: “La sentenza Bernard della Corte di Giustizia analisi e prospettive”, in AA.VV. Vincolo sportivo e indennità di formazione, cit., p. 31 ss.; ID.: “Gli atleti italiani”, cit., p. 24 ss.; BASTIANON, S.: “Da Bosman a Bernard”, cit., p. 710 ss.; CROTTI M.T.: “Indennità di

che imponeva al *joueur espoir*, ovvero sia un giocatore “promessa” di età compresa tra i sedici e i ventidue anni assunto quale tirocinante da un sodalizio professionistico, di sottoscrivere, al termine del suo addestramento, un contratto come calciatore professionista proposto dal *club* che l'avesse formato. In caso di rifiuto del calciatore, veniva inibita a costui la possibilità di sottoscrivere un contratto con altra società francese per il periodo di tre anni, salvo il benestare scritto della stessa società di formazione<sup>73</sup>. Non era previsto alcun regime risarcitorio, tuttavia la società formatrice disponeva della possibilità di proporre un'azione nei confronti del *joueur espoir*, secondo le norme del Codice del lavoro francese<sup>74</sup>, al fine di ottenere la condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dalle regole sportive.

Nel 1997 Olivier Bernard, giovane calciatore francese, firmava un contratto di formazione della durata di tre anni con la squadra di calcio dell'Olympique Lyonnais. In concomitanza con la scadenza di tale periodo di apprendistato, il sodalizio francese offriva a Bernard un contratto come calciatore professionista, ma costui rifiutava e accettava la proposta economicamente più vantaggiosa della squadra inglese del Newcastle United F.C. Di contro, l'Olympique Lyonnais decideva di citare in giudizio davanti ai giudici francesi, sia Bernard, che il Newcastle United F.C., chiedendo, sulla base delle norme lavoristiche citate, il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere il primo contratto da professionista con la società che lo aveva addestrato<sup>75</sup>.

---

formazione e libera circolazione dei giovani calciatori professionisti”, in *Dir. rel. ind.* (2010), 3, 890 ss.; AGRIFOGLIO, G.: “Diritto comunitario”, cit., p. 278; INDRACCOLO, E.: “L'indennità di formazione”, cit., p. 261.

<sup>72</sup> Nello specifico, l'art. 23 della *Charte du football professionnel*.

<sup>73</sup> Nella ipotesi in cui, invece, la società formatrice non avesse effettuato alcuna proposta al *joueur espoir* al termine del suo periodo di formazione, allora costui era considerato libero di sottoscrivere un contratto da professionista con una società di sua scelta e senza che la società di formazione potesse pretendere alcunché a titolo di indennità di addestramento.

<sup>74</sup> Il vecchio art. 122-3-8 del Codice del lavoro secondo il quale: “*Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. [...] La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi*” (Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata. La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subito).

<sup>75</sup> L'Olympique Lyonnais, in qualità di attore, chiedeva un risarcimento del danno di € 53.357,16 equivalente alla retribuzione che il giocatore avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dal sodalizio francese. Per certi versi analoga è la vicenda di un giovane calciatore tredicenne i cui genitori, in qualità di rappresentanti legali, firmavano un contratto preliminare di lavoro con il F.C. Barcelona, che obbligava le parti a stipulare il definitivo al compimento del suo diciottesimo anno di età. Questo *precontratto*



La lite giungeva fino alla *Cour de Cassation* che decideva di sospendere la causa principale e di rimettere la questione davanti alla Corte di Giustizia, poiché se è pur vero che la regola sportiva controversa non vietava formalmente ad un giovane giocatore di concludere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, questa produceva l'effetto di impedirgli o, comunque, dissuadere il medesimo dal concludere un siffatto contratto, potendo la violazione di tale disposizione esporlo al pagamento di un risarcimento del danno. Ciò configurava una possibile restrizione al principio di libera circolazione dei lavoratori che induceva la *Cour* a porre un duplice quesito interpretativo: in primo luogo, si chiedeva al giudice comunitario se questo principio fosse d'ostacolo ad una disposizione nazionale in forza della quale un giocatore "promessa" sia esposto alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del periodo di formazione, un contratto come calciatore professionista con una società che non fosse quella che l'ha addestrato, ma altra di diverso Stato membro; secondariamente, qualora tale ostacolo fosse stato accertato, si domandava se tale restrizione all'ambito di applicazione del suddetto principio fosse giustificata dalla necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori.

In merito alla prima questione, la Corte dà conferma alla circostanza che un'attività sportiva che riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti, che mirano ad agevolare l'esercizio di attività di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione<sup>76</sup>.

---

prevedeva, inoltre, una clausola penale in caso di inadempimento molto elevata, pari a € 3.489.000. Tuttavia, al raggiungimento della maggiore età, il giocatore firmava con il R.C.D. Espanyol, nei confronti del quale la parte non inadempiente avanzava la pretesa del pagamento della penale. Il caso arrivava all'attenzione del *Tribunal Supremo* (STS 5 febbraio 2013) che dichiarava la nullità del contratto preliminare di lavoro, sulla base dei principi di protezione dell'interesse superiore del minore e del libero sviluppo della sua personalità (art. 10 Cost. sp.), in quanto deve essere il minore, quale soggetto interessato, a dover compiere da sé certe scelte strettamente personali nel momento in cui acquisisce la capacità di agire. Sul caso si veda, DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "La invalidez de los precontratos celebrados por los representantes legales de los menores para la práctica del deporte profesional (a propósito de la STS de 5 de febrero de 2013)", in *Diario La Ley* (2013), n. 8047, p. 1 ss., secondo il quale la soluzione a cui perviene il *Tribunal Supremo* è corretta e si spiega anche per le circostanze del caso concreto che prevedevano una penale sproporzionata che comprometteva gravemente la possibilità per il giovane di effettuare una libera scelta professionale. Si sottolinea anche che, qualora il *precontrato* di lavoro avesse previsto una clausola penale funzionalizzata a risarcire i costi di formazione dell'atleta sostenuti dal *club*, allora il contratto avrebbe potuto considerarsi lecito, previa autorizzazione giudiziale alla stipula del medesimo; una soluzione, pertanto, che può dirsi sostanzialmente in linea con le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia a proposito del caso Bernard.

<sup>76</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 28 e 33.

Così, disposizioni nazionali che ostacolano o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione costituiscono ostacoli a questa libertà. Si rileva, oltremodo, che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore "promessa" è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadare il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Un siffatto regime, se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende tuttavia meno interessante l'esercizio di tale diritto<sup>77</sup>.

Evidenziata l'illegittimità dalla regola nazionale francese, la Corte si dedica alla seconda questione; si ribadisce l'importanza del controllo di proporzionalità delle regole sportive che, ove siano d'ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, possono essere ammesse solamente qualora perseguano uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e siano giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso, occorre che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo<sup>78</sup>.

Per quanto attiene allo *sport* professionistico, l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori è considerato legittimo dalla Corte, stimata anche la notevole importanza sociale che riveste l'esercizio sportivo. Al fine di valutare se le regole controverse siano idonee a realizzare questi scopi, oppure li trascendano, occorre tener conto delle specificità dello *sport* in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa. A tal riguardo, si conferma che la prospettiva di percepire una indennità di formazione è idonea a incoraggiare le società a scovare e formare calciatori di talento<sup>79</sup>, anche se i ricavi di tali investimenti hanno natura aleatoria, atteso che le società sopportano costi per tutti i giovani giocatori tesserati, laddove solamente una parte di essi sarà destinata ad approdare al professionismo<sup>80</sup>.

Mentre la sentenza Bosman faceva discendere da tale indeterminatezza l'impossibilità per le indennità di formazione di costituire mezzo idoneo a

---

<sup>77</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 34, 35, 36 e 37.

<sup>78</sup> Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 104, si veda nota n. 39; Corte di Giustizia, sentenza Bernard, cit., punto 38.

<sup>79</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punti 41. Il passo riprende le parole della sentenza Bosman al punto 108.

<sup>80</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 42.

finanziare l'attività sportiva<sup>81</sup>, la sentenza Bernard capovolge l'argomento rimarcando che le società potrebbero essere addirittura scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non possano ottenere il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui un giocatore perfezioni, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale in particolare per le piccole società, si dice, che provvedono alla formazione di giovani giocatori e i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello *sport*<sup>82</sup>.

In conclusione, un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema deve anche essere idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diverranno mai<sup>83</sup>.

Sicché, la misura controversa della federazione francese, che prevedeva un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si esponeva per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescindeva dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima, va certamente al di là di quanto necessario ai fini dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori, nonché del finanziamento di tali attività<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Corte Giust., sentenza Bosman, cit., punto 109, secondo la quale: "Tuttavia, essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni".

<sup>82</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 44.

<sup>83</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 45.

<sup>84</sup> Corte Giust., sentenza Bernard, cit., punto 48.

### III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL CONFRONTO TRA LE REGOLE FEDERALI E LA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DELLO *SPORT*.

La risultanze del caso Bernard fanno emergere quale importanza la Corte di Giustizia abbia tributato alla specificità dello *sport* in generale e in particolare alla sua funzione sociale ed educativa, tanto che l'incoraggiare la formazione dei giovani atleti è stato ritenuto, non soltanto scopo legittimo compatibile con le norme del Trattato, ma anche metro di paragone per il *test* di proporzionalità delle regole controverse<sup>85</sup>.

Nonostante questa peculiarità del fenomeno sportivo abbia avuto una tale rilevanza nella strutturazione delle motivazioni addotte nella sentenza, i giudici di Lussemburgo avrebbero potuto fare un passo ulteriore in direzione della definitiva consacrazione dello *sport* giovanile nella disciplina comunitaria attraverso il riferimento diretto all'art. 165 TFUE. Viceversa, la sentenza Bernard ancora connette il confronto tra le regole federali e le norme di matrice europea alla circostanza che le prime riguardino una attività sportiva di tipo economico, al fine di vagliare possibili restrizioni al principio di libera circolazione dei lavoratori europei. Tuttavia, nel caso di sportivi giovani o dilettanti e, perciò, nel caso di una attività di matrice prettamente volontaristica, si sarebbe potuta giustificare l'estensione dell'ambito di applicazione del diritto comunitario facendo un richiamo più esplicito ai profili europei dello *sport* e alla sua funzione sociale ed educativa di cui all'art. 165 TFUE<sup>86</sup>. Se, difatti, l'esercizio sportivo degli atleti non professionisti è materia che interessa le norme del Trattato<sup>87</sup>, il riferimento normativo col quale confrontare le sue specificità non potrà che essere l'art. 165 TFUE, se

---

<sup>85</sup> Se ne percepisce l'importanza anche nelle Conclusioni dell'Avvocato generale E. Sharpston al caso Bernard di legge come (punto 47): "D'altro lato, in Europa, il calcio professionistico non è solo un'attività economica, ma anche una questione di considerevole importanza a livello sociale. Dal momento che è generalmente percepito come collegato e condividente molte delle virtù dello *sport* a livello amatoriale, c'è un vasto consenso pubblico sul fatto che la formazione e l'ingaggio di giovani calciatori debba essere incoraggiato più che scoraggiato".

<sup>86</sup> Cfr. COLUCCI, M.: "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia analisi e prospettive", in AA.VV. Vincolo sportivo e indennità di formazione, cit., p. 37. Senza contare, poi, che già la sentenza Meca Medina, di qualche anno anteriore, aveva evidenziato come il carattere puramente sportivo della misura non sottragga dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che eserciti l'attività da essa disciplinata, il cui esercizio è comunque sottoposto a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni comunitarie.

<sup>87</sup> Art. 6 TFUE, secondo il quale: "L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e *sport*".

per di più si valuta che la disposizione è inserita in un contesto in cui si parla di educazione, volontariato, integrità fisica e morale degli atleti più giovani<sup>88</sup>.

Anche questa ultima parte della disamina, pertanto, sarà volta a collaudare l'equilibrio nel rapporto tra principi comunitari e prerogative del fenomeno sportivo giovanile che però, a differenza delle ipotesi già vagliate in cui lo sportivo era anche lavoratore subordinato, sembra fin da subito più stabile in ragione del fatto che gli uni e le altre sono indirizzati nel senso di una dimensione non squisitamente economica dello *sport*<sup>89</sup>.

### 1. L'invalidità del vincolo dei "giovani dilettanti" e dei "giovani di serie": i casi Camilleri e Pacilli.

Se nelle ipotesi considerate il controllo sulla proporzionalità delle misure federali deve essere effettuato in ragione dell'obiettivo di incoraggiare l'addestramento di giovani atleti, allora le regole sportive che si andranno a vagliare non potranno eccedere, né nel senso di una smisurata costrizione nella relazione tra giovani e sodalizio di formazione, ma neanche nel verso di una sorta di "liberismo" sfrenato che non riconosca i giusti meriti a chi abbia provveduto alla loro maturazione.

Alla luce di ciò, non si può non continuare ad esprimere un fermo dissenso per un istituto, quello del vincolo sportivo, ormai vetusto e desueto, tanto che ne rimane traccia solamente nelle regole della federazione calcistica italiana e greca<sup>90</sup>. Al di là dei già segnalati profili di invalidità nel confronto

---

<sup>88</sup> Oltretutto, il confronto con il principio della libera circolazione dei lavoratori *ex art.* 45 TFUE, che fa divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, limita inevitabilmente l'analisi alle ipotesi in cui la regolamentazione sportiva federale impedisca alla persona di rispondere ad una offerta concreta di lavoro proveniente da un sodalizio di un diverso Stato membro, cosa che, al contrario, il riferimento all'art. 165 TFUE non pare implicare. Lo stesso dicasi per il principio di libera circolazione dei cittadini europei dell'art. 21 TFUE, che comporta il diritto di circolare e, così, di praticare liberamente lo *sport* all'interno del territorio comunitario; un eventuale confronto con siffatte libertà significherebbe comunque restringere l'esame ad ipotesi in cui le misure interne, a prescindere dal valore economico dell'attività, ostacolano la libertà del cittadino europeo di muovere verso un altro Stato membro.

<sup>89</sup> Se si analizzano i casi vagliati dalla Corte di Giustizia fin dal caso *Donà* si può agevolmente constatare come il confronto tra disciplina comunitaria e regole sportive è stato sempre nel segno di una valenza economica dettata dal fatto che si stesse trattando di ipotesi in cui gli sportivi non erano semplicemente tali, ma anche lavoratori subordinati.

<sup>90</sup> La sentenza *Bosman* ha definitivamente abbattuto il vincolo per gli atleti professionisti in ragione della sua contrarietà ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori. A tal proposito v'è chi considera come tale abolizione del vincolo possa essere estesa anche nelle categorie dilettantistiche, Cfr. FERRARO, M.: "La natura giuridica del vincolo sportivo", in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 3 ss.

coi principi fondanti l'ordinamento giuridico italiano, il riconoscimento diretto da parte del Trattato della funzione sociale ed educativa dello *sport* fornisce lo spunto per rilevare come le regole che ancora preservano tale istituto sportivo possono costituire una restrizione alla sua realizzazione.

Senza dubbio lo è il vincolo previsto per i "giovani dilettanti" dall'art. 32 NOIF, in ragione della sua durata eccessiva che si prolunga fino al venticinquesimo anno di età del calciatore<sup>91</sup>. Il passo successivo è quello di sottoporre la misura al *test* proporzionalità, procedendo innanzitutto all'individuazione dell'obiettivo che essa intende conseguire, fino a verificarne la legittimità attraverso il confronto con le norme del Trattato. In questa ipotesi si fa una certa difficoltà a distinguere quale sia lo scopo sotteso alla regola, in considerazione del legame così dilatato nel tempo al quale è sottoposto il "giovane dilettante". Detto ciò, non si vede altra alternativa se non quella di scorgere nella misura sportiva *de qua* l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo dei settori giovanili delle squadre associate alla LND, il cui sforzo è premiato con la garanzia di vedere i propri ragazzi "incatenati" al *club* fino ad una età nella quale hanno superato abbondantemente il loro periodo di maturazione.

In verità, questo vincolo non si giustifica se non con ragioni di tipo esclusivamente economico, considerato che molto spesso i sodalizi dilettantistici, proprio grazie a questa misura, si sentono autorizzati a pretendere denari in ipotesi di trasferimento dei propri atleti e in alcuni casi a pretenderli anche da questi ultimi dietro la promessa di essere svincolati: il risultato è quello di creare un mercato illegale dei giovani calciatori dilettanti<sup>92</sup>. Sicché, lo scopo della norma sembra cedere di fronte alla prova della sua legittimità, nel momento in cui è messo a confronto con la funzione che il Trattato riserva allo *sport*. Anche qualora si volesse, con enorme sforzo di fantasia, intendere la norma come volta all'implementazione dei vivai calcistici, le restrizioni alla realizzazione della finalità sociale ed educativa del

---

<sup>91</sup> La funzione sociale ed educativa del calcio dilettantistico è evidentemente minata da un legame di così lunga durata che non ha niente a che vedere con propositi volti alla implementazione delle scuole calcio. In Italia non si è liberi di giocare al calcio nemmeno nelle categorie più infime della Lega dilettanti, tanto che le costrizioni che derivano dal vincolo sportivo inducono moltissimi giovani addirittura ad abbandonare l'attività sportiva perché, per esempio, legati ad un ambiente sportivo che non li soddisfa. Cfr. BORGIONI L. e CECIONI A.: "Prigionieri del calcio", in [http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/04/03/news/prigionieri\\_del\\_calcio-82632187/?ref=HREC1-6](http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/04/03/news/prigionieri_del_calcio-82632187/?ref=HREC1-6).

<sup>92</sup> INDRACCOLO, E.: "L'indennità di formazione", cit., p. 240 ss., ove si evidenzia la circostanza che la federazione è un'associazione di società/associazioni sportive e ciò chiarisce il motivo per il quale, malgrado si siano segnalati innumerevoli profili di invalidità, nei regolamenti permanga tutt'oggi tale strumento atto alla creazione di un mercato di giovani atleti, visto che i regolamenti federali sono redatti nell'interesse dei soggetti federati, ovvero i sodalizi sportivi.

calcio giovanile potrebbero essere giustificate soltanto se le misure adottate risultassero proporzionate a questo proposito. Tuttavia, visto il perdurare del vincolo ben oltre la fase di formazione del “giovane dilettante” e stimate le derive che ne possono scaturire, la clausola negoziale può dirsi tutto fuorché proporzionata e risulta, pertanto, essere nulla<sup>93</sup>.

Per ciò che concerne i “giovani di serie” sembra, invece, che la prima parte dell’art. 33, comma 2, NOIF non possa dirsi limitativa di prerogative irrinunciabili della disciplina comunitaria, dato che impone loro un vincolo decisamente più adeguato, fino al diciannovesimo anno di età, tale da permettere ai sodalizi di prepararli al grande salto nel mondo del professionismo calcistico.

Viceversa, crea qualche difficoltà in più la seconda parte del medesimo articolo che prevede una ulteriore coercizione alla quale è sottoposto l’atleta, che viene messo in posizione di soggezione rispetto al diritto del *club* di appartenenza di imporgli la stipula del suo primo contratto da professionista. Il beneficio del *club* sembra essere d’ostacolo alla realizzazione della funzione sociale ed educativa che dovrebbe contraddistinguere il calcio dei giovani, in considerazione del fatto che questi soggiacciono al volere della propria società in un momento spartiacque della propria carriera sportiva nel quale dovrebbero essere lasciati liberi di fare scelte differenti, anche non dettate necessariamente da interessi patrimoniali, senza la perdurante minaccia di subire le sanzioni previste dalle norme federali; così, per esempio, accettare l’offerta di lavoro di un sodalizio più prestigioso o che comunque garantisca un ambiente lavorativo più stimolante, se non l’offerta di un *club* più vicino ai propri affetti o ancora, per certi versi paradossalmente, essere liberi di decidere che la strada del calcio professionistico non costituisca la propria vocazione lavorativa<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr COLUCCI, M., “La sentenza Bernard della Corte di Giustizia”, cit., p. 46, secondo il quale, volendo applicare il principio stabilito dalla sentenza Bernard al caso italiano con riferimento ai “giovani dilettanti”, la disciplina federale portebbe essere ritenuta legittima in funzione dello scopo della tutela dei vivai, ma, dal compimento del diciottesimo anno di età in poi, senz’altro sproporzionata e irragionevole relativamente alla eccessiva durata del vincolo.

<sup>94</sup> È vero che, in queste ipotesi, il giovane è proiettato verso il suo primo impiego e ciò lo attrae inevitabilmente verso libertà di stampo più prettamente economico, quale quella della libera circolazione dei lavoratori dell’art. 45 TFUE e quindi il confronto con esso pare essere scontato. Tuttavia, considerato che il “giovane di serie” rimane un dilettante finché non stipula il suo primo contratto da professionista, non sembra peregrina l’opportunità di confrontare le prerogative del calcio evidenziate nell’art. 33 TFUE anche con un interesse di tipo esistenziale, quale la funzione sociale ed educativa dello *sport* cui fa riferimento l’art. 165 TFUE. A tal proposito, si rimanda alla sentenza STS 5 febbraio 2013 che ha deciso un caso paragonabile a quello Bernard sulla base dei principi di protezione dell’interesse superiore del minore e del libero sviluppo della sua personalità, si veda nota n. 75.

Anche in queste ipotesi, le restrizioni alla realizzazione della funzione *ex art. 165 TFUE* potrebbero essere giustificate soltanto ove le misure adottate risultino proporzionate al proposito sotteso alla regola, che pare essere quello dello stimolo alla crescita dei giovani calciatori dietro la promessa che i più meritevoli saranno obbligati a stipulare il primo contratto sportivo con il *club* che ha provveduto al loro sviluppo. Tuttavia, la regola in questione non sembra essere quella che, tra le alternative possibili, pregiudica al minimo le prerogative dello *sport* giovanile. Probabilmente, risulterebbe più bilanciata una misura che preveda per il “giovane di serie”, non l’obbligo di stipulare, al termine del periodo di formazione, il primo contratto da professionista con la società nella quale è maturato, bensì la possibilità di farlo con altra società dietro il pagamento di una indennità di formazione. In questa maniera, permarrrebbe inalterato l’incentivo rappresentato dalla eventualità di incassare questo denaro, senza pregiudicare, tuttavia, la libertà di scelta del giovane calciatore. Potrebbe essere considerata una ben magra consolazione l’idea di ottenere l’indennità, sulla cui quantificazione si dirà a breve, al pari della prospettiva di perdere un potenziale campione, nondimeno la circostanza non può essere considerata una valida motivazione per vessare così profondamente la libera determinazione del giovane<sup>95</sup>.

Questa sembra anche la via tracciata dal caso Bernard che probabilmente suggestiona certe considerazioni, anche valutata la circostanza che il vincolo al quale era sottoposto il *joueur espoir* è molto simile a quello del nostrano “giovane di serie”. Difatti, la sentenza, pur dedicandosi con maggiore attenzione all’aspetto economico della questione ed in particolare a eventuali limiti posti alla libera circolazione dei lavoratori, sembra comunque guardare con un certo disfavore a siffatti privilegi concessi al sodalizio calcistico.

L’esperienza italiana annovera due casi simili a quello Bernard, che hanno visto protagonisti altrettanti “giovani di serie” che decidevano di accettare l’offerta di sodalizi associati a federazioni calcistiche di altri Stati membri.

Il primo è quello di Vincenzo Camilleri, “giovane di serie” tesserato con la Reggina Calcio S.p.A. che veniva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, poiché, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del *club* a non partecipare ad una competizione ufficiale per motivi personali, senza

---

<sup>95</sup> Tuttavia, non si deve sottovalutare la possibilità per le società calcistiche di ripararsi da tale eventualità tramite gli strumenti concessi dagli artt. 33, comma 3 e 105, comma 3 *bis*, NOIF che permettono di offrire un contratto da professionista al giovane che abbia compiuto sedici anni. Oltremodo, nella sentenza Bernard non vengono valutati metodi di finanziamento alternativi come, per esempio, l’attuazione di sgravi fiscali in favore dei *clubs* che investono nella formazione degli atleti o l’istituzione di un fondo di perequazione finanziato dalle istituzioni sportive e dalle società sportive in ragione del fatturato prodotto, AMATO, P., “Il vincolo sportivo e le indennità di formazione”, cit., p. 89.



dare alcuna ulteriore comunicazione alla società di appartenenza si recava a Londra per valutare l'offerta del Chelsea F.C., per poi non fare più ritorno presso il centro sportivo della società calabrese. Il comportamento veniva ritenuto dal giudice sportivo in contrasto “con quanto disposto dall'art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i 'giovani di serie' finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati”<sup>96</sup>. Malgrado la FIGC non avesse concesso il nulla osta al trasferimento, il *club* inglese dava seguito all'ingaggio del calciatore poiché, nelle more del giudizio sportivo, la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), d'imperio, procedeva al rilascio del *transfert* internazionale, considerando illegittimo il diritto d'opzione concesso ai sodalizi italiani dalla regola federale in questione<sup>97</sup>. Ciò nonostante, il giovane veniva condannato a due mesi di squalifica per condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS)<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Commissione Disciplinare Nazionale, sentenza del 13 ottobre 2008, CU n. 25/CDN, in *www.fgc.it*. Nella motivazione si legge come risulti pacifico che, dopo aver ottenuto dal presidente della Reggina Calcio l'autorizzazione a non partecipare alla gara Reggina-Lecce per motivi personali e senza dare alcuna ulteriore comunicazione alla società di appartenenza, Vincenzo Camilleri si recava a Londra accompagnato dalla madre, accettando l'invito del Chelsea F.C. per sentire la proposta economica e il programma sportivo che il *club* inglese aveva intenzione di proporre al ragazzo. Successivamente, il giovane non faceva più ritorno al centro sportivo della società Reggina e non partecipava agli allenamenti, né agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento allora in essere. Il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i “giovani di serie” finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Vincolo che, secondo la Commissione, è risultato frustrato dal comportamento del calciatore che non si è più presentato presso la propria società ed ha, di fatto, rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso.

<sup>97</sup> *Single Judge of the Players' Status Committee*, 23 ottobre 2007, in *www.fifa.com*. Le regole federali che concedono al *club* il diritto di cui all'art. 33, comma 2, NOIF venivano considerate dalla FIFA illegittime, in quanto limitano la libertà del giocatore e determinano un ingiustificato affievolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva di appartenenza.

<sup>98</sup> Si legge in sentenza che la tutta la vicenda è accaduta quando ancora il calciatore non aveva compiuto i sedici anni di età ed in costanza del tesseramento con la società Reggina quale “giovane di serie”; per tale motivo, ad avviso della Commissione, risulta irrilevante la circostanza che si fosse perfezionato l'ingaggio del calciatore da parte del *club* londinese, o la possibilità di considerare il diritto contemplato dall'art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. Per questi motivi Camilleri veniva ritenuto responsabile “solamente” per la violazione dell'art. 1 CGS e così, avuto riguardo all'obiettivo gravità dei fatti e tenuto conto dell'età del deferito, si riteneva equo contenere la sanzione nella misura dei due mesi di squalifica.

Il secondo episodio riguarda Mario Pacilli, al tempo dei fatti “giovane di serie” della Ternana Calcio S.p.A., anch'egli deferito per violazione degli artt. 1 CGS e 33, comma 2, NOIF<sup>99</sup>. La vicenda è interessante: nella stagione sportiva 2006/2007 Marco Pacilli, collazionando venticinque presenze in prima squadra nell'ambito del Campionato Professionistico di Serie C1, matura il diritto alla stipula del primo contratto professionistico *ex art.* 33, comma 3, NOIF<sup>100</sup>. Sin dal conseguimento del diritto al contratto, all'atto della disputa della sua tredicesima partita con la prima squadra, il giocatore faceva valere le proprie ragioni, ma ciò non era sufficiente a persuadere la società umbra a formulargli una offerta contrattuale. Solamente al termine della stagione calcistica, nel giugno del 2007, la Ternana proponeva un contratto triennale con remunerazione pari a quella minima stabilita dagli accordi di categoria. Ritenuta questa proposta inadeguata, Pacilli lasciava il ritiro estivo e firmava un contratto biennale con il F.C. Chiasso 2005 S.A., società di Serie B Svizzera, dopo aver ottenuto il *trasfert* internazionale a seguito di una vertenza decisa, anche in questo caso, dalla FIFA. La Commissione Disciplinare Nazionale, di contro, condannava Pacilli a una squalifica di due mesi e al pagamento di una sanzione pecuniaria, in quanto il suo comportamento ritenuto elusivo del vincolo di cui all'art. 33, comma 2, NOIF.

Contro tale decisione veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Federale della FIGC la quale annullava la sanzione<sup>101</sup>. Secondo il giudice sportivo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 33 NOIF contengono due ipotesi in apparente contrasto che vanno esaminate congiuntamente, al fine d'una loro migliore comprensione. Nel secondo comma si sancisce il “diritto”, in capo alla società, di stipulare il primo contratto professionistico con il tesserato in possesso dello *status* di “giovane di serie”, mentre il terzo comma prevede il “diritto”, in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista quando maturino le condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 33 NOIF. La Corte individua la *ratio* della norma nella opportunità di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista, dando così l'avvio alla sua carriera. Fatte queste valutazioni, si conclude dicendo che

---

<sup>99</sup> Commissione Disciplinare Nazionale, sentenza del 22 febbraio 2011, CU n. 59/CDN, in [www.fgc.it](http://www.fgc.it).

<sup>100</sup> Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;

<sup>101</sup> Corte di Giustizia Federale, sentenza del 9 maggio 2011, CU n. 273/CGF, in [www.fgc.it](http://www.fgc.it).

“appare evidente che i due diritti sanciti dall’art. 33 NOIF debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull’altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati”. Sicchè, l’unica possibilità di farli convivere è quella di lasciarli ad una libera negoziazione che va attuata nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro.

Come sottolienato in dottrina, l’illogicità delle ragioni addotte è evidente in considerazione del fatto che se esiste in favore di entrambi i soggetti il diritto alla conclusione del contratto, specularmente esisterà anche un obbligo della controparte a prestare il consenso, sicché la volontà di chi ha interesse alla stipula potrà essere sempre una volontà imposta<sup>102</sup>. Il tentativo, poco riuscito, pare essere quello di trovare una giustificazione ad una regola sportiva che, per i motivi già esposti e per quanto rilevato anche in ambito FIFA, non può che essere misura sproporzionata e, dunque, clausola negoziale nulla, in attesa e nella speranza che un nuovo caso Camilleri o Pacilli venga portato al più presto all’attenzione della Corte Giustizia.

## 2. L’indennità di formazione: uno su mille ce la fa.

Anche le misure previste in materia di indennità di formazione possono essere vagliate in ragione dell’art. 165 TFUE. In effetti, lo si è già sottolienato del resto, il pericolo è quello che certe esasperazioni, sia nel verso di una eccessiva mercificazione delle *performance* dei giovani atleti, sia nell’altro, opposto, di un iniquo riconoscimento dei meriti ascrivibili ai sodalizi di formazione, comportino una restrizione ai valori sociali ed educativi che l’ambito comunitario riconosce allo *sport*.

Come comprovato dai passaggi dalla sentenza Bernard, un sistema che imponga il pagamento di un’indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, il suo primo contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato dall’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Di certo, non parrebbe incentivare l’implementazione dei vivai un sistema che preveda, in

---

<sup>102</sup> INDRACCOLO, E.: “L’indennità di formazione”, cit., p. 259 ss., che sottoliena anche come una soluzione differente sarebbe percorribile soltanto ove si riesca a dimostrare che i due commi attribuiscono ai soggetti un diritto di prelazione. Se così fosse l’atleta sarebbe tenuto ad accettare il primo contratto professionistico proposto dalla società di formazione, solamente nel caso di parità di condizioni offerte da società sportive terze. Tuttavia, si conclude, tale soluzione non sembra coerente con il dato testuale delle regole federali in questione. Critico sulla soluzione proposta dalla Corte anche COLUCCI, M.: “Gli atleti italiani”, cit., p. 30 ss.

caso di trasferimento dell'atleta, il riconoscimento di un mero rimborso delle spese sostenute al sodalizio che ha provveduto alla crescita del giocatore. Occorre anche considerare che all'interno della moltitudine di ragazzi che si dedicano alla pratica calcistica, solamente una limitatissima parte di loro avrà le qualità, non necessariamente tecnico-atletiche, per sfondare nel mondo dei professionisti. Tuttavia, per tutti gli altri che rimangono, per così dire, nell'ombra del calcio "minore" o che decidono di abbandonare l'attività, c'è comunque un costo che il sodalizio deve sostenere. Ecco perchè, un sistema può dirsi realmente proporzionato allo scopo descritto solamente ove tenga nelle debite considerazioni gli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diverranno mai<sup>103</sup>.

Da questo punto di vista l'esempio del "Regolamento sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori" della FIFA, che disciplina i trasferimenti dei calciatori appartenenti a federazioni diverse<sup>104</sup>, sembra decisamente in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia<sup>105</sup>.

Il suo art. 20 dispone che alla/e società che provvedono alla formazione del calciatore<sup>106</sup> deve essere corrisposta un'indennità di formazione nel caso in cui: a) il calciatore firma il suo primo contratto da professionista, b) in occasione di ogni singolo trasferimento ad altra società appartenente a diversa federazione fino alla stagione in cui il calciatore compie il suo

---

<sup>103</sup> Così, l'indennità di formazione deve essere adeguata ai costi effettivi sostenuti dalla società di formazione in base a criteri predeterminati e deve distribuirsi in maniera proporzionale fra le società che hanno provveduto alla maturazione del giovane, cfr. COLUCCI, M., "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia", cit., p. 47.

<sup>104</sup> La disciplina stabilita dal Regolamento FIFA non si sovrappone a quella delle misure interne alla FIGC in quanto è lo stesso art. 1 del Regolamento a sottolineare come questo contenga regole generali e vincolanti relative allo *status* e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a federazioni differenti. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima federazione, invece, è disciplinato da norme specifiche emanate dalla federazione competente. Tuttavia è lo stesso Regolamento a stabilire una serie di principi guida cui le norme delle singole federazioni devono attenersi.

<sup>105</sup> Di questo avviso anche COLUCCI, M., "La sentenza Bernard della Corte di Giustizia", cit., p. 44.

<sup>106</sup><sup>106</sup> L'Allegato n. 4 del medesimo Regolamento specifica che la formazione e l'istruzione di un calciatore si svolge tra i dodici e i ventitre anni. In linea generale, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al ventitreesimo anno di età per la formazione ricevuta fino all'età di ventuno anni, a meno che non risulti evidente che un calciatore abbia già terminato il suo periodo di formazione prima dell'età di ventuno anni. In quest'ultimo caso, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al termine della stagione in cui il calciatore compie ventitre anni, con l'intesa che il calcolo dell'ammontare dell'indennità dovuta si baserà sugli anni compresi tra i dodici anni e l'età in cui si appura che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.

ventitreesimo anno di età<sup>107</sup>. La società per la quale l'atleta viene tesserato è tenuta a corrispondere questa indennità a tutte le società per le quali costui è stato precedentemente tesserato e che hanno contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo dodicesimo compleanno.

Ovviamente, la somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione che il calciatore ha trascorso in ciascuna società. In linea generale, il principio in base al quale calcolare l'indennità è quello della valutazione dei costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione qualora questa avesse provveduto da sola alla formazione dello sportivo. Al fine della loro quantificazione, le varie federazioni nazionali devono classificare le loro società in un massimo di quattro categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei giocatori<sup>108</sup>. I costi relativi alla formazione corrispondono all'importo necessario per formare un calciatore per un anno<sup>109</sup>, moltiplicato per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per ottenere un calciatore professionista. I costi di formazione, che sono stabiliti su base confederale<sup>110</sup> per ciascuna categoria di società, vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare. Così, per esempio, le indennità di formazione dovute da un sodalizio, appartenente alla *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) o alla *Confederación sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL), che intende tesserare un calciatore di altra federazione sono le seguenti:

Confederazione	Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV
UEFA	€ 90.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 10.000
CONMEBOL	USD 50.000	USD 30.000	USD 10.000	USD 2.000

111

<sup>107</sup> Nel caso *sub b*), sempre l'Allegato n. 4 del Regolamento stabilisce che nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società precedente del calciatore in relazione al periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

<sup>108</sup> Per esempio, nazioni di grande tradizione calcistica che investono molto nei settori giovanili, (Italia, Germania, Francia, Inghilterra o Spagna) annoverano tutte e quattro le categorie di *clubs*, mentre, per esempio, paesi come Bulgaria, Bosnia e Finlandia hanno solamente *clubs* di terza e quarta categoria.

<sup>109</sup> Ovviamente, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del dodicesimo compleanno alla stagione del ventunesimo compleanno del calciatore.

<sup>110</sup> *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA), *Asian Football Confederation* (AFC), *Confederation Africaine de Football* (CAF), *Confederation of North, and Central America and Caribbean Association Football* (CONCACAF), *Confederación sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL), *Oceania Football Confederation* (OFC).

<sup>111</sup> Così, per esempio, se una squadra italiana intende tesserare un giocatore diciottenne che si è formato in un *club* bulgaro di terza categoria fin dalla età di dodici anni dovrà

Sempre le norme FIFA, all'art. 21 del Regolamento, prevedono anche un c.d. "meccanismo di solidarietà". Se un calciatore professionista si trasferisce prima della scadenza del suo contratto, una quota pari al 5% (ad eccezione dell'indennità di formazione) di qualsiasi compenso corrisposto alla società per cui era precedentemente tesserato deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/e società che hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il dodicesimo e il ventitreesimo anno di età ed è distribuito sulla base dei parametri stabiliti dallo stesso Regolamento all'Allegato n. 5.

Un sistema di questo tipo sembra collimante con l'idea di *sport* che viene patrocinata dalle istituzioni comunitarie. Viceversa, la disciplina della FIGC sopra segnalata non pare tenere in adeguata considerazione certe istanze volte alla gratificazione degli sforzi compiuti da chi intende il calcio giovanile come opportunità per una alternativa sociale, prima che una "fabbrica" di nuovi Messi e Cristiano Ronaldo. Sarebbe auspicabile, anche per questa materia, che la *governance* del calcio italiano si decidesse ad aggiornare la propria regolamentazione.

---

corrispondere al sodalizio straniero un totale di € 130.000 a titolo di indennità di formazione che viene così calcolato: € 40.000 (€ 10.000 x 4) per il periodo compreso tra il dodicesimo e il quindicesimo anno di età (in base all'Allegato n. 4 del Regolamento FIFA difatti i costi di formazione per le stagioni tra il dodicesimo e il quindicesimo compleanno, ovvero quattro stagioni, sono calcolati in base ai costi di formazione stabiliti per le società di quarta categoria) + € 90.000 (€ 30.000 x 3) per il periodo compreso tra il quindicesimo e il diciottesimo anno di età (€ 30.000 per ognuna delle tre stagioni calcistiche).



# QUIÉNES SOMOS

El “Instituto de Derecho Iberoamericano” es una asociación, sin ánimo de lucro, que surge como una iniciativa de académicos y profesionales del Derecho, para fomentar el desarrollo jurídico y el intercambio de ideas en el ámbito iberoamericano.

Para conseguir dichos fines, el Instituto promueve la publicación de artículos doctrinales, de comentarios jurisprudenciales, de comentarios legales y de crónicas jurisprudenciales sobre los ordenamientos jurídicos de nuestro mismo entorno cultural, teniendo como cauces ordinarios de expresión la “Revista Boliviana de Derecho” y “Actualidad Jurídica Iberoamericana”, así como la colección “Cuadernos Jurídicos” y la Revista “Praxis Judicial de los Tribunales Españoles”.

Dispone, además, de una página web actualizada ([www.idibe.org](http://www.idibe.org)) en la que se difunden, con una organización de carácter temático, los trabajos publicados en dichas revistas, así como en otras (previo convenio de colaboración, entre ellas y el Instituto), pudiéndose descargar a través de ella sus contenidos; en ella se recogen novedades jurisprudenciales y se da noticia puntual de las noticias de las actividades desarrolladas por el Instituto en su conjunto o por miembros del mismo, que se consideren de interés general.

Promueve la organización de cursos, seminarios, congresos, certámenes y actividades de todo género relacionadas con los fines propios del Instituto.

De acuerdo con lo previsto en sus Estatutos, mantiene relaciones y colaboraciones con la administración, organismos de carácter nacional e internacional, instituciones, entidades públicas y privadas, universidades españolas y extranjeras, así como con empresas de ámbito nacional e internacional, asociaciones, federaciones y confederaciones.





# COMPROMISO ÉTICO

El Instituto se encuentra altamente comprometido con los principios éticos imperantes en la actividad científica. Este compromiso resulta patente en el siguiente elenco de cuestiones, referidas la Revista “Actualidad Jurídica Iberoamericana”.

## AUTORÍA

Los artículos sometidos a evaluación deben establecer si, para su elaboración, han recibido algún tipo de ayuda de carácter económico.

Las investigaciones que pretendan publicarse deben ser originales. Cuando el/los autor/es haga/n uso de materiales de otros investigadores deben necesariamente citarse. Asimismo, no deberán haber incurrido en plagio o fraude científico. A continuación, daremos una delimitación conceptual respecto a cada uno de ellos.

Plagio es la copia literal de un trabajo ajeno, sin entrecomillar dicho contenido, que se presenta como propio, cuando, en realidad, no lo es. Los textos que incurran en dicha actividad no serán editados. En el supuesto de que dicha práctica sea detectada tras la publicación del documento, será eliminado del número en el que se inserte.

Fraude científico es el no reconocimiento explícito de todos los autores de la investigación; así como la remisión simultánea del artículo a diversas publicaciones. En este último sentido, no deben remitirse a publicación textos de investigaciones altamente redundantes a más de una revista científica.

## DEBERES DE LOS AUTORES

El envío de una colaboración supone la aceptación íntegra tanto las normas de publicación como de las reglas éticas.

Los autores que figuren en un artículo deben haber contribuido al mismo. Igualmente, han de compartir el resultado final incluido en el trabajo.

Únicamente quienes han sido parte activa de la investigación deben figurar en el artículo. Si existen personas o instituciones que han efectuado algún tipo de colaboración no relevante o mínima, el reconocimiento de tal labor puede ser objeto

de mención en el apartado de agradecimientos, determinando, en su caso, la actividad realizada.

En el supuesto de que concurra algún tipo de conflicto de interés, económico o de otro carácter, que sea susceptible de incidir en los resultados, debe indicarse en el manuscrito.

Si el/los autor/es detecta/n un error, ajeno a su voluntad, en el que ha/n podido incurrir, deberá/n hacérselo saber, a la brevedad, al editor con la finalidad de operar las correcciones que, en su caso, procedan.

### **REVISIÓN POR PARES ANÓNIMOS**

El comité editorial debe decidir si procede la publicación de un artículo en atención a las evaluaciones operadas por los revisores anónimos. Estos habrán de suponer, para el editor, un elemento de decisión, a efectos de publicación del artículo, sobre la base de argumentos sólidos (evitando, en cualquier caso, críticas de carácter personal). Igualmente, en el caso de que la investigación, a juicio de uno o dos revisores, deba realizar alguna mejora, de carácter mayor o menor, debe informarse al autor, con suficiente claridad, de tal extremo.

La selección de los revisores se efectuará en atención al grado de afinidad que los mismos tengan respecto a la temática del artículo.

El procedimiento de revisión será plenamente anónimo para los autores y para los revisores. Ninguna de las dos partes conocerá la identidad de la otra para garantizar la objetividad del resultado alcanzado. La revisión, en todo momento, deberá garantizar la confidencialidad.

La labor de revisión deberá acometerse con cierta celeridad. En el supuesto de que el revisor contactado no pueda desempeñar su labor dentro de los márgenes de tiempo indicados por el editor deberá ponerlo de manifiesto.

El revisor, en su labor de evaluación, aplicará las presentes normas éticas.

Los autores y los revisores habrán de poner de manifiesto las relaciones susceptibles de generar eventuales conflictos de interés.

## **LABOR DEL COMITÉ EDITORIAL**

El Comité Editorial gozará de libertad para aceptar o rechazar un artículo sobre la base de las evaluaciones realizadas. El Comité Editorial arbitrará los medios oportunos para que los autores no puedan conocer, en ningún momento, la identidad de los revisores.

Dicho órgano valorará los manuscritos que reciba en atención a criterios objetivos vinculados con su contenido. En la decisión final no podrá tener ningún tipo de incidencia la raza, el sexo, la orientación sexual, el credo o religión, u origen racial de los autores.

Únicamente serán aceptados aquellos artículos que cumplan, de forma plena, las normas editoriales y reglas éticas.

Cualquier manuscrito que incurra en plagio o fraude científico será retirado por parte del Comité editorial. Asimismo, en el supuesto de que el autor o autores haya/n detectado errores susceptibles de modificación, pondrá los medios para su corrección.



# NORMAS GENERALES DE REDACCIÓN

El Instituto de Derecho Iberoamericano publica en la revista "Actualidad Jurídica Iberoamericana" trabajos originales sobre temas de actualidad y relevancia en el ámbito del Derecho, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, auxiliada por los responsables de las diversas secciones del Instituto y con el sistema de revisión por pares.

Ha de tratarse de trabajos en lengua española, portuguesa, italiana o francesa, a los que se acompañará un resumen y relación de palabras claves, traducidas al inglés. También se adjuntará una traducción del resumen y de las palabras claves al español, cuando la lengua empleada en la redacción del escrito sea el portugués, italiano o francés.

Respecto a sus características formales: se usará el tipo de letra Garamond 13; no se utilizarán tabuladores; no se admite el empleo de cursivas, debiéndose entrecomillar las palabras que se quieran destacar o la reproducción literal de frases legales o extraídas de fallos jurisprudenciales.

Cada autor deberá indicar su nombre completo, cargo principal, institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico.

En la revista se publicarán dos modalidades de trabajos:

## **A) Artículos breves**

Se trata de trabajos sobre temas muy concretos, bien estructurados, redactados de manera clara y sistemática y cuya extensión ha de estar entre las 5 y 15 páginas (a un espacio).

En ellos no se usarán epígrafes, empleándose números arábigos consecutivos para separar bloques temáticos o cuestiones diversas.

Dada la agilidad que se quiere imprimir a los trabajos, no se utilizarán notas a pie de página. Si fuera necesario referirse a algún autor, la cita deberá integrarse en texto, con arreglo al sistema, que se explica en el apartado B).

## B) Estudios

Se trata de trabajos más amplios, entre 15 y 30 páginas (a un espacio).

Se utilizarán tres niveles de epígrafes: uno principal, escrito en versales y negritas, que deberá iniciarse con números romanos; uno secundario, escrito en negritas (no en versales), que deberá iniciarse con número arábigo; y uno terciario, escrito en negritas (no en versales), que deberá iniciarse con una letra mayúscula seguida de paréntesis.

Los epígrafes se refundirán en un Sumario, que deberá adjuntarse al inicio del trabajo, después del resumen y palabras clave.

Se utilizarán notas a pié de página para citas y razonamientos complementarios o subsidiarios. En ellas se usará letra Garamond 11.

El sistema de citas será el siguiente:

a) Libros: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), coma, inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), título de la obra (en cursiva), punto, ciudad, año (entre paréntesis), dos puntos, editorial, coma, número de página (con el uso de la inicial “p.” o “pp.”; por lo tanto, no se usa las iniciales “pág.” o “págs.”). Ejemplo: GARCÍA MARTÍNEZ, J.: *El matrimonio en el Derecho Comparado*. Madrid (2008): Civitas, p. 678.

La segunda vez: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), las dos primeras palabras significativas (entrecomilladas) del título del capítulo (no el título completo, que sólo se cita la primera vez), cit., número de página. Ejemplo: GARCÍA MARTÍNEZ, J.: *El matrimonio*, cit., p. 8.

b) Capítulos de libros: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), coma, inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), título del capítulo (entrecomillado; por lo tanto, no en cursiva), en AA.VV., título de la obra (en cursiva), nombre en su caso del director o coordinador (entre paréntesis), punto, ciudad, año (entre paréntesis), dos puntos, editorial, coma, número de página (con el uso de la inicial “p.” o “pp.”; por lo tanto, no se usa las iniciales “pág.” o “págs.”). Ejemplo: MARTÍNEZ VÁZQUEZ, J.: “Los requisitos del matrimonio en el Derecho

Español”, en AA.VV.: *Derecho Matrimonial* (coord. por A. CAMPOS ALEGRE). Madrid (2004): Thomson-Aranzadi, pp. 4-34.

La segunda vez: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), las dos primeras palabras significativas (entrecomilladas) del título del capítulo (no el título completo, que sólo se cita la primera vez), cit., número de página. Ejemplo: MARTÍNEZ VÁZQUEZ, J.: J.: “Los requisitos”, cit., p. 244.

c) Artículos en revistas científicas: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), coma, inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), título del artículo (entrecomillado), coma, nombre de la revista (en cursiva), año (entre paréntesis), coma, volumen o número en el que se halla (con el uso de expresiones “vol.” o “núm.”), coma, número de página (con el uso de la inicial “p.” o “pp.”; por lo tanto, no se usan las iniciales “pág.” o “págs.”). Ejemplo: MEDINA CASAS, H. M.: “Las partes en el arbitraje CIADI”, *International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional* (2009), núm. 15º, pp. 219-220.

La segunda vez: Apellidos (mayúsculas sólo las primeras letras, el resto versalitas), coma, inicial del nombre del autor (seguida de dos puntos), las dos primeras palabras significativas (entrecomilladas) del título del artículo (no el título completo, que sólo se cita la primera vez), coma, cit., número de página. Ejemplo: MEDINA MEDINA CASAS, H. M.: “Las partes”, cit., pp. 78-90.

d) La jurisprudencia se citará según sea habitual en el país de origen de cada escritor, con su respectiva referencia.

En España se usarán las siguientes abreviaturas: STC, STS, SAP. Si se cita la sentencia a pie de página, se usará la abreviatura seguida de día, mes y año (sin la partícula “de”), y posteriormente, la referencia de la base de datos que se utilice. Ejemplo: STS 4 enero 2008 (RAJ 2008, 678). Cuando se cite la sentencia en texto, en él sólo se hará constar la fecha de la misma (STS 4 enero 2008), debiendo citarse de nuevo a pie de página con su respectiva referencia al repertorio: STS 4 enero 2008 (RAJ 2008, 678). En particular, las sentencias del Tribunal Constitucional de España se citarán de la siguiente manera: STC 54/2008, de 5 de enero (RTC 2008, 54).



Dado que el Instituto carece de ánimo de lucro no se retribuirán las publicaciones, quedando a disposición de los autores sus derechos de propiedad intelectual sobre sus obras.

Si estás interesado puedes mandarnos tu trabajo a la dirección de correo: [j.ramon.verda@uv.es](mailto:j.ramon.verda@uv.es)



